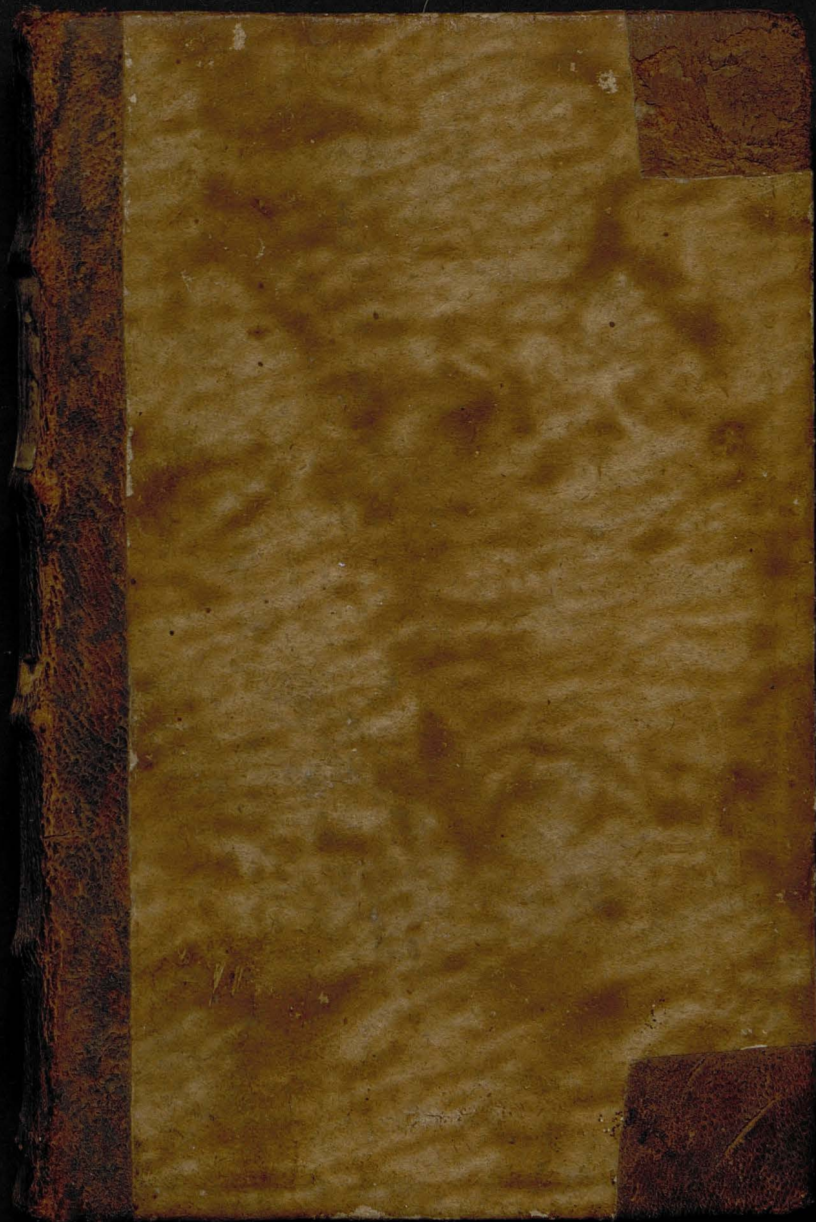


REGOLA
DI
S. BENEDETTO

E Costitutioni della Congregatione degli Eremiti Camaldolesi di Monte Corona, reuiste, & approuate dal Sommo Pontefice

CLEMENTE NONO.



IN ROMA,

Appresso Filippo de' Rossi. 1670.

Con Licenza de' Superiori.

TAVOLA DE' CAPITOLI

Della Prima Parte.



De'

Degli

TA-

TAVOLA DE' CAPITOLI

Della Seconda Parte.



Dell'

Imprimatur, Si videbitur Reuerendiss. P. Magist. Sac. Pal. Apost.

I. de Ang. Archiep. Vrb. Vicesg.

Imprimatur. Fr. Hyacinthus Libellus Ord. Præd. Sac. Apost. Pal. Magister.

RE-

REGOLA
E COSTITVTIONI
Degli Eremiti Camaldolesi della Congregatione di Monte Corona.



PROLOGO.



SCOLTA Figliuolo i precetti del Maestro, & inchina l'orecchie del cuor tuo, e volentieri accetta l'ammonitione del pietoso Padre, & efficacemente mettila in opera: Acciòche per la fatica dell'vbbidienza, ritorni à Colui dal quale per pigritia d'invbbidienza ti eri partito. A Te dunque è indirizzato il parlar mio, chiunque tu sij, il quale rinuntiando alle proprie volontadi, prendi le fortissime, e lucidissime armi dell'vbbidienza, per seruire à Christo Giesù vero Rè, e Signore. Ma principalmente fa, che tu dimaudi con istantissima oratione à Dio, che da lui si conduchi à perfettione tutto quello, che

che di bene incominci à fare, affine ch'esso, il quale si è degnato ponerci nel numero de' suoi figli, non si habbia giamai à cõtristare per le nostre male operationi: & in tal modo douemo sempre vbbidire alle sue buone inspirationi, che non solamente come adirato Padre, non priui dell'heredità noi suoi figli; ma nè anco come terribile Signore prouocato da i nostri mali, ci dia, come pessimi serui, alla perpetua pena, non l'hauendo noi voluto seguitare alla gloria.

Leuiamoci sù dunque finalmente, destandoci la Scrittura con dire: E'hoggimai hora, che ci leuiamo dal sonno, *e che aperti gli occhi nostri al Deifico lume, attentamente vdiamo di che ci auuertisca la diuina voce, la quale ogni giorno ci chiama, dicendo:* Se voi hoggi vdirete la voce mia, non vogliate indurare i vostri cuori: *& in altro luogo:* Chi hà orecchie, oda quello, che dichi lo Spirito alle Chiese. *Hor che dice?* Venite figliuoli, vdite me, che v'insegnerò il timore del Signore. Correte, mentre hauete il lume della vita, accioche le tenebre della morte non vi comprendino. *Et altroue, cercando il Signore fra la moltitudine del popolo il suo Operario, gli parla, dicendo.* Chi è quell'

quell'huomo, il quale vuol hauer vita, & desidera vedere i giorni buoni? *Il che se tu udendo risponderai, io son quello: ti soggiunge il Signore Iddio*: Se tu vuoi hauere perpetua, e vera vita, raffrena la lingua tua dal male, e le tue labbra non parlino inganno: Partiti dal male, & opera il bene: Cerca la pace, e seguita quella: E quando queste cose fatto haurete, gli occhi miei saranno sopra di voi, e l'orecchie mie intente a' vostri prieghi: E prima che m' inuochiate, dirò, eccomi à voi presente. *Qual cosa adunque, fratelli carissimi, ci può esser più dolce di questa voce del Signore, che à tanto bene c'inuita? Ecco ch'esso per sua pietà ci mostra la via della vita.*

Succinti adunque di fede, e d'osseruanza di buone opere i nostri lombi, e calzati i piedi nella preparatione dell'Euangelio della pace, caminiamo in modo per le sue vie, che meritiamo vedere colui, che ci hà chiamati nel suo Regno. Nel tabernacolo del cui Regno, se vogliamo habitare, è da sapere, che non vi si peruiene, se non per via di buone operationi: Ma dimandiamo al Signore, dicendo col Profeta: Signore, chi habitarà nel tabernacolo tuo, ouero chi si riposerà nel tuo santo

monte? *Dopo la quale interrogatione, udiamo fratelli il Signore, che risponde, e ci mostra la via di esso tabernacolo, dicendo*: Chi camina senza macchia, & opera la giustitia: chi parla la verità nel suo cuore, nè fece inganno con la sua lingua: chi mai non fece male al prossimo suo, e non l'hà ingiuriato di parole: quello, che discacciando dagli occhi del suo cuore il maligno Demonio con ogni sua cattiua persuasione, che gli suadeua, e lo ridusse à niente, e prese, e sbattette i principij delle male cogitationi, rompendoli nella pietra Christo. *Quelli ancora, che temendo il Signore, non si leuano in superbia di alcuna buona opera, che facciano; ma pensando i beni che in se sono, non potere essere da loro, ma dal Signore, magnificano lui, che ciò opera in loro, dicendo col Profeta*. Non à noi Signore, non à noi, ma dà la gloria al tuo nome. *Sì come anco Paolo Apostolo nessuna cosa di sua predicatione attribuiua à se, ma diceua*: Per gratia di Dio son quello, che io sono. *Et altroue il medesimo dice*: Chi si gloria, si glorij nel Signore. *Onde anco il Signore istesso nell'Euangelio dice*: Chi ode queste mie parole, e le mette in opera, sarà da me asso-
mi-

migliato all'huomo ſaggio, che edificò la ſua caſa ſopra la ferma pietra: vennero i fiumi, ſoffiarono i venti, e diedero con impeto in quella caſa, e non cadde, perche era fondata ſopra la pietra. *E così queste coſe adoperando il Signore, ogni giorno, aſpetta, che noi con fatti buoni, riſpõdiamo à queste ſue ſante ammonitioni: E non per altro ci ſono prolungati i giorni della preſente vita, e gli indugi, ſe non perche ci emendiamo; dicendo l'Apostolo*: Hor non ſai tu, che la patienza di Dio t' inuita, & aſpetta à penitenza? *Onde il pietoſo Signore dice*: Io non voglio la morte del peccatore, ma sì bene, ch'egli ſi conuerta, e viua.

Hauendo noi dunque, fratelli, dimandato al Signore, chi ſarà habitatore del ſuo tabernacolo, habbiamo udito, che precetti ſeruare ſi debbano per poterui andare ad habitare: Però ſe adempiremo l'ufficio di sì fatto habitatore, ſaremo heredi del Regno de' Cieli. Dobbiamo per tanto preparare i cuori, e corpi nostri à militare alla ſanta ubbidiẽza de' commandamenti; e quello, che per noi steſſi naturalmente non poſſiamo, preghiamo il Signore, che faccia ci ſia ſomministrato dall' aiuto della ſua gratia. E ſe vogliamo fuggire le

pene infernali, e peruenire alla perpetua vita; hora mentre ce n'è tempo conceduto, e siamo in questo corpo, & habbiamo commodità di fare tutte queste cose, mediante questa vita della luce, ch'è da fare altro, che correre ne' suoi santi precetti, & operar cosa, la quale ci habbia ad esser vtile in perpetuo?

Habbiamo dunque à constituire la scuola del Signore: nel che fare, speriamo non hauere ad ordinare alcuna cosa, nè aspra, nè graue. Ma se pure, dettando ciò la ragione, & il volere dell'equità, in alcuna cosa si procedesse alquanto più strettamente per emendatione de' vitij, e conseruatione della carità; non ti sgomentare, e non ti perdere di animo per questo, nè voler fuggire (spauentato dalla paura) la via della salute, la quale non si dee altrimenti, che con stretto principio incominciare; mà nel processo del viuere spirituale, e della fede, dilatato che s'è il cuore, con ineffabile dolcezza d'amore, si corre per la via de' commandamenti di Dio: E così perseuerando nella sua dottrina, senza mai partirsi dalla scuola, e magisterio suo, ne i Monasterij insino alla morte, participiamo delle passioni di Christo, mediante la patienza, acciochè meritiamo esser consorti del suo Regno. Amen.

PROE-

PROEMIO
Delle Costitutioni.



Opo che il beatissimo Padre nostro S. ROMUALDO Fondatore di tutto l' Ordine Camaldolese hebbe fatta la sua Professione sotto la Regola del glorioso Patriarca S. Benedetto nel Monasterio di Classe, doue trè anni in santissima vita gli piacque habitare, immediatamente di là partitosi, se ne ritirò alla solitudine dell'Eremo; là doue nouanta sette anni con incredibile austerità di vita conuersando, non altro Istituto, e modo di viuere volle lasciare à suoi seguaci, se non gl'essempij della sua santa vita, e spesse essortationi, che faceua loro al ben viuere; non altra cosa scritta gli piacque morendo lasciar loro da osseruarsi, fuori della sola Regola di S. Benedetto: se bene dopo di lui da' suoi discepoli, e massimamente dal Beato Ridolfo (che fù il quarto Priore dell'Eremo dopo S. Romualdo) sauiamente fù proueduto, che per lunghezza di tempo i sudetti essempi, & ammonitioni di tanto Padre non andassero in obliuione, e però da lui furono ridotti in forma di Costitutioni. Hor questo nuouo Istituto, e modo di viuer' Eremitico diuinamente trouato dà S. Romualdo, è nel mezzo frà quello, ch'è

dimandato Cenobitico, e l'altro che chiamano Anacoritico, in maniera tale, che participando di questo, e di quello, rimane dell'vno, e dell'altro assai più degno, e sicuro. Percioche se bene la vita Claustrale par che da tutti sia sommamente lodata, tuttauia ella non è libera in tutto, e per tutto da quell'incommode, e molte occupationi, le quali ben spesso sogliono non poco distrarre l'animo dalla vera pietà, & interna diuotione. In cõtrario poi, quell'altra vita solitaria, e rimota in tutto dall' humana conuersatione, per li molti incommodi, e pericoli, che là si ritrouano, rispetto alla fragilità dell' humana natura, e sua istabilità che pate; apparisce per questo meno sicura, ed atta da potersi seguitare, massimamente per quella libertà di vita, che già parea conuenirsi à quelli Solitarij antichi, doue non erano tenuti in particolare à visitar la Chiesa, nè à frequẽtare i Sacramenti, nè erano da verun canonico precetto astretti: Questa è in tutto, e per tutto dalle Costitutioni, & Ordinationi di S. Chiesa prohibita, e tolta via affatto. Non può esser dunque se non degna di lode la nostra santa Istitutione, e modo di viuer'Eremitico Camaldolese, poiche non è tanto pericoloso, e difficile, com'era l'antica Anacoritica, e solitaria vita; ma più tosto essendo questa nostra lontana da i sopradetti pericoli, e libera da quell'estreme necessità, resta sicura, e facile, & à ciaschedun fedele, che abbracciar la vuole soauissima: Si che (con ogni riuerenza dell'altre) non sarà forse errore à dire

ch'

ch'ella sia più di quelle lodeuole, e sicura; là doue quegli, che dal secolo, ò da altre Religioni fanno à questa passaggio, standosene lontani dalle Cittadi, e rimoti dalla frequenza, e consortio de' secolari, ritirati nelle riposte montagne, e solitarie habitationi, ciascheduno nella sua Cella separatamente dagl'altri, facendo solennemente voto di Pouertà, Castità, e d'Vbbidienza sotto la Regola già detta di S. Benedetto, e della disciplina del suo Prelato, e finalmente sotto le Costitutioni del proprio suo Ordine sono tenuti à viuere in continua Regolare Osseruanza; così però tẽperando la predetta forma di viuere, che si godono insieme i commodi della vita Cenobitica, e Sociale, senza le molte loro distrattiue occupationi; e parimente abbracciano la lieta, e felice tranquillità della dolce solitudine, senza le souerchie cure, pericoli, & ansietà, che là si sogliono ritrouare. E questa marauigliosa, e diuinamente ispirata Istitutione di vita Eremitica, è stata fedelmente, e con discreto, e santo rigore osseruata nel sacro Eremo de' Camaldoli posto nella maggiore altezza dell'Alpi di Toscana, là doue la fondò il nostro beatissimo Padre S. Romualdo intorno à gl' anni di nostro Signore 1012. per'insino al presente per lo spatio di 670. anni, & vltimamente da 144. anni sono dalla nostra Cõgregatione degl' Eremiti Camaldolesi di S. Romualdo di Monte Corona per il Venerabile Padre Paolo Giustiniani Eremita, essendo Maggiore del sopradetto sacro Eremo è stata

nuouamente istituita, & accresciuta nella medesima inuiolabile osseruanza, sì come più distintamente si manifestarà per le Costitutioni, le quali intendiamo al presente formare per confermatione, & accrescimento di detta Congregatione. Resta finalmente che noi altri, i quali spontaneamente habbiamo eletto l'Eremo per nostro Monasterio, attendiamo con ogni studio à viuere secondo la santa dottrina dataci nel Prologo della Regola del nostro santissimo Padre Benedetto; e come huomini Apostolici ci sforziamo vnitamente, e conformi, ad operare sì nel puro seruitio di sua diuina Maestà, in maniera tale, che sia in tutti noi vn sol cuore, & una sola anima in santo legame di carità, e pace. Accioche così perseuerando insino alla fine, in questa Regolare & Eremitica strettezza, possiamo esser' in terra compagni di Christo nelle sue Passioni, per douer' essere fatti coheredi seco nel Regno Celeste.

Bre-



Confirmatio Constitutionum Heremitarum Camaldulensium Montis Coronæ in forma specifica.



CLEMENS

PAPA NONVS

Ad perpetuam rei memoriam.

IN supremo militantis Ecclesiæ solio, meritis licet imparibus, per ineffabilem diuinæ bonitatis abundantiam, constituti, Congregationes Religiosorum Virorum, piè, sanctèque institutas, ac vberiores bonorum operum fructus aspirante

te Superni fauoris auxilio aſſiduè proferre ſatagentes in viſceribus paternæ gerimus charitatis , & illa quæ pro earum felici regimine,& gubernio, proſperiſque in via Domini progreſſibus prouidè, atq. ſapienter conſtituta eſse noſcuntur, vt firma ſemper,atque ſtabilia perſiſtant, Apoſtolici muniminis patrocinio, cũ id à Nobis petitur, libenter roboramus . Exponi ſiquidem Nobis nuper fecerunt dilecti filij Maior, ac Procurator Generalis,& alij Superiores Congregationis Eremitarum Camaldulenſium Montis Coronæ , quod pro felici, proſperoque eiuſdem Congregationis regimine, & gubernio, illiuſque ſalubri,tam in ſpiritualibus,quam in temporalibus directione factæ fuerunt, & in vnum Volumen collectæ nonnullæ Conſtitutiones,quę per Congregationem Venerabilium Fratrum Noſtrorum S. R. Eccleſiæ Cardinalium negotijs, & conſultationibus Epiſcoporum , & Regularium præpoſitam examinatæ, recognitæ,& correctæ ſunt,tenoris qui ſequitur, videlicet.

Della

Della sorte de'Monaci, e vita loro. Capitolo I.



COSA manifesta, che si ritrouano quattro sorte di Monaci, la prima delle quali, è quella de' Cenobiti, che militano sotto Regola, ouero Abbate.

COSTITVTIONE.

1 GLi Eremiti Camaldolesi della Congregatione di Monte Corona, non si serrano ne i Chiostri, nè meno ne i Dormitori de' Monasteri, & in questo ancora differisce la Monastica conuersatione dall' Istituto Eremitico Camaldolese; che quella suol'essere nelle Città, ò Terre, e vicino alla frequenza de' popoli; e questa se ne stà ne i monti, e trà le selue. Laonde seguitando i vestigij de' nostri maggiori, si ordina, che i nostri Eremiti debbano essere lontani dalle Città, ò Terre almeno per vn miglio: E gli Eremiti nostri non possono mai habitare ne i Chiostri, eccetto nella Badia di Monte Corona per causa de' vecchi, infermi, e forastieri: e non solo non possono edificargli; ma se gli saranno offerti, gli debbano subito ridurre in forma di Eremo.

2 Siano i detti Eremi trà le selue folte, quali col piantare, inserire, tagliare, e con altre diligenze si mantenghino, e s'accreschino: e però den-

dentro il circuito dell' Eremo,non sarà lecito di tagliar' arbori, per non guastare la bellezza del luogo. E chi taglierà alcun'arbore verde senza licenza del Priore, per ciascun' arbore tagliato debba digiunare vn giorno in pane, & acqua: E se il Priore del luogo senza consenso del Capitolo di casa, dentro la Clausura dell' Eremo farà far tagliata d' arbori, sia penitentiato da i Padri Visitatori, ò dal Capitolo Generale, di vna disciplina circolare. Intendendosi tagliata d' arbori quando passa il numero di quattro, ò cinque arbori,e questo nel corso del suo Priorato;il che non deue farsi senza ragioneuole necessità, mentre però non siano arbori,che guastino la bellezza del luogo.

3 Siano gli Edificij degli Eremi nostri con tutto il loro giro chiusi di siepe, e fosso, ò di mura in modo, che non vi si posa entrare,se non per la porta, donde nessuno può vscire senza licenza del Superiore. E posta che vna volta sarà la Clausura negli Eremi, non si potrà alterare, nè con allargarla, nè con restringerla, senza espresso ordine del Capitolo Generale.

4 Le Celle non siano contigue, ma lontane l'vna dall'altra,poco più,ò meno di trenta piedi: se però il sito del luogo lo comporterà; & altretanto ancora siano lontane dalla Chiesa, e dalle Officine.

5 Et acciò la solitudine sia vera, non si ammetta nel commercio commune pratica di persona alcuna secolare,etiamdio di gente vicina,

sotto

sotto pretesto veruno, eccetto nelle occasioni di carità ; anzi si auuerta, di non dar mai causa alcuna di frequentare i nostri luoghi, e per questo effetto ancora non s'ingerischino ne i negotij de' secolari, ò parenti, il che se li prohibisce strettamente, se però il Superiore non giudicherà douersi fare altrimenti per giuste cause.

6 Perciò nè meno à gli Eremiti sarà lecito di frequentare le Chiese de' secolari, nè andare a' funerali, ò altri vffitij : e così è loro prohibito affatto essercitare per se stessi cura d'anime. In ogni luogo poi, doue si trouano, fuori, ò dentro dell' Eremo anco nella propria Cella fuggano le vagationi, non solo del corpo, ma anco della mente; le quali sogliono distruggere il proposito della solitudine, & ogni spirituale edificio. E per questo i Superiori deuono auuertire di non esser facili à lasciar' andare i sudditi attorno. anzi, se la necessità non gli astringe, li faccino stare nella Clausura in continua osseruanza, & essi parimente non debbano vscir mai fuori, se non sono forzati.

7 E per maggior' osseruanza della solitudine, non sia lecito all' Eremita, non solo di entrare, ma nè anche di metter la testa nell' altrui Cella, & Officine, senza licenza del Superiore, e questa prohibitione si estende ancora per li forastieri, eccettuato però in caso d'incendio, d'infermità, di confessione, ò d'altra necessità, che verisimilmente haurebbe potuto muouere l' animo del Superiore à conceder detta licenza.

8 Chi

8 Chi ottenuta la licenza, ò douendo altrimente parlare ad alcun'Eremita, anderà alla sua Cella, debba non aprire, ma picchiare alla prima porta, e dire con voce intelligibile, *Deo gratias*, & aspettar patientemente la risposta di chi stà dentro: il quale intesa la voce, deue risponderli subito con l' istesso tenore, e nella prima stanza parlar con esso: ma nella Cella doue si dorme, ò nel legnaro, non sia lecito di ponerui ne pur'il capo, eccetto ne i sopradetti casi: E chi contrauerrà, ò permetterà, che si controuenghi, dichi sua colpa in Capitolo, e digiuni vn giorno in pane, & acqua per ciascuna trasgressione: Chi poi entrarà nell' Officine sia priuato della pietanza.

9 E perche la solitudine molto aiuta la castità, per questo si ordina, che negli Eremi nostri non possino entrare, nè pur' auuicinarsi le Donne; onde acciò l' ignoranza non sia cagione di errore, si piantino alcune Croci grandi di legno, discosto alquanto dalla porta, quali Croci è prohibito alle Donne di passare, sotto pena di scommunica, *latę sententię*, secondo si contiene nel Priuilegio di Paolo Terzo concesso alla nostra Congregatione, e per il Breue d'Innocentio X.

10 Può nondimeno il Capitolo Generale à richiesta de' vicini (conforme al detto Priuilegio) permettere, che vno, ò due, ò al più tre giorni dell' anno, da deputarsi dal detto Capitolo Generale, possino le Donne entrare per loro diuotione nella Chiesa solamente; ma nell'Eremo in nessun modo; nè meno nelle Sagrestie, e loro Vestiboli

stiboli doue sono, ò rispondono le porte delle habitationi degli Eremiti, potranno bene entrare in quelle foresterie, oue è solito d'introdurle, e nel resto questa prohibitione sia sempre inuiolabile. E se l'importunità de i popoli pretende altrimente, e non si possa conuenientemente resistere, più presto si abbandoni li luogo, e si risoluino i Padri andare altroue.

11 Si prohibisce ancora strettamente, che gli Eremiti nostri, non piglino à reggere, nè à confessare, nè à tener cura di Donne: Anzi non sia lecito di parlar con esse, senza che vi sia presente vn Compaguo: onde se alcuno Eremita nostro permetterà, che Donna alcuna passi le Croci, ò le introdurrà, ò permetterà, che siano introdotte negli Hospitij, ò Case delle nostre possessioni, doue gli Eremiti sogliono habitare, ò le confesserà, eccetto però in caso di estrema necessità, gli sia dato vna disciplina circolare. Non vadino mai à Monasterij di Monache, nè ardischino ordinariamente celebrar Messe nelle loro Chiese, senza la douuta licenza.

Seguita la santa Regola.



A seconda è quella degli Anacoriti, cioè degli Eremiti, li quali non per feruore di conuersatione nouiziale; ma per lunga proua prima fatta nel Monasterio hanno imparato (ammaestrati dall'aiuto di molti) à combat-

tere contra il Demonio,e come già bene istrutti nella moltitudine de' Frati, con l'aiuto di Dio,sono sufficienti alla singolare pugna dell'Eremo, senza consolatione,ò aiuto altrui;con la sola mano,ouero braccio proprio combattere contra i vitij della carne, e delle cogitationi. La terza generatione di Monaci oscurissima è quella di Sarabaiti, i quali non essendo approuati da Regola alcuna, nè dall'esperienza, maestra di tutte le cose, come oro nella fornace; ma mollificati secondo la natura, e similitudine del piombo, & anco seruando con l'opere fede al secolo, sono manifestamente conosciuti per huomini,che mediante la tonsura, mentono à Dio: i quali Sarabaiti à due à due ò trè à trè, ouero ancora soli,senza Pastore,standonsi serrati, non negli Ouili del Signore, ma ne i loro proprij, hanno per legge il piacere de i loro desiderij, dicendo tutto, che si hanno pensato,ò eletto,esser santo; e quello non esser lecito, che à loro non piace.La quarta generatione di Monaci,è quella de' Girouagi,i quali tutta la vita loro vanno per diuerse Prouincie albergando trè, ò quattro dì per le Celle di diuersi, e sempre sono vagabondi, instabili,e seruendo à i proprij desiderij, e dilettationi della gola,sono in tutto,e per tutto peggiori de i Sarabaiti. Della misera conditione de'quali tutti,meglio è tacere,che parlarne. Lasciando dunque tutti questi addietro, con l'aiuto del Signore veniamo ad ordinare la fortissima generatione de' Cenobiti.

CO-

COSTITVTIONE.

1 VN' altro modo di viuere più simile à quello degli Anachoriti fù per diuina ispiratione trouato dal Padre S. Romualdo per quelli, che col mezzo di più stretto silentio, e maggior solitudine, aspirano al sommo della perfettione, e questo è di quelli Eremiti, che anticamente, furono da i Padri nostri nominati, Rinchiusi; percioche volontariamente si rinchiudono dentro il breue spatio di vna Cella, e di vn' Horticello, priuati di ogni conuersatione humana: Secondo il qual modo di viuere sino al presente osseruato, si ordina, che à gli Eremiti Professi, che istantemente domandano la reclusione, dopo però cinque anni della Professione loro, se gli possa concedere in perpetuo, ouero à tempo, purche sia nota, à chi farà questa concessione la buona vita, & i religiosi costumi, cioè l'osseruanza, il silentio, il feruore dell'oratione, & altre virtù simili, di quello, che ne farà istanza.

2 L'autorità di concederla in perpetuo, ò per più anni, sia riserbata al Capitolo Generale. Nè si deue concedere questa reclusione per lungo tempo, se non à quelli, che più volte, ò almeno per vn' anno l' haueranno prouata: Sarà nondimeno lecito al Priore del luogo concederla ad alcuno de' suoi sudditi per lo spatio al più d'vn' anno. E finalmente alli Prelati, durante la prelatura, al Maestro de' Nouitij, al Sagrestano, & al

Cellerario, durante l'vffitio loro, non si potrà concedere tal reclusione.

3 Le Celle per li Rinchiusi, si deputaranno quelle, che sono piu rimote dell'altre: quali habbino il loro Oratorio con Altare, ornamenti, e paramenti da celebrare, & habbino gli Horti cinti di mura: E questa sia la legge perpetua di detta reclusione: Che gli Eremiti rinchiusi, non meno, che gli aperti, stiano soggetti al giogo dell' vbbidienza, e pronti sempre a quanto sarà loro commandato. Dal quale volontario carcere, non debbano vscire in modo alcuno sotto graue pena: Ma i Superiori ch' haueranno loro concessa la gratia di entrarui, haueranno autorità di farneli vscir sempre, che parerà à loro, tanto se la reclusione sarà perpetua, quanto à tempo.

4 Sappiano poi i Rinchiusi, che iui deuono osseruare perpetuo, & inuiolabile silentio, di maniera, che non possono ascoltare, nè parlare altrui, senza espressa licenza scritta, e sigillata dal suo Superiore, eccetto i giorni di S. Martino, & la Domenica della Quinquagesima, ne i quali per ricreatione, e carità, sarà lecito loro parlare con gli Eremiti per vna volta sola insieme.

5 Non possono mandare, nè riceuere lettere di altri Eremiti, nè di qualsiuoglia persona senza saputa del Priore, e contrafacendo, tanto nel mandare, quanto nel riceuere, siano tenuti alla penitenza di vn digiuno in pane, & acqua.

6 Diranno l' Hore Canoniche nell'Oratorio della propria Cella, non quando essi vogliono, ma

ma osseruino il segno della Campana commune,tanto nelle diurne,quanto nelle notturne Hore,che si dicono in Choro. e le dichino con tutte quelle cerimonie,& osseruanze,che in queste Costitutioni,e Rubriche del Breuiario si contengono. Nell'Oratorio portino sempre il mantello, e nell'entrare si asperghino d'Acqua benedetta,da benedirsi da essi ogni Domenica, ò da portaruisi benedetta dalla Chiesa. Non si scordino di pigliar l'Indulgenze della Congregatione, & altre,se ve ne siano nelli loro Oratorij.

7 Il Giouedi Santo vscendo alla Chiesa commune;si trouaranno con gli altri alla Messa,e sacra Communione, alla Refettione, & al Mandato.Il Venerdi poi, & il Sabbato Santo staranno à Nona, & alla Messa insieme con gli altri: viuendo tutto il restante dell'anno riserrati. E se detti Rinchiusi non sono Sacerdoti, debbano stare alla Messa de' Sacerdoti Rinchiusi, & assistendo seruire, e con licenza del Superiore iui communicarsi; le quali cose potranno ancora esser fatte da vn Sacerdote Eremita Aperto, che deputato dal Superiore, celebrarà nell' Oratorio del Rinchiuso.

8 E perche questo santo otio, desidera ancora le sante occupationi,per questo ciascun giorno oltre all' Officio ordinario, deuono i Rinchiusi recitare cinquanta Salmi di Dauid; nè lascino mai la Lettione quotidiana solita innanzi Cõpieta,oltre la quale,& altre Lettioni cõmuni, ancora à gli Eremiti Aperti, debbano attende-

re per lo ſpatio di vn'hora alla lettione di qualche buon libro ſpirituale, e nel medeſimo modo con feruor di ſpirito , duplicheranno la ſolita oratione di vn' hora, diuiſa trà la mattina, e la ſera .

9 Finalmente riſtringhino il vitto loro più degli altri : Sì che in tutto il tempo de' digiuni Regolari, poſſino duplicare le ſolite aſtinenze ciaſcuna ſettimana, ſenza altra licenza . E ſe con l'aiuto di Dio penſaranno à viuere più ſtrettamente , debbano ottenerne il conſenſo del loro Superiore .

10 Sarà in arbitrio di eſſi Rinchiuſi, portare i zoccoli ſcoperti, di andar ſcalzi, e di portare il cilicio per mortificatione della carne .

11 Quelli , che ſi rinchiuderanno à tempo , non haueranno voce attiua in Capitolo: E quelli che vorranno perpetuamente eſſer rinchiuſi , non l'haueranno, nè attiua, nè paſſiua .

Qual debba eſſere l'Abbate. Cap. II.



'Abbate , che è degno di eſſer prepoſto al Monaſterio, ſempre ſi debba ricordare, come è nominato, e con fatti adempire il nome del Maggiore : perciòche ſi crede, che egli tenga nel Monaſterio il luogo di Chriſto: poiche col pronome di lui, è chiamato, dicendo l' Apoſtolo : Voi hauete riceuuto lo ſpirito di adottione di figliuoli, *nel qual noi chiamiamo Dio Abbate, cioè Padre.*

dre. Per tanto l'Abbate non debba, nè inſegnare, nè ordinare, nè commandare alcuna coſa, la quale ſia fuori del commandamento del Signore; ma il ſuo commandare, & il ſuo inſegnare diffonda, e ſparga ſempre nelle menti de' ſuoi diſcepoli, fermento di diuina giuſtitia. Ricordiſi ſempre l'Abbate che dinanzi al tremendo Giuditio di Dio ſi farà eſamine della dottrina ſua, e dell'vbbidienza de' diſcepoli: E ſappia che è imputato à difetto, e colpa del Paſtore quel manco di vtile, che il Padre di famiglia potrà nelle ſue pecorelle ritrouare. Et all'hora ſolamente ſarà libero, quando hauerà poſto ogni diligenza d'intorno all'inquieto & inubbidiente gregge, & alle loro inferme operationi. Per il che eſſo Paſtore aſſoluto nel Giuditio di Dio potrà dire inſieme con il Profeta al Signore: Io non hò naſcoſa la giuſtitia tua dentro al cuor mio; ma hò detto, e pronunciato la verità tua, & il tuo ſalutare; ma i miei ſudditi non ne facendo conto, m'hanno diſpregiato. *Et all'hora finalmente alle pecore inubbidienti alla cura del proprio Paſtore, ſarà data per pena, grauiſſima morte. Quando adunque alcuno riceue nome di Abbate, biſogna, che con doppia dottrina gouerni, e regga i ſuoi diſcepoli, cioè più con fatti, che con parole dimoſtri tutte le coſe buone, e ſante; proponendo con parole i commandamenti di Dio à i diſcepoli, che ne ſono capaci; & à i duri di cuore, & à i più ſemplici con l'opere, e con effetti. E tutte le coſe che dannerà à i ſuoi diſcepoli come cattiue, moſtri ancora ne' ſuoi propry fatti, ch'elle non ſi deono fare in alcun modo: acciòche predicando eſſo ad altri, non ſia trouato re-*

probo, nè colpeuole, e che peccando lui, Dio non gli habbia à dire: Perche narri tu le mie giuſtitie, e pronuncij con la tua bocca il teſtamento mio, hauendo tu in odio la diſciplina, gettando dopo te i miei parlari? E tu che vedeſti la feſtuca nell'occhio del tuo fratello, e nell'occhio proprio nõ vedeſti la traue? *Non ſia da lui nel Monaſterio fatta differenza da perſona, à perſona, nè hauuta eccettione di perſone. Non ſia l'vno più amato, che l'altro, eccetto quello, che egli trouerà eſſere migliore degli altri nelle opere buone, & vbbidienza. Non ſia prepoſto il nobile à quel che ſi conuertì eſſendo ſeruo, ſe già qualche ragioneuole cagione non richiedeſſe altrimenti: Il che ſe parrà all'Abbate, che la giuſtitia ciò ricerchi, faccialo, e facci il medeſimo in ciaſcun' ordine, altrimente tenghino tutti i proprij luoghi: imperoche, ò ſeruo, ò libero, tutti ſiamo vna coſa ſteſſa in Chriſto, e tutti ſotto vn medeſimo Signore habbiamo vna vguale militia, e ſeruitù, perche non è appreſſo Dio eccettione di perſone: ma ſolamente in queſta parte appreſſo à lui ſiamo differenti, ſe migliori degli altri nelle buone opere, & humili ſiamo ritrouati. Egualmente dunque tutti ſiano amati dall'Abbate, & vna diſciplina, e dottrina medeſima ſia miniſtrata à tutti vgualmente, ſecondo i meriti. Debba dunque l'Abbate nella ſua dottrina ſempre ſeruare quella Apoſtolica forma, nella quale ſi dice:* Riprẽdi, priega correggi, *cioè meſcolando tempi con tempi, e luſinghe con minaccie, dimoſtri la ſeuerità del Maeſtro, & il pietoſo affetto di Padre: cioè duramente riprenda gl'indiſciplinati, & inquieti;*

*ti:e dolcemente prieghi gli vbbidienti,e mansueti,& i patienti: accioche sempre bene operando,vadino di bene in meglio. Ma di questo in particolare l'auuertiamo, che riprenda, e corregga i negligenti, e dispreggiatori, e che non dissimuli, nè faccia vista di non vedere i peccati de i delinquenti, ma tagli, e sbarbi dalle radici meglio che può i vitij, tosto che cominciano à nascere: ricordandosi del peccato di Helì Sacerdote di Silo. Per la prima dunque, e seconda ammonitione corregga con parole quelli, che sono di miglior capacità,e di costumi più graui, raffrenando, e castigando con batture, ouero altre afflittioni corporali,gli improbi,duri,superbi,& inobbidienti,in esso principio del peccato;sapendo che è scritto:*Lo stolto non si corregge per parole. *Et altroue:*Batti il tuo figliuolo con la verga, e liberarai l'anima sua dalla morte. *Ricordare si debba sempre l'Abbate, chi egli sia, e come è nominato; e sapere,che più si richiede,e si vuole da quello,al quale più è commesso. Sappia ancora, quanto difficile,& ardua cosa ha riceuuto, hauendo tolto à reggere anime,e seruire à i costumi di molti, e che bisogna alcuni correggere con lusinghe,& altri con riprensioni,& altri con persuasioni, e conforti. E sì fattamente à tutti si accommodi, e si conformi secondo la qualità, & intelletto di ciascuno,che non solamente non patisca danno alcuna delle pecorelle à lui commesse; ma habbia più tosto à rallegrarsi dell'accrescimento del suo buon gregge. Ma sopratutto guardi, che dissimulando,ouero poco stimando la salute dell'anime à se commesse, non habbia maggior sollecitudine delle*

cose

cose transitorie, terrene, e caduche, che di esse anime; ma sempre pensi, che hà preso à reggere anime, e che ne debba render ragione. Et accioche forse non alleghi in sua scusa la pouertà del Monasterio, ricordisi, che è scritto: Cercate la prima cosa il Regno di Dio, e la giustitia, e tutte le altre cose vi saranno aggiunte. *Et in altro luogo:* Niente manca a coloro, che temono Dio. *E sappia, che chi hà tolto à reggere anime, deue prepararsi à renderne ragione, e quanto numero de' Fratelli vedrà hauere sotto la sua cura, sappia per certo, che nel dì del Giuditio hà da rendere ragione di tutte l'anime loro, e della sua parimente. E così temendo sempre la futura essaminatione del Pastore circa le pecorelle à se commesse, & hauendo cura, e tenendo conto de' fatti d'altri, diuiene sollecito circa i fatti proprij: e somministrando emendatione ad altri con le sue ammonitioni, si fà egli stesso emendato da i proprij vitij.*

COSTITVTIONE.

1 NElla Congregatione degli Eremiti Camaldolesi di Monte Corona, non è in vso il nome, nè la dignità d'Abbate; per questo i luoghi della nostra Cōgregatione non si chiamino Badie, nè Monasterij, ma Eremi: & i Superiori non Abbati si chiamino, ma Priori: e così il supremo Prelato di tutta la Congregatione hà solo il nome, ò titolo di Maggiore: nè si sà che gli Eremiti Camaldolesi habbino mai vsato altrimente; benche poco, ò niente importa di che

no-

nome ſi chiami il Prelato, purche ſia, quale vien circoſcritto dalle parole del ſanto Padre.

2 Sappiano dunque tutti i Prelati della Congregatione, che è ſtata data loro ad oſſeruare la dottrina del Padre S.Benedetto, e ſe la traſcureranno, ne daranno conto nel giorno del Giuditio: E però chi ſarà fatto Prelato, deue sforzarſi d' ammaeſtrare altrui con la dottrina, e con l'eſsempio, ſecondo il commandamento dell'Apoſtolo, che dice: *In tutte le coſe porgi te ſteſſo eſſempio altrui, delle buone opere.*

Del chiamare i Fratelli à Conſiglio. Cap. III.



Vante volte occorre, che ſi habbino à fare coſe d'importanza nel Monaſterio, l'Abbate conuochi tutta la Congregatione, e poi proponga egli ſteſſo quello che ſi hà da trattare. Et vdendo il conſiglio de' Fratelli, prudentemente tutto tratti appreſſo di ſe, e faccia quello che giudicherà più vtile. E per tanto diciamo, che tutti ſi debbono chiamare al conſiglio, perche ſpeſſo il Signore, riuela al più giouane quello, che è meglio. Ma sì fattamente i Fratelli diano il loro conſiglio, e con ogni ſoggettione d'humiltà, che non preſumino con oſtinatione difendere la loro ſentenza, e parere: ma più toſto il tutto dipenda, e ſia rimeſſo nell'arbitrio dell'Abbate: & in quello, che egli giudicherà più vtile, tutti l'vbbidiſcano. Ma ſi come è coſa conueniente, che il diſcepolo

polo vbbidiſca al Maeſtro; così a lui conuiene tutte le coſe diſporre prouidamente, e giuſtamente. In ogni coſa adunque, ſeguitino tutti la Regola, come Maeſtra, nè da lei neſſuno ſi parta temerariamente. Neſſuno nel Monaſterio ſegua la volontà del proprio cuore: nè alcuno preſuma, nè dentro, nè fuori del Monaſterio oſtinatamente con il ſuo Abbate contendere: E ſe pure alcuno ciò preſumeſſe di ſare, ſoggiaccia alla diſciplina regolare Nondimeno eſſo Abbate faccia tutte le coſe col timore di Dio, & oſſeruatione della Regola. Sapendo di hauere ſenza dubbio à render conto di tutti i ſuoi giudicij à Dio giuſtiſſimo Giudice. Ma douendoſi trattare alcuna coſa di manco importanza in vtilità del Monaſterio, vſi il conſiglio ſolamente de i più vecchi, ſecondo che è ſcritto; Fà tutte le coſe con conſiglio, e dopo il fatto non ti pentirai.

COSTITVTIONE.

1 QVeſta conuocatione di Congregatione per antica conſuetudine delle Religioni, ſi hà acquiſtato il nome di Capitolo, e per Congregatione s'intende quì vn Monaſterio, ò Conuento di Religioſa famiglia. Il Capitolo poi è, ò Generale, ò Conuentuale, ouero quello, che ſi chiama delle Colpe, ciaſcun de' quali hà biſogno di particolar diſcorſo: poiche ciaſcuno hà particolar cagione, e modo da farſi. Quì ſi parla ſolo del Capitolo Conuentuale.

2 Venendo dunque occaſione di trattare qual-

qualche cosa importante per l' Eremo, il Priore facci chiamare, come si costuma à suon di Campanella, per lo spatio d'vn *Miserere*, con dieci tocchi in fine, tutti i Vocali, cioè i Sacerdoti, e Chierici Professi d'vn'anno, che si trouano in quel luogo di famiglia (che questi sono i Vocali) & in oltre ancora i Visitatori, quando si trouano nel predetto luogo; i quali congregati, dichino inginocchioni il *Pater noster*, & il Priore, *Et ne nos, &c.* con questi Versetti. *Emitte Spiritum tuum, &c.* ℣. *Domine exaudi, &c.* ℣. *Dominus vobiscum, &c.* con le risposte, & Oratione, *Actiones nostras, &c.* Il Priore (se però non vi fosse il P. Maggiore presente, à cui s'apparterrebbe principalmente quest' offitio) deue proporre distintamente il negotio, di cui si hà da trattare, & inteso il parere di ciascuno, con matura consideratione, si termini il negotio per suffragi segreti. Auuertendo ogn' vno à parlar con ogni modestia, e mansuetudine senza passione, e prohibendo espressamente ogni prattica sotto pena di priuatione per sei mesi di voce attiua, e passiua: e quello che sarà approuato dalla maggior parte di detto Capitolo, s'habbia per risoluto, e canonicamente definito, e terminato, & il tutto si noti nel libro degli Atti Capitolari.

3 Le cose importanti, che come si è detto, deuono così proporsi, e risoluersi, sono il riceuere de' Nouitij, così alla proua quadragenaria, come à quella di pigliar l' Habito, e del fare la Professione: il far tagliata de' legnami dentro la Clau-

ſura dell' Eremo; l'eleggere il Conſeruatore, il Medico, il Procuratore ſecolare, & Auuocato: e l'accettare heredità, donationi, e legati, quali però non ſi poſſono rinuntiare, ſe non col conſenſo del Capitolo Generale: e ſe non ſi può aſpettare detto Capitolo, ſi potranno rinuntiare infra anno, col conſenſo delli Padri Maggiore, e Viſitatori, ouero della Dieta. Le locationi ancora delle poſſeſſioni per più d' vn'anno, e qualunque ſpetie d'alienatione: circa le quali alienationi s' oſſeruino in ogni modo l'infraſcritte coſe: cioè, che ſi proponghi prima nel Capitolo Conuentuale diſtintamente l'alienatione, che ſi hauerà da fare, & accettato il partito dalla maggior parte de'voti; dopo ſi porti al Capitolo Generale, ò alla Dieta, ò infra anno al P. Maggiore, e Viſitatori; da'quali riſpettiuamente approuato, e confermato detto partito, ſe ne procuri poi in Roma la debita licenza auertendoſi, che non ſi faccia l' iſtrumento dell' alienatione prima dell'aſſenſo Apoſtolico, ò ſe ſi fà con la riſerua di detto aſſenſo, non ſi dia il poſſeſſo prima che ſia ottenuto l'aſſenſo Apoſtolico.

4 Si dichiara poi, che ſe alcuno riuelerà quello, che ſi è trattato ne i Capitoli, onde ne poſſa naſcere odio, ouero ſcandalo, incorra nella pena di vna diſciplina circolare: ma ſe ſi riuelerà coſa leggiera, la penitenza ſia in arbitrio del Priore.

Quali

Quali siano gli instrumenti delle buone opere. Cap. IV.



Nnanzi ad ogni altra cosa, amare il Signore Iddio con tutto il cuore, con tutta l'anima, e con tutta la virtù, e forze. Dipoi amare il prossimo come se medesimo. Non uccidere. Non fare adulterio. Non commetter furto. Non desiderare malamente. Non fare falsa testimonianza. Honorare tutti gli huomini. Nè fare ad altri quello non vuole sia fatto à se. Abnegare se medesimo à se, per seguitar Christo. Castigare il corpo. Non abbracciare le delitie. Amare il digiuno. Ricreare i poueri. Vestire il nudo. Visitare l'infermo. Sepellire il morto. Souuenire i tribolati. Consolare gli afflitti. Farsi alieno dalle attioni, e opere del secolo. Niuna cosa preporre all'amore di Christo. Non mettere in opera l'ira. Nè riseruare tempo all'iracondia. Non tener inganno dentro al cuore. Nè dar la pace falsa. Non lasciar mai la carità. Al tutto non giurare, accioche non incorri in pergiuro. Proferire la verità col cuore, e con la bocca. Non rendere male per male. Non far ingiuria, ma con patienza sopportare l'ingiurie fatte. Amare gli nemici. Non rimaledire, ma più tosto benedire quelli che ci maledicono. Sostenere persecutione per la giustitia. Non essere superbo. Non dedito al vino, nè molto gran mangiatore. Non sonnolento. Non pigro. Non mormoratore. Non detrattore. A Dio solo commettere la

sua speranza. Vedendo l'huomo in se alcun bene, non à se; ma l'attribuisca a Dio; ma il male sappia sempre essere stato fatto da se, & a se lo reputi. Temere il dì del Giudicio. Hauere spauento del fuoco infernale. Desiderare vita eterna con ogni affetto spirituale. Hauere ogni giorno la consideratione della morte innanzi à gli occhi. Ogni hora hauer cura dell'opere della sua vita. Hauere per certissimo, che Dio in tutti i luoghi ci risguarda, e vede. Di subito che vengono le male cogitationi al cuore, alliderle, e percuoterle a Christo, e manifestarle al Padre spirituale. Custodire la propria bocca da ogni male, e cattiuo parlare. Non amare il troppo parlare. Non dir parole vane, ò atte a far ridere. Non amare il molto, ouero strepitoso ridere. Vdire volontieri le sante Lettioni. Frequentemente attendere all' oratione. Ogni giorno con lagrime, e con gemiti confessare a Dio nell'oratione i passati errori, e peccati, e di quelli emendarsene per l'auuenire. Non mettere in opera i desiderij carnali. Hauere in odio la propria volontà In tutte le cose vbbidire a i cõmandamenti dell' Abbate, ancora che egli (il che non voglia Dio) il contrario facesse: hauendo sempre in memoria quel commandamento del Signore : Fate quelle cose che dicono, e schifate quelle cose, che essi fanno. *Non voler'essere chiamato santo, prima che tu sia; ma prima essere, accioche si dica il vero. Adempire ogni dì con fatti i precetti di Dio. Amare la castità. Non hauere in odio alcuna persona. Non hauer zelo, nè inuidia. Non amare le contentioni. Fuggire la elatione. Honorare i vecchi, e nell'*

amor

amor di Christo amare i giouani. Pregare per gli nemici. Riconciliarsi, e tornare in pace con i discordanti, prima che tramonti il Sole. Nè mai disperarsi della misericordia di Dio.

COSTITVTIONE.

1 BEnche questa dottrina d'istrumenti delle opere buone sia asai piena, e sufficiente; si è giudicato nondimeno bene, che due altri quì se ne debbano aggiungere: de'quali l'vno è il frequentare la Confessione sacramentale de'peccati; e l'altro il pigliare spesso il santissimo Sacramento dell'Eucharistia.

2 Tutti i nostri Eremiti dunque ogni otto dì, ò noue al più, debbano confessarsi: Et i Sacerdoti, che se non sono impediti, sogliono celebrare ogni giorno, secondo il costume della nostra Congregatione, si esortano a frequentare la Confessione più spesso degli altri: e se alcuno fra il sopradetto spatio di tempo, senza causa ragioneuole, ò licenza del superiore, non si sarà confessato, sij priuo in tutto della pietanza, sinche si confessi.

3 Il Priore elegga due, ò tre Confessori, ò più, hauuta mira al numero della famiglia, á ciascun de' quali potranno liberamente confessarsi gli Eremiti senz' altra licenza del Priore, ancorche dopo eletto vno, volessero confessarsi ad vn' altro de gli esposti: a'quali esposti potranno parimente confessarsi gli Eremiti nostri forastieri,

che verranno à quel luogo: & essendo alcuno de' forastieri sudetti Prelato, ouero esposto dal suo Superiore, possono ancora i suoi Compagni confessarsi da lui, senz' altra licenza del Superiore del luogo. Come possono anco i Padri Visitatori in ogni luogo, e tempo, e così i Vocali concorsi al Capitolo Generale, anco dopo rinuntiante le cariche.

4 Non si esponga nessun Sacerdote nouello alle confessioni, se prima non sarà stato essaminato, & approuato dal Priore, e Visitatori in tempo di Visita; e doue non saranno Confessori approuati, che bastino per la famiglia, potrà il Priore approuare chi gli parerà sino al tempo della Visita.

5 Li Nouitij si confessino dal loro Padre Maestro: deputi però il Priore del luogo (quando gli parerà) qualche altro Sacerdote Eremita nostro, di zelo, e prudenza, accioche ascolti due volte l'anno le confessioni de' Nouitij.

6 Quelli, che si troueranno in viaggio, ò giungeranno alli nostri Hospitij, & altri luoghi della Congregatione, si possono confessare da qualsiuoglia Sacerdote de' nostri, esposto dal Superiore; e non hauendo commodità di esposti, possano confessarsi da altri Sacerdoti nostri, benche non esposti, ouero da altro Sacerdote, ò Regolare, ò Secolare: dichiarando però, che ciò s' intenda quando si fà per necessità, e non in fraude, perche in tal caso la confessione sarebbe nulla

7 Se occorrerà, che alcuna persona secolare vo-

voglia confessarsi da'nostri Eremiti (il che si facci senza retributione, e non per ordinario) il Superiore gli deputi il Sacerdote, che prima sia stato approuato per idoneo dal Diocesano, e che habbia piena notitia de'Casi Riseruati, ne'quali (se il Confitente sarà innodato) lo rimetta al suo Giudice Ordinario.

8 Si essorta poi per le viscere di Giesù Christo ciascun Prelato, e Superiore, che non sia negligente, ma sollecito, e zelante, circa la cura dell'anime de'Fratelli.

9 Si dichiara poi, che per la medesima autorità di assoluere habbia il Confessore esposto dal Priore, che il Priore istesso; se però questo non si riserua specialmente, & espressamente qualche Caso, ò Censura, nel che si osserui il Decreto di Clemente VIII. circa i Casi Riseruati: ma la Censura per la percossione del Clerico, se sarà publica, s'intenda sempre riserbata al Priore.

10 Quello che si è detto circa la frequenza della Confessione, s'intenda anco della santa Communione; cioè, che gli Eremiti non Sacerdoti, debbano communicarsi tutti ogni Domenica dell'anno; se però non parerà al Superiore, per l'occorrenza di alcuna Festa solenne vicina, ò altra ragioneuol causa preuenire, ò differire la Communione, eccetto nelle Domeniche dell'Auuento, e della Quaresima; ne'quali tempi non si deue tralasciarle in alcun modo.

11 Il Giouedì santo tutti, tanto Sacerdoti, quanto non Sacerdoti, si communichino dal Su-

periore loro, che in quel giorno dourà celebrare: e quante volte anderanno alla ſanta Communione più inſieme, deuono ſeruare l'ordine della precedenza fra loro, ſecondo il grado, ò il tempo della Profeſſione, andando à due, à due all'Altare, portando tutti il Mantello, & i Sacerdoti la Stuola al collo ſopra di quello, e tutti con ogni poſſibil modeſtia, diuotione, e riuerenza.

12 Chi vorrà più ſpeſso, ò più di rado pigliar queſto ſantiſſimo Sacramento, lo potrà fare con licenza del ſuo Superiore, e non altrimenti; e chi traſgredirà queſt'ordine, ſia ripreſo, e penitentiato dal Superiore.

13 In ogni Eremo, e luogo della Congregatione, doue ſi offitia in Choro, deue conſeruarſi il ſantiſſimo Sacramento nel ſuo Tabernacolo ben cuſtodito, e ſerrato con la chiaue, & ogni ſettimana ſi dourà rinuouare.

14 Sappiano finalmente gli Eremiti noſtri, che tutta la dottrina degl'iſtrumenti data qui nella ſanta Regola, e Coſtitutioni, deue ſeruire alla riforma principalmente del loro interiore, & alla mortificatione di loro ſteſſi: percioche gli eſſercitij corporali ſarebbono di poco vtile, ſe non foſſero con la vera pietà accompagnati. E chi viuerà nella ſolitudine in altro modo, ſarà à guiſa d'vn ſepolcro imbiancato, che (come dice il Saluatore) par bello di fuori, ma dentro è pieno di oſſa, e coſe ſchiſe.

Dell'

Dell'Vbbidienza. Cap. V.



L Primo grado dell' vbbidienza, è vbbidire senza indugio, e questa si conuiene à quelli, i quali niuna cosa stimano essere a se più cara, che Christo, per lo seruitio santo, che hanno promesso, ò per tema, che hanno del fuoco infernale, ouero per la gloria di vita eterna. I quali, subito che alcuna cosa à loro vien commandata dal Maggiore, come se fosse loro commandata diuinamente, non sanno mettere alcuno indugio à farla. De' quali dice il Signore: Per lo solo vdito dell'orecchio mi vbbidisci. *E similmente dice alli Dottori, e Maestri:* Chi ode voi, ode me. *Questi tali adunque lasciando subito stare le cose proprie, & abbandonando la propria volontà, subito disoccupate le mani, e lasciando imperfette tutte le cose, che faceuano, co'l pronto piede dell'vbbidienza seguitino con fatti, e con opere la voce di chi loro commanda: e quasi in vn momento insieme, e prestamente si finisce il predetto commandamento del Maestro, e la perfetta vbbidienza del discepolo, nella velocità del timore di Dio, i quali con grande affetto desiderando salire alla vita eterna, prendono la stretta via; della quale dice il Signore:* Stretta è la via, che conduce alla vita. *E non viuendo à suo modo, nè vbbidendo a i proprij desiderij, e piaceri: ma caminando secondo il parere, e commandamento altrui, desiderano, viuendo ne' Monasterij hauere Ab-*

bate sopra capo. Senza dubbio questi tali imitano quella sentenza del Signore, che dice: Io non son venuto a fare la volontà mia, ma di Colui che mi hà mandato. *Ma questa sì fatta vbbidienza all' hora sarà accetta à Dio, e grata à gli huomini, quando quello che è commandato non si farà con timore, non tardamente, non tiepidamente, ouero con mormoratione, ò risposta, che non gli piaccia di farla. imperoche l'vbbidienza, che si rende à i maggiori, si rende à Dio: perche egli proprio disse:* Chi ode voi, ode me. *E bisogua che da' discepoli con buono, & allegro animo sia fatta, perche Dio ama il datore allegro. E per tanto, se il discepolo vbbidisce mal volentieri, e mormorerà, non solo con la bocca, ma anco col cuore, ancorche adempia, e faccia il commandamento; nondimeno non sarà accetto à Dio, il quale risguarda il cuore di quello, che mormora. E per questa tale opera non acquista alcuna gratia: anzi incorre nella pena de' mormoratori: se già sodisfacendo non si emenderà.*

COSTITVTIONE.

1 PErche dall' osseruanza di quelle cose, che nel presente Capitolo della santa Regola si contengono, pende la conseruatione del buon stato, e disciplina Regolare; douranno perciò i nostri Eremiti con molta diligenza essercitarsi nel pratticare i documenti, che il santissimo Padre ci dà, descriuendo le conditioni della perfetta vbbidienza.

2 In

2 In tutte le cose siano al loro Superiore debitamente soggetti, nè presuma alcuno di far cosa contra il commandamento, ò volontà loro, essendo cosa molto ragioneuole, che iui debba esser maggiore osseruanza d'vbbidienza, doue è più austero, e perfetto modo di viuere. E però si ammoniscono gli Eremiti nostri di non far cosa alcuna, se non quelle, che il commune vso comporta; non essercitino arte veruna; non trasportino da vn luogo alcuna cosa propria, a quello d'vn altro; nè di vna Cella ad vn altra; non guastino, ò disfaccino in quelle alcuna cosa; non taglino, ò alterino vestimenti di alcuna sorte; nè faccino straordinario essercitio, benche spirituale, senza saputa, e permissione del suo Superiore. S'astenghino ancora da quelle cose, che, ò con parole, ò per legge sono loro prohibite, anzi tenghino per piacere il far con licenza del Superiore quelle cose ancora, che senza licenza sarebbe lor lecito di fare; e si sforzino d'adempire con ogni loro potere tutto quello, che si contiene, tanto nella santa Regola, quanto in queste Costitutioni.

3 Et à maggior perfettione di dispreggio della volontà propria, sappiano gli Eremiti nostri d' hauer col Voto dell'Vbbidienza rinuntiato affatto à tutti i priuilegi, gratie, indulti, ouero concessioni ottenute per innanzi da essi à proprio fauore dalla Sede Apostolica; ò che habbino mira alla singolarità della vita, ò alla promotione à gli Ordini sacri, ò all' essentione della

ſoggettione;e finalmente à qualunque effetto della propria volontà.

Della Taciturnità. Cap. VI.



*Acciamo quello,che dice il Profeta:*Io mi propoſi di cuſtodire le vie mie, per non peccare con la lingua mia; hò meſſo la guardia alla mia bocca, diuenni muto, mi ſono humiliato, e mi ſono guardato da dire anco le coſe buone. *Quì dimoſtra il Profeta,che ſe alcuna volta ſi debba tacere,e guardare da i ragionamẽti buoni per ſeruare la taciturnita,e ſilentio;quãto maggiormente ſi deue ceſſare dalle male parole per la pena del peccato? Per la grauità dunque del ſilentio,à i perfetti diſcepoli,di rado ſi conceda licenza di parlare anco di coſe buone,ſante,e di edificatione;peroche è ſcritto:* Nel molto parlare non ſcamperai dal peccato. *Et altroue:*La morte, e la vita è nelle mani della lingua. *Imperoche parlare, & inſegnare,ſi conuiene al Maeſtro;e tacere,& vdire al diſcepolo. E per tanto ſe biſognerà dimandare al Maggiore d'alcuna coſa,dimandiſi con ogni humiltà,ſoggettione, e riuerenza; Ma le ſcurrilità, ouero parole otioſe, ò che muouono à riſo, con eterna clauſura in tutti i luoghi danniamo, & a così fatto parlare non permettiamo, che il diſcepolo in niun modo apra la bocca.*

COSTITVTIONE.

1 LA taciturnità è santissima, purche nõ passi il segno della ragione, la quale insegna il tempo di tacere, e di parlare. E perche questa dottrina di S. Benedetto della custodia della lingua, deue osseruarsi secondo il tempo, e luogo, e secondo ricerca la necessità, e carità; però deue alle volte il Superiore concederne dispensa, & altre volte nò. Si dichiara dunque, esser giorni affatto indispensabili tutte le Domeniche dell'anno, e tutte le Feste commandate dalla Chiesa, e da queste Costitutioni: Tutte due le Quaresime, i Venerdì di tutte le settimane; e tutti gli altri giorni, ne'quali per qualche cagione si trasferisce l'astinenza; e dalla Compieta di ciascun giorno, sino à Prima del giorno seguente. Similmente l' hore deputate l' Estate al dormire, & all'oratione.

2 Così sono ancora alcuni luoghi, che non ammettono dispensa alcuna di silentio, come è la Chiesa, il Vestibolo di essa, la Sagristia, il Capitolo delle Colpe, il Refettorio: E di più si prohibisce ancora ne i giorni, che si dispensa il silentio, il parlare per le strade, che sono fra le Celle, e nelle piazze auanti le porte della Chiesa, e nel cortile della porta dell' Eremo.

3 All'incontro si conceda loro qualche licenza di poter parlare in alcuni giorni, & hore di sopra prohibite, ricercando così l'humana condi-

tione,

tione, & anco la carità fraterna : E però la Domenica della Quinquagesima, e la Festa di San Martino (perche douendo cominciarsi le Quaresime, gli Eremiti sogliono in detti giorni con carità ricrearsi insieme) si dispensa il silentio dall' hora di Prima, sino alle quattr'hore di notte, eccettuandone però sempre la Chiesa, Sagristia, Capitolo, e Vestibolo, e purche si dichino all'hore debite i diuini Offitij in Choro.

4 Ottenne poi la laudabile consuetudine, che due volte la settimana nell'Inuerno; e tre volte nell' Estate, il Superiore entrato con i Frati nel Vestibolo della Chiesa, dopo l' hora di Prima, dispensi il silentio, la qual dispensa non deue durare più, che sino all' hora di Compieta : intendendo per l'Inuerno, dalla Festa dell'Esaltatione della santissima Croce, sino à Pasqua di Resurrettione; e l'Estate il restante dell'anno. L'Inuerno dunque facciasi la dispensa del silentio la terza, e quinta Feria; ma nell'Estate vi si aggiunghi il Sabbato, ne i quali giorni, ò in alcuno di essi, se occorrerà Festa di precetto, si trasferisce la dispensa in vn' altro giorno non impedito da Festa; e se fosse Festa ogni giorno della settimana, si faccia nella minor Festa, che vi sarà: di maniera, che non si lasci di dispensare il silentio per due giorni l'Inuerno, e tre l'Estate. Guardinsi però che in questi abboccamenti non si tratti mai di cosa secolare, irreligiosa, ò vana.

5 E perche il silentio si rompe, e distrugge non solo con le parole, ma con ogni altro impor-

portuno rumore, perciò si astenghino da ogni strepito, ò manuale essercitio, tanto vicino alla Chiesa, mentre si celebrano le Messe, & i diuini Offitij, quanto nelle Celle, vie, e luoghi publichi, mentre si fà oratione, ò si dorme; e se alcuno al tempo del silentio andarà all' altrui Cella, ò farà strepito notabile, mentre si dicono i diuini Offitij, e si fà oratione, ò si dorme, massimamente di notte; ne dichi sua colpa in Capitolo, e secondo la qualità della colpa, sia dal Superiore penitentiato. E chi hauerà trasgredito circa il silentio semplicemente, parlando piu à lungo che per il dire d'vn *Miserere*, sia priuato della portione de'frutti, che se li deuono in quel giorno, ouero della prima portione, che gli tocca: così si rimuouono da nostri Eremi in tutto gli Vcelli, che sono garruli, e delitiosi, e gli Animali atteggiatori, e latrabili: si permettono solo i Cani per guardia doue sono necessarij.

6 I Nouitij non deuono parlar mai con Professi senza licenza del loro P. Maestro per quelli, e del Priore per questi. Con forastieri poi, ò secolari, ò Religiosi, parenti, amici, & operari, non sia lecita conuersatione alcuna, se il Superiore per qualche causa ragioneuole non lo commanderà, ò permetterà.

7 Ricordisi ciascuno, che mentre si suona à Prima, riuolto con la mente à Dio, debba dire ogni giorno questo verso del Salmo. *Pone Domine custodiam ori meo, & ostium circumstantiæ labijs meis; Non declines cor meum in verba malitiæ ad ex-*

excusandas excusationes in peccatis .

Dell' Humiltà. Cap. VII.



A Diuina Scrittura, fratelli, ci chiama dicendoci. Chiunque si essalterà, sarà humiliato, e chi s'humiliarà sarà essaltato. *Quando dunque dice così, viene à mostrarci, che ogni essaltatione è specie di superbia : Dalla qual cosa, mostra guardarsi il Profeta, quãdo dice:* Signore, il cuor mio non s'è essaltato, nè gli occhi miei si sono eleuati in alto, nè caminai in cose grandi, nè in cose marauigliose sopra di me; ma che feci ? se io di me medesimo non sentiua humilmente; ma essaltai l' anima mia, retribuisci all'anima mia, sì come à fanciullo dislattato dalla madre sua. *Onde fratelli se vogliamo salire alla più alta cima della somma humiltà, e velocemente peruenire a quella celeste essaltatione, alla quale si ascende mediante l' humiltà della presente vita , ci bisogna con l'opere nostre accedenti drizzare quella scala, che apparue in sonno a Giacobbe , per la quale gli erano mostrati gli Angeli , che discendeuano , e saliuano: per lo qual discendere , e salire , senza dubbio niuna altra cosa intendiamo, se non che per superbia si discende , e per humiltà si ascende . Et essa scala dritta, significa la nostra vita in questo secolo, la quale humiliato che s'è il cuore, è drizzata dal Signore verso il Cielo. Perche i lati di essa scala, dicono, che sono il nostro corpo, e l'anima: ne i quali lati la diui-*

na

na vocatione hà inſerto diuerſi gradi d'humiltà, ouero di diſciplina, acciochе noi per eſſi aſcendiamo.

Il primo grado adunque dell'humiltà è, ſe ponendoſi il Monaco ſempre il timore di Dio innanzi à gli occhi, al tutto guarderaſſi di non mai dimenticarſelo, e ſempre ſi ricordi di tutte le coſe commandate da Dio: e che quelli i quali diſpreggiano Dio, incorrono per i loro peccati nelle pene infernali. E ſempre nell' animo ſuo riuolghi la vita eterna, preparata a quelli, che temono Dio, e guardandoſi ogn'hora da' vitij, e peccati, cioè, delle cogitationi, della lingua, degl' occhi, delle mani, de' piedi, e della propria volontà, s' affretti di tagliar via tutti i deſiderij carnali. Penſi l'huomo di eſſer ſempre, e ad ogn'hora dal Cielo riſguardato da Dio, & in ogni luogo i ſuoi fatti eſſer veduti dall' aſpetto della Diuinità, & ogn'hora eſſer dagli Angeli annunciati a Dio. E queſto ce lo manifeſta il Profeta, quando moſtrandoſi Dio eſſere ſempre preſente alle cogitationi noſtre, dice : Dio ſottilmente cerca, & eſſamina i cuori, e le reni: *Et anco:* Il Signore sà le cogitationi degli huomini, imperoche ſono vane. *Et ancora dice:* Tu hai inteſo le mie cogitationi da lontano, e che la cogitatione dell'huomo ſi confeſſerà a te. *Imperò acciochе l' humile fratello ſia ſollecito circa le cogitationi ſue peruerſe, dica ſempre nel cuor ſuo: All'hora ſarò ſenza macchia innanzi alla diuina preſenza, quando delle mie iniquità mi guarderò. Et in tal modo ci è vietato a fare la propria volontà, quando la Scrittura ci dice:* E dalla volontà tu ti guarda. *Et ancora preghiamo il Signore nell'oratione, che ſia fatta in*

*noi la ſua volontà. Ragioneuolmente adunque ci è inſegnato di non fare la propria volontà, quando ci guardiamo da quello, che la Scrittura dice:*Sono alcune vie,che paiono a gli huomini diritte,e buone, il fine delle quali ne ſommerge nel profondo dell'Inferno.*E quando anco ci guardiamo da quello, che è detto de i negligenti:* Sono corrotti,e fatti abbomineuoli ne i loro piaceri. *Quanto a i deſiderij carnali, dobbiamo credere, che ſempre Dio ci ſia preſente,dicendo il Profeta al Signore* Innanzi a te Signore, è ogni mio deſiderio. *Dobbiamo dunque guardarci dal cattiuo deſiderio,perche la morte è poſta appreſſo l' entrata della dilettatione. Onde ne commanda la Scrittura,dicendo.*Non andare dopo le tue concupiſcenze, e deſiderij. *Se adunque gli occhi del Signore veggono ſottilmente i buoni, & i rei,e ſe il Signore ſempre dal Cielo riſguarda ſopra i figliuoli degli huomini, per vedere ſe ſi troua alcuno, che conoſchi Dio,ò che lo cerchi,e ſe dagli Angeli a noi deputati ogni dì,e ad ogni hora, ſono annunciate le opere noſtre al Siguore,e Creator noſtro Dio; per certo fratelli,ſempre ci douemo guardare,ſi come dice il Profeta nel Salmo: Che mentre decliniamo nel male,e diuentiamo inutili, Dio non ci riſguardi, e perdonandoci in queſto tempo per la ſua pietà, & aſpettando, che in meglio ci conuertiamo nel futuro ſecolo,non ci dica;*Tu faceſti le tali,e tali coſe,& io mi tacqui.

Il ſecondo grado dell' humiltà è, ſe non amando l'huomo la propria volontà,non ſi diletti adempire i ſuoi deſiderij;ma ſeguiti quella voce del Signore,che dice:

dice:Non sono venuto à fare la mia volontà; ma quella di Colui,che mi hà mandato . *Similmente dice la Scrittura.* La propria volontà hà pena,e la necessità partorisce corona .

Il terzo grado dell' humiltà è , che l' huomo per amor di Dio , e con ogni vbbidienza sia soggetto al suo Maggiore, imitando il Signore, del quale dice l' Apostolo:Che fù vbbidiente sino alla morte .

Il quarto grado dell' humiltà è , se in essa vbbidienza incontrando l' huomo cose dure, e contrarie , ouero essendogli fatte qual si uogliano ingiurie con tacita conscienza,abbracci la patienza,e sopportando non si stracchi, nè si parta,dicendo la Scrittura: Chi perseuererà insino alla fine, sarà saluo : *Et altroue:* Confortisi il cuor tuo, & aspetta il Signore; *e mostrando in che modo il fedele debba sopportare per il Signore tutte le cose,etiandio contrarie,dice in persona di essi sofferenti:*Per cagione tua siamo tutto il giorno tormentati à morte , & estimati come pecore da macello ; *e sicuri della speranza della diuina retributione,con allegrezza soggiungendo,dicono:* Ma in tutte queste cose siamo vincitori, per amore di colui , che ci hà amati ; *e similmente la Scrittura in altro luogo dice:*Tu Dio ci hai prouati,& essaminati mediante il fuoco,come si essamina l'argento : Tu ci conducesti nel laccio, & hai posto le tribulationi sopra le nostre spalle. *E per mostrarne , che ci bisogna stare sotto il Prelato, soggiunge dicendo:* Tu hai posto huomini sopra i capi nostri .

Questi tali certamente adempiono anco il commandamento

mandamento del Signore, mediante la patienza nelle cose auuerse, e nell'ingiurie; peroche essendo percossi in vna guancia, porgono l'altra; & a chi loro toglie la tonica, lasciano anco il mantello, & essendo angariati, e fatti andare per forza vn miglio, di loro volontà vanno due: e con l'Apostolo Paolo sostengono i falsi fratelli, & ogni persecutione, benedicendo quelli, che li maledicono.

Il quinto grado dell'humiltà è, se il Monaco non asconderà al suo Abbate alcuno de i mali pensieri, che gli vengono in cuore, ouero i mali, che occultamente hà commessi; ma humilmente à lui li confesserà: al che fare la Scrittura ci conforta dicendo: Scuopri al Signore la via tua, e spera in lui. *Et altroue dice:* Confessatiui al Signore, perche è buono, & in eterno dura la misericordia sua. *E similmente il Profeta dice:* Io ti hò manifestato il mio peccato, e non ti hò nascosto le mie ingiustitie, anzi hò detto con fermo proposito. Io pronuncierò, e confesserò contra me stesso le mie ingiustitie al Signore, e tu perdonasti l'impietà del cuor mio.

Il sesto grado dell'humiltà è. se il Monaco sia contento d'ogni viltà, & estremità, & à tutte le cose à se ingiustamente auuenute si giudica come male, & indegno operario, dicendo col Profeta: A nulla son ridotto, e non me n'era accorto; come vn giumento sono diuentato appresso di te, & io sempre teco.

Il settimo grado dell'humiltà è, se il Monaco, non solamente dica con le parole, ma anco creda nel più inti-

intimo del suo cuore, esser' egli inferiore, e più vile di tutti, humiliandosi, e dicendo col Profeta: Io sono vn verme, e non vn'huomo, obbrobrio degli huomini, & abiettione della plebe, essendo essaltato, mi sono humiliato, e confuso. *E similmēte*: Buon per me, che mi hai humiliato, accioche io impari i tuoi commandamenti.

L'ottauo grado dell'humiltà è, se il Monaco niuna cosa faccia, se non quello, che la commune Regola del Monasterio, ò gli essempi de' Maggiori lo confortano, e gli suadono.

Il nono grado dell'humiltà è, se il Monaco raffreni la lingua dal parlare, e tenendo silentio, non parli prima, che sia addimandato: mostrandone la Scrittura, che nel molto parlare non si fuggirà il peccato; e che l'huomo loquace non sarà indrizzato sopra la terra.

Il decimo grado dell' humiltà è, che il Monaco non sia facile, nè pronto à ridere, perche è scritto: Lo stolto essalta la voce sua nel riso.

L'vndecimo grado dell' humiltà è, che il Monaco quando parla, parli pianamente, senza ridere, humilmente con grauità, poche parole, ragioneuoli, senza gridare, essendo scritto: Il sauio si fa conoscere à poche parole.

Il duodecimo grado dell' humiltà è, che il Monaco non solamente col cuore, ma con esso corpo dimostri sempre à quelli, che lo veggono, humiltà, cioè nell' essercitio, nel Monasterio, nell' Oratorio, nella via, nel campo. E breuemente douunque si trouerà, sedendo, andando, ò stando in piedi, stia sempre col

capo chino, e con gli occhi fiſſi in terra, ſtimandoſi ſempre colpeuole de' ſuoi peccati. E di già penſi eſſere preſentato al tremendo Giuditio di Dio, dicendo ſempre nel ſuo cuore quello, che diſſe il Publicano Euangelico ſtando con gli occhi fiſſi in terra: Signore non ſon degno io peccatore di leuare gli occhi miei verſo il Cielo. *E col Profeta ancora:* Io mi ſono piegato, & humiliato da ogni parte. *Poi dunque che il Monaco ſarà ſalito ſopra tutti queſti gradi d'humiltà, ſubito peruerrà a quella carità di Dio, la quale eſſendo perfetta, ſcaccia via il timore: mediante la quale comincierà ad oſſeruare per vna ſanta vſanza, quaſi naturalmente ſenza fatica alcuna, tutte quelle coſe, che prima ſenza timore non oſſeruaua: non più per timore dell'Inferno, ma per amor di Dio, e per la buona conſuetudine fatta, e dilettatione delle Virtù: il che il Signore ſi degnerà dimoſtrare nel ſuo operario mondo da' vitij, e da' peccati, mediante la gratia dello Spiritoſanto.*

COSTITVTIONE.

E Così ſanta, e di sì grande vtilità la dottrina di queſto Capitolo, che da per ſe ſola deue inuitarci allo ſtudio di eſſa, onde è ſuperfluo aggiunger' altro, eccetto che raccomandare à ciaſcun'Eremita noſtro l' eſatta oſſeruanza di quanto in eſſa ci ſi propone.

Degli Offitij diuini da dirſi nelle notti. Cap. VIII.



El tempo dell' Inuerno, cioè dalle Calende di Nouembre, inſino à Paſqua, ſecondo vna ragioneuole conſideratione, è da leuarſi all' ottaua hora di notte: accioche dormito, che haueranno i Fratelli poco più della metà della notte, già digeſti ſi leuino, e quel tempo, che reſta dopo le Vigilie, ſi ſpenda in meditationi; eccetto quelli Fratelli, che hanno anco biſogno d' imparare alcuna coſa circa il Salterio, ouero Lettioni. Ma da Paſqua ſino alle ſopradette Calende di Nouembre, così ſi tempri l'hora di dire le Vigilie, che fatto vn breuiſſimo interuallo, nel quale i Fratelli poſſino vſcir fuori à biſogni della natura, ſubito ſi comincino le Laudi; le quali ſi debbano dire; incominciando la luce del giorno.

COSTITVTIONE.

1 QVel che ordina qui la ſanta Regola, che dalle Calende di Nouembre, inſino à Paſqua, ſi habbia da leuare alle otto hore: non ſi deue intendere, che in tutto queſto tempo ſi habbia da leuare ſempre alla medeſima hora; ma come ſi accenna in quelle parole (ſecondo vna ragioneuole cõſideratione) che conforme la lunghezza, ò la breuità della notte, l' hora ſi deue anticipare, ò poſporre.

2 Onde dalli 13.di Settembre,il primo ſegno di Matutino ſi ſuoni à ſett'hore: poi dalli 7.d'Ottobre aſcendendo, quaſi per ſuoi gradi,à ſett'hore,e mezza. Così al primo di Nouembre ſi ſuoni à ott'hore. Al contrario poi,dalli 10.di Febraro, ritirandoſi à poco à poco, ſi dia il detto ſegno à ſett' hore,e mezza : Dalli 7. di Marzo à ſett' hore: Dalli 2. di Aprile, à ſei hore, e mezza ; e dalli 25. à hore ſei;e dalli 9. di Maggio,à cinqu' hore, e mezza; e dalli 2. di Giugno,à cinqu'hore .

3 In oltre creſcendo di nuouo la notte, di nuouo ſi tiri auanti il ſegno : onde dalli 10. di Luglio,ſi ſuoni à hore cinque,e mezza e dal primo di Agoſto, à ſei hore e dalli 20. del detto, ſino alli 13.di Settembre,à ſei hore,e mezza. Si eccettua la Notte di Natale, nella quale il Matutino ſi dice alle ſei hore .

4 Il ſegno di Matutino ſi ſuoni due volte, come anco l' altre Hore Canoniche : Il primo ſegno di Matutino l' Inuerno durerà tanto quanto ſia lo ſpatio del dir cinque *Miſerere* : Ma nell' Eſtate ſolo di quattro , con l' interuallo di due *Miſerere* fra il primo, e l'vltimo ſegno: ma l'vltimo ſarà ſolo d'vn *Pater noſter*,& vn' *Aue Maria.*

5 Vdito che ſi ſia il ſegno di Matutino leuandoſi ſubito tutti,preparinſi à tant'opera,& alzando la mente à Dio , dichino qualche diuota Oratione, ò Salmo , ouero contemplino qualche Miſterio della Paſſione di Chriſto,ò altro,affrettando il paſſo con modeſta grauità verſo la Chieſa, doue arriuato che ſarà l'Eremita,ſcopertoſi

tosi primieramente il capo, nell'entrare si asperga con l'Acqua benedetta, dicendo: *Asperges me, &c.* il che deue osseruarsi, non solo entrando; ma anche vscendo dalla Chiesa: dipoi soggiunga; *Introibo in domum tuam, adorabo ad templum sanctum tuum, & confitebor nomini tuo Domine, &c.* Et inginocchiatosi auanti l'Altare, poiche hauerà fatto alquanto di oratione, e finito il primo segno si leui, & entrato in Choro, si metta nel suo luogo, aspettando il cenno del Superiore d'incominciare l'Offitio. Nell'altre hore, e tempi, sempre che si entra in Chiesa, si entri col capo discoperto, benche sia grandissimo freddo, e con vn ginocchio solo piegato à terra, innanzi all'Altare similmente s'inchini, e poi entri in Choro.

Quali Salmi si debbano dire nell'Hore della notte. Cap. IX.



El tempo dell'Inuerno, detto prima il Verso, Deus in adiutorium meum intende, *poi si debba dire tre volte,* Domine labia mea aperies, *al quale Verso si debba soggiungere il terzo Salmo, e la* Gloria: *E dopo questo si debba dire, ouero cantare il Salmo nonagesimo quarto, con l'Antifona: Dopo seguiti l'Ambrosiano, & appresso sei Salmi con l'Antifone: i quali Salmi finiti, e detto il Verso, dia la Benedittione l'Abbate; e sedendo tutti nelle loro sedie, siano lette da' Fratelli successiuamente nel Libro sopra il Leggio, tre Lettioni, infrà*

le quali ſi cantino tre Reſponſorij, cioè due ſenza Gloria *, e dopo la terza Lettione, quello che canta detti Reſponſorij, dica la* Gloria, *la quale ſubito che egli incomincia à dire, tutti ſi leuino da ſedere, ad honore, e riuerenza della ſantiſſima Trinità. E ſiano i detti Libri, ne i quali ſi hanno à dire le dette Lettioni della diuina Scrittura, sì del Vecchio, come del Nuouo Teſtamento: e le loro eſpoſitioni ſiano fatte da nominatiſſimi Ortodoſsi, e Cattolici Padri. E dopo queſte tre Lettioni, e loro Reſponſorij, ſeguitino gli altri ſei Salmi, da cantarſi con* l'Alleluia, *e detti queſti, ſi recita la Lettione dell' Apoſtolo, il Verſo, la Supplicatione delle Litanie, cioè* Kyrie eleiſon, *e così ſi finiſchino le Vigilie notturne.*

COSTITVTIONE.

1 DOuendoſi oſſeruare à pieno l' ordine del Breuiario Monaſtico, baſta ſolo moſtrar quì il modo, e le cerimonie del celebrare gli Offitij notturni. Alla fine dunque del ſecondo ſegno, fatto cenno dal Superiore di cominciar l' Offitio, tutti ſi leuino in piedi, e profondamente inchinati, dichino in ſegreto, il *Pater noſter*, l' *Aue Maria*, & il *Credo*: il che finito, dando di nuouo il ſegno il Superiore, tutti s'alzino. Et il Sacerdote Heddomadario cominci il *Deus in adiutorium &c* il che quando ſi dice, tutti voltati all'Altare, ſi faccino il ſegno della Croce; e quando ſi dice, *Domine labia mea aperies*, ſegnino col dito groſſo la bocca ſolamente. Al *Gloria Patri*, di nuouo

da ambedue i lati del Choro, riuolti l'vno verſo l'altro, s'inchinino baſſamente, dipoi ſtando in piedi ſeguitino il rimanente.

2 Finche ſi dice il Salmo, *Venite exultemus, &c.* di nuouo voltino la faccia loro all'Altare, il che anco oſſeruar ſi deue, quando ſi legge l'Euangelio all'Altare. Il medeſimo faccia il Sacerdote, quando recita i Capitoli, le Antifone, al *Magnificat*, & al *Benedictus*, e l'Oratione; e quando il Chierico pronuntia i Reſponſorij breui, i Verſicoli, e quando recita le Lettioni dell' Offitio piccolo della Madonna, e de' Morti.

3 Le tre Lettioni, che il noſtro ſanto Padre qui commanda, che ſi legghino vicendeuolmente in Choro, le deue dire l'vltimo, ò inferiore del Choro oppoſto all' Heddomadario, dimandata prima la Benedittione, purche le Lettioni non ſian preſe dall' Homilia ſopra l' Euangelio corrente, percioche in queſto caſo tocca al Sacerdote Heddomadario il leggerle. I Reſponſorij poi ſaranno detti dal Chierico Heddomadario. Quando il Superiore fà lui l' Offitio, come nelle Feſte ſolenniſſime, non dourà eſſo leggere le Lettioni dell' Homilia, ma il Sacerdote Heddomadario.

4 Negli Eremi oue ſono ſei Sacerdoti, oltre il Priore in Choro; il Priore non è obligato far l'Heddomada, ſe non l'Offitio nelle Feſte ſolenniſſime: il che però s'intende quando li ſei Sacerdoti fanno effettiuamente l' Heddomada da Sacerdoti. Quando poi il Priore farà l' Heddoma-

da, il Sacerdote à lui vicino leggerà le Lettioni dell'Homilia; e così dourà osseruarsi, perche non è conueniente, che il Prelato riceua benedittione dal suddito, il che però non s'intende del Superiore.

Come si dichino le Laudi la notte in tempo di Estate. Cap. X.



A Pasqua sino alle Calende di Nouembre, si dice tutta la quantità de' Salmi, che si è detta di sopra: ma non si leggono già le Lettioni nel Libro, per la breuità delle notti; ma in luogo delle dette tre Lettioni, se ne dica à mente vna del Testamento Vecchio, dopo la quale si soggiunga vn breue Responsorio; e tutte l'altre cose si facciano, come di sopra si è detto: cioè, che alle Vigilie della notte, non si dica mai manco di dodici Salmi, oltre il terzo, & il nonagesimo quarto.

Come si debbano celebrare le Vigilie delle Domeniche. Cap. XI.



L giorno della Domenica i Monaci si leuino alle Vigilie più per tempo, & in dirle si tenga quest'ordine: cioè che detti (come di sopra ordinammo) sei Salmi, & il Verso, sedendo tutti per ordine distintamente nelle sedie; si leggano nel Libro, come di sopra dicemmo, quattro Lettioni, con

i loro Responsorij,e solo nel quarto Responsorio,si dica dal Cantore la Gloria:*la quale subito,che lui comincia,tutti con riuerenza si leuino sù.dopo le quali Lettioni,seguitino per ordine sei altri Salmi , con l'Antifona,come quelli di sopra, e similmente il Verso;dopo questo,di nuouo si legghino altre quattro Lettioni,con i loro Responsorij, secondo l'ordine sopradetto,dopo le quali si dichino tre Cantici de' Profeti, secondo che ordinerà l'Abbate , i quali Cantici si salmeggino con* l'Alleluia: *E detto che si sarà il Verso,e l'Abbate haurà dato la Benedittione si legghino altre quattro Lettioni del Nuouo Testamento, secondo l'ordine dato di sopra .*

COSTITVTIONE.

1 RImettendoci in tutto all'ordine del nuouo Breuiario , quì solo si hà da trattare delle Lettioni, e modo di leggerle. Ciascheduno dunque preueda , e legga accuratamente quello che hà da dire, segnando il luogo , accioche poi non disturbi sè, & altrui.

2 Chi è vltimo nella parte del Choro all'incontro dell'Heddomadario , senza differenza alcuna di Nouitio,ò Professo,deue leggere le quattro Lettioni del primo Notturno, & il Lettore dimandi col capo chino la Benedittione nel principio di ciascuna Lettione : e riceuuta , che l'hauerà dal Superiore , sedendo gli altri , & esso stando in piedi,le legga,& ogni volta,che si chiede la Benedittione,tutti si deuono leuare, e data

la

la Benedittione, poi ſedere: ma neſſuno preſuma di ſedere prima del Superiore.

3 Le Lettioni del ſecondo Notturno, ſi legghino da quello, che ſtà vicino immediatamente ſopra detto Lettore nell'iſteſſa parte del Choro. Ma le Lettioni del terzo Notturno, che ſi dicono ordinariamente dell' Homilia, le deue dire ſempre il Sacerdote Heddomadario; Tutte le Lettioni ſi leggeranno da i ſudetti Lettori ne i proprij luoghi.

4 Il Sacerdote Heddomadario è quello, che comincia l'Offitio in tutte l'Hore, sì di giorno, come di notte, il quale dirà parimente a tutte l'Hore i Capitoli, l'Antifone al *Magnificat*, e *Benedictus* nell'Offitio regolare. L'Antifone, e Verſicoli delle Commemorationi;& anco il Verſetto con la ſua Oratione dopo l' Antifone della beata Vergine Maria nel fine dell'Offitio, & anco la *Prætioſa*, dopo Prima, con quel che ſegue. I Verſicoli, e l'Orationi dopo i Salmi Graduali, e Penitentiali, ogni volta, che ſi hanno à dire con le Litanie, ſi dichino da eſſo Heddomadario, il quale è ancora obligato di celebrare ogni giorno la Meſſa Conuentuale, e nella ſeguente Domenica, e tutta la ſettimana, dire la Meſſa dopo Prima.

5 Il Chierico Heddomadario, che ſarà dall' iſteſſa parte del Choro del Sacerdote predetto, dirà l' Inuitatorio col Salmo, *Venite exultemus*, *&c.* l'Antifone, Verſetti, e Reſponſorij delle Lettioni nell'Offitio regolare: Le lettioni, e Verſicoli nell'Offitio piccolo della Madonna, e de'Mor-

ti.

ti. La Lettione del Martirologio, la Lettione breue dopo la *Prætiosa*, e la Lettione del Capitolo innanzi Cōpieta. Intuonerà tutte l'Antifone del Salterio ne i feriali semplici, e nelle Domeniche, perche quando si dicono intiere, le dice tutto il Choro insieme. In tutte le Domeniche dell'anno, e Feste doppie all'Offitio regolare, e nelli Anniuersarij de'Morti, i Chierici Heddomadarij, cioè quello della settimana presente, e l'altro della passata, ambedue insieme, dichino l'Inuitatorio, e li Responsorij breui: così nelle Laudi, come ne i Vesperi in mezzo al Choro, ma ne i semidoppi semplici, e di feria, le dirà l'Heddomadario solo della settimana presente nel suo proprio luogo.

6 Il medesimo Heddomadario, nelle Feste solenni seruirà ancora alla Messa del Padre Maggiore, ò del Priore celebrāte: & in tutti i giorni di Festa darà a gli altri la pace, hauendola egli presa prima. E doue si trouerà vn solo Chierico, il Sacerdote vltimo di Professione, farà le funtioni solite da farsi da'Chierici, tanto in Choro, quanto nella Lettione à Compieta, & ogn'altra funtione solita da farsi da'Chierici ogni volta che quelli mancaranno, eccetto essendoui vn solo Chierico, quello debba seruire la Messa nelle solennità, dar la pace, & il resto farà l'Heddomadario.

7 Il Conuerso Heddomandario sia sollecito, acciò si ritroui in Chiesa pronto ogni volta, che sarà bisogno. Esso accenderà le lucerne del Choro à Matutino, e le candele dell'Altare alle Laudi,

Messa,

Messa, Compieta,& anco à Vespro le Feste, e le smorzerà finito l'Offitio con diligenza; porterà la Croce andando auanti a tutti,tanto nelle Processioni,che si fanno in Chietà, quanto a quelle, che s'indrizzano a communicare gl'Infermi, & a darli l'Olio santo,e seppellire i Morti: Seruirà al Sacerdote nelle Messe Conuentuali, purche non tocchi al Superiore di celebrare nelle Feste doppie di prima Classe; al quale il Chierico Heddomadario deue seruire: Anticipi dunque il tempo, e stia preparato,accioche cominciata l'Hora,che immediatamente precede la Messa, suoni secondo il solito il segno con la Campana,e stando in ordine in Sagristia, aspetti il Sacerdote. Sarà ancora obligato di seruir la settimana seguente alla Messa, che si dice dopo Prima: Et assistere al Sacerdote in Sagristia la Domenica, rispõdendo quando benedice l'Acqua santa: e se non si trouerà presente ogni volta,che sia bisogno l'opera sua, ò se non manderà vn'altro in luogo suo, essendo egli impedito,dichi sua colpa in Capitolo, e si astenghi ciascheduna volta dal beuer vino.

8 Quando alcuno di questi, ò Sacerdote, ò Chierico Heddomadario giustamente impedito, non può trouarsi presente à fare il suo vffitio, quello che dalla medesima banda del Choro gli succede prossimo, dourà supplire per il compagno: ma all'vffitio del Conuerso Heddomadario, supplischi chi è immediatamente a lui inferiore di Professione: e così i Sacerdoti nuouamente Professi finito l'anno di Professione, &

vsciti di nouitiato, cominciano à fare l'Heddomada da Sacerdote.

9 Gli Heddomadarij incominciano al Vespro del Sabbato, sino a Nona del Sabbato seguente inclusiue, i quali finita Nona faccino la prostratione a terra in mezzo del Choro, per gli errori, e difetti da loro commessi in tutta la settimana.

Seguita la santa Regola.



Opo il quarto Responsorio l' Abbate incominci l'Hinno, Te Deum laudamus; *e quello finito, legga l'Abbate la Lettione dell' Euangelio, con honore, e tremore, stando tutti in piedi: la qual Lettione Euangelica finita che sarà, rispondino tutti,* Amen. *E subito l'Abbate soggiunga l'Hinno,* Te decet laus; *e data la Benedittione, si comincino le Laudi. Il qual' ordine delle Vigilie, egualmente si tenga il dì della Domenica in ogni tempo, così di Estate, come d'Inuerno, saluo se à caso (la qual cosa non sia) più tardi si leuassero, imperò che all'hora, si debba abbreuiare alcuna cosa delle Lettioni, ò Responsorij, la qual cosa però al tutto s'auuertisca, che non auuenga: e se pure auuerrà, in Choro degnamente a Dio sodisfaccia quello, per la cui negligenza sarà ciò accaduto.*

COSTITVTIONE.

1 QVello, che nel Choro è Capo, e Superiore facci l'Assolutioni, che vanno auanti le Lettioni, e dia la Benedittione secondo il solito alli Lettori; intuoni il *Te Deum*; canti l'Euangelio all'Altar maggiore in mezzo con voce alta, e maggior pausa, tenendo al collo la Stuola sopra il mantello, e stando tutti in piedi, riuolti verso l'Altare, e con i lumi accesi sopra di quello. Finito che sia l'Euangelio, dichi, *Te decet laus* e l'Oratione dell'Offitio corrente: e prima che parta dall'Altare, immediatamente cominci le Laudi, dicendo: *Deus in adiutorium meum, &c.*

2 In qualunque luogo della Congregatione si trouerà il Padre Maggiore presente in Choro, esso farà le predette funtioni. Il quale anco in tutte le solennità della prima Classe, e nelle Feste della santissima Trinità, e della Circoncisione del Signore; in quelle ancora della Purificatione, Annunciatione, e Natiuità della beata Vergine Maria, farà, e guiderà l'Offitio ne i primi, e secondi Vespri, al Matutino, Laudi, e Terza; e dirà le Messa Conuentuale. Il che farà ancora ogni volta che si fà Benedittione di Candele, delle Ceneri, e dell'Oliue, e quando si vestirà, ò farà Professione qualche Nouitio: Il Sabbato santo ancora, e la Vigilia della Pentecoste, osseruando in tutte l'ordine del Messale.

In che

In che modo si debba celebrare l'Offitio delle Laudi la Domenica. Cap. XII.



L giorno della Domenica alle Laudi in prima si dica il Salmo sessagesimo sesto, senza Antifona, e dopo quello, si dica il Salmo quinquagesimo, con l'Alleluia: *poi si dica il centesimo decimo settimo, & il sessagesimo secondo; dipoi le Benedittioni, e le Laudi, vna Lettione dell'Apocalisse, il Responsorio, l'Ambrosiano, il Verso, il Cantico dell'Euangelio, le Litanie, e così sia fornito.*

COSTITVTIONE.

1 QVesta parte dell' opera diuina deue essere trattata con più singolare solennità di qualunque altra si sia, cioè con più alto tuono di voce, più adagio, & anco con i lumi sù l'Altare. E perche i giorni Festiui non si solennizzano tutti ad vn modo, però nelli lumi dell'Altare ancora deue osseruarsi diuersità, e regola.

2 Nelle Feste principali della prima Classe, & in alcune della seconda, nelle quali celebra il Superiore, e guida l'Offitio in Choro, come sopra si è detto, si accendono sei candele di quattr'oncie l'vna: Nelle Feste della seconda Classè, se n'ac-

cen-

cendono quattro pure dell'istesso peso : ma nelle Feste doppie della terza Classe, e nelle Domeniche, se ne deuono accender quattro di tre oncie l'vna & ogni volta che si fà l'Offitio di semidoppio, ò di giorno trà l'ottaua, ò della Madonna in Sabbato, si deuono accendere due sole candele di tre oncie l'vna . Quali candele , e lumi dourà accenderli il Conuerso Heddomadario , mentre si canta il *Te Deum*, e dureranno accese sino che siano finite le Laudi , e medesimamente quando si celebra la Messa Conuentuale, e mentre si dice il Vespro; ma nelli giorni feriali, ò Feste semplici alle Laudi, & al Vespro, si accende solo vna candela di due oncie auanti l'Altare, e l'istesso si fà à Compieta .

In che modo si debbano celebrare le Laudi ne i dì priuati. Cap. XIII.



E i giorni priuati , così si celebra l' Offitio delle Laudi : Cioè dicasi il sessagesimo sesto Salmo senza Antifona alla distesa, prolungandolo alquanto , come si fà la Domenica, accioche tutti si ritrouino al quinquagesimo , il quale si dica con l' Antifona: dopo il quale si dicano due altri Salmi secondo l'vsanza , cioè la seconda feria il quinto, e il trigesimo quinto . La terza feria il quadragesimo secondo , & il quinquagesimo sesto . La quarta feria il sessagesimo terzo , & il sessagesimo quarto . La quinta feria l'ottuagesimo settimo, e l'ottua-

tuageſimo nono. La ſeſta Feria il ſettuageſimo quarto, & il nonageſimo primo. Et il Sabbato ſi dica il centeſimo quadrageſimo ſecondo, & il Cantico del Deuteronomio, il quale ſi diuida in due Glorie: *percioche tutti gli altri Cantici de' Profeti ſi debbano dire vno per ciaſcun giorno, sì come ſalmeggia la S. Chieſa Romana: e dopo queſte coſe, ſeguitino le Laudi, dipoi dicaſi vna Lettione dell' Apoſtolo, il Reſponſorio, l'Ambroſiano, il Verſo, il Cantico dell' Euangelio, le Litanie, e così ſono finite. Nè mai paſſi l'Offitio delle Laudi, e del Veſpro, che il Superiore in Choro non dica, vdendo tutti nell'vltimo l'Oratione del Signore, cioè* Pater noſter, &c. *per le ſpine degli ſcandali, che naſcer ſogliono accioche i conuenuti mediante la conditione promeſſa, che dicono nelle parole,* Dimitte nobis debita noſtra, ſicut, & nos dimittimus debitoribus noſtris; *ſi purghino, & emendino da così fatto vitio; ma nell'altre Hore, l'vltima parte di detta Oratione in tal modo ſi dica forte, che da tutti ſi riſponda;* Sed libera nos à malo.

COSTITVTIONE.

1 IL modo conſueto della Congregatione, nell'intuonare i Salmi è, che quelli, che ſono i primi nell'vna, ò nell'altra banda del Choro vicendeuolmente intuonino i Salmi, & i Cantici. Gli Hinni s' intuoneranno da quello, che è primo nella banda dell' Heddomadario: Ma il Superiore del Choro intuonerà nell' Offitio regolare i Cantici Euangelici, cioè il *Magnificat*,

& *Benedictus*, se però il Superiore predetto non facesse, ò guidasse l'Offitio: percioche douendo dire l'Antifona, non può con decoro supplire all'vno,& all'altro; onde in tal caso dourà intuonare i Cantici chi in Choro sarà primo dopo detto Superiore.

2 Il medesimo Superiore reciterà ancora con alta,& intelligibile voce tutto il *Pater noster*, dopo il *Kyrie eleison*, tanto nelle Laudi, quanto nel Vespro; & il *Kyrie eleison*, comincierà sempre dalla banda del Priore, ancorche nõ sia in Choro,eccetto nelli Salmi Graduali, quando finisce il *Gloria Patri*,dalla banda del Superiore.

3 Intuonerà il Superiore l' Antifone della beatissima Vergine nel fine dell' Hore, cioè la *Salue Regina*,*&c. Alma Redemptoris &c.*

In che modo si celebrino le Vigilie nelle Feste de' Santi. Cap. XIV.



Elle festiuità de' Santi, & in tutte le solennità,si faccia come di sopra habbiamo detto douersi fare il giorno della Domenica, eccetto che si dicono i Salmi,l'Antifone, e le Lettioni appartenenti a quel giorno, e festiuità; ma il modo sopradetto sia seruato.

In

In quali tempi si dichi *Alleluia*. Cap. XV.



Alla santa Pasqua sino alla Pentecoste, così nelli Salmi, come nelli Responsorij, senza intermissione si dica Alleluia: *ma dalla Pentecoste insino al principio di Quaresima, ogni notte si dica solo a i Notturni con li sei vltimi Salmi. E fuori della Quaresima ogni Domenica, i Cantici, le Laudi, Prima, Terza, Sesta, e Nona, si dicano con l'*Alleluia: *& il Vespro si dica con le sue Antifone: ma li Responsorij mai si dicano con l'*Alleluia, *se non da Pasqua, sino alla Pentecoste.*

In che modo i diuini Offitij si celebrino il giorno. Cap. XVI.



Ome dice il Profeta, Io ti hò lodato sette volte il giorno. *Il qual sacrato numero settenario, così sarà da noi adempito, se nel tempo delle Laudi, di Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespro, e Compieta, pagheremo il debito di nostra seruitù, perche di queste Hore intese il Profeta, quando disse:* Sette volte il giorno ti hò lodato. *E delle Vigilie Notturne quando disse:* A mezza notte mi leuaua à confessarti. *In questi tempi adunque delle Laudi, Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespro, e Compieta, rendiamo laude al no-*

ſtro Creatore ſopra gli giuditij della giuſtitia ſua, & à confeſſarlo, e lodarlo leuiamoci la notte.

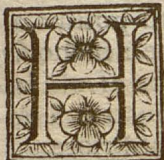
COSTITVTIONE.

1 SE bene i Conuerſi non ſon tenuti à recitare i diuini Offitij, nientedimeno per eſſere ancora eſſi Religioſi, non poſſono ſcuſarſi in modo alcuno di non hauere come gli altri à lodare Dio ſette volte il giorno, e leuarſi à mezza notte à confeſſarlo. Per queſto sì come è antica conſuetudine, ſono obligati à recitare ogni giorno le ſottoſcritte Orationi in cãbio dell'Offitio.

2 Diranno dunque giornalmente ottantadue *Pater noſter*, & altrettante *Aue Maria*, partendole in queſto modo, cioè à Matutino quaranta, alle Laudi dieci, à Veſpro ſette; à Prima, Terza, Seſta, Nona, e Compieta cinque per ciaſchedun' Hora. Auuertendo ſopra tutto di far queſt' opera con diuotione, e riuerenza.

3 Deuono ogni notte anch'eſſi al ſuono della Campana andare in Chieſa, & aſſiſtere perſonalmente alle Laudi Notturne, e Matutine; nè partirſi ſin che l'Offitio ſia compito: ma il giorno per le molte occupationi loro, ſe ſarà feria, ò giorno non feſtiuo, ſiano tenuti d' interuenire ſolamente à Prima, & à Compieta, ma nelle Solennità, e Feſte di precetto, deuono ſtare anche à Veſpro, tanto dell' Offitio regolare, quanto de' Morti, quando ſi dice.

Quanti Salmi si debbano dire nell'Hore predette. Cap. XVII.



Auendo già ordinato quanto al Salmeggiare delli Notturni, e delle Laudi. Hora veggiamo, nell'Hore seguenti che si hà da fare. All'Hora dunque di Prima, si dica primieramente il Verso, Deus in adiutorium,&c. *e la* Gloria, *e l'Hinno della medesima Hora, e poi tre Salmi distintamente, e non sotto vna* Gloria; *i quali finiti, si reciti vna Lettione, cioè il Capitolo, il Verso,* Kyrie eleison *e sia finita.*

COSTITVTIONE.

1 PErche importa assai, che quest'Hora Prima del giorno si celebri à suo tempo, accioche bene succedano tutte l'altre cose che si deuono fare in Casa. Però il primo segno di quest'Hora dalli tredeci di Settembre, fino alle Calende di Nouembre; e dalli dieci di Febraro, fino alli due di Aprile, deue suonarsi poco innanzi al leuar del Sole; e dalle Calende di Nouembre, fino alli dieci di Febraro, si suonerà detto segno nell'Aurora; e dalli due di Aprile, fino alli tredici di Settembre, si suonerà leuato il Sole. Il primo segno durerà per lo spatio di due *Miserere*, e l'interuallo altrettanto. L'vltimo segno sarà per lo spatio di tre *Miserere*.

2 Finita Prima, il Conuerſo, che hà da ſeruire la prima Meſſa, douerà ſuonare per ſignificarla. Et il Sacerdote Heddomadario della ſettimana paſſata la deue dire. E queſta Meſſa non deue laſciarſi mai, acciò tutti gli Eremiti poſſino aſcoltarla: E però ſi eſortano tutti, che neſſuno ſia, che ciaſcun giorno non dichi, ò non aſcolti la Meſſa. ma ſe alcuno ne i giorni priuati ſarà impedito d'vdirla, ne habbi licenza dal Priore.

3 Deuono i noſtri Eremiti Sacerdoti sforzarſi di celebrare ſpeſſo; non eſſendo appreſſo Dio più grato Sacrificio, che quello della ſantiſſima Eucharistia; nel quale però non ſiano troppo lunghi, nè troppo breui; ma più preſto tenendo il mezzo trà l'vno, e l'altro eſtremo, ſi portino diuotamente in tanto Miniſterio.

4 Dopo Prima, ſino à Terza, i Sacerdoti vedano di celebrare tutti, e principalmente nella Chieſa commune; ma ſe non vi ſarà luogo, nè tempo, in quel caſo potranno con licenza del Superiore farlo ne i priuati Oratorij delle Celle. E chi non può celebrare prima di Terza, non laſci di farlo dopo; mentre non ſia tempo d'Oratione, ò della Meſſa Conuentuale ſenza eſpreſſa licenza.

5 Sia cura del Sacerdote Heddomadario, che finita Terza, ouero à ſuo tempo Nona, ſi troui parato innanzi all'Altare per celebrare la Meſſa Conuentuale; il quale ancora il giorno di Domenica darà l'Aqua benedetta à tutti, che ſono in Chieſa, & in Choro, come ſi hà nel Meſſale; e men-

mentre si fa l'*Asperges me Domine*, *&c.* tutti in Choro deuono stare in piedi. Nel fine poi della Messa, communicherà gli Eremiti, secondo il solito, e muterà, ò rinouerà le particole del santissimo Sacramento riserbate nel Tabernacolo.

6 Tra noi non si è riputato mai conueneuole, che si dichi la Messa cantando: ma solo celebrarla con Eremitica semplicità, con voce soaue, e con le debite cerimonie, eccetto il Sabbato santo, e la Vigilia della Pentecoste.

7 Si ordina poi, che si adoperino solo quelli ornamenti, e parati Sacerdotali, che sono necessarij al Sacerdote per celebrare, senza Piuiale, Tonicella, & altri vestimenti, & ornamenti, e che non possa nelle Messe, benche solennissime, seruir più che vn solo Ministro, il quale nelle Messe della solennità, che celebra il Padre Maggiore, ò Priore sarà Chierico; nell'altre tutte basta vn Conuerso, & il Chierico sarà aiutato dal Conuerso Heddomadario nel ministrare il Turibolo, & in Sagrestia seruirà al Sacerdote mentre si para, e si spoglia.

8 Nelle solennità tutte della prima Classe, nelle quali celebra il Superiore, e si fà la Messa commune in Refettorio, e nelle tre Messe del dì di Natale, e ne i tre vltimi giorni della Settimana santa, s'incensa l'Altare nella Messa Conuentuale, e nel dar l'incenso si deue seguire il modo, & ordine del Messale Romano: l'Euangelio poi si dice senz' altra cerimonia, eccetto che con l'incenso nelle feste predette.

9 L'Hinno del *Gloria in excelsis Deo*, quando si dichi, ò nò, si hà nella Rubrica del Breuiario Monastico.

10 La Pace si dà tutte le Domeniche dell'anno, & in tutte le Feste commandate. il Chierico Heddomadario la darà à baciare al Sacerdote che celebra, e poi agli altri Assistenti, cominciando dal Superiore, ò più vecchio, fino all'vltimo, dicendo à ciascheduno, *Pax tecum*, e rispondendo l'altro, *Et cum spiritu tuo*.

11 Ogni Domenica si douerà benedire l'Acqua da quel Sacerdote che celebra la prima Messa, deposta prima la Pianeta, & il Manipolo, ma con la Stuola; e questo in Sagrestia: Auuertendo, che in altre occasioni, che occorrono di adoperar la Stuola, come mostrar Reliquie, ò altro, il Sacerdote piglierà il suo Mantello, ò Cotta, e se la porrà sopra. Nel ministrar poi à gl' Infermi i santissimi Sacramenti dell' Eucharistia, ò Estrema vntione, si osserui il Rituale.

12 Quando si doueranno celebrar Messe priuate in Chiesa all'Altar maggiore ne i dì Festiui, prima che il Sacerdote vadi all'Altare, si suoni il segno almeno per lo spatio di vn' *Aue Maria*, con cinque tocchi in fine. Ma alla Messa di Prima, & alla Conuentuale, oltre al detto segno, se ne darà vn'altro per lo spatio di vn *Pater noster*, & vn' *Aue Maria*, con cinque tocchi in fine, auanti che il Sacerdote si vesta.

13 Quando nella Messa si dice il *Sanctus*, ò si alza la santissima Hostia, ò il Calice col San-
gue

gue di noſtro Signore Gieſù Chriſto, ſe la Meſſa ſarà priuata, ſi dia ſegno con la picciola Campanella à ciò deputata:Ma ſe la Meſſa è Conuentuale,ſi dia il ſegno di vn' *Aue Maria* per ciaſcuna volta con la Campana grande:Al qual ſegno tutti in qualunque luogo ſi troueranno,inginocchioni, e con la teſta ſcoperta adorino humilmente Iddio in tanto Sacramento. E quando nelle Feſte principali celebra il Padre Maggiore,ò Priore,ſi faccino detti ſegni con la Campana grande, e con la picciola inſieme, il che medeſimamente ſi oſſerui, quando ſi dice il *Gloria in excelſis Deo, &c.*

14 Li Sacerdoti che doueranno celebrare à tempo prefiſſo, ſe non ſi trouano preſenti à hora opportuna, ſi chiamino con cinque tocchi della Campana grande; & i Miniſtri con tre tocchi ſoli: Al che ciaſcuno deue eſſer ſollecito,e maſſimamente i Miniſtri deuono sforzarſi di preuenire.

15 E perche nel celebrare ſi ricercano i lumi, ſi dichiara, che alla Meſſa Conuentuale nelle Feſte doppie, e ſemidoppie,e nelle Domeniche, e frà l'Ottaua, ſi accendono quelle candele, che ſi ſono acceſe alle Laudi. E nelle Feſte ſemplici, e giorni feriali, & in tutte le altre Meſſe priuate, ſi accendono due candele di peſo di due oncie: Ma nella Vigilia della Pentecoſte, e nella Meſſa della Domenica delle Palme,ſi accendono quattro candele di quattr'oncie l'vna.

16 Si tengono ancora innanzi all'Altar maggiore

giore continuamente due cerei sopra due candelieri grandi, quali si accendono nelle Messe Conuentuali all'eleuatione del santissimo Sacramento, nè si smorzano fin dopò la Communione, e questo si osserui ancora in tutti gli altri Oratorij, ò Cappelle; ma con vn cereo solo.

Segue la Regola.



Erza, Sesta, e Nona, si dichino con il medesimo ordine, cioè il Verso, & Hinno di ciascuna di dette Hore, e tre Salmi, il Capitolo, il Verso, Kyrie eleison, *e saranno finite. Ma se la Congregatione sarà maggiore, dicansi detti Salmi con l'Antifone; ma essendo minore, si salmeggino alla distesa. L'Offitio del Vespro si termini con quattro Salmi, e con l'Antifone, dopo i quali Salmi, si dichi il Capitolo, il Responsorio, l'Hinno, il Verso, il Cantico dell'Euangelio, e* Kyrie eleison, *l'Oratione del Signore, e sia finito. Compieta sia terminata con dire tre Salmi, li quali si debbano dire senza Antifona alla distesa, poi si dichi l'Hinno di detta Hora, il Capitolo, il Verso,* Kyrie eleison, *e la Beneditione, e sarà finita.*

COSTITVTIONE.

1 IL suono dell'Hora di Terza dalli tredici di Settembre sino a Pasqua deue essere mezz' hora dopò la prima Messa: e se a caso non si celebrasse

lebrasse dopo Prima, si prolunghi il suonare allo spatio di vn'hora: da Pasqua poi sino alli tredici di Settembre, quando non si digiuna, si suonerà vn' hora, e mezza dopo la prima Messa; ma se si digiuna, si suoni mezz'hora più tardi.

2 Il primo segno di Terza, sia lungo vn *Miserere*, e l'interuallo due, & il secondo segno sia parimente due. Nel giorno poi del Natale di nostro Signore, e nella Festa di S. Romualdo, si diano tre segni della sopradetta misura.

3 Il segno di Sesta, per essere vn solo, durerà vn *Pater noster*, & vn' *Aue Maria*, la quale Hora di Sesta in tempo di Quaresima, si dice subito dopo finita Terza, e nella Vigilia della Pentecoste, e sempre che manca la Messa ordinaria di Terza. Nelle Feste doppie, nelle Domeniche, semidoppi, semplici, e Ferie, dopo detta la Messa ordinaria di Terza, si dice Sesta.

4 Nona si dirà poi in tutto l'anno in tal'hora che essa finita, quando si dice sola, e quando seguita, ò la Messa, ò il Vespro, finiti detti Offitij sia il mezzogiorno; ma in tempo del digiuno regolare sia finita mezz'hora innanzi. Si eccettuano però da questo tutte le Domeniche dalle Calende di Nouembre sino a Pasqua, e gli altri giorni di Estate, ne'quali si fà la dormitione innanzi Nona. Et in questo tempo, Nona deue suonarsi all' hora di mezzogiorno; e così il primo segno quando si farà la dormitione auanti Nona, sarà due *Miserere*; e ne gli altri tempi vn solo *Miserere*; ma l'interuallo sarà due: & altrettanto sarà il secondo segno.

5 Il Veſpro dalli tredici di Settembre, ſino a Paſqua, ſi ſuoni à ventivn' hora, eccetto le Domeniche di Quareſima grande, nelle quali, & in tutto il reſto del tempo da Paſqua inſino à ſanta Croce di Settembre, ſi ſuonera à hore venti. Il primo, e ſecōdo ſegno ſarà di due *Miſerere*, & altrettanto ſarà l' interuallo, eccetto ne i giorni di digiuno di Quareſima, che all'hora per trouarſi tutti gli Eremiti preſenti, baſterà vno ſegno ſolo di vn *Miſerere*. Nelle Feſte doppie però detti ſegni deuono tenerſi alquanto più lunghi, che nell'altre, e nella Feſta del Natale del Signore, e quella di S. Romualdo, deuono darſi tre ſegni della ſopradetta miſura.

6 A Compieta ſi dourà ſuonare circa le ventitre hore: ma s'habbi auuertenza dal Sagreſtano mentre attende a queſto, maſſimamente nell' Eſtate, che dalla Compieta finita, ſino al ſuono dell'*Aue Maria*, vi entri il tempo della ſolita Oratione: ma nell'Inuerno, dalle Calende di Nouembre, ſino a i dieci di Febraro, finita Compieta, ſubito ſi ſuoni l'*Aue Maria*; e la medeſima auuertenza ſi hauerà, quando ſi dice l' Offitio de' Morti, cioè che ſubito finito, ſi ſuoni l'*Aue Maria*. Il ſegno della Compieta durerà tre *Miſerere*, ò quattro al più, e quando ſi vedranno gli Eremiti eſſere in Chieſa tutti, all'hora ſi potranno fare i ſegni più breui, ma ſe alcuno ve ne mancaſſe, ſi tenghi lungo il ſegno della debita miſura.

7 Il ſegno della Cāpanella dopo la Lettione auanti Compieta, non ſi tralaſci, che ſarà per lo

ſpa-

ſpatio di vn *Pater noſter*, & vn' *Aue Maria*. Il venerabil ſegno dell' *Aue Maria*, ſi ſuonerà ſubito dopo il tramontar del Sole detta Compieta, ò finita l'Oratione. E la notte nel fine delle Laudi dell' Offitio regolare: ma nel mezzogiorno ſi ſuoni dopo Nona, ò Veſpro, ſecondo i tempi.

8 Il ſegno ſarà di tre tratti di ſuono, ciaſcuno lungo quanto il dire di vn' *Aue Maria*, con li ſuoi debiti interualli, qual ſegno inteſo, ciaſcuno s'indinocchi, eccetto nelle Domeniche dal primo Veſpro, e tutto il tempo Paſquale, e con la teſta ſcoperta dichi l' *Aue Maria* con li ſuoi Verſetti, *Angelus Domini &c.*

Con che ordine debbano eſſer detti i Salmi. Cap. XVIII.



Rimieramente nell' Hore del dì ſempre ſi dichi il Verſo, Deus in adiutorium meum, *e la* Gloria, *& l' Hinno di ciaſcun' Hora. Dipoi all' Hora di Prima, la Domenica, ſi debbano dire quattro Capitoli del Salmo centeſimo decimo ottauo; & alle altre Hore, cioè Terza, Seſta, e Nona, ſi dichino tre Capitoli per ciaſcuna Hora del ſopradettto Salmo. A Prima della ſeconda Feria ſi dichino tre Salmi, cioè il primo, il ſecondo, & il ſeſto; e così per ciaſcun giorno inſino alla Domenica, ſi dichino à Prima per ordine tre Salmi inſino al decimo nono, in tal modo però, che il nono, e decimo ſettimo ſi diuidino in due* Glorie, *e così ſi*

facci

facci che alle Vigilie la Domenica si incominci sempre dal vigesimo Salmo. A Terza, Sesta, e Nona della seconda Feria, si dichino noue Capitoli, che restano del Salmo centesimo decimo ottauo, cioè tre Capitoli per ciascuna delle Hore predette. Finito dunque il detto Salmo centesimo decimo ottauo in questi due giorni, cioè della Domenica, e seconda Feria; nella terza Feria a Terza, Sesta, e Nona si salmeggino tre Salmi per Hora, cominciando dal centesimo decimo nono, insino al centesimo vigesimo settimo, che sono noue Salmi, li quali stessi sempre insino alla Domenica alle medesime Hore si replichino ogni giorno, seruando però ogni dì vna stessa, & vniforme dispositione d'Hinni, Versi, e Capitoli, di maniera che sempre la Domenica si cominci dal centesimo decimo ottauo Salmo.

Al Vespro ogni giorno si cantino quattro Salmi, i quali comincino dal centesimo nono, continuando insino al centesimo quadragesimo settimo, eccetto quelli, che si sequestrano in diuerse Hore, cioè dal centesimo decimo settimo, insino al centesimo vigesimo settimo, eccetto anco il centesimo trigesimo settimo, & il centesimo quadragesimo secondo, gli altri tutti si debbano dire a Vespro. Ma perche vengano à mancare tre Salmi, però si debbano diuidere quelli, che nel sopradetto numero sono più lunghi e maggiori, cioè il centesimo trigesimo ottauo, & il centesimo quadragesimo terzo, & il centesimo quadragesimo quarto, & il centesimo sesto decimo, perche è piccolo, si congiunga con il centesimo quarto decimo. Accommodato dunque l'ordine de' Salmi Vespertini

l'altre

l'altre cose, cioè Capitoli, Responsorij, Hinni, Versi, e Cantici, si dicano nel modo, che habbiamo ordinato di sopra. Et all'Hora di Compieta ogni giorno si replichino i medesimi Salmi, cioè il quarto, il nonagesimo, & il centesimo trigesimo terzo.

Disposto l'ordine della Salmodia del giorno, tutti gli altri Salmi, che restano, egualmente si diuidano nelle Vigilie di sette notti in tal modo, che diuidendo quelli, che sono fra loro più lunghi, ne siano ordinati dodeci per ciascuna notte. Ma sopra tutto ammoniamo, che se per sorte questa distributione dei Salmi dispiacesse ad alcuno, ordini quello secondo, che altrimenti giudicherà esser meglio: purche per ogni modo a questo si attenda, che ogni setttimana si salmeggi tutto il Salterio, di numero cento cinquanta Salmi. Et il dì della Domenica alle Vigil ie, sempre si cominci da capo. Imperoche i Monaci, i quali per il circolo della settimana non salmeggiano tutto il Salterio con i soliti Cantici, mostrano troppo pigro il seruitio di loro diuotione; conciosiache noi leggiamo che i nostri santi Padri feruentemente questo hauere adempiuto in vn giorno; che piaccia a Dio che noi tiepidi, per tutta la settimana perfettamente facciamo.

COSTITVTIONE.

1 PEr sodisfare intieramente all' ordine della santa Regola, atteso che non sempre si dice l'Offitio della Feria; si ordina, che ciascun Sacerdote, ò Chierico dichi priuatamente tutto il

il Salterio di Dauid ogni ſettimana, recitandolo,ò con la voce, ò mentalmente.

Del modo di ſalmeggiare. Cap. XIX.


N ogni luogo crediamo eſſere la diuina preſenza, e gli occhi del Signore per tutto ſottilmēte conſiderare i buoni, & i rei; nondimeno ſenza alcun dubio, queſto crediamo, che maſſimamente auuenga, quando noi ſtiamo all'Offitio diuino: e però ſempre ricordiamoci di quello, che dice il Profeta: Seruite al Signore con timore; *& in altro luogo:* Salmeggiate ſapientemente. E nel coſpetto degli Angeli ſalmeggierò à te. *Conſideriamo adunque, in che modo ci biſogni ſtare alla preſenza di Dio, e degli Angeli ſuoi; e ſtiamo in modo à ſalmeggiare, che la noſtra mente ſi accordi con la voce.*

COSTITVTIONE.

1 IN tutt' i luoghi della Congregatione i Sacerdoti, e Chierici, tanto Profeſſi, come Nouitij, inteſo che haueranno il ſegno dell'Offitio diuino, debbano andare in Chieſa all'Hore, tanto Notturne, quanto Diurne, & iui ſodisfare al debito loro innanzi al ſantiſſimo Sacramento con diuotione, e riuerenza come ſi deue. E queſto è da oſſeruarſi in modo, che ſe alcuni pochi, ò à caſo due, ò vn ſolo ſi trouaſſero preſenti nell'

nell'Eremo, deuono andare nella Chieſa à compire queſt'Offitio, ma però (ſe bene ſenza canto, ſecondo l'antico ſtile, e conſuetudine della Religione) con bella diſtintione di parole, con voce ſonora, e concorde, incominciando, e terminando tutti inſieme, con le debite pauſe, e punti, come è coſtume de' Monaci; e però habbiano auuertenza quelli, a'quali s' aſpetta d' intuonare, di far queſto vffitio ne i Salmi, Reſponſorij, & Verſicoli, con voce mediocremente alta, e ſonora. E così quelli, che leggeranno le Lettioni, ò altro, comincino, e finiſchino ſempre in quel tuono medeſimo, che finiſce il Choro; accioche gli altri ripiglino commodamente l'iſteſſo tuono, e maſſimamente quando occorre, che due ſoli cantino il Reſponſorio, ò l'Inuitatorio.

2 E per nõ perturbare il bell'ordine del culto diuino, tutti gli Eremiti in Choro debbano ſtar fermi ſino al fine dell'Offitio, ſe qualche neceſſità non li sforzi ad vſcir fuori. Nè il Prelato, ſe non per negotio vrgente, mentre aſſiſte con gli altri alle diuine laudi, poſſa eſſer diſtratto, nè eſſo diſtraer gli altri dal Choro.

3 L' Offitio piccolo della beatiſſima Vergine Maria, ſi dirà ogni giorno, ma quando non ſi dice in Choro, il Padre Maeſtro con ſuoi Nouitij lo dirà in Capitolo, ò in Sagreſtia, con honeſta pauſa; gli altri lo diranno priuatamente doue più gli piacerà.

4 In Choro poi ſi dirà ſempre, eccetto che nelle Feſte doppie, Domeniche, Triduo della

Settimana santa, infra l'Ottaue della Madonna, e nella Vigilia del Natale, dell'Epifania, della Pentecoste, dell'Assunta, e ne'semidoppi il Matutino solo: e lo stesso si osserui doue si fà il Capitolo Generale, quando si fà al suo tempo ordinario, per il tempo che dura il detto Capitolo, per rispetto della breuità delle notti.

5 L'Offitio de' Morti si dirà in Choro con debita pausa vna volta la settimana, eccetto quelle della Settimana santa, Pasqua, e Pentecoste, & infra l'Ottaua dell'Epifania, douendosi però sempre applicare la Messa, ancorche non si faccia l'Offitio; con il quale Offitio si sodisfà ancora à quello che ordina il Breuiario ogni prima feria del mese non impedita; dichiarando, che ogni volta che in Choro si farà qualche Anniuersario, s'intenda con quello sodisfare agli oblighi di dir l'Offitio de'Morti ogni prima feria di mese, ò di ogni settimana nelle Quaresime.

6 E perche la modestia, e riuerenza esteriore è di molto giouamento alla diuotione interiore, procuri ciascheduno di osseruare le cerimonie puntualmente, e massimamente quelle, che s'vsano in Choro: E primieramente è cosa disdiceuole, se stando alcuno Eremita in Choro s'appoggi con la schiena, ò con i cubiti à i seggi, se però non fosse scusato per la vecchiaia, ò infermità. Il che però si faccia con modestia per non causar'ammiratione, ò scandalo a'Nouitij, e Giouani. E quando è tempo di stare inginocchioni, conuiene, che si risguardi l'vn Choro con l'altro.

7 Il

7 Il Superiore quando dopo il *Magnificat*, ò *Benedictus*, pronuntia con voce alta tutto il *Pater noster*, deue stare in piedi riuolto verso l'Altare. Similmente starà in piedi quando darà le Bene. Similmente starà in piedi quando darà le Benedittioni. Stà ancora in piedi il Sacerdote Heddomadario, quando dice le Orationi.

8 L'Inchinationi profonde col capo, si fanno sẽpre al *Gloria Patri, &c.* e negli vltimi Versi degli Hinni; al *Sanctus, Sanctus &c.* & al *Fiat misericordia tua Domine &c*, nel *Te Deum laudamus &c.* al *Te decet laus &c.* dopo letto l'Euangelio à Matutino; à Prima nel secondo Verso dell'Hinno, *Deum precemur supplices &c.* A Terza quando si dice, *Nunc sancte nobis &c.* & *veniat super nos misericordia &c.* al Vespro quando si dice, *Sit nomen Domini benedictum*. Quando si dice, *O gloriosa Domina*, e *Maria Mater gratiæ &c.* e finalmente sempre che si nomina GIESV e MARIA, s'inchini la testa.

9 Quando nell'Hinno *Pange lingua &c.* si dice, *Tantum ergo Sacramentum*, e nel *Te Deum laudamus &c.* si dice. *Te ergo quæsumus &c.* e nelle Festiuità della Madonna di prima, ò seconda Classe, quando s'intuona, *Aue maris stella &c.* e nella Pentecoste, al *Veni Creator Spiritus &c.* si deue inginocchiare alli primi quattro Versi dell' vno, e l'altro Hinno, come anco all'Hinno della Croce a i Versi, *O Crux aue spes vnica &c.* e questo però à i primi soli due Versi, e così si deue vsare tutto il tempo di Passione; e sempre nel Salmo, *Venite exultemus &c.* alle parole. *Venite ado-*

remus, & procidamus ante Deum, &c.

10 Sederanno poi à tutte le Lettioni, e Responsorij, eccetto che dell'Offitio piccolo della Madonna, e nel principio degli Euangeli, che si leggono all'Homilie.

11 Staranno col capo coperto ciascun tempo dell'anno, mentre si cantano i Salmi, & i Cantici del Vecchio Testamento, e si leggono le Lettioni all'Offitio regolare, & anco de' Morti, eccetto i Lettori, che staranno col capo tutto, ò mezzo scoperto, secondo la qualità de' tempi; e così nell' Inuerno stiano col capo tutto coperto in Choro trà vn segno, e l'altro; l'Estate scoperto.

12 In tutte l' altre cose, che appartengono al culto diuino, ò sue cerimonie, & osseruanze tanto in Chiesa, & in Choro, quanto fuori, dalli tredici di Settembre, fino a Pasqua di Resurrettione, si deue tener la testa mezza scoperta: si eccettua però in ogni tempo il principio dell'Offitio diuino, fino al cominciare de' Salmi, e quando si legge l' Euangelio, ò si fà l'Eleuatione del santissimo Sacramento, finche il Sacerdote, & altri (se vi sono) siano communicati: Quando suona il segno dell' *Aue Maria*; quando si dice la *Salue Regina*, ò altra Antifona simile, ne i quali tempi si deue stare con la testa tutta scoperta.

13 All' osseruanza però di queste cose, non sono tenuti gl'Infermi, se non per quanto piacerà loro: purche tutto facciano con saputa, e licenza del Superiore senza scandalo, & ammiratione. Potrà bene il Superiore, e dopo Pasqua, &

auanti i tredeci di Settembre,ſe foſſe molto freddo,diſpenſare che ſi ſtia col capo mezzo ſcoperto,come nell'Inuerno.

14 Al far poi bene le cerimonie vi ſi appartiene l'vniformità,cioè che tutti inſieme nell' iſteſſo tempo ſcoprino,e coprino la teſta, nell'inchinarſi, nel drizzarſi,nel cominciare,e nel finire qualche coſa: nell'inginocchiarſi,nel leuarſi in piedi, e finalmente in ogni attione oſſeruino il medeſimo tempo, modo,e forma.

15 Finito l'Offitio, neſſuno ſi leui prima del Superiore, ò che queſti habbia dato il ſegno di non volerſi partire: Procurino in oltre non ſolo eſſere conformi nelle cerimonie ma anco nel veſtire,nel caminare,& in tutto il reſto.

16 In Chieſa entrino con modeſtia, e con l'habito compoſto,e con le veſti ſolite,ſpecialmente con il mantello, ſenza il quale neſſuno Eremita,benche foraſtiero, preſuma di entrare in Choro,nè in Refettorio; e ſe qualche foraſtiero ſecolare,ò Religioſo ſarà entrato in Choro,ſia prima modeſtamente auuiſato dal Sagreſtano,e menato fuori di là,ſe però non foſſe ſtato introdotto dal Superiore,ò di ſua licenza.

17 Le Proceſſioni, ſe bene appreſſo di noi non ſono così in vſo, come nelle Chieſe de'ſecolari;nondimeno ſi deuono fare,quando vengono commandate dal ſommo Pontefice per acquiſtare l'Indulgenze, e quelle che vengono ordinate nel Meſſale, nelle quali ſi dourà oſſeruare l'ordine del Rituale.

18 Nelle Processioni poi, che si deuono fare il Giouedì, e Venerdì santo, che ciascuno Eremita porterà in mano vna candela accesa di due oncie, il che per honore del santissimo Sacramento, si osseruerà inuiolabilmente: così deue farsi ancora, quãdo si portano à seppellire i Morti. Dell' istesso peso di due oncie saranno le candele che la Settimana santa si accendono al Matutino nel Triangolo (così detto) delle Tenebre; ma quelle che si pongono nell' Altare all'adoratione della Croce, saranno di tre oncie; e del medesimo peso deuono esser' quelle tre, che si accendono prima dell'altre nella canna con il fuoco nuouo benedetto il Sabbato santo. E tali saranno ancora quelle, che si benedicono il giorno della Purificatione, e si danno agli Eremiti da tenersi nelle loro Celle.

19 Il Cereo Pasquale sarà di sei libre in circa, il quale arderà sempre nella Messà Conuentuale, nelli Vespri, & alle Laudi, dal giorno del Sabbato santo, fino all'Ascensione del Signore, detto che sia l'Euangelo di essa Festa.

20 La cera che si adopera nelle Chiese nostre, deue esser bianca, eccetto quelle candele, che ne i tre giorni della Settimana santa arderanno alli diuini Offitij, & il Venerdì santo alla Messa, & nell'Anniuersario di tutti i Morti, che doueranno esser di cera gialla.

21 All'adoratione della Croce il Venerdì santo, il Sacerdote celebrante, deposte le pianelle solamente; e gli altri Eremiti con i piedi nudi, vadino

dino vno dopo l'altro ad adorare la Croce, secondo il grado loro; il che parimente osseruino nel Giouedì santo al Mandato nel lauar de'piedi. Le Profetie del Sabbato santo, e della Vigilia della Pentecoste, si diuideranno trà i Chierici, e Sacerdoti, secondo che ordinerà il Superiore; ma deuono cominciarsi sempre dagli vltimi.

Della riuerenza dell'oratione. Cap. XX.



E volendo noi suggerire à gli huomini potenti alcuna cosa, non presumiamo ciò fare, se non con humiltà, e riuerenza; quanto maggiormente dobbiamo pregare, e supplicare à Dio, e Signore di tutte le cose, con ogni humiltà, e pura diuotione? E sappiamo, che non in molto parlare, ma in purità, e nettezza di cuore, & in compuntione di lagrime noi douer' essere essauditi. E per tanto l'oratione debba esser breue, e pura: saluo se per affetto d'inspiratione della diuina gratia, non fosse prolungata. In Conuento nondimeno al tutto si abbreui l'oratione, e fatto segno dal Maggiore, tutti insieme si leuino.

COSTITVTIONE.

1 BEnche la vita Eremitica debba essere vna continua oratione, nondimeno quella commune, che quì commanda la santa Regola, sarà breue, cioè per lo spatio d'vn'hora, ma partita

tita in due volte,cioè mezz'hora la mattina, e mezz' hora la sera dopo Compieta. L'Oratione nel tempo dell'Estate, cioè da Pasqua di Resurrettione, sino alli tredici di Settembre per la breuità delle notti; si farà dopo Nona, se non si digiuna; ma se è giorno di digiuno, dopo Sesta. Nell'Inuerno poi si farà dopo Matutino.

2 Il segno dell'Oratione tanto il primo, quanto il secondo, sarà per lo spatio di vn' *Aue Maria,* con cinque tocchi in fine, con la Campanella; e questo si facci sempre in ogni tempo, benche subito finita l'Oratione si douesse suonar l'*Aue Maria*; la qual oratione dourà farsi in commune, cioè subito finito il Matutino nell'Inuerno, e subito finita Nona, ò Sesta respettiuè nell'Estate, e subito finita la Compieta tutto l'anno, non douendosi gl'Eremiti partire di Choro, ò di Chiesa, ò dalle Cappelle, se non finita l'Oratione, se qualche necessità non gl'astringesse: il che non possono fare senza la venia del Superiore, & i Conuersi alle Hore, che non stanno assistenti in Chiesa debbano venire nel medesimo luogo alla commune Oratione, anticipando mentre si dice l'hora, tanto che suonandosi l'Oratione siano in Chiesa, e l'Offitio della beatissima Vergine si dirà dalli Nouitij immediatè dopo.

3 Siano solleciti i nostri Eremiti di pigliar l'Indulgenza chiamata volgarmente *Exaudiat*, che è stata specialmẽte concessa alla nostra Congregtione da Papa Vrbano VIII. e quelle di Paolo V. e se ve ne sono dell' altre ancora, e procurino

rino tutti oltre questa forma, e tempi prefissi, di orare, e di attendere all'Oratione con breui, ma frequenti aspirationi, & eleuationi di mente a Dio, perche così si adempirà quello, che è scritto: *Bisogna sempre orare, e non mancar mai*. E quello; *Orate senza intermissione.* Questo in somma è il proprio studio, & essercitio della vita Eremitica.

De' Decani del Monasterio. Cap. XXI.



E la Congregatione sarà maggiore, eleggansi di essa Fratelli di buon testimonio, e di santa conuersatione, e costituiscansi Decani, i quali habbiano sollecitudine, e cura delle loro Decanie in tutte le cose, secondo i commandamenti di Dio, & i precetti del loro Abbate. I quali Decani siano eletti tali, che à loro sicuramente possa l'Abbate compartire i suoi pesi. E si elegghino non per ordine, ma per merito di vita, e di dottrina, e di sapienza. Ma se alcuno di essi enfiato forsi di superbia, sarà trouato riprensibile, & essendo corretto vna, due, ò tre volte, non si vorrà emendare, sia deposto, & vn'altro che ne sia degno, sia in luogo suo sostituito, & il medesimo ordiniamo si faccia del Preposito.

CO-

COSTITVTIONE.

1 BEnche appresso di noi non sono in vso i Decani; nondimeno si deue tener cura, e sollecitudine particolare delli nouellaméte Professi. Però si ordina, che i Nouitij dopo fatta la Professione, restino per vn' altr' anno ancora sotto la cura, e disciplina del Padre Maestro; nè in detto tempo, benche siano Sacerdoti, possino hauer voce in Capitolo, e diranno la colpa loro insieme con li Nouitij stessi; E finito che sarà detto tempo, sia cura particolare del Priore del luogo ogni settimana due volte farli andare alla sua Cella, e dar conto delli loro essercitij spirituali; & essendo Chierici, istruirli ancora nella materia de' Sacramenti, e non potendo il Priore, ne dia esso il carico ad vn'altro Sacerdote idoneo per questo effetto; e se in ciò mancaranno i Priori, siano penitentiati dalli Padri Visitatori.

Come debbano dormire i Monaci. Cap. XXII.



Iascheduno delli Fratelli dorma in vn letto da per se, & habbiano i letti, e suoi fornimẽti, secondo il modo della conuersatione, & ordine dell'Abbate. Tutti (se si può fare) dormino in vn luogo medesimo; ma se la moltitudine non lo permette, dormino à dieci à dieci, ouero à venti à venti, e

con i più vecchi, e ſeniori, che di loro habbiano cura, e ſollecitudine. E nella medeſima Cella continuamente inſino alla mattina ſtia il lume acceſo. Dormino veſtiti, e cinti con cingoli, ouero funi, e mentre dormono, non habbiano coltelli à canto, acciochę per caſo dormendo non ſi faceſſino male. Et i Monaci ſempre ſiano apparecchiati al diuino ſeruitio, acciochc fatto il ſegno, e leuatiſi, ſenza dimora s'affrettino (però con grauità, e modeſtia) di preuenirſi l'vn l'altro all' Offitio diuino. Li Fratelli più giouani non habbiano letti l'vno appreſſo l'altro; ma ſtiano meſcolati con i più vecchi, e leuandoſi all'opera di Dio, moderatamente ſi eccitino, e confortino l'vn l'altro, per l'eſcuſationi de' ſonnolenti.

COSTITVTIONE.

1 DOrmano i noſtri Eremiti nelle loro Celle ſempre ſoli, ſe non li sforza la neceſſità, per viaggio, e fuori dell'Eremo di dormire accõpagnati: Dormino veſtiti, e cinti con li medeſimi veſtimenti, che vanno veſtiti il giorno (eccetto il mantello, e calzette, che ſi laſcia in loro arbitrio) nè di queſti è lecito ſpogliarſi, nè per occaſione di viaggio, nè per caldo; sì che non ſia mai lecito portar la Tonica ſenza il Tonichino, nè il Tonichino ſenza la Tonica; e chi farà il contrario, digiuni trè volte in pane, & acqua. Procurino giacer nel letto con ogni modeſtia, e compoſitione, e di non dormir ſupini. E ſiano ſolleciti nell' andare à dormire auanti vn'hora di notte, che

più

più oltre non è lecito di vegliare ſenza licenza del Superiore, e contrafacendo, ſe ne dichi la colpa in Capitolo.

2 I letti ſiano di tauole di legno lauorati con ſemplice fattura, e ſiano vniformi, e vi ſi ponghi vn ſaccone di paglia, e ſe à qualch' vno piacerà più vna ſtora, gli ſi conceda in cambio del ſaccone; negandoſi però in tutto, e per ſempre, matarazzi di lana, o piuma, e così i lenzuoli ancora.

3 Le coperte dianſi a tutti vniforme, cioè quelle peloſe, & aſpre, che volgarmente ſi chiamano Schiauine, e non ſi permettino mai più delicate: a chi però non baſta vna coperta, gli ſe ne aggiunghi vn'altra, e non più.

4 Per capezzale ſi metta á ciaſchedun letto vn ſacchetto pieno medeſimamente di paglia; perche hauerlo di piuma, ò lana, ad vn' Eremita ſtrettamente ſi prohibiſce.

5 Queſte coſe che ſono quì dette dell'auſterità de letti, non ſi eſtendono agl' Infermi, deboli, e vecchi, con i quali il Superiore ſecondo la loro neceſſità, douerà ad arbitrio ſuo diſpenſare.

6 Nella Foreſteria ancora douranno eſſere apparecchiati letti della medeſima forma, e con i medeſimi fornimenti.

Della ſcommunicatione delle colpe. Cap. XXIII.



E alcun Fratello ſarà trouato contumace, ouero inubbidiente, ò ſuperbo, ò mormoratore, ò in coſa alcuna contrario alla ſanta Regola, ò diſprezzatore delli commandamenti de' ſuoi maggiori; queſto tale, ſecondo il precetto di noſtro Signore, ſia ammonito la prima, e ſeconda volta da' ſuoi maggiori ſegretamente, e ſe non ſi emenderà, ſia in preſenza di tutti publicamente ripreſo: e ſe anco così non ſi correggerà (ſe intende quale, e quanta ſia la pena della ſcommunicatione) ſia ſcommunicato. Et eſſendo pure ancora improbo, & oſtinato, ſia punito di afflittione, e pena corporale.

COSTITVTIONE.

1 IN queſto Capitolo, & in altri ſeguenti, tratta il ſanto Padre della ſcommunica, e del caſtigo da darſi alle colpe: e perche tra noi non è in vſo la regolare, e l'eccleſiaſtica ricerca maggior trattato; però qui ſi dirà ſolo del caſtigo da darſi alle colpe.

2 Si auuerte alli Superiori, che con molta prudenza conſiderino, non ſolo la qualità delle colpe, e loro circoſtanze; ma ancora le condittioni, l'ingegno, e la natura di quelli, che le commettono, per ſaperci applicare conueniente rimedio;

perche

perche spesso quella medicina, che gioua ad vno, nuoce ad vn' altro, e perciò in vn modo conuiene correggere vn giouane, & in vn'altro vn vecchio; in vn modo chi pecca per malitia, in vn altro chi per fragilità. Con queste, & altre considerationi deue procedere il Prelato alla correttione delle colpe, sapendo perdonare agli humili, & humiliare i superbi.

Quale debba essere il modo della scommunicatione. Cap. XXIV.



Econdo il modo della colpa, si debba estendere la misura della scōmunica, ouero correttione: il qual modo, e misura di essa colpa, penda, e sia nel giuditio dell'Abbate. Se dunque alcun Fratello sarà trouato in più lieui colpe, sia solamente priuato della participatione della mensa; e questa sarà la pena del priuato del consortio della mensa; che nell'Oratorio non imponga Salmo, ò Antifona, e non reciti Lettioni insino che non hauerà sodisfatto: e dopo che i Fratelli haueranno mangiato, solo, e da per se prenda la refettione del cibo, dopo la commune refettione de' Fratelli, con quella misura, & a quell'hora, che l'Abbate hauerà giudicato conuenirsegli, come se verbi gratia, *i Fratalli desinano a Sesta, quel tale debba desinare à Nona, e se i Fratelli a Nona, e quello a Vespro: e così faccia insino a tanto, che con sodisfattione conueniente consegua perdono.*

CO-

COSTITVTIONE.

1 SApeua molto bene il santo Padre essere scritto, che secondo la qualità del peccato, deue essere la qualità della penitenza: Però conuiene per non errare dal dritto camino della giustitia, conoscere la qualità delle colpe; percioche alcune sono leggieri, alcune graui, altre più graui, & altre grauissime.

2 Colpe leggieri si dichiara esser quelle trasgressioni di Regola, ò Costitutioni, che sono di poco momento, come à dire, venir tardi in Chiesa, mancare nelle cerimonie, come nell'inginocchiarsi, coprirsi, ò scoprirsi la testa, rompere il silentio per poco tempo, rompere qualche cosa inauedutamente, e simili: Ma se queste cose leggieri si facessero per mala consuetudine, possono riputarsi graui. Sarà dunque conueniente, che le colpe leggieri, si correggino con penitenze leggieri, le quali, se bene sono arbitrarie, sarà però bene per la prima volta ammonire segretamente chi trasgredisce: la seconda (se sarà bisogno) correggerlo publicamente: & alla terza dargli qualche pena leggiera, cioè, ò che dichi il Salmo quinquagesimo, ò la Corona del Signore, che lasci i frutti, ò la pietanza, che facci la prostratione auanti à tutti, che baci la terra, e simili.

3 Colpa graue è, se vno Eremita hauerà lite, ò differenza con l'altro, dentro, ò fuori dell'Eremo. Se alcuno dirà ingiuria ad vn'altro. Se sarà tro-

trouato bugiardo volontario. Se sarà solito à non osseruare il silentio, ò romperlo sfacciatamente in Chiesa, in Sagrestia, ò nel Capitolo. Se non osseruerà i digiuni regolari senza causa, ò licenza, & altre colpe simili. La pena sia, che dichi il delinquente sua colpa in Capitolo, digiuni in pane, & acqua, vna, ò più volte ad arbitrio del Prelato, baci i piedi agli Eremiti, dichi vna, ò più volte i Salmi Penitentiali, & altre pene simili. Dichiarando, che doue nelle Costitutioni viene ordinato, che alcuno sia punito, ò corretto grauemente, senza aggiungere altro, s'intenda di simili pene qui sopra dette.

Delle colpe più graui. Cap. XXV.



Vel Fratello, che è obligato à pena di più graue colpa, sia sospeso dalla mensa, e dall'Oratorio. Niuno delli Fratelli, in cosa alcuna si accompagni, nè ragioni seco. Stia solo all'opera à lui imposta, perseuerando in pianto di penitenza, ricordandosi di quella terribile sentenza dell'Apostolo, che dice: Vn sì fatto huomo esser dato a Sathana in morte di carne, accioche nel giorno del Signore lo spirito sia saluo. *Solo prenda la refettione del cibo in quella misura, & a quell'hora, che l' Abbate giudicherà essergli conueniente. Non sia benedetto da niuno che passi, nè anco il cibo che gli si dà.*

CO-

COSTITVTIONE.

1 SI tratta in queſto Capitolo delle colpe più graui,quali ſono: ſe l'Eremita con animo riſoluto non dubita di far quello che gli è prohibito publicamente, ò priuatamente dal Superiore;ò al contrario,non vorrà far quello che gli è commandato.

2 Colpe più graui ſaranno ancora la contumacia,percuotere altrui,le beſtemmie,il diſpreggio della ſanta Regola, e delle Coſtitutioni; ma molto più delli Commandamenti di Dio, e di ſanta Chieſa,le quali coſe non poſſono eſſer ſenza peccato mortale,e queſte baſtano per eſſẽpio.

3 Ma accioche i Superiori col creder tal'hora troppo a'mormoratori, non procedino con poca prudenza,ſenza oſſeruare il debito ordine: Si determina,che quando ſi dourà venire alla correttione per queſti caſi,il Superiore,ò à chi ſpetta, fatta ptima diligente inquiſitione, ſe però il Reo non confeſſa ſpontaneamente, con la depoſitione almeno di due Teſtimonij, & altri termini neceſſarij,proceda al caſtigo con timore,e carità;hauuta la debita conſideratione al delitto, & alla perſona;e queſti caſi ſi mettano in ſcrittura per far poi coſtare al Capitolo Generale,ò alla Dieta,che i Superiori hannò giuſtamente proceduto contro alli delinquenti.

4 Le pene che à queſte colpe più graui ſi doueranno dare, ſe bene ſi rimettono all' arbitrio

de' Superiori, ſe ne pongano quì alcune per eſſempio; come ſarebbe il far mangiar pane, & acqua in terra nel Refettorio, quando ſi fa la refettione in commune, quante volte parrà al Prelato: vna diſciplina circolare, ò fare che il Delinquente ſe la dia più volte da ſe ſteſſo, ò farlo giacere auanti la porta della Chieſa, ò del Choro, e ciaſcuno che paſſa lo calchi ſopra; ma però deſtramente: ſequeſtrarlo nella propria Cella, degradarlo, cioè farlo ſtar'vltimo tra tutti del grado ſuo; deporlo ſe è Prelato; metterlo in prigione, & iui affliggerlo con diſcipline, aſtinenze, ò con ferri à' piedi, e pene ſimili, dichiarandoſi, che la pena della carcere non apporta infamia; nè priuatione, ò inhabilità ad Vffitij, ſe il delitto per lo quale ſarà impoſta, non porta ſeco tale infamia, ò inhabilità.

5 E ſe alcuno hauerà peccato (che Dio non voglia) contro la Caſtità, ſia poſto in prigione, & iui con aſtinenze, e diſcipline caſtigato; e ſe il peccato ſarà manifeſto à ſecolari, ſia punito con l'iſteſſe pene, e con altre di più, ad arbitrio delli Padri Maggiore, e Viſitatori. E ſe il Delinquente ſarà Prelato, ſia depoſto, e punito con altre pene ad arbitrio de' Padri Superiori, come ſopra.

6 Ma per ouiare che ſotto preteſto di giuſtitia non naſcano ſcandali, ſi ordina che ſempre alle colpe leggiere, ſi diano ſegrete penitenze.

Di quelli, che senza commandamẽto dell' Abbate si congiungono alli Scommunicati. Cap. XXVI.



E alcun Fratello senza commandamento dell' Abbate, presumerà di congiungersi in alcun modo co'l Fratello scommunicato, ò parlargli, ò mandargli ambasciate, incorra in simile vendetta di scommunicatione.

COSTITVTIONE.

COnforme all' ordine della santa Regola, nessuno parli con li Carcerati, nè li dia aiuto, ò fauore; dichiarando, che tutti quelli, che esorteranno detti Carcerati alla fuga, ò daranno loro in alcun modo aiuto, ò consiglio, anzi se sapranno, che essi tentino di fuggire, e non lo riueleranno à i Superiori, siano castigati con l'istessa pena della carcere: Gli altri poi (dal Ministro delle carceri in fuori) che solamente gli haueranno parlato, siano puniti grauemente: il che ancora s'intenda esser'ordinato delli sequestrati nella Cella, e di quelli, à chi è stato imposto per pena il silentio.

Come l' Abbate deue eſser ſollecito circa i Scommunicati. Cap. XXVII.



On ogni ſollecitudine habbia cura l' Abbate de' Fratelli, che peccano: percioche, non quei, che ſono ſanti, ma gl'infermi hanno biſogno del Medico: E per tanto deue come ſauio Medico vſare ogni rimedio, e mandare (ma che non paia venghi da lui) quaſi occulti conſolatori, alcuni de' Fratelli più vecchi, e ſauij, i quali quaſi ſegretamente conſolino il trauagliato Fratello, prouocandolo ad humile ſodisfattione, e conſolandolo, accioche non ſia aſsorto da maggior triſtitia; ma come dice l'Apoſtolo confermiſi in lui la carità, e ſia per lui pregato da tutti. Imperoche grandiſſima ſollecitudine deue hauere l'Abbate, e con ogni ſagacità, & induſtria curare, che non ſi perda alcuna delle pecorelle, à ſe commeſſe, e ſappia hauer riceuuto cura delle anime inferme, e non tirannide ſopra le ſane, e tema le minaccie del Profeta, per lo quale dice Iddio: Voi pigliauate quello, che vedeuate eſſer graſſo, e quello, che era debole ſcacciauate via. *Non faccia dico così; ma anzi imiti l'eſſempio del buon Paſtore, il quale laſciate nouantanoue pecore ſopra i monti, andò à cercare vna ſola, ch'era ſmarrita, e ſe ne andaua errando; all'infermità della quale hebbe tanta compaſſione, che ſi degnò ponerla ſopra le ſue ſacrate ſpalle, e riportarla alla gregge.*

CO-

COSTITVTIONE.

SEguino la dottrina quì della ſanta Regola, tutti quelli, che commandano agli altri, & imparino di cercar l'errante pecorella, e ponerla sù le proprie ſpalle: O quanto peruerſamente fanno quei Paſtori, che con piaceuolezza accarezzano le pecore cōtagioſe, e le feconde, e manſuete irritano ſempre, e percuotono! ma guai à loro, che hauranno à render conto rigoroſo dell' anime di quelle, che periſcono per loro colpa, e negligenza.

Di quelli che eſsendo ſtati più volte corretti, non ſi ſaranno emendati.

Cap. XXVIII.



E alcun Fratello per qualunque colpa, più volte corretto, & anco ſcommunicato, non ſi emenderà, ſia di nuouo aſpramente corretto; cioè con punitione di battiture, contro di eſſo lui ſi proceda: E ſe ne anco à queſto modo ſi correggerà, ouero forſi inſuperbito, vorra difendere l'opere ſue (il che non piaccia a Dio) all'hora l'Abbate faccia come il ſauio Medico, il quale hauendo vſato fomentationi, & vnguenti di eſſortationi, medicamenti di ſcritture diuine, & in vltimo il fuoco delle ſcommunicationi, e battiture, quando finalmente vede niente giouare l'induſtria ſua, vſi, & adoperi quella coſa, la

quale è maggiore di tutte, cioè l'orationi sue, e di tutti i Fratelli per colui, accioche il Signore, il quale può tutte le cose, dia salute all'infermo Fratello. E se ne anco per questo modo sarà risanato, all'hora finalmente adoperi il ferro da tagliare come dice l'Apostolo: Leuateui d'innanzi l'huomo maluaggio; *Et altroue:* Se l'infedele si parte, partasi, accioche vna pecora inferma non contamini tutto il gregge.

COSTITVTIONE.

1 QVì si tratta delle colpe grauissime, e trà esse la prima è l'incorrigibilità, circa la quale si osserui la Bolla di Vrbano VIII *de Apostatis, & eiectis*: Grauissime colpe ancora sono il ferir grauemente à morte altrui, percuoter il suo Prelato, partirsi più volte dalla Religione, e tanto più, se hauerà fatto questo con scandalo, ò infamia della Religione, da'quali delitti, sarà facil cosa conoscer gli altri simili.

2 Se alcuno dunque sarà conuinto di si fatte colpe, si procuri la sua salute, purgandolo con pene, & afflittioni di carcere, e di discipline, ò di ergastoli: e se la grauezza del delitto (il che Dio non voglia) lo richiede, si potrà condennare à perpetua carcere: ma questi vltimi giudicij di spogliare, ò cacciare, ò condennare agli ergastoli, ò à perpetua carcere, si riserbano solo alli Diffinitori nel Capitolo Generale, ò alla Dieta, e frà l'anno al Padre Maggiore, e tutti i Visitatori; ne' quali giudicij si pigli il consiglio de'periti nel

dar

dar la sentenza; e nello spogliare, e cacciare, si osserui il Decreto di Vrbano VIII. *de Apostatis, & eiectis*.

3 Deuono poi i Superiori de' nostri luoghi contro tali Delinquenti procedere; e trouatili in colpa, carcerarli; ma non potranno in modo alcuno dar sentenza nella lor causa: ma sì bene douranno notificare quanto prima il tutto alli sopradetti Superiori.

4 In simili cause di grauissime colpe, si proceda per quanto si può, con seruare l'ordine delle leggi circa le cose sostantiali del giuditio, lasciate da parte le sollennità, e sottigliezze; ma se hauerà interesse, ò parte il Prelato medesimo, non si apparterrà a lui l'inquisitione, & il giuditio: ma à due Padri seniori d'ordine dell'istesso Priore, e poi compilato il processo, e date le difese al Reo, si haurà da mandare fedelmente, ben chiuso, e sigillato alli Giudici competenti, cioè al Capitolo Generale, ò alla Dieta, ò infrà anno alli Padri Maggiore, e Visitatori: qual ordine, se il Priore non vorrà osseruare, sia grauemente punito dal Capitolo Generale, ò dalla Dieta, ò da' Visitatori in Visita, secondo la qualità della colpa: ma contro quelli che confesseranno il loro delitto, & accetteranno la penitenza, hauendo rinuntiato alle difese, sottoscriuendosi à questo in presenza di due Testimonij, quali ancora si sottoscriueranno, non si formi processo,

5 Et accioche sotto pretesto di giustitia non si dia occasione al Demonio di malignare, si or-

dina, che se l'Accusatore non prouerà il delitto imputato al Fratello, ò sarà conuinto hauerlo accusato per malignità, sia punito grauemente, secondo la qualità del delitto, ò soggiaccia alla pena del Talione, se così parerà espediente. Onde nelle Visite i Frati sottoscriueranno tutte le loro depositioni, ò denuntie, il che facciano ancora i Priori. E chi non sà scriuere faccia il segno della Croce.

Se debbano esser più riceuuti i Fratelli, che si partano dal Monasterio. Cap. XXIX.



L Fratello che per proprio vitio si parte, ouero è cacciato dal Monasterio, volendo ritornare, prometta prima ogni emendatione del vitio, per lo quale si partì: E così sia poi riceuuto nell'vltimo grado, acciochè per questo si proui la sua humiltà. E se di nuouo si partirà, sia in questo modo sino alla terza volta riceuuto. Ma dall'hora in poi, sappia ogni via di ritornare douergli essere denegata.

COSTITVTIONE.

1 SE alcuno hauerà appostatato, o sarà fuggito, non siano negligenti i Superiori à cercarlo, e procurare, che torni, e tornando fra vna settimana, sia riceuuto, e se le dia vna disciplina

plina circolare,e posto in prigione per vn mese; e se tornerà frà vn mese, oltre le sudette pene, perda il luogo della Professione per due anni, e sia priuo per detto tempo ancora di voce attiua, e passiua; Ma tornando passato detto tempo in alcuno de' nostri luoghi, deue il Superiore riceuerlo,e se hauesse deposto l'Habito,l'assolui dalla scommunica incorsa, secondo la forma posta nel Rituale, con auuisarne subito il Padre Maggiore,e Visitatori, i quali ordineranno, che,ò nel luogo donde è partito,ò doue è ritornato, dichi la colpa alla presenza di tutti in Capitolo, della sua fuga,e sia punito cō vna disciplina circolare: e spogliatoli lo Scapolare lungo, se gliene ponga vn' altro corto sino alla cintura, quale porti discinto;& in questa penitenza starà Nouitio sotto tutti gli altri Professi vn' anno,se sarà fuggito vna volta sola; se sarà fuggito due volte, due anni;e se tre volte,tre anni:cominciandoseli a computar detto tempo dal dì che se li darà l'Habito corto, & in tutto questo tempo come Nouitio, non hauerà voce alcuna in Capitolo, e si noti il giorno della sua partita nel solito Libro.

2 Finito il tempo di questo Nouitiato,sia vestito con lo Scapolare lungo,e si cinga sopra,come prima, e da quel giorno cominci l'antianità della sua Professione,senza speranza d'ascendere più al grado, e luogo di prima, nè di poter hauer grado di Prelatura, se non sarà dispensato dopo otto anni da due Capitoli Generali.

3 Ma se innanzi che partisse, commesse qual-

che delitto, ouero ſe dopo la partita depoſe l'Habito Eremitico, ò viſſe irreligioſamente, oltre le ſopradette pene, ſia poſto anche in prigione, e caſtigato con digiuni di pane, & acqua, e diſcipline ad arbitrio del Superiore.

4 Se alcuno anderà à Roma ſenza licenza debita de' Superiori, ſia immediatè poſto in prigione, e ſubito ne ſia dato auuiſo alli medemi Superiori, i quali ordineranno ciò che ſi debba fare, oltre la pena coſtituita da Papa Clemente VIII. di priuatione di voce attiua, e paſſiua per due anni per i Chierici, e di vn meſe di prigione per i laici, la qual pena può eſſer rilaſſata ſolo dal Pontefice: Chi ſenza licenza partirà da alcuno de' noſtri luoghi, & anderà ad vn altro; ſia poſto in prigione per vn meſe, & ad arbitrio de' Superiori punito d'altre penitenze.

5 Ma ſe alcuno anderà per ricorſo al Padre Maggiore, ſenza ſua licenza, ſoggiaccia all'iſteſſa pena, ſe non haurà giuſtificata la cauſa del ſuo ricorſo, da giudicarſi dall' iſteſſo P. Maggiore.

De' fanciulli di minore età, come deuono correggerſi. Cap. XXX.



Gni età, ouero intelletto deue hauere le proprie miſure: e per tanto quante volte i putti, ouero i giouanetti d'età (i quali non intendono quanto ſia grande la pena della ſcommunicatione) commettono alcun delitto, ſiano afflitti con gran digiu-

digiuni, ouero raffrenati con aspre battiture, acciochè si emendino.

COSTITVTIONE.

ESsendo che nella nostra Congregatione si riceuono i Nouitij di età adulta, non occorre trattar de' fanciulli, ò giouanetti; de' quali si tratta in questo Capitolo della Regola: perche questi non hanno forze naturali per soffrir le fatiche dell'Eremo, nè discrettione di mente per superare i flutti delle tentationi.

Del Cellerario del Monasterio. Cap. XXXI.



L Cellerario del Monasterio, sia eletto da essa Congregatione, sauio, di maturi costumi, sobrio, non gran mangiatore, non superbo, non turbolento, non ingiurioso, non tardo, non prodigo, ma che tema Dio. Il qual Cellerario à tutta la Congregatione sia come Padre, habbia cura di tutte le cose, niente faccia senza commandamento dell' Abbate, osserui le cose à se imposte, e non contristi i suoi Fratelli. E se alcun Fratello gli dimandasse alcuna cosa non ragioneuole, non lo contristi, facendosene beffe; ma ragioneuolmente, e con humiltà gli dineghi quello, che malamente dimanda. Custodisca esso Cellerario l'anima sua, ricordandosi sempre di quel precetto dell' Apostolo: Che chi hauerà ben mini-

ministrato si acquisterà buon grado. Con ogni sollecitudine habbia cura degl' Infermi, de' Fanciulli, de' forastieri, e de' poueri, sapendo, che di tutti questi, senza dubbio è per douer render ragione nel dì del Giuditio.

Di tutti i vasi del Monasterio habbia cura, e di ogni altra sostanza, come fossero vasi sacrati dell' Altare. Non stimi di cosa alcuna, douersi far poco conto: non attenda all' auaritia, & anco non sia prodigo, nè dissipatore della sostanza del Monasterio: ma ogni cosa faccia misuratamente, e secondo il commandamento del suo Abbate. Sopra tutto, habbia humiltà, & à chi non hà da dare sostanza temporale, dia almeno buona risposta; Perche è scritto. Il buon parlare, ouero la buona risposta è sopra il dono ottimo *Habbia sotto la sua cura tutte le cose à se imposte dal suo Abbate, e non presuma, nè s' impacci di quelle, le quali gli prohibirà. Senza indugio alcuno dia alli Fratelli l'ordinata prouisione del viuere, acciòche non si scandalizzino, ricordandosi, secondo il parlar diuino, qual pena meriti, chi scandalizzerà vn de' piccolini Se la Congregatione sarà maggiore, siangli dati Compagni, da i quali aiutato ancor egli con buono, e quieto animo, adempia l' vffitio à se commesso. All' hore competenti si diano quelle cose che si hanno à dare, e si chieggano quelle cose, che si debbano chiedere, di maniera, che niuno nella Casa di Dio si perturbi, ò contristi.*

CO-

COSTITVTIONE.

1 LE qualità, e pesi del Cellerario, tanto essattamente ci hà descritte qui il santo Padre, che deuono tutti i Cellerarij de' nostri luoghi, non solo leggere spesso con attentione questo Capitolo della santa Regola, ma sforzarsi ancora di adempire quanto in esso si contiene.

2 Eleggasi dunque il Cellerario, che sia Sacerdote, & almeno di cinque anni di Professione, e si elegghi dal Capitolo istesso Conuentuale (eccetto il Cellerario, e Censurario dell'Abbadia di Monte Corona, quali si eleggono dal Capitolo Generale) qual Cellerario proporrà il Priore del luogo, & in caso che non passi, ne proporrà vn'altro, e non passando ancor questo, si dia auuiso à i Superiori, & essi prouederanno opportunamente; & occorrendo far prouisione frà l'anno la possi fare il Priore, con il consenso de' Superiori.

3 Sia il Cellerario tale, che se non tutte, almeno habbia le principali condittioni, che nella santa Regola si ricercano. E perche à lui con autorità però del Superiore, si commette la cura, & amministratione di tutte le cose, però è tenuto à fare vn Libro, nel quale fedelmente apparischino da lui notate tutte le partite dell'introito, & esito dentro espresse in scritto, e fuori in abbaco. Et vn'altro, nel quale pure apparisca il dare, e l' hauere, e lo stato della Casa, a' quali Libri aggiũ-

gerà

gerà vn Giornale,doue breuemẽte,& esattamente scriua le spese,e le esattioni di ciascun giorno.

4 In sua mano saranno tutti li beni dell'Eremo,mobili,& immobili, redditi,& entrate, ò siano in danari,ò in frutti Suo vffitio sarà riscuotere i crediti,e pagare i debiti à suoi tempi senza tardanza, auuertendo di non esser duro,e rigido esattore con poueri, che non possono sodisfare: Fugga le liti, e controuersie di cose temporali; ma quando sarà necessario trattare di qualche interesse, si procurino prima con i debiti modi tutti i rimedij, e mezzi di concordia, & accommodamento. Di più sarà sua cura comprar le cose necessarie, vendere le superflue,che auanzano: cercare,e prouedere l'abbondanza di quanto fà bisogno al vitto degli Eremiti, e collocando le cose ne i luoghi opportuni, prudentemente conseruarle.

5 Le cose poi appartenenti alli bisogni della Famiglia,ò quanto al vestire,ò quanto alle masseritie delle Celle, ò quanto al viuere; deue egli prouedere diligentemente, non comprandole per ciascun giorno à minuto, ma in somma, e quantità grande, vna,ò due volte l'anno,à i tempi,e luoghi opportuni,dando prima nota delle robbe, che si deuono comprare, al Padre Superiore,e secondo il suo beneplacito fare il tutto.

6 Habbia cura ancora, che tutti i vasi, tanto quelli,che seruono alla Mensa,quanto quelli,che s'adoprano in Cella,ò priuati,ò communi à ciascun' vso, e massime le tazze da bere siano di terra,

ra, ò di legno, nè possono mai vsarsi di vetro, ò altra materia; e questo ancora si osserui in Foresteria: e come buon padre di famiglia habbia cura di fornirsene, accioche per l'inopia delle cose, non sia sforzato di negare à quelli, che dimandano le cose giuste.

7 Sopra ogni altra cosa poi, sarà sollecito il Cellerario di far tagliare le legna prima di Capitolo à tempo debito, al crescer della Luna; & al più lungo al mese di Settembre darne vna giusta quantità à ciascuno. Auuertisca però, che nel tagliar le legna non venghino estirpate le selue; ma più tosto si conseruino: e vicino alle strade maestre si lascino sempre alcuni arbori per ornamento, & ombra di quelle. Dall'altra parte vedino gli Eremiti di non brugiar superfluamente questa abbondanza di legna, accioche essi per questo ancora non prouino più lungo tempo il fuoco del Purgatorio.

8 E come il Cellerario è obligato fare ogni cosa con il consenso del suo Superiore, così douerà al medesimo, ò à chi lui ordinerà, render conto fedelmente, e distintamente per ciascun mese dell'amministratione sua. E se il Cellerario vorrà far di suo capo, e non vbbidire al suo Superiore; possa il Superiore, con due altri Padri più vecchi della Casa mutarlo, benche fosse eletto dal Capitolo Generale.

9 E perche il Cellerario solo non può portare tutto il peso dell'amministratione della Casa; se gli aggiungerà vn Fratello Conuerso per Dispen-

pensiero, il quale ancor esso sij atto ad essercitare quest'vffitio. A lui sono fidate tutte le cose necessarie per vso della Casa, e degli Eremiti, tanto nel vitto, quanto nel vestire; onde deue vsar molta diligenza, che bene acconcie, e nette si ponghino à i loro luoghi, e cautamente si custodischino, e più cautamente si distribuischino, conforme però l'ordine del Priore.

10 Se gli aggiungerà ancora vn Canauaio, che habbia buona cura, e custodia della Cantina, e che porti il vino à tempo debito per ciaschedune Cella, e distribuisca i frutti, e gli agrumi, secondo l'ordine del Superiore, hauendo l'occhio, che la massa de' frutti, & agrumi non si marcisca, e guasti.

De' ferramenti del Monasterio. Cap. XXXII.



Irca la sostāza del Monasterio, in ferramenti, ò vestimenti, ò altra qualsiuoglia cosa, prouegga l'Abbate di Fratelli (della vita, e costumi de' quali sia sicuro) e secondo che giudicherà esser vtile à essi, ciascuna di dette cose consegni, accioche da loro siano custodite, e rassettate. Delle quali tutte cose, tenghi l'Abbate vn Inuentario; acciòche succedendo i Fratelli l'vno all' altro nel custodire le dette cose assegnate, sappia che cosa dà, e che cosa riceue. Ma se alcuno sporcamente, e negligentemente trattarà le cose del Monasterio,

sia

sia ripreso, e non si emendando, sia sottoposto alla correttione della Regola.

COSTITVTIONE.

1 SOtto nome di sostanza in questo luogo pare, che il santo Padre voglia appunto intendere tutti i mobili di che sorte si siano; per il che vengono custoditi, non da vno, ma da più Ministri, quali si deuono ogn'anno tutti eleggere dal Capitolo Conuentuale in ciaschedun luogo, subito dopo l'ingresso del nuouo Priore. Tra questi sarà il primo il Sagrestano, come più degno, al quale si dà cura di custodire, maneggiare, e dispensare i vasi sacri, le vesti, e gli ornamenti degli Altari, e della Sagrestia; e però sarà tenuto à farne vn'Inuentario, & in capo dell'anno render conto d'ogni cosa: il che se non farà, sia castigato dal Superiore. Quali ornamenti, e robbe di Sagrestia, non sarà lecito imprestare à' secolari, e loro Chiese, senza licenza del Capitolo Conuentuale.

2 Vffitio del Sagrestano sarà ancora, accomodare l'Horologio, e di significare l'Hore Canoniche, tanto del giorno, quanto della notte, con il suono della Campana, e così ancora altre cose, che hanno pur bisogno del suono di Campana; e quando occorre, ch'egli passi, ò anticipi l'hora debita del suonare; ne sia corretto dal Priore. Sua cura sarà di custodire diligentemente la Chiesa, Sagrestia, e Capitolo, tenendo bene ac-

concia, e ben posta à i suoi luoghi tutta la lor supellettile. Terrà ben nette le lampade, che sogliono ardere in Chiesa, tanto innanzi del santissimo Sacramento, quanto altroue, e riuederle spesso, accioche di continuo stiano accese: e doue non sono i Nouitij, terrà preparate ogni notte le lucerne in Choro, disponendole à suoi luoghi: Muterà à suoi tempi, e secondo la qualità degli Offitij, i paramenti degli Altari;& in somma farà con ogni esattezza, quanto si appartiene ad vn buon Custode, e Ministro della Chiesa, e Sagrestia, procurando con l' aiuto de i Nouitij, tenerle ben pulite, e nette; e se sarà di bisogno, se li dia vn Compagno, che l'aiuti.

3 Sopra il tutto poi habbia cura, e custodia particolare delle sacre Reliquie esposte,& autentiche, delle quali nessuno potrà leuarne, ò portarne via dalli loro luoghi, sotto pena di vna disciplina circolare. Dichiarando, che il Reo non può essere assoluto, se prima non farà la restitutione.

4 Il secondo Custode, ò Ministro delle cose di Casa, sarà il Libraro, il quale haurà cura della Libraria commune, tenendola ben pulita, e custodita dalla poluere, e da' tempi humidi, con altre diligenze necessarie per la cõseruatione di quella. In essa porrà tutti i Libri, con ordine conueniente, e distinto, secondo le loro materie, ouero nomi di Autori, accioche più facilmente si troui quello, che si cerca: e sopra tutto si auuerta, che in quella non si tenghino Libri contra *bonos*

mores

mores, ò che trattino di cose lasciue,ò di caualleria,ò simili; e molto più i Libri prohibiti, e sospesi, se non vi sarà licenza di poterli tenere, e leggere.

5 Auuerta il Libraro, che per sua negligenza non vadi à male qualche Libro: il che,acciò possa meglio adempire,faccia vn Catalogo, ouero Indice, doue scriua tutti i Libri, così quelli che sono nella Libraria commune,come quelli,che si adoperano priuatamente dagli Eremiti nelle Celle;delle quali farà vna nota,ò indice à parte; e quando occorrerà,che alcuno parta dal luogo, leuerà tutti i Libri, che quello hauerà lasciati in Cella, e li riporterà nella Libraria.

6 Ci sia ancora il Ferramentario, che tenghi cura di tutti gl'istrumenti, & ordegni di opere manuali,riponendoli in vna stanza deputata a questo effetto,la quale si debba serrare, e cauarli poi fuori quando sarà bisogno,e li dia à chi vuol lauorare: ma finito il lauoro,si tornino nella medesima stanza; e chi hauerà cura,che siano ben trattati, procuri ancora, che i ferri necessarij si faccino, se ne mancano, & i rotti,e guasti si raconcino.

7 Molto importa, che le Selue de'nostri Eremi siano ben guardate, e cōseruate: e però si habbia l'occhio chi sia,e di che conditione il Custode di quelle: percioche deue essere giouane, e robusto, che possa vna volta, & ancor due bisognando ogni giorno circondare le Selue, e cacciarne via gli animali de' vicini,e procurare, che

non si faccia danno. Onde il Guardiano delle Selue, sempre sarà vn' Oblato, ouero (il che è più conueniente) vn mero laico, condotto à prezzo, che non porti in alcun modo l'Habito della Religione.

8 Nè solo i sopradetti Ministri, ò Custodi; ma tutti che haueranno qualche istrumento di qualsiuoglia sorte per loro seruitio, habbiano cura di tenerlo, racconciarlo, e custodirlo: perche le cose del Monasterio, tutte deuono hauersi per sacre, e che si hà da render conto à Dio della negligenza, che si commette circa la cura, e custodia di quelle. Ma se infrà il tempo d'vn mese, dopo che alcuno hauerà hauuta tale vbbidienza, & vffitio non farà l'Inuentario delle cose, che hà in cura, e nel fine dell' anno non renderà conto, sia punito dal Superiore.

Se i Monaci deuono hauere alcuna cosa propria. Cap. XXXIII.



Opra tutto il vitio della Proprietà, debba esser dalle radici estirpato dal Monasterio, di modo, che nessuno presuma, nè di dare, nè di riceuere cosa alcuna, senza il cōmandamento dell' Abbate: nè hauere alcuna cosa di proprio; nessuna cosa al tutto, nè Libri, nè tauoletta, nè stilo, ma niente totalmente, non essendo non che altro lecito à' Monaci hauere i proprij corpi in volontà, e potestà propria: ma tutte le cose à loro necessarie, debbano sperare dal

Pa-

Padre del Monaſterio: e però niuna coſa ſia loro lecito di hauere, la quale non gli habbia dato, ouero permeſſa l'Abbate, e tutte le coſe à tutti ſieno communi; come è ſcritto: Nè alcuno preſuma di dire alcuna coſa eſſer ſua: E ſe alcuno ſi trouerà dilettarſi di queſto peſſimo vitio, ſia ammonito la prima, e la ſeconda volta; e non ſi emendando, ſia ſottopoſto alla correttione.

COSTITVTIONE.

1 LA generale prohibitione di queſto Capitolo, ſi conoſce che leua in tutto al Religioſo ogni Proprietà, onde queſto precetto ſi deue ſtrettamente oſſeruare dalli noſtri Eremiti, di maniera, che neſſuno (eccetto il Cellerario, ò non eſſendoui egli, l'iſteſſo Priore) poſſa tenere danari, nè anco in minima quantità, nè in Cella, nè fuori, nè per sè, nè per altri: non in nome di depoſito, ò ſotto qualſiuoglia altro titolo, ò colore. E chi farà altrimente, ſia poſto in prigione, & iui con digiuni in pane, & acqua, e con diſcipline, ſecondo la qualità della colpa, ſia punito, ad arbitrio del Superiore.

2 Se alcuno (il che Iddio non voglia) ſarà trouato in alcun modo eſſer Proprietario, oltre le penitenze contenute in queſto Capitolo, e Coſtitutione, ſoggiaccia anco alla pena Eccleſiaſtica di priuatione di voce attiua, e paſſiua per due anni, poſta nel ſacro Concilio di Trento nella Seſſione 25. al Capitolo 2.

3 E ſe il Cellerario nella ſua amminiſtratione commetterà qualche fraude in danno del luogo, ſia priuato dell'vffitio, e ſoggiaccia alla medeſima penitenza. Ma il Prelato macchiato di tal vitio, ſia punito da'Viſitatori, & il Viſitatore, ò Maggiore, dal Capitolo Generale.

4 Anzi, le coſe iſteſſe neceſſarie, cõceſſe à ciaſcheduno per proprio vſo, tanto per vitto, e veſtito, quanto per altre occorrenze, e biſogni; tutte s'intendono permeſſe agli Eremiti à cenno del Prelato; ma guardino i Priori di non concedere in neſſun modo coſe ſuperflue, curioſe, e di prezzo: come ornamenti di Riliquiarij, ò Agnus Dei con oro, argento, ò perle, chriſtallo di montagna, &c. Horologgi che battono, ò moſtrano, e ſimili: nè meno quadri di pittura à olio, eccetto che nelle Cappelle.

5 Et accioche queſto vitio non poſſa pigliar piede, ſpeſſo, ò almeno due volte l'anno il Priore, col Cellerario, ò qualcheduno de' più vecchi, viſiti le Celle di ciaſcun'Eremita, e cerchi con diligenza; e ſe vi troua coſa ſuperflua, ſubito la cacci fuori, e ſe vi trouerà qualche coſa pretioſa, che ſia ſtata aſcoſa, ò conſeruata malitioſamente, per la prima volta facci il Delinquente vn digiuno in pane, & acqua; la ſeconda volta habbi vna diſciplina circolare; e la terza ſia poſto in prigione e punito come ſi è detto di ſopra.

6 Onde accioche il Priore poſſi ſempre entrare in tutte le Celle, farà à tutte vna ſerratura di vna medeſima forma; sì che poſſa vna ſola chia-

chiaue aprirle, e serrarle tutte:eccetto l'Officine, Sagrestia,Cella del Priore, del Cellerario, e Visitatori.

7 Sappiano poi gli Eremiti,che non possono il giorno serrar la porta della Cella, ò dentro, ò fuori,che stiano,con chiaue particolare (dato che per qualche causa vi fosse à qualche Cella) se però essi essendo vsciti dall'Eremo, non fossero per tornare quel giorno: nel qual caso si deue dar la chiaue al Priore: il che osserueranno ancora gli Vsfitiali delle chiaui tanto delle loro Celle,quanto delle loro vbbidienze.

8 Non pensino i nostri Eremiti,che la Benedittione delle cose concesse loro vna volta sia perpetua,ma è necessario ogni anno nell'ingresso del nuouo Priore (benche sia il medesimo) dimandare humilmente nuoua Benedittione; & il Priore potrà confermarle tutte,se le parrà bene, ò sminuirne anco alcuna delle già concesse.

9 Studinsi però sempre i Prelati di essere in tutte le cose più poueri de i loro sudditi; acciochè i Discepoli vedendo le opere del Maestro, glorifichino il Signore; potranno ben pigliarsi per se quelle cose, che agli altri sono giustamente permesse.

10 Quando gli Eremiti vanno da vn luogo all'altro di Famiglia,portino seco solo quelli vestimenti che hanno addosso,e qualche Libro di diuotione ad arbitrio del Priore; e chi porterà,ò vestimenti, ò altra cosa, che non habbia hauuta licenza dal Priore, sia castigato con penitenza,

ſecondo la qualità della colpa : E ſi rimandi il tutto al luogo onde è partito . E ſia tenuto chi parte, dar nota al Priore di quanto porta , e dal medeſimo, viſte che hauerà primà dette robbe, riceuerne la ſottoſcrittione : il che non poſſa il Priore traſcurare, ſotto pena d'eſſer penitentiato dalli Viſitatori . Si prohibiſce anco ſtrettamente, che nelle mutationi da vna Cella all'altra, non portino niente ſenza licenza del Superiore .

11 Quelli che fanno viaggio , non debbano ſpendere danari hauuti per loro viatico, ſe non nelle coſe neceſſarie per detto viaggio; e ſe alcuno comprerà qualche coſa di più ſenza licenza, ſia priuato di quello, che hà comprato, e punito ad arbitrio del Superiore .

12 Quelli che ſono deſtinati ad vn'altro luogo della Religione, ſubito, che vi ſaranno giunti, e quelli che ſaranno mandati fuori à negotij, ſubito che ſaranno tornati, reſtituiſchino i danari, che gli auãzano al Cellerario, ouero in ſua aſſenza al Priore, non ſerbandoſi coſa alcuna affatto.

Se tutti egualmente deuono riceuere le coſe neceſſarie. Cap. XXXIV.



I come è ſcritto: Si diuideua à ciaſcuno, ſecondo che faceua di biſogno. Per le quali parole, non diciamo, che nel Monaſterio ſia eccettione di perſone (il che non piaccia à Dio) ma conſideratione dell'infermità, di maniera, che chi hà biſo-

ſo-

sogno di manco, ringratij Dio, e non si contristi: E chi hà bisogno di più, si humilij per l'infermità, e non si insuperbisca per la misericordia, e così tutte le membra saranno in pace: Sopra tutto il male della mormoratione per qualsiuoglia causa in alcuna, quantunque piccola parola, ò segno, non apparisca: e se alcuno sarà trouato in questa colpa, sia punito di più graue pena.

COSTITVTIONE.

1 SOtto queste parole di vgualità, viene strettamente ordinato, non solo à' Prelati, ma ancora à tutti i Ministri, che si mostrino benigni, e piaceuoli à' bisognosi, che gli dimandano qualche cosa, non negando mai, quel che possono dare; e dando à tutti vgualmente, secondo la necessità di ciascheduno; e quelli che non possono sodisfare con effetti, consolino almeno con buone parole.

2 Chi dunque sarà trouato partiale con alcuno, ò sia Superiore, ò Cellerario, ò Dispensiero, ò qualsiuoglia altro Ministro, che dia à chi non hà bisogno, ò à chi hà di bisogno nieghi quel, che può lecitamente dare, ò gli risponda con parole aspre; sia punito da' Visitatori in Visita, ò dal Capitolo Generale, ò dalla Dieta.

De'

De' Settimanarij della Cucina. Cap. XXXV.



I Fratelli così ſeruino l'vno all' altro, che neſſuno ſia ſcuſato dall'vffitio della Cucina, ſaluo che per infermità, ò per occupatione in coſe di maggiore vtilità, perche da queſto maggior mercede ſi acquiſta. Alli deboli ſiano procurati aiuti, accioche non facciano queſto con triſtezza, ma tutti habbiano aiuto, ſecondo il modo dèlla Congregatione, e poſitione del luogo. Se la Congregatione ſarà maggiore, il Cellerario ſia ſcuſato della Cucina, e così ſe altri (come habbiamo detto) foſſero occupati in coſe di maggiore vtilità, tutti gli altri, con carità ſi ſeruino l'vno all'altro. Quelli che debbono vſcire della loro Settimana, il Sabbato nettino il tutto, lauando i panni, con i quali i Fratelli ſi raſciugano le mani, & i piedi; e così quello, ch'eſce di Settimana, come quello, che entra, lauino i piedi à tutti, e riconſegnino i vaſi del loro eſſercitio mondi, e ſani al Cellerario, & eſſo Cellerario, ſimilmente gli conſegni à quello, che entra, accioche ſappia, che coſa dà, e che coſa riceue.

Li Settimanarij vn'hora innanzi alla refettione, piglino oltre la loro parte ordinaria, vn poco di pane, & alquanto di bere, accioche all'hora della refettione, ſeruino alli loro Fratelli ſenza mormoratione, e graue fatica: nondimeno ne' giorni ſolenni aſpettino inſino che ſiano dette le Meſſe. Li quali Settimanarij,

narij, così quelli che entrano, come quelli che escono, la Domenica subito finite in Choro le Laudi, si gettino à i piedi di tutti li Fratelli, dimandando, che sia pregato per loro. Quello, che esce dalla Settimana dirà questo Verso: Benedictus es Domine Deus, qui adiuuisti me, & consalatus es me; *e ciò detto tre volte, vscendo pigli la Benedittione. E quello, che entra, seguiti, e dica:* Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuuandum me festina: *e replicato detto Verso tre volte, vscendo pigli la Benedittione, & entri al suo vffitio.*

COSTITVTIONE.

1 PErche l' istituto Eremitico non ammette Refettorio in commune, non può così facilmente succedere, che la Cucina sia fatta da' Settimanarij, ò varij Ministri: però il Cuoco vna volta eletto, continui nella sua vbbidienza per vn'anno intiero.

2 Vffitio del Cuoco sarà preparare, e cuocere i cibi, e viuande, che deuono darsi agli Eremiti, & alli Forastieri, & hauerle apparecchiate anticipatamente, accioche all'hore competenti possa portarle, senza tardanza, per le Celle, come è solito, à ciascheduno la sua parte de' cibi, che gli tocca. A lui ancora si appartiene di dare, quando fà di bisogno per le Celle, olio, aceto, e sale.

3 Suo vffitio ancora è, osseruare i tempi, & i giorni, accioche, secondo la loro diuersità, sappia ancora mutare la qualità de' cibi, secondo l' os-

osseruanza nostra Eremitica,& hauerà cura particolare,che tutti habbiano parte vguale, eccetto gl'infermi, deboli,e vecchi: à'quali con saputa, e consenso del Priore, non manchi di compiacere, e seruire con carità. Sarà ancora diligente di riportare ogni mattina dalle Celle i piatti,ò vasi, quali se gli hanno da restituire ben netti, e politi da ciascheduno Eremita.

4 Sia anco sollecito à' suoi tempi farsi prouedere dal Cellerario, non solo le cose da mangiare; ma ancora i vasi, e panni lini,e gli altri vtensilij necessarij per tale vbbidienza.

5 Doue il numero della Famiglia è grande, gli si aggiunghi vn Compagno,come ordina la santa Regola,e se gli dia ogni altro aiuto opportuno, e sempre il Cuoco ritenga questo nel suo cuore, di seruire non agli huomini, ma à Christo il quale hà detto: *Se alcuno ministrerà à me, il Padre mio honorerà lui.*

De' Fratelli Infermi. Cap. XXXVI.



*Nnanzi à tutto, e sopra tutte le cose, si deue hauer cura degl'Infermi, che così siano loro seruiti,come à Christo, come in verità egli si serue; perche lui proprio disse:*Io fui infermo,e voi mi visitaste, e tutto quello, che faceste à vno di questi miei minimi,faceste à me. *Et anco dall'altra parte essi Infermi considerino, che à loro si serue ad honor di Dio, e non contristino i Fratelli, che gli seruo-*

ſeruono, con le loro ſuperfluità, le quali però patientemente ſi debbano ſopportare; perche de' tali ſi acquiſta più copioſa mercede, e merito. L'Abbate dunque habbia grandiſſima cura, che in neſſuna coſa circa loro ſia commeſſa negligenza; alli quali Fratelli Infermi, ſia deputata vna camera da per ſe, & vn ſeruitore, che tema Dio, e che ſia diligente, e ſollecito. L'vſo de' bagni, ſia offerto agl' Infermi quante volte fà biſogno; ma alli ſani, e maſſimamente alli giouani, ſia più difficilmente conceſſo. Similmente il mangiare della carne, ſia conceſſo agl' Infermi, & al tutto deboli, acciochè ſi rihabbino: ma poiche ſaranno migliorati, tutti ſecondo il ſolito, ſi aſtenghino dalla carne. Et habbia l'Abbate grandiſſima cura, che gl' Infermi, nè dà' Cellerarij, nè dà' ſeruitori ſiano diſprezzati. Imperoche ciò che ſi fà di delitto dà' diſcepoli à lui è imputato.

COSTITVTIONE.

1 LA Cella quale il pijſſimo Padre noſtro quì vuole che ſia deputata per gl'Infermi, s'intende per la commune Infermeria; nella quale ſiano, non vna ſola, ma più ſtanze, acciochè più Infermi eſſendoui, ſia conſegnata vna camera per vno, e l'vno non ſia d'impedimento all'altro.

2 Queſta Infermeria dunque quanto prima ſi facci in ogni noſtro Eremo, in luogo ſalubre, e rimoto dal concorſo di quelli di Caſa. Siaui vna Cappella per celebrare; Vi ſia ancora vna ſtan-

ſtanza, ò Spetieria, doue ſi conſeruino diuerſe medicine, come dire, vnguenti, varie ſorti di ogli compoſti, e diſtillationi d'herbe buone, ſughi, e mazzetti di eſſe; zuccaro, e confettioni, & altre coſe per vſo, e ſeruitio d'Infermi; vi ſia ancora vna Cucina per cucinare i cibi per gli Infermi. Ogni camera habbia il ſuo camino con letto all' vſanza Eremitica, ſenza lenzuole, però aggrauandoſi il male, ſi può concedere il capezzale di piuma, & il materazzo di lana.

3 Chi poi ſarà poſto alla cura degl'Infermi, non ſolo deue ſeruirli con diligenza, e gran carità; ma s'affatichera anco virilmente nell'apparecchio delle coſe neceſſarie. Sopra il tutto non manchi agl' Infermi la viſita di buoni Medici, ò almeno quando l'infermità viene, ſe gli mandi vna piena informatione, con le qualità, così dell'Infermo, come del male, e ſecondo il lor conſiglio ſi facci ogni coſa, non guardando à ſpeſa.

4 Ma si come i Superiori, e gl'Infermieri deuono eſſer ſolleciti in chiamare, e dimandar parere à i Medici; così neſſuno potrà andar à trouare il Medico, & informarlo della ſua infermità, ſenza licenza de' Superiori: Anzi in ciaſcun Eremo ſi elegga per Capitolo Conuentuale vn Medico particolare, dal quale ſiano medicati tutti della Famiglia, e luogo: nè ſi poſſi ſeruire d'altro Medico, ſe non per occaſione di conſultare nelle infermità graui.

5 Queſto ancora ſi ordina più ſtrettamente, che neſſuno degli Eremiti ſia medicato nelle ca-

se de'secolari, etiandio loro parenti, nè anco ne i publici Hospedali, nè meno negl' Hospitij nostri. E chi sarà altrimente, & il Superiore, che l' haurà permesso d'andarui, saranno grauemente castigati dalli Visitatori.

6 Il Priore poi visiti spesso gl'Infermi, e solleciti i Ministri; e quando bisognerà dar Compagno all'Infermiero, che notte, e giorno assista à i letti degl'Infermi, secondo il bisogno, non lo nieghi mai.

7 Di più, per consolatione degl'Infermi, e per far la carità à ciascuno, sarà lecito quante volte vorrà il giorno, eccettuati i tempi prohibiti, andare à visitarli, & iui con ogni modestia rompere il silentio per rallegrar meglio che saprà, l'afflitto animo dell'Infermo: Guardinsi però gl'Eremiti di non abusare questa caritatiua indulgenza, peruertendo il fine, il che sarebbe, se alcuno (il che à Dio non piaccia) andasse all' Infermeria non con oggetto principale di carità, mà per rompere senza rispetto il silentio, e se introducessero ragionamenti vani, curiosi, e quel che sarebbe peggio di mormoratione: il che per ouuiare, non sarà lecito à fermarsi più di due in vna volta nella Cella dell' Infermo, oltre l'Infermiero, e chi vi anderà per terzo, soggiaccia alla penitenza di vn' astinenza in pane, & acqua, e ne dica la colpa in Capitolo; e se vi sarà alcuno, che trapassi il termine della discretione col fermarsi troppo lungamente, e troppo frequentemente nell'Infermeria, sì che gli altri ne venghino impediti,

pediti, debba il Superiore inuigilare à ciò, e prohibire ancora à questi tali, se stimerà necessario, l'ingresso dell'Infermeria per quel tempo, che gli piacerà, accioche la poca discretione di alcuno, non impedisca quest'opera di carità: Nessuno però potrà visitare gl'Infermi rinchiusi, senza licenza del Superiore, nè meno senza detta licenza visitare quelli, che stanno indisposti nelle Celle proprie, doue però è l'Infermeria.

8 L'vso de' bagni; di rado, ò mai si conceda: ma se la necessità vrgente constringe, facciasi col consiglio di tre, ò almeno di due Medici, di consenso però del Capitolo Generale, ò della Dieta, ò frà anno del Padre Maggiore, e Visitatori (se però l'vsar acque di bagni non si fà in Casa) e chi farà altrimenti, & il Superiore, che l'hauerà permesso, siano puniti da'Visitatori. A quelli, che deuono andare a'bagni, si dia loro sufficiente prouisione di danari, con vn Compagno prudente, & essemplare.

9 Il mangiar carne agl'Infermi per conseglio de'Medici, si conceda solamente nell'Infermeria. E doue non è Infermeria, ò sarà piena, si possi mangiare nella propria Cella, ò in altro luogo, doue parerà più espediente al Superiore.

10 Quelli, che mangiano carne, si astenghino da'cibi, soliti prohibirsi agl' Infermi: e però quelli, che hauranno bisogno di carne, deuono regolarsi con l' istruttione del Medico, circa la qualità, e quantità, nè gli sia dato per quel tempo che mangia la carne altro, che quello, che specifi-

cificatamente ordinerà il Medico: e questa sia incumbenza del Priore, il quale non possa permettere ch'vno mangi carne, e pesce nel medesimo tempo, & altra cosa nociua all'Infermo: e douranno i Padri Visitatori far sopra di cio inquisitione per penitentiare chi haurà ciò permesso. Ricordando però agli Priori la carità, e che secondo la qualità dell'Infermità non manchino doue si può compatire la grauezza del male. Auuertendo ancora, che mentre compiacciono à' conualescenti, deboli, e vecchi (e questo con gran ragione) non faccino danno à' sani.

11 Ma più d'ogni altra cosa auuerta il Superiore, che l'anima dell'Infermo non sia priuata delle sue consolationi, & aiuti spirituali, persuadendoli, e commandandoli (se sarà bisogno) che si confessi, e communichi: E quando vedrà auuicinarsi il pericolo della morte, gli dia l' Olio santo. E finalmente, come si contiene nel Rituale della Chiesa, l'esorterà al felice fine, e l' aiuterà quanto sarà possibile.

12 E veramente, se agl'Infermi mentre viuono, si deue la cura, che si è detta: molto maggiormente si deue à i medesimi, quando sono morti; onde se li deue far la carità dell'essequie, e de' suffragij. Morto dunque l'Infermo, si dourà subito suonare il segno dell' *Aue Maria*, accioche sia noto à tutti, che debbano cominciare à pregar per lui Si fanno ancora tre segni con tocchi, con la medesima Campana, che duri ciascun segno per quattro *Miserere*. Il primo, subito dopo l'*A-*

ue Maria il ſecondo,quando ſi porta alla Chieſa; il terzo,durerà fin che ſia ſeppellito.

13 Di più la mattina ſeguente (ſe così far conuiene) altrimente l'iſteſſo giorno, ſia portato alla Chieſa il corpo nella Bara, come è coſtume in proceſſione,andando tutti gli Eremiti che ſono preſenti à due per due, accompagnando il corpo morto:& iui ſe gli facciano i funerali,con pietà,e diuotione, ſecondo le Rubriche poſte nel fine del Breuiario: E ſe ſi fà la mattina,ſi celebri vna Meſſa preſente il corpo, qual finita, depoſti dal Sacerdote la Pianeta, e Manipolo, ſeguiterà il rimanente dell'eſſequie.

14 In oltre per li Defonti ſi celebrano quattro Anniuerſarij communi ogni anno. Il primo de'quali è quello che ordina la Chieſa al principio di Nouembre.Il ſecondo ſi farà la ſeconda feria dopo la Feſta di S. Martino per gli Eremiti, e Benefattori della Congregatione. Il terzo per i Padri,e Madri degli Eremiti,la ſeconda feria dopo la prima Domenica di Quadrageſima. Il quarto ſi farà in ciaſcun luogo la ſeconda feria dopo l'Ottaua dell' Epifania, per l'anime degli Eremiti morti in quell'anno; & eſſendo detti giorni impediti da Feſte doppie, ſi trasferiſchino in altri giorni opportuni;ne i quali Anniuerſarij, ogni volta che ſi fanno, dourà ogni Sacerdote celebrare vna Meſſa quanto prima potrà, per la ſalute di quell' anime, per le quali ſi fà l' Anniuerſario. Dichiarandoſi,che à queſt'obligo di dir le Meſſe,ſi ſodisfà con applicarle per loro.

I Fra-

i Fratelli Chierici recitino vn Salterio per volta di quelli, che deuono dire priuatamēte per quelli, per i quali ſi fanno gl'Anniuerſarij, con il *Requiem æternam* nel fine de i Salmi. Et i Fratelli Couuerſi cinquanta *Pater noſter*, e cinquanta *Aue Maria*.

15 E perche ſi celebrano queſti Anniuerſarij, come le Feſte doppie, arderanno ſopra l'Altare, quattro candele di tre oncie, mentre ſi dicono le Laudi, e la Meſſà; il che ſi oſſerua anco nella ſepoltura, ouero eſſequie de' noſtri Fratelli morti; ſi aggiungono due candele, l'vna al capo, l'altra a i piedi nel Cataletto del morto, le quali non ſi smorzano, finche ſia ſeppellito, così ancora nelli Anniuerſarij alla Caſſa poſta in mezzo alla Chieſa ſogliono ardere due candele.

16 Quando morirà qualcheduno della noſtra Congregatione, benche ſia degli Oblati, ſaranno obligati tutti, tanto Sacerdoti, quanto Chierici di quel luogo, doue egli è morto, dire per lui tutto l'Offitio de' Morti, cioè Veſpro, con i tre Notturni, Inuitatorio, e Laudi, e queſto alla preſenza del corpo attorno la Bara, innanzi che ſi ſeppelliſca, con l'Oratione in fine: *Abſolue quæſumus Domine, &c.* con quell'ordine, che ſi hà nel Breuiario, e celebrare ancora vn Trenteſimo per l'anima ſua.

17 Di più ſaranno obligati tutti trà lo ſpatio di due meſi alla più lunga, da computarſi dal giorno, che ſi è hauuta notitia della morte d'alcuno, i Sacerdoti celebrare per l'anima del De-

ſonto, ſe era priuato, tre Meſſe: i Chierici tre Salterij, terminando ogni Salmo con il *Requiem æternam, &c.* : i Conuerſi, & Oblati dugento *Pater noſter*, e dugento *Aue Maria*. Se era Prelato, quando morì, ouero era ſtato già dicidotto anni Prelato, i Sacerdoti diranno cinque Meſſe: i Chierici cinque Salterij: & i Conuerſi trecento *Pater noſter*, e trecento *Aue Maria*. Se era Maggiore, i Sacerdoti diranno dieci Meſſe: i Chierici dieci Salterij: i Conuerſi cinquecento *Pater noſter*, & altrettante *Aue Maria*. E chi non farà trà il detto termine quello, à che è tenuto, ſi aſterrà dal vino fin che habbia ſodisfatto.

18 Di più nel luogo doue morirà alcuno, oltre le conſuete elemoſine, ſi darà alli poueri per l'anima di quello quindici giulij, ò coſa equiualente, e ſi potrà queſta elemoſina diſtribuire, ò tutta inſieme, ò in più volte ad vn ſolo, ò à più perſone: e queſto ſi eſeguiſca al più lungo trà lo ſpatio di vn meſe; douendo hauere la cura di queſto il Superiore di quel luogo.

De i Vecchi, e de i Fanciulli. Cap. XXXVII.



Ncorche per ſe ſteſſa la natura humana ſia impiegata, e ſi muoua à miſericordia verſo queſte etadi de i Vecchi, e de i Fanciulli; nondimeno l'autorità della Regola è bene, che à i loro biſogni prouegga. E per tanto ſia ſempre in

eſſi conſiderata la loro imbecillità , e debolezza , & in niun modo negli alimenti, e nel loro viuere ſia con eſſi oſſeruato il rigore, e ſtrettezza della Regola; ma ſi habbia intorno al loro biſogno pietoſa conſideratione, e preuenghino l'Hore regolari.

COSTITVTIONE.

1 PErche la vecchiaia è vna perpetua infermità, è coſa ragioneuole, che i Vecchi ſiano trattati come infermi, e deboli: Onde i Vecchi che paſſano ſeſſant'anni, non ſono obligati al digiuno in pane, & acqua. Per queſto nelle viſcere di Gieſù Chriſto , ſi eſſortano tutti quelli , à chi ſpetta la cura loro , e Prelati , e Miniſtri, che vogliono eſſer miſericordioſi , e compaſſioneuoli verſo i Vecchi , accioche eſſi ancora conſeguiſchino miſericordia, e non permettino, che gl'inhumani, e ſenza pietà, e quei, che trattano male i Vecchi, ſe la paſſino ſenza caſtigo, anzi ſi ordina, che ſiano puniti grauemente .

Dell' Heddomadario Lettore. Cap. XXXVIII.



Lle menſe de' Fratelli , quando ſi cibano, non debba mancare la Lettione, nè quello che à caſo hauerà preſo il libro, habbia ardire di leggere in quel luogo : ma chi hà da leggere tutta la ſettimana, entri la Domenica. Il qual Lettore dopo

la Messa, e Communione, dimandi humilmente à tutti, che sia pregato per lui, acciòche Dio tolga via da lui ogni spirito di elatione, e di superbia: e dicasi nell' Oratorio questo Verso tre volte da tutti, esso però Lettore incominciando: Domine labia mea aperies, & os meum annunciabit laudem tuam: *E così presa la Benedittione entri a leggere, e sommo silentio sia tenuto à mensa, di maniera, che non vi si oda voce d'altri, che di quello, che legge, e le cose, che sono necessarie à quelli, che mangiano, e beono, così si porghino i Fratelli l'vno all'altro, che niuno habbia bisogno di chiedere alcuna cosa: e se pure sarà bisogno d'alcuna cosa, sia dimandata più presto per suono di qualche segno, che per voce. Nè quiui presuma alcuno di dimandare della Lettione, nè ricercare d'alcun altra cosa, acciòche non si dia occasione di ragionamento; saluo se il Superiore non volesse dire alcuna cosa breuemente per edificatione. Il Fratello Heddomario, prima che cominci à leggere, prenda il misto per la santa Communione, acciòche non gli sia forse graue sostenere il digiuno; e dopo mangi con li Settimanarij della cucina, & altri seruitori. Li Fratelli non legghino, e non cantino per ordine: ma quelli che siano atti ad edificare gl'Vditori.*

COSTITVTIONE.

1 GIà sin da principio del nostro Ordine fù statuito dal santissimo Padre Romualdo Fondatore di esso, e sin' hoggi si troua strettamente osseruato dalli nostri Eremiti, che ogni

ogni vno nella Cella, oue habita, mentre stà nell' Eremo, mangi da sè solo : Percioche in questo modo, il feruente Eremita potrà meglio osseruare il silentio, & vsar piu stretta parsimonia, senza ammiratione altrui, e senza propria vanagloria.

2 Sono eccettuati da questo alcuni giorni di Feste principali, nelli quali tutti si radunano al Refettorio commune: cioè il giorno della Resurrettione del Signore, della Pentecoste, dell'Assuntione della Madonna, di tutti i Santi, della Natiuità del Signore, dell'Epifania, del Giouedi santo, di S. Romualdo nell'vna, e nell'altra Solennità, di S. Benedetto, della Festa della Dedicatione, e del Titolo della propria Chiesa, & anco durante il Capitolo Generale, nel luogo doue si fà. Nelli quali giorni al Chierico Heddomadario tocca di leggere alla mensa, il quale assolutamente dimandata, & hauuta la Benedittione comminciarà à leggere : ma alla seconda mensa, non si dimanda, nè si dà la Benedittione, se bene si rendono le gratie. Lettore della seconda mensa sarà il Chierico Heddomadario della settimana passata.

3 Si diano due segni tanto al pranzo, quanto alla cena, quando si mangia in commune; ciascuno de' quali sarà di venti tocchi rari di Campanella, e lo spatio frà l'vno, e l'altro segno, sarà di due *Miserere*; ma della seconda mensa, sarà vn segno solo della medesima misura; e se sarà giorno di digiuno, si porti per le Celle il vino, e qualche frutto per la coletione; il che si facci in ogni

tempo, eccetto doue ſi fà il Capitolo Generale.

4 Negli altri giorni di tutto l'anno,all'hora di pranzo,ò di cena,riceuuta la parte de'cibi portatagli da'miniſtri, l'Eremita benedichi al ſolito la menſa da sè ſteſſo ; e finita la Benedittione , legghi diuotamente vn poco della Bibbia, ò d'altro Libro ſpirituale , e poi pigli il cibo à gloria di Dio; non laſci per queſto (mentre paſce il corpo) di leuare la mente à Dio, e come ſe haueſſe à tauola innanzi à sè Chriſto , di ricrear lo ſpirito con la meditatione; e finita la refettione, legghi di nuouo vn poco, e dopo la Lettione renda le gratie .

5 Quando occorre il digiuno in pane, & acqua,non à tauola,ma ſedendo in terra ſopra vna tauoletta , con i piedi nudi , ò mezzi nudi , ſenza neſſuno apparecchio mangi il pane, quaſi cenere con humiltà , e con vera contrittione beua l' acqua,quaſi beuanda di lagrime .

6 Da queſto modo di mangiare ſono eccettuati due giorni , cioè quello di S. Martino , e la Domenica della Quinquageſima , ne'quali douendo gli Eremiti cominciare la Quareſima con carità fraterna , ſogliono mangiare più allegramente,e lautamente,e benche inſieme,e nell'iſteſſa menſa,non però nel Refettorio,ma in qualche altro luogo ſeparatamente apparecchiato per queſto effetto;la qual ricreatione ſi deue fare con modeſtia Religioſa,cacciata via in tutto, anzi eſpreſſamente prohibita ogni ſuperfluità, ſtrepito, e licenza profana, e ſecolareſca; e però non ſarà

lecito

lecito pigliare instromenti da suonare in presti-to da'secolari.

7 E perche sogliono i Priori la settimana precedente mandare gli Eremiti vna volta, in due parti però, non tutti in vn giorno, à qualche membro del luogo: Sappiano questi tali, che iui deuono vsare l'istessa modestia, come se fossero nell'Eremo, e che deuono tornare l'istesso giorno verso la sera, e cenare nel detto luogo della ricreatione.

8 Si guardino però di andare à mangiare alle case de'secolari, nè anche alli luoghi de'Religiosi. E se alcuno farà altrimente, sia grauemente punito, come ancora quelli che resteranno nel luogo della ricreatione, dopo partito il Priore, e quelli, che in tali ricreationi faranno, ò permetteranno, che si faccia qualche cosa, che non stia bene, e che non conuenga al stato Religioso.

9 Ma doue non sara luogo, che sia membro dell' Eremo da mandare i Fratelli à ricreatione, doueranno i Priori concederla in Casa. Si suole ancora ogni anno mandare gli Eremiti per ricreatione alle vendemmie per vn giorno.

Della misura de'cibi. Cap. XXXIX.



Rediamo, per la refettione d'ogni giorno, così di Sesta, come di Nona à tutte le mense bastare due viuande cotte, per l' infermità di diuersi, accioche quello, che per sorte non potrà mangiare

giare dell'vna, mangi dell'altra. Due viuande dunque cotte bastino alli Fratelli, & hauendo oltre queste, pomi, ò legumi, s'aggiunga la terza.

COSTITVTIONE.

1 PErche l'austerità Eremitica ricerca maggior rigore nel vitto, però la dispositione de'cibi sarà nell'infrascritto modo. Dalla Pasqua di Resurrettione, sino all'Essaltatione della santa Croce (eccetto il Mercordì, & il Venerdì, ne'quali sempre si digiuna) si darà la mattina vna sola minestra: Ma se si celebra vna Festa doppia di prima, ò seconda Classe, si darà di più la pietanza. La sera à cena si darà la pietanza, oltre la quale, potrà darsi, quando parerà alli Superiori l'insalata cotta, il che s'intende ancora nelle Domeniche dell' Inuerno nella sera.

2 E lecito agli Eremiti condirsi à cena vn'insalata d'herbette, quale ancora è permessa, quando si digiuna fuori delle Quadragesime, & astinenze, e ne i digiuni, quando viene dalla cucina vna sola viuanda: ma nō è lecito à nessuno mangiar insieme l'insalata portata dalla cucina, e quella, che si hauerà apparecchiata da sè, perche in tal caso deue lasciarne vna delle due.

3 Se qualch'vno quando non si digiuna, voglia come per digiuno mangiare vna volta sola, gli si darà la mattina all'hora solita tutto quello, che si hà da portare agli altri in quel giorno.

4 Il digiuno del Mercordì nell'Estate, se si fà l'Of-

l'Offitio feriale, si farà con vna minestra Quadragesimale, e con l' insalata: ma se si fà di vna Festa, ancorche semplice, ò di vn giorno frà Ottaua, ò doue si celebra il Capitolo Generale, all'hora si deuono dare due polmenti grassi, cioè minestra, e pietanza: Il medesimo si osseruerà nelle ferie delle Rogationi, ancorche del semplice Offitio si facesse solo commemoratione; nelle quali ferie, si deue dagli Eremiti digiunare nel modo che si fà il Mercordì come sopra.

5 Il Venerdì ancora nell'istesso tempo di Estate si digiuna in pane, & acqua con l'aggiunta de' frutti, & herbette cō sale, senza nessun condimento. Ma se nel Venerdì occorre qualche Festa doppia, si danno due polmenti Quadragesimali, cioè minestra, e pietanza; il che si osserui in tutti i Venerdì dell'anno: e l'astinenza si trasferischi in altro giorno di digiuno che non sia doppio: & essendo doppio ogni giorno di digiuno, si faccia il Venerdì ancorche doppio; e questo si osserui inuiolabilmente, che nessuna settimana passi in tutto l'anno, senza vn giorno di astinenza in pane, & acqua.

6 Chi vorrà fare l'astinenza il Venerdì, ancorche nelle Feste dispensate, se non si mangia in commune, la faccia in nome del Signore; dichiarando, che quando si fà per penitenza, si deue fare con frutti, fuori delle Quaresime: ma nelle Quaresime si fà senza frutti.

7 Dalli tredici di Settembre, sino à Pasqua (come commanda il santissimo Padre) si osserui

per-

perpetuo digiuno, eccetto le Domeniche, nelle quali si lascia à piacer di ciascuno: e però la mattina si dà la mineſtra con la pietanza, accioche chi vuol mangiare vna volta sola, possi liberamente farlo: ma se alcuno vorrà cenare la sera, in quel caso la pietanza se li dia la sera, e la mattina la mineſtra, se così gli piacerà.

8 Dall' istessa Festa di S. Croce, fino alla Festa di S. Martino; e dal Natale di N.S. fino alla Quinquagesima, tre volte la Settimana si dà agli Eremiti la pietanza con la mineſtra di grasso; cioè la Domenica, Martedì, e Giouedì: il che si osseruerà in tutte le Feste doppie, che occorrono trà i detti tempi; e quando si celebrano gli Anniuersarij con i tre Notturni. Il Lunedì, & il Sabbato si dà vna mineſtra grassa con l' insalata, & il Mercordì altrettanto, ma di magro; il Venerdì si fà l' astinenza, come si è detto.

9 Finalmente nell'vna, e nell'altra Quadragesima, ogni Domenica, e Giouedì con le Feste doppie ogni vno deue hauere la pietanza con vn'altra viuanda: il Martedì, & il Sabbato la mineſtra, e l'insalata. Il Lunedì, Mercordì, e Venerdì si digiuna in pane, & acqua, e sale; si può ancora aggiungere qualche herbetta cotta d' vna sola sorte; E chi vorrà pan cotto senza condimento, il Cuciniero glielo dourà portare, nelle quali ferie, ò in alcuna di esse, se occorrerà Festa doppia, si rilassi l'astinenza, purche si faccia vna volta la settimana; mà in giorno d' astinenza in tutto l' anno à i Conuersi per le continue fatiche, si con-

cede

cede il vino, e i frutti, che hanno in Cella.

10 Nella Vigilia del Natale di N. S. se non verrà in giorno d'astinenza, & il Sabbato santo, il digiuno si farà con vino, e frutti, con vn solo polmento.

11 Oltre le Quaresime, & altri digiuni commandati della santa Chiesa per special diuotione della Religione nostra, si digiunino le Vigilie dell'Epifania, della Purificatione, e Natiuità della Madonna, e del Padre nostro S. Romualdo li sette di Febraro, nella qual Solennità si celebra l'Ottaua; Ma non nell'altra Festa di Giugno. In queste Vigilie si digiuna in cibi Quadragesimali, con le viuande, che si dourebbono dare quel giorno.

12 Quando nel Venerdì occorrerà il Natale del Signore, ò la Festa di S. Romualdo, si mangiano oua, e formaggio, ma non si lascia il digiuno; qual digiuno del Venerdì, non si dispensa mai dentro l'Eremo, nè meno quanto alla qualità de' cibi, eccetto come sopra; nè à forastieri, nè ad operarij, ò seruitori è lecito darsi oua, ò latticinij in detti giorni, se non fossero infermi, ò deboli, ò persone nobili, ò molto dilicate, ò per altro che paresse al Superiore; non douendo li nostri Eremiti il Venerdì, nè dentro, nè fuori di Casa mangiar di grasso, cioè nè oua, nè formaggio.

13 Finalmente, se nel Venerdì occorrerà di celebrarsi la Festa di S. Martino; la ricreatione solita di quel giorno, si facci nel dì precedente.

14 La pietanza dell'oua non ecceda due, e di

pesce

pesce fresco sei oncie, e di salume ancor netto quattr'oncie. Nel condire poi le viuande, per ogni Frate si metta vn'ouo, e formaggio, quanto è necessario.

15 E perche le viuande sono disposte alle volte sotto nome di grasso, e di magro: si dichiara, che magro si dice quel che si dà condito senz' oua, ò latticinij; e grasso quello che è mescolato con oua, formaggio, butiro, ò latte; e si può ben dare di magro per il grasso, quando mancano l'oua; ma il grasso per il magro mai è lecito.

16 E prohibito ancora strettamente, che nessuno nella sua Cella cuoca cosa alcuna, che habbia specie di polmento: potrà ben cuocere frutti, come sono pomi, & agrumi; e chi farà altrimente, sia castigato con digiuno in pane, & acqua.

17 Oltre le viuande, che vengono dalla cucina agli Eremiti, ogni settimana, si porterà per ciascheduna Cella vna giusta portione di frutti, i quali, quando ve n'è abbondanza, si daranno due volte la settimana, e più spesso, se bisognerà, massimamente l'Estate, nè si manchi almeno darne vna volta la settimana, oltre quelli, che si danno il giorno, nel quale si fà l'astinenza. Si sogliono ancora alle volte dare, agrumi, radici, & altre cose simili in somma non passi settimana senza dar qualche parte di queste cose.

18 Si darà ancora fuori delle Quaresime ogni Domenica la pietanza del formaggio, quale di secco sarà di peso di sei oncie, da compartirsi per tutta la settimana, secondo la discretione di ciascuno.

19 Tut-

19 Tutto quello che non mangia l'Eremita delle viuande cotte, non può in modo alcuno serbarlo per il giorno seguente; ma è obligato l'istesso giorno metterlo fuori: così i piatti, che hà adoperati li metterà ben netti nell'armario, quali poi porterà via il Cuoco.

20 E prohibito parimente il cogliere, ò carpire senza licenza del Superiore dagli Horticelli delle Celle, ò communi, agrumi, e frutti; sellari, finocchi, ò altra cosa simile: potrà nondimeno ciascheduno per suo bisogno, pigliare dell'herbe per insalata dagli Horti proprij, ouero communi: solo il Cuoco potrà per vso della cucina pigliar da tutti.

21 La coletione si fà la sera con frutti, ò pane, con la Benedittione innanzi, e con render le gratie dipoi: ma nell'vna, e nell'altra Quaresima nell'Astinenze alla coletione della sera, non si possono mangiar frutti, ma solo pane.

Segue la Regola.



Na libra di pane il dì basti à ciascuno, ò sia per vna sola refettione, ò sia per desinare, e per cena: e se hanno à cenare sia di detta libra riseruata dal Cellerario la terza parte per darla loro à cena: ma essendosi forse durata maggior fatica, sarà in arbitrio, e potestà dell' Abbate, parendogli espediente, aggiungere alcuna cosa, pur che si fugga sopra tutto il mangiar superfluo, accioche mai al Monaco

non interuenga indigestione : imperoche niuna cosa è così contraria ad ogni Christiano, come la crapula, & il troppo mangiare, come dice il Signor nostro: Guardate, che i vostri cuori non siano aggrauati dall' ebrietà, e crapula. *Ma alli Fanciulli di minore età, non sia seruata la medesima quantita, ma minore, che à i maggiori, seruata però in tutti la parcità.*

COSTITVTIONE.

PErche son varie le complessioni degli huomini, però non si troua, che i nostri Maggiori habbiano costituita certa misura di pane; anzi, secondo l'vso antico, si porta dal ministro alla Cella di ciascuno ogni volta, che si fà il fresco, tanta quantità di pane, quanta ragioneuolmente possi bastare, sin che se ne porti dell'altro pur fresco: ma quando il pane gli manca, metta l' Eremita fuori dell' armario vn boccone di esso pane per segno; e subito dal medesimo ministro hauerà il supplimento. Il pane poi deue farsi buono, e ben condittionato, ma non troppo dilicato, ò esquisito.

Segue la Regola.



Tutti si astenghino dal mangiare della carne di animali quadrupedi, eccetto quegli al tutto deboli, & Infermi.

CO-

COSTITVTIONE.

1 SOtto il nome di animali quadrupedi in questo luogo, non si dubita, che sono ancora comprese le carni di animali di due piedi. E per tanto s'intende agli Eremiti essere prohibito il mangiare di tutte le carni di animali di quattro, e di due piedi, e di vccelli; anzi di tutte quelle cose, che hanno mistura con carne, ò cotte col brodo di essa. La quale prohibitione è perpetua in Casa, e fuori di Casa per viaggio, & in ogni luogo indispensabilmente; se però necessità di malattie non ricercasse altrimente. Nel che i Superiori col consiglio del Medico, se si può hauere, deuono esser facili à concederla, nel modo di sopra espresso.

2 E per questa prohibitione, nè anco à i secolari di qualunque stato, ò condittione si siano, dentro alle Croci dell' Eremo, si può concederne; il che si osseruerà negli Oblati ancora, e ne' seruitori.

3 I trasgressori poi, che ne mangieranno, ò permetteranno, che se ne mangi dagli Eremiti, siano castigati con vna disciplina circolare, e digiunino tre giorni in pane, & acqua; E se il Delinquente sarà Prelato, sia da' Visitatori punito con la medesima pena: e se sarà Visitatore, ouero Maggiore, dal Capitolo Generale, ò dalla Dieta; e quelli, che permetteranno, che si mangi dà' secolari, digiunino tre giorni in pane, & acqua.

Della misura del bere. Cap. XL.



Iascuno hà qualche proprio dono da Dio, chi in vn modo, e chi in vn'altro: e però noi con qualche scrupolosità poniamo la misura dell'altrui viuere: nondimeno hauendo riguardo all'imbecillità, e debolezza degl'Infermi, crediamo bastare à ciascuno vna Emina di vino il dì. E quelli à'quali Dio dona gratia di astinenza, sappiano di hauerne à riceuere propria, e particolare mercede. Ma se la necessità del luogo, ò la fatica, ouero l'ardore dell' Estate ne richiedesse più, sia nell'arbitrio del Prelato, il quale consideri in tutti i detti casi, che non vi sia satietà, ouero ebrietà; benche leggiamo, il vino in nessun modo conuenirsi à i Monaci. Ma perche à i nostri tempi questa cosa non si può persuadere; almeno à questo solo acconsentiamo, di non bere insino alla satietà, ma più parcamente; perche il vino fà apostatare anco i sauij. Ma doue la necessità del luogo fosse tale, che nè anco la sopradetta misura si potesse ritrouare, ma molto minore, o al tutto niente; quelli che quiui habitano, benedichino Iddio, e non mormorino; perche noi sopra tutte le cose gli ammoniamo, che siano senza mormoratione.

COSTITVTIONE.

1 PErche trà gli Eremiti nostri si troua diuersità nel bere del vino. Però il vaso, che ciascu-

ciascuno tiene in Cella di consenso del Priore, gli si deue in ciascun giorno non prohibito empire dal ministro.

2 Ma auuertischino diligentemente i Prelati, che i vasi non eccedino la modestia, e sobrietà Eremitica: & auuertischino anco maggiormente i sudditi, di ritener sempre costantemente la parsimonia religiosa, nè beuano mai il vino, se non inacquato. E mentre che beuono (secondo che osserua l'antica consuetudine degli Eremiti) stiano à sedere, tenendo con ambedue le mani la tazza.

A che hora sia conueniente, che i Fratelli mangino. Cap. XLI.



Alla santa Pasqua, fino alla Pentecoste, i Fratelli mangino à hora di Sesta, e la sera cenino. Ma dalla Pentecoste in poi, tutta l'Estate digiunino la quarta, e sesta feria insino à Nona, se già non hauessero ad affaticarsi à lauorare ne' campi, ouero non gli molestasse il troppo caldo dell' Estate; ma gli altri giorni mangino à Sesta; il qual desinare di Sesta, lauorando loro ne' campi, ouero essendo il caldo dell'Estate troppo eccessiuo, sia continuato: e tutto ciò consista nella prudenza dell' Abbate, il quale in tal modo temperi, e disponga ogni cosa, che l'anime si saluino, e che i Fratelli faccino ogni cosa senza mormoratione: Ma dalli tredici di Settembre, insino al principio di Quaresima, i Fra-

telli mangino sempre à Nona, e nella Quaresima, insino à Pasqua mangino à Vespro: ma esso Vespro in tal modo si pigli, che quelli che mangiano non habbino bisogno di lume di lucerna: ma sia finito ogni cosa con la luce del giorno; e in ogni tempo si temperi in modo l'hora, ò di cena, ò di refettione, che con la luce del giorno si faccino tutte le cose.

COSTITVTIONE.

1 NEl tempo dell'Estate, quando non si digiuna, l'hora del pranzo sarà dopo Sesta; e l'hora della cena dopo Vespro, & innanzi Compieta.

2 Nell'Inuerno, chi vorrà le Domeniche cenare la sera, per la breuità de' giorni, e per conseruare la sanità, gli sia lecito farlo finita Compieta, dopo l'Oratione (come anco negli altri giorni il fare la coletione) ma fra pranzo, e cena non si può mangiare, nè bere cosa alcuna.

3 Quando si digiuna, si mangi dopo Nona, ma nella Quaresima dopo Vespro.

4 Questa è la forma del viuere della nostra Congregatione, la quale sono tenuti ad osseruare tutti i Professi, e Nouitij; nè ci possono nè in parte, nè in tutto senza licenza del Superiore, aggiungere, nè sminuire.

5 Ma se qualch'vno infiammato dallo Spiritosanto, desidera far maggiore austerità, facciala con la Benedittione del Superiore; purche con la sua singolarità, non dia ammiratione agli altri,

ſtri, e moleſtia alli Miniſtri.

6 I Superiori poi hauranno autorità di diſpenſare con diſcretione, tanto con ſe ſteſſi, quanto con gli altri, e principalmente con gl'Oblati, come quegli, che non ſono tenuti à tanta oſſeruanza, come i Profeſſi.

Che niuno parli dopo Compieta. Cap. XLII.



N ogni tempo deuono i Monaci attendere all'oſſeruatione del ſilentio, e maſſimamente nell'Hore della notte; e per tanto di ogni tempo, ò di digiuno, ouero di deſinare, ſe ſarà tempo che non ſi digiuni; ſubito che ſi ſaranno leuati da cena, ponganſi tutti à ſedere in vn luogo, & vno di loro legghi le Collationi, ouero le Vite de' Santi Padri, ò altra coſa, la quale edifichi gli Vditori; ma non ſi legghino già i primi ſette Libri della Bibbia, ouero i Libri de' Rè, percioche à tale hora non ſarebbe vtile à gli intelletti infermi vdire queſta Scrittura, ma legghinſi nelle altre Hore. Ma eſſendo giorno di digiuno, detto che ſarà Veſpro, e fatto alquanto d'internallo, ſubito vadino alla Lettione delle Collationi (come habbiamo detto) e letti quattro, ò cinque fogli, ouero quanto l'hora permette, ragunandoſi tutti inſieme (per lo ſpatio che ſi legge la Lettione) etiandio quelli che per auuentura foſſero in alcuna coſa à ſe commeſſa occupati, dicaſi Compieta, & vſcendo da Compieta, à niuno ſia più lecito di parlare con

nessuno di alcuna cosa: e se si trouerà, che alcuno sia preuaricatore di questa regola di taciturnità, e silentio, sia con più graue pena castigato; eccetto però, se sopraueneendo forastieri, bisognasse parlare; ouero l'Abbate commandasse alcuna cosa; il che nondimeno si faccia con somma grauità, e modestia honestissimamente.

COSTITVTIONE.

1 L'Ordine della Lettione della sera, che il santo Padre commanda, che si faccia, è stato sempre nella nostra Congregatione, e sarà nell'infrascritto modo: cioè, che suonandosi il segno della Compieta, tutti gli Eremiti con decoro si radunino in Chiesa, doue staranno inginocchioni innanzi al santissimo Sacramento; e finito detto segno, essendo tutti entrati nel luogo del Capitolo, e stando ad vdire: il Chierico Heddomadario legga con alta, & intelligibile voce per vn quarto di hora in circa (sin che sarà dato segno dal Superiore) il Libro delle Collationi, ouero altro simile volgare, accioche ancora i Laici l'intendano.

2 Di lì leuandosi, e ritornati in Chiesa, diranno Compieta, e sino à Prima del giorno seguente osserueranno continuo, & inuiolabile silentio.

3 Se alcuno non si trouerà à questa Lettione, dichi sua colpa, e siane ripreso dal Superiore.

Di quelli che vengono tardi all'Offitio diuino, ò alla mensa. Cap. XLIII.



Ll'Hora del diuino Offitio, subito che si sarà vdito il segno, lasciandosi stare ogni cosa, che il Monaco facesse, con somma prestezza si corra, con grauità però, accioche la scurrilità non troui occasione: nessuna cosa adunque sia preposta all' opera di Dio. E se alcuno anderà all'Hore nella notte dopo la Gloria *del Salmo nonagesimo quarto (il quale vogliamo per questo rispetto, che si dica al tutto adagio, e distintamente) non stia in Choro nell' ordine suo, ma nell'vltimo dopo tutti, ò separatamente in qualche luogo assegnato dall' Abbate à simili negligenti, doue sia veduto dall' Abbate, ouero da tutti, insino à tanto, che finito l'Offitio, con publica sodisfattione si penta. E perciò giudichiamo douere questi tali stare nell'vltimo, ò in disparte, accioche essendo veduti da tutti, almeno per essa loro vergogna, si emendino. Imperoche se rimanessero fuori di Choro, sarebbono forse tali, che ouero si ricorcherebbono, e dormirebbono, ouero standosi di fuori, attenderebbono alle fauole, e così si darebbe occasione al Maligno; e per tanto entrino dentro, accioche non perdano il tutto, e per l'auuenire si emendino.*

COSTITVTIONE.

1 IL modo prescritto dalla Regola, hoggi si osserua da noi in questa maniera. Ogni volta, che alcun Sacerdote, ò Chierico mancherà in Choro, ò Conuerso fuor di Choro, essendo cominciato l'Offitio di Matutino, ò Prima, subito l'Heddomadario lo chiami: ma nell'altre Hore del giorno il Sagrestano, à cui si appartiene suonar gli Offitij, hauerà anco pensiero di chiamare li negligenti. Sarà tuttauia vigilante il Superiore, mancando alcuno nel Choro, presto darne il segno (come è vsanza) di farlo chiamare

2 Quello poi, che verrà tardi, cioè dopo finito il *Venite exultemus*, *&c.* à Matutino, & alle altre Hore, dopo che sarà cominciato il primo Salmo, non vada al luogo suo, ma fuori delle sedie del Choro, da quella parte doue egli risiede, profondamente inchinato se ne stia, fin che il Superiore li darà segno, che si leui; e fatto ciò se ne vada alla sua sedia. Il che si osserui anco dalli Conuersi nelle Hore, che deuono assistere in Chiesa: e però saranno obligati quando verranno tardi, ò si partiranno prima, che finischi l'Offitio, pigliar la venia dalla portella del Choro, aspettando il segno del Superiore.

3 Se alcuno per negligenza non verrà à Matutino, digiuni vna volta in pane, & acqua.

Come habbiano à sodisfare gli scommunicati. Cap. XLIX.



Vello, che per graue colpa è scommunicato dall'Oratorio, e dalla mensa, nel tempo che nell' Oratorio si celebra l' opera di Dio, giaccia prostrato innanzi alla porta dell'Oratorio, niente dicendo; ma solamente posto il capo in terra, stia prostrato, & inchinato alli piedi di tutti quelli, ch'escono dall'Oratorio; e questo faccia, sino à tanto che l' Abbate giudicherà, che habbia sodisfatto: il qual Reo, essendo dimandato dall' Abbate, subito andandoui, si getti innanzi alli piedi di lui, e di tutti gli altri Fratelli, accioche preghino per lui. Et all'hora se l' Abbate lo commanderà, sia riceuuto in Choro, ouero in quell'ordine, e grado, che il detto Abbate ordinerà: in tal modo però, che non presumi nell'Oratorio d'imporre Salmo, dir Lettione, ò far'altra cosa, se di nuouo l'Abbate non gli lo commanderà: Et à tutte l'Hore in fine dell' Offitio, si getti in terra nel luogo doue stà, e così sodisfaccia insino à tanto, che l'Abbate di nuouo gli commandi, che hormai resti da questa sodisfattione. Ma quelli, che per lieue colpe sono scommunicati solamente dalla mensa, sodisfacciano nell' Oratorio, insino à quanto piace all' Abbate, e questo sempre facciano, insino à tanto che gli benedica, e dichi basta.

CO-

COSTITVTIONE.

1 L'Eremita che in qualunque modo sarà dichiarato nel foro esteriore essere incorso in scommunica, secondo la facoltà de'nostri Priuilegij, fatta che hauerà prima la debita sodisfattione, si deue assoluere dal suo Superiore, osseruandosi in ciò la forma posta nel Rituale Romano; qual forma non deue in modo alcuno tralasciarsi.

2 In oltre per prouedere ad ogni caso, che potesse occorrere, si ordina, che cinque volte l'anno ciascun Priore nel suo Eremo dia l'assolutione generale alli suoi sudditi. Ma doue si trouerà il Padre Maggiore douerà esso darla; il quale atto si deue fare nel Capitolo delle Colpe, la sera auanti Compieta, le Vigilie del santo Natale, di Pasqua di Resurrettione, della Pentecoste, dell'Assuntione della Madonna; e finito il Capitolo Generale dopo letta la tauola, e si farà in questa forma. Tutti gli Eremiti radunati in Capitolo inginocchiati, & il Superiore stando in piedi, il primo Sacerdote dichi il *Confiteor Deo &c.* qual finito che sia, il Superiore dirà il *Misereatur, &c.* & *Indulgentiam, &c.* poi soggiungerà l'assolutione in questa forma, tenendo la Stuola sopra del mantello.

3 *Si tenemini aliquibus vinculis, siuè sententijs excõmunicationis maioris, vel minoris, suspensionis, vel interdicti, siuè pœnis quibuscumque tam à Iure,*

quàm

quàm ab homine latis, vel aliàs quotiescumque, & quomodolibet incursis, auctoritate Apostolica mihi commissa, & vobis cōcessa in quantum se extendunt gratiæ, & priuilegia nostra. Ego absoluo vos omnes Iurisdictioni meæ subiectos, tam præsentes, quàm absentes, ab omnibus vinculis, censuris, & pœnis prædictis, & restituo vos sacrosanctæ Ecclesiæ gremio, ac vnitati Fidelium, & dispenso vobiscum super omni irregularitate, siue irregularitatibus, si quam, vel si quas contraxistis, & absoluo vos ab omnibus defectibus, & negligentijs commissis in administratione Ordinum, & Sacramentorum, & Officiorum vestrorum, & à transgressionibus Regulæ, & Constitutionum, admonitionumq. Maiorum vestrorum, & earum pœnitentijs incursis; non tamen sub huiusmodi absolutionis prætextu, vel expectatione commissis, vel dimissis: Aboleoq. à vobis omnem infamiæ, & inhabilitatis maculam, vndecumque contractam; & restituo, ac habilito vos ad status, famam, & executionem Ordinum, & Officiorum vestrorum, necnon ad omnes gradus dignitatum, & honorum, ad participationem quoque Priuilegiorum omnium, & Beneficiorum Ecclesiasticorum in quantum possum, & indigetis. In Nomine Patris & Filij & Spiritus sancti Amen.

Poi imponga a ciascheduno vn *Pater noster*, & vn *Aue Maria*.

Di quelli, che fallano nell' Oratorio. Cap. XLV.



E alcuno pronuntiando Salmo, Responsorio, ouero Lettione, fa qualch'errore, se non si humilierà iui alla presenza di tutti, sia più grauemente punito, perche non vuole con humiltà correggere quel difetto, che hà per negligenza commesso. Ma i Fanciulli siano per così fatti errori battuti.

COSTITVTIONE.

1 INtorno all' emendatione degli errori, che sogliono occorrere ne' diuini Officij, vi è la consuetudine antica della nostra Congregatione. Chi dicendo Versetto, Responsorio, Antifona, Capitolo, Lettione, ò Oratione, non dirà quello, che deue dire, ò in ciò farà errare altri, ò perturbare il Choro; Finito l'Offitio, vscendo in mezzo del Choro prostrato à terra, aspetti immobile il segno, ò penitenza dal Superiore. Ma chi in parole solo, ò nelle cerimonie erra, secondo la qualità dell'errore, subito ò s'inginocchi, ò almeno nel suo luogo inchini profondamente il capo; e se per superbia, ò per negligenza non lo vorrà fare, sia costretto per commandamento del Priore, finito l'Offitio, vscir fuori, e pigliar degna penitenza.

2 E se auuerrà, che alcuno erri in quelle co-

se, che si hanno da dire, ò fare nel Choro, ò altroue, se quello che gli stà vicino può rimediare tacitamente con segno, ò altro modo al difetto, l'auuertischi sotto voce. Ma bisognando più manifesta correttione, all'hora, se sarà Professo toccherà al Superiore solo il correggerlo. Ma i Nouitij possono esser ammaestrati, e corretti dal loro Maestro; se bene non è vietato al Priore di correggere, e riprendere anco i Nouitij nel Choro, e per tutto: In somma à nessun priuato è lecito riprendere, ò emendare alcuno, che facci errore alla presenza de i Superiori; se tale errore non fosse per recare scandalo, ò disconuenienza, non accorgendosene il Prelato, ò trascurandolo: poiche in questo caso, tal correttione non sarà disconueniente, ma opportuna.

3 Auuertino però tutti, che simili correttioni nelli diuini Offitij, si faccino più tosto con cenni, ò segno, che con voce alta, accioche non ne segua disturbo, Onde sarà meglio nelle cose di poco momento il passarle, che interrompere l'Offitio, ò recar marauiglia altrui.

Di quelli che fallano in qualunque altra cosa. Cap. XLVI.



E alcuno in qualsiuoglia cosa lauorando in Cucina, in Caneua, nel Forno, nell'Horto, in qualsiuoglia arte, ò in qualunque luogo si sia, mentre lauora, farà qualche difetto, ò rom-

ò romperà, ò perderà alcuna cosa, ouero douunque sia, farà qualche errore, e non verrà subito innanzi all' Abbate, ò al Conuento à manifestare spontaneamente il suo difetto, & à sodisfare, sia punito di maggior penitenza, quando per altri si sarà saputo. Ma se la causa del peccato dell'anima sarà segreta, la manifesti solamente all' Abbate, ouero alli Padri spirituali, che sappiano curare, e guarire le loro proprie, e l'altrui ferite, e piaghe, e non scoprirle, e publicarle.

COSTITVTIONE.

1 DIscretamente il santo Padre (come sagace Medico dell'anime) ordinò, che ciascuno ammalato discuopra l'infermità sua; percioche la malattia occulta non si può curare. Pertanto si ordina, che gli Eremiti nostri, dichino nel Capitolo alla presenza di tutti la colpa loro, tanto delle trasgressioni della santa Regola, quãto delle Costitutioni, e de' difetti manifesti, accioche il Superiore possa applicare opportuni rimedij à ciascheduno.

2 Dourãno anco gl' Oblati dir la colpa in Capitolo, come fanno i Professi, ma auanti tutti, & anco auanti i Nouitij, e detta la colpa debbano partirsi tutti insieme.



Del

Del ſignificare l'hora del diuino Offitio. Cap. XLVII.



Ia cura dell' Abbate di giorno, e di notte, di annunciare l' hora dell' Offitio diuino, ò che egli ſteſſo l' annuncij, ò commetta queſta cura ad vn Fratello, il quale ſia talmente ſollecito, che tutte le coſe à hore compententi ſiano finite. E dopo l' Abbate, ſecondo l' ordine, imponghi i Salmi, ouero l' Antifone quelli, à quali ſarà commandato. Ma niuno preſuma nè di cantare, nè di leggere, ſe non chi può adempire detto vffitio, accioche ſi edifichino gli Vditori: il che ſi faccia con humiltà, grauità, e tremore da quello, al quale ciò l' Abbate commandarà.

COSTITVTIONE.

1 SE bene, come ſi è detto ſopra nel Capitolo trenteſimo ſecondo, tocca al Sagreſtano ſuonare il ſegno del diuino Offitio; pure ſarà peſo del Superiore hauer mira, che ciò ſi facci à debiti tempi. Et accioche queſto poſſa, come conuiene, eſeguirſi; ſi ordina, che in tutti gli Eremi noſtri ſia vna ſola Campana groſſa, per ſuonare l' Hore Canoniche, e due altre più piccole, per ſignificare l'altre vbbidienze dell' Eremo.

2 E ancora neceſſario vi ſia l' Horologio, e perciò doue egli non vi è, vi ſi faccia ſubito, accioche i ſeruitij dell' Eremo paſſino con ordine.

Al Sagreſtano poi, biſognando, ſe li dia Compagno dal Capitolo di Caſa, ò dal Priore.

3 Quanto poi all'intuonare de' Salmi, & Antifone, ſi è già detto al Capitolo decimoterzo.

Del quotidiano eſſercitio manuale. Cap. XLVIII.



'Otioſità è inimica dell'anima, e però à certi tempi ſi debbano occupare i Fratelli in qualche lauoro, & opera di mano, & à certe hore nella Lettione diuina. E però crediamo queſti due tempi douerſi con queſta diſpoſitione ordinare; cioè, che da Paſqua inſino alle Calende di Ottobre; la mattina vſcendo da Prima, lauorino quello ſarà neceſſario, inſino à quaſi l'hora quarta, e dall'hora quarta, inſino appreſſo à Seſta attendino alla Lettione.

COSTITVTIONE.

1 COnſiderando, che ciò, che ſi ordina qui nella ſanta Regola, non ſi può adempire, ouero oſſeruare per le continue occupationi degli Offitij, e Meſſe; ſi ordina che gli Eremiti non paſſino ſenza vn' hora almeno di eſſercitio corporale ogni giorno, che impedito non ſia da Feſta di precetto, ò da mal tempo, ò da graui caldi di Eſtate, cioè nel Sol Leone.

2 Dal giorno dunque di Paſqua di Reſurrettione, ſino alla Feſta dell'Eſſaltatione della Cro-

ce,

ce, dopo la seconda Messa, tutti gli Eremiti, suonata che sia la Campanella, concorreranno à lauorare al luogo destinato dal Padre Superiore, doue hauendo prima detto inginocchioni l' *Aue Maria*, continuaranno l'opera per vn'hora; ma nel resto dell'anno è stato solito di farsi l'istesso, e col medesimo ordine dopo Sesta. Finita poi l'opera, cominciando il Superiore, si dica il Salmo *De profundis,&c.* per i Morti con i Versetti, & Oratione, *Deus veniæ largitor,&c*.

3 E solito poi che i Nouitij con i loro Maestri separatamente faccino l'essercitio, se non parerà altrimente al Superiore.

4 I pigri, e negligenti, ò renitenti di andare al detto essercitio, siano corretti. E chi vorrà di sua spontanea volontà passar l' hora dell' essercitio, non gli sia negato. Ma quando si terrà il Capitolo delle Colpe, ò gli Eremiti vanno à fare il pane, ò la barberia commune, in quel giorno non sono obligati à fare l'essercitio manuale. E mentre si fà il pane, sempre ci deue essere la Lettione, se il numero de'Fratelli basta.

5 Il segno dell'essercitio, e di fare il pane sarà di venti tocchi di Campanella.

6 In oltre possono, anzi deuono tutti nelle loro Celle, ò altroue priuatamente, far qualche opera, come è scriuere, legar Libri, far corone, cucchiari, sporte, e cose simili. E prohibito però far cucchiari, ò corone d'Auorio, ò materie pretiose.

Segue la Regola.



Opo Sesta, leuati che saranno da mensa, riposinsi à i letti loro con ogni silentio; ouero chi per auuentura volesse leggere da sè, legghi in tal modo, che non inquieti gl'altri. Dichisi Nona più per tempo circa l'hora ottaua; e poi di nuouo operino quello, che si hauerà da fare insino à Vespro. Ma richiedendo la pouertà del luogo, che i Monaci per loro medesimi si occupino à raccorre le biade, non si contristino, perche all'hora sono veramente Monaci, quando viuono delle fatiche delle proprie mani, come i nostri Padri, e gli Apostoli. Tutte le cose nondimeno si facciano discretamente, e con misura, per rispetto de' pusillanimi. Ma dalle Calende di Ottobre insino al principio della Quaresima, diano opera alla Lettione, insino all'hora seconda, nella quale si dichi Terza, e poi tutti insino à Nona, lauorino nell'opera loro, secondo che gli è commandato; e fatto il primo segno dell'Hora Nona, partendosi tutti dall'opera loro, stiano apparecchiati, insino che suonerà il secondo.

COSTITVTIONE.

1 PErche è cosa naturale all' huomo il desiderar riposo dopo la fatica, perciò nel tempo dell' Estate, dalla Pasqua di Resurrettione, sino all'Essaltatione della Croce, per la breuità delle notti, si ordina, che gli Eremiti dopo desina-

sinare si riposino alquanto. Sì che il sonno della notte con questo del mezzogiorno faccia lo spatio di sett'hore almeno.

2 Onde il Sagrestano dopo pranzo (cioè vn hora, e mezza in circa detta Sesta, ouero Nona) darà il primo segno di dormire con la solita Campanella, che sarà per lo spatio di vn *Pater noster*, con cinque tocchi.

3 Ogn'vno vdito il segno del dormire, si ritiri nella sua Cella, e si riposi sedendo, ò nel letto: Ma chi non vuol dormire, stia da se in silentio, accioche egli non disturbi, ò impedischi gl'altri; al che deuono i Superiori hauer auuertenza.

4 Il fine della dormitione sarà il segno di Nona; ma se si digiuna, si darà il segno con la stessa Cãpanella per due *Pater noster*, cõ cinque tocchi.

5 Chi dopo Matutino desidera riposarsi, bisogna che ne dimandi licenza al Superiore.

Segue la Regola.



A dopo desinare, attendino alle loro Lettioni, ouero à i Salmi. Nelli giorni poi di Quaresima, dalla mattina insino à tutta l'Hora di Terza, attendino alla Lettione, e poi insino à tutta la decima operino; e facciano quello, che à loro sarà imposto. Nelli quali giorni della Quaresima, prendino tutti vn Libro per vno dalla Libraria, e gli legghino per ordine intieramente: i quali Libri si debbano dare nel principio della Quaresi-

ma. Ma sopra tutto si ordini, che uno, ò due delli più vecchi vadino attorno per il Monasterio, quando i Fratelli attendono alla Lettione, & habbiano cura che forse non si troui qualche Fratello accidioso, il quale sia in otio, ò attenda à fauole, e non attenda alla Lettione, il quale, non solamente non fà bene a sè stesso, ma disturba, & inquieta gli altri, e trouandosi alcun tale (il che à Dio non piaccia) sia ripreso la prima, e seconda volta; e non si emendando, soggiaccia alle correttioni della Regola, di modo che gli altri ne temano. Non si accompagni, nè congiunga l'vn Fratello all'altro nell'hore incompetenti. Il giorno della Domenica tutti attendino alla Lettione, eccetto quelli, che à varij vffitij sono deputati. Ma se alcuno sarà sì negligente, e pigro, che non voglia, ò non sappia meditare, nè leggere, siagli imposto qualche cosa da fare, acciochè non stia otioso. Et alli Fratelli infermi, ouero delicati, tale opera, & arte gli sia imposta, e data à fare, che non siano otiosi, nè anco in tal modo siano oppressi dalla grauezza della fatica, & opera, che s'habbiano à ritirare addietro; la debolezza, & infermità di questi tali, deue essere molto bene considerata dall'Abbate.

COSTITVTIONE.

1 PEr adempimento di quello, che quì ordina la santa Regola circa la Lettione, in ciascun'Eremo si deputi vn Padre sufficiente, che habbia peso di leggere Theologia morale due giorni la settimana, cioè Lunedì, e Giouedì, e facci fa-

ci fare la conferenza sopra la materia che leggerà in vn'hora, ò prima, ò dopo il Vespro; il che non si lasci, benche sia l'Auuento, ò la Quaresima, per due giorni la settimana, e se vn giorno delli sopradetti sarà impedito, si legghi in vn altro giorno. Et in quell' Eremi, doue non potrà hauersi commodità di Lettore, sia cura del Padre Priore nell'istessa hora di far fare vna conferenza delle istesse materie morali, doue assisterà ancora esso, insieme con tutti gl'altri Choristi, secondo il Decreto di Clemente VIII.

2 Oltre la qual Lettione, non dourà nessun Sacerdote, e Chierico lasciar di leggere almeno vn Capitolo della sacra Scrittura, ò altro diuoto Libro; poiche la Lettione, che si fà innanzi, aiuta molto l'oratione.

Dell'osseruanza della Quaresima. Cap. XLIX.



Ncorche in ogni tempo debba la vita del Monaco tenere osseruanza Quadragesimale, nondimeno, perche questa virtù è di pochi, confortiamo che in questi giorni di Quadragesima, custodisca la vita sua con ogni purità, e nettezza, purgando insieme in questi santi giorni tutte le negligenze degli altri tempi. Il che all'hora degnamente si fà, se astenendoci da tutti i vitij, attendiamo all'oratione con pianti, alla Lettione, alla compuntione del cuore, & all'astinenza. In questi giorni adunque, aggiun-

giungiamo da noi stessi alcuna cosa di più al solito debito della nostra seruitù, cioè orationi particolari, & astinenza di mangiare, e bere, e ciascuno di propria volontà, con gaudio di Spiritosanto, offerischi à Dio alcuna cosa, sopra quello che deue, e che gli è ordinato, cioè sottotragga al propio corpo del cibo, del bere, del sonno, del parlare, e della leuità; e con allegrezza di spirituale desiderio, aspetti la santa Pasqua. Quel tanto però, che ciascuno offerisce, lo manifesti al suo Abbate, & il tutto si faccia con sua oratione, e volontà: imperoche, quello che si fà senza licenza del Padre spirituale, è imputato à presuntione, e vanagloria, e non à mercede: adunque tutte le cose si deuono fare con volontà dell'Abbate.

COSTITVTIONE.

1 SE à' Monaci è tanto espediente nella Quadragesima aggiunger qualche cosa alli precetti Regolari, par bene, che sia necessario à noi habitatori dell' Eremo; di essercitarci con qualche aggiunta di opere pie tutto l'anno, non che le Quadragesime; E però gli Eremiti ogni Venerdì, per tutto l'anno à quell'hora, che gli parerà piu commoda, si battano con la disciplina nella loro Cella per due *Miserere* qual disciplina nella Settimana santa la faranno tre volte, cioè il Mercordì, Giouedì, & il Venerdì santo in memoria della Passione del Signore. Di più si essortano tutti, che in honore della Quadragesima, non ricusino fare la medesima disciplina ogni

giorno d'astinenza; e chi vorrà frequentarla tutto l'anno, se sarà Professo, lo faccia senz'altra licenza: ma i Nouitij ricerchino il consenso del loro Padre Maestro.

2 E se alcuno vorrà portare il Cilicio per qualche tempo, ò sempre, come molti Santi Padri hanno fatto (il che particolarmente si suol fare la Quadragesima) lo possi fare con licenza del suo Padre spirituale, & il Nouitio del suo Padre Maestro,

De' Fratelli che lauorano lungi dall' Oratorio, ò sono in viaggio. Cap. L.



I Fratelli che al tutto di lungi stanno à lauorare, e non possono ritrouarsi all'hore competenti all'Oratorio, e l' Abbate sà certo essere così, dichino nell'istesso luogo, doue lauorano, l'Offitio diuino con timore di Dio, inginocchiandosi; & il simile faccino quelli, che sono mandati in viaggio, nè trapassino il tempo ordinato, ma facendo come loro possono, non siano negligenti in render il debito della loro seruitù.

COSTITVTIONE.

1 DA questa essortatione del nostro santo Padre, sappiano tutti i Religiosi, che nessuno è disobligato dall' Offitio, ouero Hore Canoniche, ò da altro debito d'Oratione, fat-

to di commandamento della Chieſa, ò di Voto, ò di Profeſſione, per riſpetto dell' opere manuali, nè per la fatica del viaggio. Sempre dunque, così fuori, come in Caſa, i noſtri Eremiti Choriſti paghino il debito intieramente del diuino Offitio, & i Laici delle loro Orationi.

De' Fratelli che non vanno molto lungi dal Monaſterio. Cap. LI.



I Fratelli che per qualſiuoglia riſpetto, ò cagione vanno fuori, e ſperano quel giorno medeſimo ritornare al Monaſterio, non preſumino di mangiare fuori, ancorche ne fuſſero pregati da qualſiuoglia perſona, ſaluo ſe l'Abbate gli lo commandaſſe, e ſe altrimente faranno, ſiano ſcommunicati.

COSTITVTIONE.

1 QVello, che ſi dice della Scommunica, ſi deue intẽdere della Regolare, però quelli, che vanno fuori di Caſa, nè poſſono tornare à tempo della refettione, potranno farla nelli noſtri Hoſpitij, ouero altroue, ſe non ve ne ſono, con licenza del Prelato tacita, ò eſpreſſa; e ſe ſono aſtretti à pernottare fuori di Caſa, doue ſono noſtri Hoſpitij, non poſſono dormire fuori di quelli, nè anche i Superiori, nè meno fuori di eſſi mangiare ſenza licenza, e chi farà altri-

trimente dourà per vna volta far' vn'aſtinenza in pane,& acqua.

2 Nè può il Priore dare altra licenza di andare fuori di Caſa per più di cinquanta miglia lontano, nè pigliarla per ſe: ma ſolo il Padre Maggiore,ò chi tiene il ſuo luogo lo potrà concedere; e ſe il Padre Maggiore foſſe molto lontano, & il tardare tornaſſe à qualche danno notabile,in queſto caſo il Priore con il ſuo Capitolo Conuentuale potrà conceder la licenza: e chi contrauerrà à queſt' ordine, ſia punito di pena di carcere per vn meſe.

Dell'Oratorio del Monaſterio. Cap. LII.



'Oratorio ſia quello,che è nominato, nè altra coſa in eſſo ſi faccia, ò vi ſi riponghi. Finita l'opera di Dio, tutti con ſommo ſilentio eſchino fuori, facendo riuerenza à Dio; acciochè il Fratello,che forſe vuole orare priuatamente,non ſia impedito dall'altrui importunità. E volendo per auuentura alcun' altro ſcgretamente orare, ſemplicemente entri dentro,& ori,non con alta voce, ma con lagrime, & intentione di cuore. Chi dunque ſimile opera non fà, non ſia permeſſo finito l' Offitio diuino, rimanere nell'Oratorio,acciochè (come ſi è detto) ad altri non ſia dato impedimento.

COSTITVTIONE.

1 LA Chieſa è Caſa di Dio, la quale vien detta, Caſa di Oratione; onde S. Benedetto la chiama Oratorio; e perche l'Oratione richiede ſilentio, e quiete, ſi oſſerui vn ſommo, e perpetuo ſilentio in tutta la Chieſa, e maſſimamente nel Choro, in maniera che, non ſolo ogni ſuperfluo parlare s'intenda qui prohibito, ma anco ogni ſtrepito, che poſſa venire alle orecchie, ò diſtrahere la mente, come l'abbaſſare, & alzare delle ſedie, & il voltar de' Libri indiſcretamente, l'immodeſto raſchiare, e sbadigliare, e coſe ſimili: ſpecialmente, quando ſi dice qualche Lettione, Antifona, o altro; & anco alla Meſſa, quando ſi dice l'Euangelio, ouero il Canone, e l'altre Segrete.

2 Appreſſo hà da tener cura il Sagreſtano, che neſſuno vada paſſeggiando per Chieſa: Nè in eſſa è lecito parlare con altri, ò fare Oratione con voce alta. Chi dunque ſarà trouato in Choro à ragionare à qualunque hora del giorno, ò della notte, facci aſtinenza in pane, & acqua quel giorno, ò l'altro, ma negli altri ſopradetti difetti, ſi laſcia la correttione, ò penitenza à diſcretione del Priore.

Del riceuere i Forastieri. Cap. LIII.



Vtti i forastieri, che sopraueng ono, siano riceuuti come Christo, imperoche egli stesso è per douer dire: Io fui forastiero, e voi mi riceueste. *Et à tutti sia fatto conueniente honore, e massimamente alli domestici della Fede, e Peregrini. Subito dunque, che s'intenderà alcun forastiero esser arriuato, se gli vada incontro dal Prelato del Monasterio, ouero dalli Fratelli, con ogni vfficio di carità; e primieramente faccino insieme oratione, e così in pace si accompagnino, il qual bacio di pace, non sia prima offerto, che sia fatta l'oratione, per rispetto delle diaboliche illusioni; & in essa salutatione si vsi ogni humilta, & à tutti i forastieri, che vengono, ouero si partono, col capo chino, ò col corpo al tutto prostrato in terra, si adori Christo, il quale in essi è riceuuto.*

Riceuuti dunque che saranno i forastieri, siano menati all'oratione, e dipoi segga con loro il Prelato, ouero altri à chi egli commanderà: e per edificatione, legghisi in presenza delli forastieri la Legge diuina, e dopo queste cose, gli si vsi ogni humanità. Il Prelato rompa il digiuno per cagione delli forastieri, saluo se quel dì fosse vno delli principali digiuni, che non si potesse rompere: ma i Fratelli seguitino la consuetudine de i loro digiuni. L'Abbate dia l'acqua alle mani à i forastieri, e così l'Abbate, come tutta la

Con-

Congregatione, laui i piedi à tutti i forastieri, e lauati che saranno, dichino questo Verso. Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio Templi tui. *Ma sopra tutto s'habbia sollecita cura circa il riceuere i poueri, e peregrini, perche in loro più si riceue Christo; conciosiache la grandezza de' ricchi per se stessa si fà rendere honore.*

La Cucina per l'Abbate, e per i forastieri sia da per se, acciocbe i forastieri (che mai non mancano nel Monasterio) soprauenendo à hore incerte, non inquietino i Fratelli. Al seruitio della qual Cucina entrino due Fratelli per anno; li quali bene adempino il detto vffitio, e bisognando, gli sia dato aiuto, acciocbe seruino senza mormoratione: e similmente quando sono quelli meno occupati, vadino à lauorare, doue à loro sarà commandato, e non solo in questi, ma anco in tutti gli altri vffitij del Monasterio si habbia questa consideratione, che quando hanno bisogno, siano aiutati, e quando non hanno che fare, faccino quello che à loro è commandato.

La stanza delli forastieri sia consegnata ad vn Fratello che habbia il timore di Dio, doue siano letti forniti sufficientemente, e la Casa di Dio sia da sapienti sauiamente gouernata. Niuno al quale non è imposto si accompagni, ò parli con i forastieri, ma scontrandoli, ò vedendoli, li salutino humilmente (come si è detto) e dimandando la Benedittione, passi via, dicendo, à sè non esser lecito parlare con forastieri.

CO-

COSTITVTIONE.

1 SIano le Foreſterie in luogo commodo, e per i foraſtieri, e per quelli, che gli riceueranno, alquanto però ſeparate dall'Vfficine, e dalla Chieſa, e molto più dalle Celle ſolitarie. In quelle i foraſtieri, che vengono, maſſimamente diſcoſto, ſiano benignamente trattati: Siano quiui letti ſimili à quelli degli Eremiti; ma quando la dignità; ò infermità dell'hoſpite haurà biſogno di più morbidezza, il Priore lo potrà concedere.

2 Il Fratello deputato à queſt' vffitio di carità, habbia le qualità deſcritte nella Regola; ad eſſo apparterrà di apparecchiare la menſa, e prouedere le coſe neceſſarie per eſſa, e darle agli Hoſpiti. Nè ſolo ſodisfarà alli padroni, ma anco alli biſogni de'ſeruitori, e caualcature, ſecondo la poſſibilità del luogo: à queſti ſi darà vn Compagno, anco eſſo diligente, ſe n' haurà biſogno.

3 Si deputi anco vn Sacerdote, che faccia compagnia à'foraſtieri, menandoli in Chieſa, e per l'Eremo, come ſi vſa, e non s' ingeriſca più oltre, ſe non gli vien commandato dal Superiore.

4 Sopra tutto però ciaſcheduno attenda con diligenza nell' vffitio ſuo, accioche non offenda in qualche coſa i foraſtieri; ma più toſto ſi ſtudij di edificarli, tanto in parole, quanto in fatti, moſtrando ſempre alla preſenza loro eſſempi di diuotione, e virtù.

5 Agli

5 Agli stessi Ministri tocchi il lauar delle mani, e de' piedi, poiche hoggidi il Priore non può per le varie occupationi degli vffitij, e negotij di Casa. Aggiungendo questo, che insieme col lauar de i piedi dichino, oltre il Versicolo, *Suscepimus Deus, &c.* il Salmo *Miserere mei Deus, &c*: ò altri, ouero qualch' Hinno: E se alcuno lascierà di lauare i piedi, digiuni vna volta in pane, & acqua.

6 Non si deue negare in nessun modo alli forastieri nel partirsi la guida, se essi altrimente non sanno la strada.

7 Guardinsi i Priori di non dar ricetto nelli luoghi loro à' Banditi, Debitori, ò Contumaci della Corte per qualsiuoglia rispetto. se però non sono sforzati, e chi farà altrimente, sappia, che sarà grauemente punito, secondo la qualità della colpa.

Se il Monaco deue riceuer lettere, ò ambasciate. Cap. LIV.



On sia lecito in niun modo al Monaco, senza commandamento dell' Abbate, nè da suo padre, nè da sua madre, nè da qualunque altra persona; nè li Fratelli l' vno dall' altro riceuere, ò dare, nè lettere, nè ambasciate, nè qualunque presente, benche picciolo sia. Ma se alcuna cosa gli sarà mandata da qualcheduno, etiandio dal padre, ò madre, non presuma di riceuerla, se prima non haurà

fatto

fatto auuisare l'Abbate, il quale contentandosi, che tal cosa si riceua, sia in suo arbitrio, e potestà di ordinare à chi dare si debba; nè si contristi il Fratello, al quale era stata mandata, accioche non si dia occasione al Demonio. E chi altrimente presumesse di fare, sia punito, secondo l'ordine della Regola.

COSTITVTIONE.

1 NOn potendo stare l'inosseruanza di questo Capitolo, senza il vitio di Proprietà, e disubbidienza: si ordina, che tuttte le cose in esso contenute, si osseruino, tanto di dar lettere, ò riceuerle, quanto nel pigliare, ò dar presenti: Eccettuandosi sempre i frutti, i quali si possono scambieuolmente dare, e riceuere trà gli Eremiti.

2 E per maggiore osseruanza della pouertà, si ordina, che i Priori non possino dar licenza ad alcun Eremita di dimandare danari alli parenti, ò amici, sotto qualsiuoglia pretesto, *etiam* di elemosine di Messe, per comprarsi cose particolari. Il che sia così strettamente prohibito, che si tenga per Proprietario quello, che compra cose particolari con tale elemosina di Messe, non hauendo il Superiore autorità di dare tal licenza; ma debba ogni elemosina di tal sorte, essere consegnata al Cellerario, e debba notarsi in cassa all'entrata, e tutto quello si comprerà qualsiuoglia Eremita, sia posto nell'vscita: & il Priore, che permetrerà altrimente, sia penitentiato dalli

Padri

Padri Visitatori, & il suddito soggiaccia alla pena della Proprietà.

3 Et accioche quest' ordine più facilmente habbia l'effetto suo, siano strettamente tenuti i Priori aprire, e leggere le lettere de' sudditi prima, che le diano in mano loro; e li Visitatori in atto di Visita, debbano diligentemente inquirere sopra di ciò, e se non l'hauranno aperte, debbano penitentiarli; se però non fossero mandate dal Padre Maggiore, ò Visitatore, quali non possono aprire, sotto pena di disciplina circolare, se sanno, che da essi vengano, il che si conoscerà facilmente, se fuori vi sarà nella soprascritta M. ò, V. L'istesso osserueranno trà di loro, il Padre Maggiore, & i Visitatori, di non aprire le loro lettere l'vno all'altro.

4 Così medesimamente, i Superiori de' luoghi, habbino l' istesso obligo, come di sopra, di leggere le lettere, che i loro sudditi scriueranno fuori, e dopo lette, parēdogli, quelle sigilleranno, e manderanno à loro recapiti: & i sudditi che scriueranno lettere furtiue, e le inuieranno fuori, senza consegnarle al loro Superiore, trouandosi in fraude, debbano esser degradati sotto tutti per dieci giorni, per ciascuna volta, mentre però vi sia trasgressione graue, il che sia rimesso alla discretione del Priore, e ciò s' intenda anco nel riceuerle.

5 Sia punito grauemente chi ardirà di aprire le lettere di qualsiuoglia Eremita, e molto più grauemente, chi ardirà di aprire quelle del suo Prio-

Priore: Nè meno il Superiore in aſſenza del detto Priore potrà aprire le ſue lettere, ſe prima non ne hauerà hauuta licenza.

6 Tutte le lettere, che verranno nel luogo doue ſi troua il Padre Maggiore, ſi portino in mano ſua, il quale pigliate le ſue lettere, l'altre ſenza aprirle, le farà conſegnare in mano del Priore, ſe però per qualche ragioneuole riſpetto, non parrà à detto Padre Maggiore di aprire le lettere di alcun priuato di quella Famiglia.

7 Non può alcuno adoperare il Sigillo commune della Congregatione, ouero il particolare di qualche luogo di quella, eccetto i Superiori reſpettiuamente.

De' Veſtimenti, e Calceamenti de' Fratelli. Cap. LV.



I Veſtimenti ſi diano alli Fratelli ſecondo la qualità de' luoghi, doue habitano, ouero ſecondo il temperamento dell' aere. Imperoche nelli paeſi freddi ſi hà biſogno di più, e nelli caldi di manco. Sia dunque queſta conſideratione nell' arbitrio, e diſcretione dell' Abbate. Noi nondimeno crediamo, che ne' luoghi mediocri, baſti à ciaſcun Monaco la *Cocolla, e la Tonica e la Cocolla per il Verno ſia appannata, e groſſa, e per l' Eſtate leggiera, ouero vecchia, e lo Scapolare per gli eſſercitij, e le Calzette, e le Calze per veſtimenta delli piedi. Del colore di tutte le dette coſe, ouero della groſſezza, non*

si curino, nè faccino conto i Monaci: Ma siano di quella qualità, che si potranno trouare nella Prouincia, nella quale habitano, ouero delli più vili che comprare si possono.

Circa la misura, prouegga l'Abbate, che i detti Vestimenti non siano corti à chi se ne hà da seruire, ma in modo fatti à misura, che stiano bene. Quelli che prendono i Vestimenti nuoui, rendino subito i vecchi, i quali si debbano riporre in Vestiario per i poueri. Imperoche basta al Monaco hauere due Toniche, e due Cocolle per rispetto della notte, e poter lauar quelle, e ciò che si hauerà più di questo, è superfluo, e si debba toglier via. E similmente i Calzetti, & ogni altra cosa vecchia rendino, quando riceuono le nuoue. Quelli che si mandano in viaggio, prendino dal Vestiario le Mutande; e ritornati, che saranno, ve le riponghino lauate: e parimente quelli che vanno in viaggio toglino dal Vestiario le Cocolle, e Toniche, che siano alquanto megliori di quelle, che sono soliti di hauere, e ritornati le rendino.

Per fornimento de' letti, basti la stora, il saccone, la bianchetta, la schiauina, & il capezzale: i quali letti però, si debbano cercare spesso dall'Abbate diligentemente, per rispetto del vitio della Proprietà, la quale in nessun modo si ritroui nel Monaco: e se ad alcuno sarà trouato alcuna cosa, la quale non habbia riceuuto dall'Abbate, sia sottoposto à grauissima punitione. Et acciochè questo vitio della Proprietà sia tagliato, e tolto via dalle radici, dia l'Abbate tutte le cose necessarie, cioè la Cocolla, e la Tonica, le Calzette, e le Calze, la Cintura, il Coltello,

lo Stilo,l'Ago,il Fazzoletto,e le Tauolette, accioche ogni ſcuſa di hauer neceſſità ſia tolta via. Il quale Abbate ſempre però conſideri quella Sentenza degli Atti Apoſtolici, che à ciaſcheduno ſi daua, ſecondo che haueua biſogno; così dunque l'Abbate conſideri l'infermità de' biſognoſi, e non la mala volontà degli inuidioſi, & in tutti i ſuoi giudicij penſi alla diuina retributione.

COSTITVTIONE.

1 DEue il Priore, & il Cellerario hauer cura particolare, che à ſuo tempo ſi facci la prouiſione de' panni, & altre coſe neceſſarie per i Veſtimenti degli Eremiti, di maniera che innanzi la Feſta di Tutti i Santi,ò al più lungo à S.Martino,ciaſcheduno habbia i Veſtimenti che gli biſognano.

2 A queſt'effetto ſi viſiteranno dal Priore del luogo nel meſe di Agoſto,così le Celle,come gli Eremiti, ricercando che coſa manchi à ciaſchedun luogo, e perſona, facendone vna nota. Neſſuno però ne dia faſtidio à' Prelati, ò Miniſtri, importunandoli innanzi tempo;ma con patienza aſpetti,che ſi ſcuopri la loro negligenza,& all'hora, come aſtretto da neceſſità, humilmente chieda in gratia quanto gli manca.

3 Tutti gl'Eremiti della noſtra Congregatione portino l' Habito bianco,ſenza miſtura di alcun'altro colore, accioche per mezzo della candidezza delle Veſti di fuori, venghino auuiſati

dell'innocenza interiore, che deuono hauere.

4 La materia de' Vestimenti, si deue sempre procurare vile, grossa, e di poco prezzo, come la Rascia Schiauona grossa, ouero Zegrina, della quale si facciano i Tonichini, e Scapolari: quali à ciascheduno si deuono dare ogni anno.

5 Il Tonichino arriui à mezza gamba, lo Scapolare sia più corto della Tonica quattro dita, al quale però intorno al collo sia cucito il Cappuccio.

6 La Tonica ancora essa di panno grosso, e basso, e non d'altra materia, si deue dare ad ogni vno, se bene non ogni anno; ma quando, & à chi parerà al Prelato, che faccia bisogno la qual Tonica, se sarà per Choristi, deue arriuare insino alla congiuntura de' piedi; e quella delli Conuersi sarà vn poco più corta, cioè quattro dita.

7 Si darà il Mantello à chi ne hauerà bisogno, non douendosi sempre dare ad ogni vno: Il Mantello non deue farsi del panno della Tonica, ma di quel grosso, e peloso Griso, vn palmo più corto della Tonica; che con vn bottone di legno si porti serrato auanti il petto.

8 Possa anco l'Eremita tenere vn'altro Mantello vecchio per commodità di lauare, e possa anco attaccargli il Cappuccio per occasione di pioggia, e viaggio; con questo però, che nè in Chiesa, nè in Choro, nè in Refettorio, possino mai portare detto Cappuccio, che si veda, quale anco non possono mai portare distaccato dal Mantello.

9 Dell'

9 Dell' istessa maniera sarà il Mantello de' Conuersi col Cappuccio; ma vn palmo più corto della loro Tonica.

10 Si concede ancora vn' altra veste à chi la vuole, detta communemente, Guardacore, del panno della Tonica, da portar sotto quella l'Inuerno, lunga sino al ginocchio: e se alcuno hauesse più gusto di tenere il Tonichino in luogo del Guardacore, sia in libertà del Priore il concederlo.

11 Si diano i Calzetti, che arriuino sopra il ginocchio, perche gli Eremiti non vsano Cosciali, ma si bene le Mutande, le quali non possono esser d'altro, che di tela, & aperte di sotto.

12 Habbiano ancora i Scarpini di Griso, ò Lazzo, sorte di panno grossissimo, e le Punte cõforme l'vso, & i Choristi la Cintura dell'orlo del panno, con la quale si cingono i Professi sopra lo Scapolare, & i Nouitij di sotto di esso; & i Cõuersi la Cintura di corame, con fibbia d'osso, non più larga di vn dito grosso, nè più lunga dello Scapolare.

13 Si diano sempre che ne sia bisogno, i Zoccoli di legno coperti. Habbia anco ciascheduno vn paro di Scarpe da Eremita non troppo alte. Possono ancora gl'Eremiti hauer Cappelli bianchi, ma non possono esser di lana fina, e pretiosa, ma di ordinaria, e commune; auuertendo, che nõ vadino mai con il solo Berrettino.

14 Si prohibisce poi strettamente agli Eremiti, che non portino Guanti, Stiuali, ò altra sor-

te di Vestimenti, e di più, conforme la Regola, riceuute che habbino le Vesti nuoue, subito consegnino le vecchie al Dispensiero, essendo tuttauia loro concesso benignamente, che per la nettezza habbino due Tonichini, e due Toniche, cioè vna nuoua, & vna vecchia, il che si osserui in tutto'l resto due Scapolari, con due Berrettini, e due para di Punte, non potendo hauer altro duplicato: Auuertendo, che non possono mai gl'Eremiti adoprar tela per scarpini, ò solette di calzette, nè per altro, che per la semplice saccoccia, quale debba farsi conforme l'vso nostro antico, e non mai nelli fianchi, nè d'auanti, come l'vso de'secolari.

15 Gli Oblati si vestino del medesimo panno, e Rascia; ma la loro Tonica sia con il Collare alzato, e più corta di quella delli Conuersi, e lo Scapolare senza Cappuccio sopra detta Tonica, ma più corto quattro dita, e si cingano con Cintura di corame come i Conuersi Il loro Mantello ancora sarà della forma di quello de'Conuersi, ma più corto.

16 Quale Habito d'Oblati, non sia lecito dare, ò concedere à persona alcuna da portarsi, sotto qualsiuoglia pretesto, ò causa, nè meno di diuotione.

17 Quello che hauerà l'Vbbidienza del tagliare i panni, deue essere intendente dell'arte del Sartore (nell'essercitio del quale, nessun secolare deue esser messo, saluo che nel tagliare, e cucire le calzette.) Nel tagliare i panni vsi giusta misu-

misura, e nel consegnarli vgualità, senza contristar nessuno; il che non facendo, ne venghi grauemente corretto dal Priore, ò da' Visitatori, se il Priore non ne farà risentimento. E quel che nelle Vesti hà bisogno di emendatione, senza dilatione si emendi, e si riduchi nella debita forma, & misura. Che l'Eremita non possi mai adoprare i panni nuoui, se prima non ne prende la Beneditione dal Priore, ò Superiore.

Della Mensa dell'Abbate. Cap. LVI.



A Mensa dell'Abbate sia sempre con i Forastieri, e peregrini: nondimeno tutte le volte, che mancano forastieri, sia in sua potestà chiamare chi à lui piace de' Fratelli: Proueggbi nondimeno, che con i Fratelli rimanghino sempre vno, ò due delli più vecchi, per loro guardia, e disciplina.

COSTITVTIONE.

PErche appresso di noi, nè i Priori, nè anco il Padre Maggiore hanno mensa particolare, ma hanno anch'essi vna parte de'cibi, come i Ministri, ò Seruenti, e mangiano soli nella loro Cella, come tutti gli altri; però non possono osseruare quelle cose, che quì commanda il santo Padre, essendo diuerse dallo stato Eremitico: Nè meno conuiene, che i nostri Prelati mangino con forastieri per la loro moltitudine: Tuttauia se l'

hoſpite foſſe Prelato, ò Religioſo, ò perſona ſegnalata, potranno mangiare con eſſo nella Foreſteria, per carità, e riuerenza.

Degli Artefici del Monaſterio. Cap. LVII.



E nel Monaſterio ſono Artefici, con ogni humiltà, e riuerenza eſſercitino le loro arti, ſe però, ſe ne contenterà l'Abbate. Ma ſe alcuno di loro s'inſuperbiſſe per la ſcienza della ſua arte, parendogli fare qualche vtile, ò commodo al Monaſterio, queſto tale ſia da eſſa arte rimoſſo, & in quella più non s'impacci, ſaluo però, ſe eſſendoſi humiliato, di nuouo non gli lo commandaſſe l'Abbate. Et hauendoſi à vendere alcuna coſa delle opere di eſſi Artefici, quelli per le mani de i quali haueranno à paſſare dette coſe, non preſumino di fare alcuna fraude, ò inganno, ricordeuoli ſempre di Anania, e Safira, accioche la morte, che quegli ſoſtennero nel corpo loro, tutti gli altri, i quali nelle coſe del Monaſterio faranno alcuna fraude, non patiſchino nell'anima: & in eſſi prezzi non ſi adoperi occultamente il peccato dell'auaritia, ma ſempre ſi diano per alquanto più vile, e minor prezzo, che non ſi fà dalli ſecolari, accioche in tutte le coſe ſia glorificato Iddio.

COSTITVTIONE.

PEr osseruanza di questa dottrina della santa Regola, si ordina, che nessuno esserciti alcuna arte senza saputa del P. Priore, aggiungendo, che tutto quello, che gli Eremiti faranno, siano Corone, Cucchiari, ò altro: l'appresentino al Superiore, ò di ordine suo al Cellerario, per metterlo nella commune Dispensa; nè ardischino prometterle ad alcuno, non che donarle, ò venderle, senza ordine espresso del P. Priore. E chi farà il contrario, sia castigato grauemente, secondo la qualità della colpa: & il Priore deue esser in ciò accurato, e lo facci osseruare infallibilmente.

Del modo di riceuere i Nouitij. Cap. LVIII.



Quello, che nuouamente viene à conuertirsi, non così facilmente sia concessa l'entrata; ma come dice l'Apostolo: Prouate gli spiriti, se sono da Dio. Se adunque quello che viene, perseuererà nella propria dimanda, e si vedrà che patientemente sopporti l'ingiurie, che gli sono fatte, e la difficoltà dell'entrare, e che stà forte nella sua dimanda, dopo quattro, ò cinque giorni gli sia concesso l'entrare. E per alquanti dì stia nella stanza delli forastieri: e dopo stia nella camera delli Nouitij, doue stando in meditationi, iui mangi, e dorma.

COSTITVTIONE.

1 INtorno à questa consideratione, ò proua, che il santo Padre desidera nel riceuere i Nouitij, à molte cose hoggidì si deue hauer l'occhio; delle quali la prima sia l'età: percioche quelli, che hanno manco di venti anni cominciati, e di aspetto puerile, ò più di quaranta cinque, non si possono riceuere, come non sufficienti, e deboli per la vita Eremitica, ancorche dal Capitolo Generale si possa dispensare nelli maggiori insino alli cinquant'anni; la qual consideratione di età, si deue fare anco negli Oblati.

2 Si hà da fare diligente inquisitione, se sono Rei, ò sospetti di delitti commessi, per i quali siano stati condennati, ò si dubita, che siano per cōdennarsi: se sono grauati da' debiti sopra le loro facoltà, ò obligati di render conto, ò ragione di qualche amministratione; sì che per tal causa si sia mossa lite, ò si dubita, che le sia mossa; e che non per humano rispetto, ma per feruore di diuotione, e spirito spontaneamente elegghino vita Religiosa, conforme la Bolla di Sisto V. e sua moderatione. Se sono obligati à Matrimonio, se sono notati di publica infamia, e sospetti di heresia; quali non potranno esser riceuuti; si facci anco esatta diligenza del loro legittimo nascimento, costumi, e vita passata.

3 E finalmente non si riceuano Professi di altra Religione, se non con hauer prima informa-

ma-

matione della vita, e coſtumi loro,e della licenza dimandata à' loro Superiori, benche non ottenuta , e che non partino dalla loro Religione per diſguſti in quella hauuti,ma per deſiderio di maggior perfettione; nel qual fatto ſi caminerà con prudenza,e maturità; sì che ne ſia riſerbata l'autorità al ſolo Capitolo Generale di riceuere detti Profeſſi; e così anco ſi oſſerui nelli Nouitij.

4 Se qualchedunο ſi riceuerà, che non habbia paleſato di eſſere ſtato Nouitio di altra Religione, ò taciuto, che habbia alcuna infermità graue, & incurabile, ò contagioſa,ancorche faceſſe Profeſſione ; ſi dichiara tal Profeſſione nulla, come fatta contro la volontà, e conſenſo di quelli, che l'hanno riceuuto; e ſi ordina ,che ſubito ſia mandato via; ſeruata la forma del Decreto del Sacro Concilio di Trento nel Cap.19. Seſs. 25. *De Regularibus*, in conformità della dichiaratione fatta dalla Sacra Congregatione del Concilio ſotto li 23.di Gennaro *1666* il che s'intende,quando da i Padri ſarà ſtato interrogato , & intimato , che la ſua Profeſſione ſarà nulla, s'haurà negato alcuna delle ſudette coſe nel Capitolo , nel quala ſi ammette all'Habito,& alla Profeſſione; le quali intimationi, e proteſte, ſempre ſiano regiſtrate dallo Scriba nel ſolito Libro degli Atti Capitolari dell'Eremo .

5 Non eſſendoui dunque gl' impedimenti di ſopra narrati , ſi congreghino inſieme li Padri Maggiore,Priore, Viſitatori,e Maeſtro de' Nouitij , ò la maggior parte di eſſi; eſſendo aſſenti gli

altri,

altri, sì che la minor parte assente, non pregiudichi; ma negli altri luoghi, doue non fà residenza il Padre Maggiore, si radunino insieme nel medesimo modo il Priore, & il Maestro de'Nouitij, con due Sacerdoti eletti dal Capitolo di Casa à tale effetto, e costituito auanti à quelli il Nouitio, sia interrogato diligentemente sopra la sufficienza delle lettere, se deue il Nouitio esser'ammesso nell'ordine de' Chierici; al qual grado non si ammetta alcuno, che non sia ritrouato hauere sufficiente intelligenza della lingua Latina, e del rimanente come sopra.

6 Quelli poi, che si deuono riceuere per Conuersi, deuono esser ancora essi esaminati del vigore dell'ingegno, dell'industria, & attitudine all'vbbidienza, e delle forze del corpo; ma più d'ogni cosa tanto i Chierici, quanto i Conuersi, dello spirito che hanno, se sia da Dio, se lasciano il Mondo per zelo di perfettione, ò per qualche necessità, ò leggierezza, se hanno fatto Voto di Religione, se sono apparecchiati, e pronti all'vbbidire, e patire, e cose simili.

7 Di più con sagace prudenza sia interrogato, se hà qualche segreta infermità, se lascia il Padre, Madre, Figliuoli, ò Sorelle, che habbino bisogno della sua industria, e presenza. Finalmente se gli manifestino le difficoltà, e fatiche, che bisogna patire nella Religione, e se così esaminato, sarà trouato idoneo, libero, e costante, e dall'istessi Padri in tal modo approuato, si conuochi il Capitolo di Casa, e sia proposto dal Padre Maggiore,

giore, ouero in sua assenza dall' istesso Priore, e se messo à partito la maggior parte de'Voti, gli sarà stata in fauore, s'intenda riceuuto, e s'introduchi in Nouitiato; il che non succedendo, gli si dia honesta licenza.

8 Chi poi sarà vna volta riceuuto, non può esser mandato via da qualsiuoglia Prelato, ma solo dal Capitolo Generale, ò Conuentuale, ò dalla Dieta.

9 Questa prima accettatione, non s'intenda fatta per pigliar subito l'Habito, ma per la proua di quaranta giorni; dopo i quali per nuoua accettatione del Capitolo, gli si conceda l'Habito, hauutane prima licenza dalli Padri Maggiore, e Visitatori, alli quali si deue mandare prima informatione delle qualità del Nouitio.

10 In questo mentre, per lo spatio di questi quaranta giorni, innanzi che si spogli l'habito secolaresco, come ammonisce il santo Padre, diligentemente legghi questa Regola, con le Costitutioni, ò almeno, se non sa egli leggere, gli sia letta da altri, ò gli sia raccontata la sostanza sua sommariamente. Il quale procuri accortamente di attendere, che cosa gli tocchi di fare, & adempire in quel grado, nel quale egli è stato riceuuto: e gli siano più di vna volta replicate le cose dure, che deue sostenere, accioche non possi più allegare ignoranza.

11 Deue anco sapere, che hà da perseuerare in quello stato, e grado, nel quale è stato accettato vna volta, ò almeno, che non può ascendere

re

re à più alto grado, benche l'autorità di dispensare à grado inferiore, come è di Chierico, diuentar Conuerso, si riserbi al Capitolo Generale.

12 Oltre di ciò, deue il Nouitio, prima che pigli l'Habito far la Confessione generale con il suo Padre Maestro, ouero con vn' altro Padre esposto, acciò sia più libera la Confessione. Fatte tutte queste cose, con la gratia di Dio, se gli dia l'Habito secondo il solito, per nuoua approbatione del Capitolo, come di sopra è detto.

13 In virtù del Decreto della santa mem. di Alessandro VII. ogni quattro mesi debba il Nouitio esser di nuouo posto à partito con il Capitolo Conuentuale, e se hauerà la maggior parte de'Voti contra, sia licentiato; ma se saranno la maggior parte fauoreuoli, ò vguali, debba continuare il Nouitiato, il che s'intende delle due ballottationi intermedie, perche all'accettatione dell' Habito, & alla Professione debbano esser la maggior parte de' Voti fauoreuoli; auuertendo, che le due ballottationi intermedie, si sogliono fare di tutti li Nouitij in vna volta, benche tutti non fossero in punto delli quattro mesi, secondo la discretione del Padre Maggiore, ò Priore, *respectiuè*, purche auanti la Professione precedino le tre ballottationi.

14 Gli Oblati si riceuono dal Capitolo Conuentuale, con licenza però del Padre Maggiore, e Visitatori, in qualunque tempo, e luogo, doue hauerano, sotto la disciplina di vn Padre, finche hauerano imparato i costumi Religiosi, e tutte quelle

quelle cose,che sono necessarie ad ogni Christiano per la salute dell'anima. Auuertischisi poi, che nel riceuerli,si pigli informatione de'loro costumi,e vita, & anco della sanità del corpo, e forze, & anco se hanno qualche impedimento.

15 Riceuuti che saranno, & essendo stati vn'anno nella Religione, non possano esser mandati via, se non con ordine del Capitolo Generale, ò della Dieta,ò del Padre Maggiore, e Visitatori,e con causa molto graue, benche essi possano partire, quando vogliono.

16 Portandosi bene, possano esser riceuuti per Conuersi dal Capitolo Generale, e questo dopo sette anni, che saranno stati nella Religione,con questo, che non possano ciò pretendere per giustitia, ma solo per gratia; si che sarà in arbitrio del Capitolo Generale riceuerli per Conuersi, dopo il detto tempo, ouero lasciarli in habito di Oblati per quanto tempo gli piacerà, ò per tutta la loro vita. Auuertendo, che quando sono posti à partito per esser riceuuti per Conuersi,se non haueßero la maggior parte de' Voti fauoreuoli, non si intendono perciò licentiati dalla Religione,ma restino Oblati come prima.

17 Di più nel loro ingresso, mediante l'istrumento,e contratto, si offeriranno à Dio, e prometteranno di seruir *gratis*, alla Religione, rinunciando con giuramento qualsiuoglia salario, ò rimuneratione delle loro fatiche; e quelli, che non vorranno fare detto istrumento, siano mandati via. E se nell'ingresso loro haueranno dato

alla

Congregatione alcuni beni, ò ſiano mobili, ò danari contanti, partendoſi da eſſa, gli ſi reſtituiranno ſenza frutto alcuno del tempo paſſato. Ma ſe qualche Oblato ſi partirà, ò ſarà mandato via dalla Religione, non poſſa più eſſere riceuuto.

18 Nõ poſſano però gl'Oblati tenere appreſſo di loro danari, nè coſa propria di alcuna ſorte, ma deuono depoſitarli in mano del Cellerario, per eſſer conſeruati come ſopra, e ſe hauranno beni, che rendano frutti, non poſſano goderli; e raccogliere il frutto, mentre ſtanno in Religione, ma nel termine del primo anno deuono diſporre di detti frutti, & entrate à chi loro piacerà, e parerà per tutto'l tempo che ſtaranno nella Religione, nel qual tempo non poſſano hauer alcuna coſa di proprio.

Segue la Regola.



Siali deputato vn vecchio di tale condittione, che ſia atto à guadagnare le anime, il quale al tutto curioſamente, e diligentemente conſideri gli andamenti di quello, e ſollecitamente cerchi di vedere, s'egli veramente cerca Dio, ſe è ſollecito all'Offitio diuino, & all'vbbidienza, e ſe ſopporta l'ingiurie.

COSTITVTIONE.

1 PEr adempire questo documento del santo Padre, si ordina, che il Maestro de'Nouitij sia eletto solo dal Capitolo Generale, quale sia, non giouane, ma vecchio, non solo di tempo, ma di costumi, e di scienza: nell'andare, & in tutte le sue attioni essẽplare, & amatore del santo silentio, e che sia stato nella Religione almeno quattro anni Professo: se però non sarà altrimente ordinato dal Capitolo Generale, per qualche giusta cagione, e finalmente, che sia sufficiente ad insegnare altrui.

2 Procuri sempre, che i suoi Discepoli facciano profitto nella perfettione spirituale: riprenda con carità, e spesso biasimi i loro naturali affetti, e corrotte consuetudini, mortificandole, e sradicandole con continue correttioni, e facendo ogni opera di piantare in luogo de' vitij, Virtù; massimamente l'humiltà, & vbbidienza. Gli ammaestri poi in quelle cose, che toccano al culto diuino, sì nel dir bene l'Hore Canoniche, conforme alle regole del Breuiario, sì nelle consuete cerimonie da farsi con humil gesto, e modestia, e con sollecitudine, e diuotione: sì anco nella solitudine della Cella, in custodire la lingua, e nella modestia degli occhi, & in tutte l'altre cose, nelle quali consiste il vero ornamento interno, & esterno dell'huomo Religioso; e particolarmente l'istruischi nell' Oration mentale.

3 In oltre detto Maestro visiterà almeno vna volta il giorno essi, e loro Celle, & hauerà l'occhio à suoi tempi di dar loro quelle cose, che sono necessarie & hauendo diligente cura dell'anime loro, li paschi spesse volte con qualche essortatione, & essercitio spirituale. E dopo Compieta finalmente, chiamati detti Discepoli da parte, dichino la colpa delle trasgressioni di quel giorno, e data la penitenza, e fatta vna leggiera ammonitione, li benedichi, dicendo: *Benedictio Dei omnipotentis, &c.*

4 Et habbia à memoria perpetuamente il Maestro de' Nouitij, che tali saranno fino alla morte i suoi Discepoli, quali gli hauerà fatti al tempo della probatione con le sue istruttioni, & essempi, e che ne deue sperare da Dio molta mercede delle sue fatiche.

5 Ma all'incontro non portandosi bene, possa il Priore del luogo, con l'interuento di due Padri seniori, sospenderlo dall'vffitio, e sostituire vn'altro, fin che da' Padri Superiori si faccia altra prouisione.

Segue la Regola.



Siangli proposte, & esposte tutte le cose dure, & aspre, per le quali si và à Dio. E promettendo quello la perseueranza di sua stabilità, dopo per spatio di due mesi, gli sia letta per ordine questa Regola, e siagli detto: Ecco questa è la Legge

sotto

sotto la quale vuoi militare, se tù la puoi osseruare, entra: ma non potendo, liberamente ti parti. E se anco à questo starà forte, sia menato nella sopradetta camera delli Nouitij, e sia di nuouo prouato in ogni patienza, e dopo lo spatio di sei mesi, gli sia riletta la Regola, acciochè sappia, che entra à fare, & osseruare. E se ancora stà perseuerando, dopo quattro mesi, di nuouo gli si rilegghi la medesima Regola, e se deliberandosi, prometterà di adempire il tutto, & osseruare tutte le cose, che gli saranno commandate; all' hora sia riceuuto nella Congregatione, sapendo egli esser sottoposto alla legge, & ordine della regola, e che da quel giorno in poi, non gli sarà lecito vscire dal Monasterio, nè di leuare il collo di sotto il giogo della Regola, la quale con sì lunga deliberatione potè, ò rifiutare, ò riceuere. Quello adunque, il quale hà da essere riceuuto, prometta nell'Oratorio in presenza di tutti, la sua stabilità, mutatione de i suoi costumi, & vbbidienza innanzi à Dio, & à tutti i suoi Santi: acciochè se mai altrimente facesse, sappia douer essere dannato da Dio, del quale egli si fà beffe; della quale sua promessa, faccia di sua propria mano petitione in nome de' Santi, le Reliquie de' quali sono in quel luogo, e dell'Abbate presente; ouero non sapendo egli scriuere, la scriua vn' altro pregato da lui, & esso Nouitio vi faccia sù il segno, e con la sua propria mano la ponghi sopra l'Altare. E posta che egli ve l'hauerà, incominci subito esso Nouitio questo Verso: Suscipe me Domine, secundum eloquium tuum, & viuam, & non confundas me ab expectatione mea. *Al qual Verso tutto il Conuento rispon-*

da infino à tre volte, aggiungendoui: Gloria Patri, &c. *All' hora esso Nouitio si getti in terra à' piedi di tutti i Fratelli, che preghino Dio per lui, e da quell' hora in poi, sia annumerato nella Congregatione.*

COSTITVTIONE.

1 DOpo che si sarà fatta la proua del Nouitio con varij essercitij, e correttioni, e sarà bene essercitato nel grado suo, di nuouo legghi, o gli sia letta la Regola, e le Costitutioni, come si disse di sopra; accioche possa deliberare, se vorrà partire, ò perseuerare: E se interrogandolo sarà trouato esser costante; & il Capitolo haurà hauuta informatione dal suo Maestro, e da altri de' suoi costumi, e buon progresso nella Religione, con il solito Scrutinio si ammetterà alla Professione, come idoneo, e degno; il quale fatta prima di nuouo la Confessione generale, almeno di quell'anno, farà la Professione secondo la forma posta nel fine delle Costitutioni, qual Professione sottoscriuerrà il medesimo Nouitio in presenza di due Testimonij secolari, ò Frati, quali ancora si sottoscriuerranno. La qual Professione, s'intenderà fatta sotto l'istessa vita commune, & al prescritto della nostra Regola, e Costitutioni, senza che possa pretendere per qualunque più larga consuetudine d'esser libero da qualsiuoglia osseruanza in queste Costitutioni espressa, quali tutti vsi, e consuetudini introdotte che fossero, si chiamino abuso, e corruttele.

Segue

Segue la Regola.



Se hà alcuna cosa, ò la distribuischi prima à i poueri, ouero facendone solennemente donatione, la dia al Monasterio, niente al tutto riseruandosi, come quello, che da quel giorno in poi sà di non hauer potestà, nè anco del proprio corpo. Subito dunque in esso Oratorio sia spogliato delli proprij vestimenti, delli quali era prima vestito, e sia vestito di quelli del Monasterio, e quelli vestimenti, delli quali fù spogliato, si riponghino, e stiano conseruati nel Vestiario, accioche, se mai, per diabolica persuasione deliberasse partirsi dal Monasterio (il che à Dio non piaccia) sia all'hora spogliato delle cose del Monasterio, e mandato via. Non gli sia però resa quella petitione, che l'Abbate prese di sopra l'Altare, ma si riserui nel Monasterio.

COSTITVTIONE.

1 ACcioche l'ordine della Regola habbia più schiettamente effetto, i vestiti, & i danari, che hauranno portati i Nouitij, siano depositati in mano del Cellerario, preso che hauranno l'Habito della Religione; quali cose in nessuna maniera prima, che habbiano fatta la Professione, si deuono cauare dalla Dispensa, nè da' Superiori deuono alienarsi, nè dal Cellerario, nè meno dall' istessi Nouitij, nè à loro richiesta,

sotto qualsiuoglia pretesto, ò nome di vendita, ò di prestito, nè pure di elemosine: Ma esso Nouitio innanzi della Professione sua pienamente, e liberamente disponga delle cose sue.

2 Nè alcuno ardischi dimandar per sè, ò per altri cosa veruna, sotto pena di vna disciplina circolare, qual pena incorrerà ancor quello, che ne farà dimandare, ò che ne disponerà innanzi la Professione di esso Nouitio.

3 Nondimeno se esso ricuserà di disponere delle cose sue, in tal caso, tutto quello, che delle sue spoglie resterà in Casa, si conuerta in vso, e seruitio della Chiesa, come in ornamenti di Altare, e della Sagrestia; il che deue farsi similmente dell'elemosine, che sono lasciate nella Chiesa.

4 Chi conuertirà le cose sudette ad altro vso, digiuni tre volte in pane, & acqua. Et i Legati lasciati alla Congregatione, non si conuertino in altro vso di quello haurà disposto il Benefattore.

5 Quanto poi all' accettare oblighi perpetui di Messe, si osserui il Decreto della Congregatione del Concilio, *De Celebratione Missarum*, e si sodisfaccino à suoi tempi: e delle Messe quotidiane non se ne riceuino, se non si possono frà tempo sodisfare. Non si applichino anticipatamente per persone, ò elemosine incerte: Nè si grauino di celebrare continuamente per obligo i Sacerdoti; ma almeno gli si diano due giorni la settimana da celebrare, secondo la loro intentione, restando l'altre cinque Messe à dispositione del Superiore, secondo l'intentione del quale sia-

no

no obligati celebrare; quali due giorni però non hauranno nelle settimane, nelle quali sodisfanno à gli oblighi ordinari degli Eremi.

6 Se alcun Nouitio si trouerà bugiardo in palesare i suoi impedimenti di cosa importante, gli sia data licenza, prima che facci la Professione; ma se si scuoprirà dopo la Professione, si punisca grauemente; purche la Professione non sia nulla.

De' figliuoli de' nobili, ouero poueri, che sono offerti. Cap. LIX.



E alcuno de' nobili, per auuentura offerisse il suo figliuolo à Dio nel Monasterio, se esso fanciullo è di minore età, il suo Padre, e Madre facciano la petitione, che habbiamo detto di sopra; e con l'oblatione, rinuolghino essa petitione, e la mano del fanciullo nella Palla dell'Altare, e così l'offerischino: e circa le cose sue, promettino con giuramento nella presente petitione, che mai, nè per sè, nè per sospetta persona, nè in alcun modo, gli daranno cosa alcuna, ouero occasione di hauere: ma se non vorranno far questo, e vorranno pure offerire alcuna cosa al Monasterio in elemosina, per sua mercede, gli facciano donatione di quelle cose, che vogliono; riseruandosi (se così parerà loro) l'vsufrutto: e così si serrino tutte le vie, che al fanciullo non rimanghi alcuna suspicione, dalla quale ingannato, possa capitar male (il che non piaccia à Dio) si come habbiamo per espe-

esperienza imparato. Et il simile faccino i poueri. Ma quelli che al tutto non hanno cosa alcuna, semplicemente faccino la petitione, e con l'oblatione, offerischino il suo figliuolo in presenza de' Testimonij.

COSTITVTIONE.

1 SI è detto nel Capitolo precedente, douersi riceuere nella nostra Congregatione solamente quelli, che sono di venti anni cominciati, però non occorre dir' altro quì di quelli, che sono di minore età.

De' Sacerdoti che vorranno habitare nel Monasterio. Cap. LX.



E alcuno dell' ordine de' Sacerdoti, pregherà di esser riceuuto nel Monasterio, non gli sia così presto acconsentito; nondimeno perseuerando lui in tale humile dimanda, siagli fatto sapere, ch'egli hà da osseruare tutta la disciplina, & ordine della Regola, e che non gli sarà rilassata cosa alcuna: Acciochè sia fatto come è scritto. Amico à che fare sei venuto? *Siagli però concesso stare dopo l'Abbate, e benedire, e celebrare la Messa, se l'Abbate però gli lo commanderà: Altrimente per niun modo presuma alcuna cosa, sapendo lui essere sottoposto alla disciplina della Regola, e più presto dia à tutti essempio di humiltà. E se per auentura nel Monasterio, ò per ordinatione dell'Abbate,*

bate, ò per cauſa di qualſiuoglia coſa, lui hauerà qualche preeminenza, conſideri ſempre quel luogo, che gli toccò, quando lui entrò nel Monaſterio, e non à quello, che è à lui conceſſo per riuerenza del Sacerdotio. E ſe alcun Chierico moſſo dal medeſimo deſiderio, ſi vorrà accompagnare al Monaſterio, ſia collocato in luogo mediocre, ſe però promette dell'oſſeruanza della Regola, e della propria ſtabilità.

COSTITVTIONE.

1 LI Sacerdoti che verranno da noi, con animo di perſeuerare nella Religione, ſubito che haueranno preſo l'Habito di Eremita, ſiano poſti ſopra tutti i Chierici, e ſotto i Sacerdoti, non ſolo Profeſſi, ma ancora Nouitij. Ma quando i Chierici ſaranno ordinati Sacerdoti, ricupereranno il loro luogo ſopra detti Sacerdoti.

2 Li Sacerdoti Nouitij, nell'anno della probatione, non poſſino fare l'Heddomada, come Sacerdoti, nè dire la Meſſa Conuentuale, e per lo ſpatio almeno di tre anni faccino tutte le altre funtioni, che fanno i Chierici Profeſſi, nè ſi diano loro per detto tempo altre Vbbidienze, che le ſolite darſi alli Chierici.

3 Li Chierici di qualunque grado, benche ſiano Diaconi, dopo preſo l'Habito, non precederanno ad alcun Nouitio riceuuto prima, ma ritengono il luogo inferiore, ſino che habbiano preſo l'ordine Sacerdotale.

4 Quel-

4 Quelli Sacerdoti, che per diuotione,ò altre cause visiteranno i nostri Eremi, mẽtre vi staranno,se sono Vescoui,ò altri Prelati,in ogni luogo precedano alli Priori. Gli altri che sono in qualche Dignità Ecclesiastica,ò scienza,ò nobiltà,sogliono cedere solo alli Priori,& hauere il primo luogo dagli altri,

5 Il medesimo si suole osseruare con gli altri hospiti Religiosi. Finalmente quest' honore di precedenze,che si dà agli hospiti,dipende assolutamente dall' arbitrio, e discretione de'Superiori.

Come si debbano riceuere i Monaci peregrini. Cap. LXI.



E alcun Monaco peregrino di lontane Prouincie sopraunerrà, e vorrà come forastiero habitare nel Monasterio;& essendo contento della consuetudine del luogo, la quale iui trouerà; non perturberà il Monasteriõ con alcuna sua superfluità, ma semplicemente si contenterà di tutto quello che trouerà; sia riceuuto per quanto tempo gli piace. E riprendendo, ò mostrando egli alcuna cosa ragioneuolmente, e con humiltà di carità, consideri l'Abbate prudentemente, che forse Dio non l'habbia quiui mandato per tale effetto. E se poi vorrà fermare la sua stabilità, e far sua Professione,non sia ricusata sì fatta volontà; e massimamente,che nel tempo della sua hospitalità, sarà stata potuta conoscere molto bene la sua vita. Ma se in

detto

detto tempo di sua hospitalità, sarà trouato superfluo, ò vitioso, non solamente non si deue accompagnare, nè congiungere al corpo della Congregatione; ma anco gli sia detto honestamente, che se ne vadi via; accioche gli altri per la sua miseria, non diuenghino vitiosi, e cattiui. Se anco non sarà tale, che meriti di esser mandato via, non solamente sia riceuuto per accompagnarlo, e congiungerlo alla Congregatione, chiedendolo egli stesso, ma anco sia confortato à voler stare; accioche dal suo essempio gli altri siano edificati, & ammaestrati, perche in ogni luogo si serue ad vno istesso Signore, & ad vn Rè medesimo si milita. Sia anco lecito all'Abbate, conoscendolo esser degno, e che meriti, di costituirlo in luogo alquanto più alto, e maggiore di quello della sua Professione. E non solamente ordiniamo questo de' Monaci, ma ancora de' sopradetti gradi delli Sacerdoti, e Chierici, che l'Abbate gli può porre in maggiore, e più alto luogo, che quello di sua conuersione, se manifestamente vedrà la vita loro essere tale, che lo meriti. Guardisi però l'Abbate di non riceuer mai ad habitare Monaco alcuno di altro noto Monasterio, senza consenso, ouero lettere di raccommandatione del suo Abbate: percioche è scritto: Non fare ad altri, quello che non vuoi sia fatto à te.

COSTITVTIONE.

Come i Religiosi di altra Congregatione si accettino trà di noi, già si è detto di sopra. Quelli poi, che verranno per vedere i nostri luoghi,

ghi, si deuono trattar con molta carità, sì per esser peregrini, sì per esser Religiosi; ma non si trattenghino più che per tre giorni, accioche non stiano otiosi nell'Hospitio, & la casa sia granata di spese.

De' Sacerdoti del Monasterio. Cap. LXII.



E alcuno Abbate dimanderà, che gli sia ordinato alcuno, ò Prete, ò Diacono, elegga de' suoi tale, che sia degno di fare quell'vffitio di Sacerdote, e quello ordinato che sarà, guardisi dalla elatione, e superbia; nè presuma di fare alcuna cosa, se non quanto gli è commandato dall' Abbate, sapendo egli, essere molto più sottoposto alla disciplina Regolare: Nè per occasione del Sacerdotio si dimentichi l'vbbidienza, e disciplina della Regola: ma molto più faccia profitto nella via di Dio. E sempre tenga quel luogo che gli toccò, quando entrò nel Monasterio, eccetto all'vffitio dell' Altare; saluo però, se per elettione della Congregatione, e per volontà dell' Abbate, secondo i meriti di sua vita, sarà promosso à più alto grado: ma nondimeno questo tale osserui la Regola ordinata dalli Decani, ò altri suoi Maggiori: e se altrimente presumerà, sia giudicato, e trattato come ribelle, e non come Sacerdote. E se spesse volte ammonito, non si emenderà, sia anco chiamato il Vescouo in testimonio: e se anco per questo non si emenderà, essendo chiare, e manifeste le colpe, sia cacciato

dal

dal Monaſterio, ſe però ſarà tale la ſua contumacia, che nõ voglia eſſer ſoggetto, & vbbidire alla Regola.

COSTITVTIONE.

1 LA promotione de' Chierici agli Ordini, ſtà ſolo in potere del Capitolo Generale, e della Dieta; il quale innanzi che promuoua veruno, s'informi diligentemente da' Padri Viſitatori, s'egli hà le parti che ſi ricercano: Quali Viſitatori nell' atto della Viſita inſieme col Priore del luogo, con diligenza conſiderino, ſe il giouane, che ſi deue ordinare ſia ſufficientemente inſtrutto nelle lettere: Eſaminino poi i coſtumi, e principalmente, ſe regni in lui humiltà.

2 Neſſuno ſi ordini da Meſſa, ſe non cinque anni dopo la ſua Profeſſione: benche in queſto può il Capitolo Generale diſpenſare, ſe la qualità della perſona ſia giudicata degna.

3 Chi ſi farà ordinare ſenza licenza del Capitolo Generale, ò della Dieta, e del ſuo Superiore, ſia punito con vna diſciplina circolare, ſoſpeſo dagl' Ordini, e degradato, cioè, poſto ſotto tutti gli altri ordinati Profeſſi. E chi ſenza le dette licenze farà ordinare alcuno, ſia punito pure di diſciplina circolare, & altre pene graui, ad arbitrio del Superiore.

4 Procurino diligentemente i Superiori, che i Chierici promoſſi dal Capitolo Generale, ò dalla Dieta agli Ordini, ſiano ordinati alli debiti tempi.

5 Con ogni diligenza attendino i Priori, che i Chierici, prima che ſiano promoſſi agli Ordini ſacri, s'inſtruiſchino nella dottrina de' Sacramenti; e quelli, che hanno da eſſer Sacerdoti imparino eſattamente le cerimonie, e caſi, che facilmente poſſono occorrere, con le loro reſolutioni: di più ſi sforzino acquiſtar buona cognitione de' Caſi di conſcienza.

6 Benche i noſtri Ereniti poſſino predicare per la facoltà conceſſa da Paolo III; nondimeno ciò non ſi faccia da neſſuno, ſenza licenza del Capitolo Generale.

7 Li Fratelli Laici ſi guardino, che per cauſa del leggere non ſiano negligenti all' Vbbidienza: e per ciò ſi ordina, che non poſſino tenere più, che due Libri, oltre l'Offitio della Madonna, Dottrina Chriſtiana, e le preſenti Coſtitutioni, ſotto pena di vn digiuno in pane, & acqua.

Dell'ordine della Congregatione. Cap. LXIII.



I Fratelli del Monaſterio, così conſeruino gli ordini loro, come diſcerne il tempo della conuerſione, & il merito della vita; ouero ſecondo che l'Abbate ordinerà. Il quale Abbate non perturbi però il gregge à ſe commeſſo, nè quaſi in ciò vſando libera poteſtà, diſponghi alcuna coſa ingiuſtamente: ma ſempre penſi, che di tutti i ſuoi giudicij, & opere, hà da rendere ragione à Dio. A-

dun-

dunque i Fratelli secondo gli ordini loro, ouero secondo che ordinerà l'Abbate, vadino alla Pace, alla Communione, imponghino i Salmi, e stiano in Choro. Et al tutto, in tutti i luoghi l'età non discerna, nè pregiudichi nell'ordine; imperoche Samuele, e Daniele fanciulli giudicarono i Vecchi. Eccetto adunque quelli, i quali (come habbiamo detto) l'Abbate per più alto consiglio hauerà esaltati, ouero per certi rispetti deposti; tutti gli altri stiano, secondo che si conuertono, come (verbi gratia *) quello che venne nel Monasterio alla seconda hora del dì, sappia di essere inferiore à quello, che venne alla prima; di qualunque età, ò dignità si sia. Ma alli fanciulli sopra tutto da tutti sia tenuta cura.*

COSTITVTIONE.

1 Conciosia cosa che dalla dignità, ò antichità de'luoghi, spesse volte suol nascere la precedenza trà'Prelati, conuiene sapere sopra tutto, che il sacro Eremo di Monte Corona, è Capo di tutta la Congregatione: dopo il quale conuiene che seguitino i Priori dell'infrascritti Nouitiati delle Nationi; che perciò il secondo sarà quello di S. Maria di Rhua il terzo di S. Maria dell' Incoronata; il quarto il Monte di Argentino, e gl'altri tutti, secondo l'ordine della loro erettione, e conforme la loro antichità, e priorità.

2 Così il Capo della Congregatione, chiamato Padre Maggiore, tiene il primo luogo sopra

pra tutti i Prelati della Religione in ogni luogo, e tempo, il quale ſuol fare principalmente reſidenza nel predetto ſacro Eremo di Monte Corona, ſe li negotij, e neceſſità non l' inuitano andare altroue.

3 Iui ſtanno ancora i Padri Viſitatori, i quali inſieme con il Padre Maggiore, hanno l'vniuerſal gouerno, e reggimento della Congregatione; e queſti precederanno alli Priori in tutti i luoghi, eccetto che nelle loro reſidenze, cioè dentro la Clauſura, nelle quali anco gli precederanno, mẽtre vi ſi trouano per occaſione di Viſita.

4 Trà i Viſitatori precederà quello, che ſarà fatto dal Definitorio primo Viſitatore, ancorche ſia inferiore di Profeſſione.

5 Ogni Priore nel ſuo Eremo (benche altri Prelati vi ſiano) precede tutti gli altri, come ſopra, quali, quando ſi congregano inſieme, l'vno cede all'altro, conforme all'ordine, e priorità de' loro luoghi, e dopo queſti, ſegue il Maeſtro de' Nouitij.

6 Trà gli altri Sacerdoti, ò Chierici, ò Conuerſi, ouero Oblati, ſi oſſeruerà in caſo di precedenza, il tempo, che haueranno fatta la Profeſſione in queſta, e non in altra Congregatione.

7 I Priori, e Viſitatori hoſpiti, è ſolito, che precedino à tutti i Superiori de' luoghi non graduati, & i Vicepriori: ma ciò s'intende quanto al luogo della Menſa, e Benedittione di eſſa, e nelle funtioni Eccleſiaſtiche; reſtando ſempre ſalua l' amminiſtratione della Caſa, e la ſuperiorità della

la Famiglia sua a' Superiori, e Vicepriori sopradetti.

8 Nessuno occuperà la prima sedia dell'vno, e dell' altro Choro, dal Prelato di esso luogo in fuori.

Segue la Regola.



I giouani adunque honorino i loro maggiori, & i maggiori amino i loro inferiori, e nel nominare l'vn l'altro; à nessuno sia lecito chiamare l' altro per suo semplice nome; ma i maggiori chiamino l'inferiori Fratelli: e gl'inferiori chiamino i loro maggiori Donni; per il che s' intende riuerenza paterna. Ma l' Abbate, perche pare che tenghi il luogo di Christo, sia nominato Donno, & Abbate, non per sua vsurpatione, ma per riuerenza, & amor di Christo. Esso Abbate però pensi, e faccia di essere tale, che sia degno di sì fatto honore. Douunque i Fratelli si scontrino, il giouane dimandi la Beneditione al suo maggiore, e passando il maggiore, l'inferiore si leui sù, e gli dia luogo da sedere, nè presuma esso giouane di sedere insieme con il suo maggiore, se esso però non glie lo commanda, acciò si faccia quello che è scritto: Preueniteui l'vn l'altro in farui honore. *Li fanciulletti, ouero giouanetti, nell'Oratorio, & alla Mensa con disciplina seguitino i loro ordini, e di fuori ancora, douunque si trouano, siano custoditi, & ammaestrati, insino che peruenghino all'età della discretione, & intelletto.*

COSTITVTIONE.

1 DA questo testo della Regola imparino tutti gli Eremiti d'inginocchiarsi al Padre Maggiore sempre che gli parleranno, ò lo scontreranno per l' Eremo; medesimamente al Presidente in tempo del Capitolo. Il che anco deuono fare verso il Priore; ma solo però nella Cella; e così ancora faccino i Nouitij verso il loro Maestro.

2 Ma alli Prelati, e Sacerdoti basterà di scoprirsi la testa, & humilmente inchinarsi, e l'inferiore sempre alla presenza del più antico si lieui, e scoprendo la testa, alquanto si humilij.

3 Generalmente non solo i Nouitij, & i più giouani; ma tutti deuono vsare scambieuolmente quei termini, che ci vēgono commandati nella Regola; come sono inchini, scoprir di testa, & altri segni simili di riuerenza, e ciuiltà.

4 E' ancora antica vsanza della nostra Congregatione, che il chiamare, ò nominare Prelati, si faccia così, cioè, Padre Maggiore, Padre Presidente, Padre Priore; & i semplici Sacerdoti, Frà Romualdo, &c. e tutti gli altri poi si chiamino semplicemente Frati, e gl'Oblati Fratelli; la qual semplicità si deue osseruare sempre.

Dell' ordinatione dell'Abbate. Cap. LXIV.



Ell'ordinatione dell'Abbate si habbia sempre tal consideratione, che quello sia ordinato, il quale secondo il timor di Dio, da tutta la Congregatione di vno stesso volere, ouero da vna parte di essa, ancorche picciola, con più sano consiglio sarà stato eletto. Quello dunque che si debba ordinare, si elegga per merito di vita, e per dottrina, e sapienza, se anco fosse l'vltimo nell'ordine della Congregatione. E se etiandio tutta la Congregatione di commune parere, e consiglio, si eleggerà per Abbate persona consentiente alli suoi vitij (il che non piaccia à Dio) & essi vitij per alcun modo verranno à notitia del Vescouo, sotto la cui Diocesi sarà detto luogo, ouero in notitia ad altri Abbati, e Christiani vicini, non comportino, che il consiglio de' rei vadi innanzi; ma costituischino nella Casa di Dio vn degno dispensatore; sapendo douerne riceuere grande, e buona mercede da Dio, se ciò faranno sinceramente, e per zelo di Dio; si come per contrario incorrono in peccato, se di ciò fare terranno poco conto.

Ordinato adunque che sarà l'Abbate, pensi sempre, che carico hà riceuuto, & à chi hà da render ragione della sua amministratione, e sappia, che più gli conuiene giouare, che dominare. Bisogna che sia dotto nella Legge diuina, accioche sappia, onde proferisca cose nuoue, & vecchie di detta Legge; e che pacifica-

mente sia casto, sobrio, e misericordioso, e nel giudicare sempre sopraessalti, e soprapponga la misericordia al giudicio, acciochè ancora lui consegua il medesimo. Habbia in odio i vitij, ami i Fratelli, & in essa correttione gouernisi prudentemente, affinche in niuna cosa passi i termini, acciochè volendo egli radere troppo la ruggine, il vaso non si rompa. Sempre habbia sospetto la sua propria fragilità, e si ricordi, che la canna spaccata non si deue al tutto rompere; nelle quali cose, noi non diciamo, che lui permetta, che i vitij si nudrischino, ma che con prudenza, e carità siano da esso tagliati, secondo che vedrà à ciascuno essere di bisogno, & vtile, come di sopra habbiamo detto. Ingegnisi di essere più presto amato, che temuto; non sia turbulento, ansio, non superfluo, & ostinato; non geloso, e troppo sospetto, perche mai si riposerebbe. Nelli suoi commandamenti, ò siano secondo Dio, ò siano secondo il mondo; sia prouido, e considerato. Discerna, e tempri l'opere, che commanda, pensando la discretione del santo Giacobbe; che diceua : Se io andando darò troppa fatica al mio gregge, moriranno tutti in vn giorno. *Pigliando dunque queste, & altre sentenze di discretione, madre delle virtù, così tempri tutte le cose, che à quelli che sono forti, resti alcuna cosa da desiderare, e gli infermi non si ritirino indietro. E sopra tutto osserui in tutte le cose la presente Regola; acciochè dopo che hauerà bene amministrato, oda dal Signore quello, che vdì quel Seruo, il quale al tempo suo distribuì il frumento alli suoi conserui :* In verità vi dico (*disse*) che lo costituirà sopra tutti i suoi beni.

COSTITVTIONE.

1 PRima di ogni altra cosa fà di mestiere, che il Priore diligentemente osserui la precedente dottrina del santissimo Padre, accioche sappia reggere il suo gregge.

2 Subito dunque, che il nuouo Priore arriuerà nel suo Eremo, visiti in prima tutte le Celle, accioche sappia quello deue concedere, ò prohibire; e poi penserà all'elettione de' Ministri, & ad ordinare la Casa. Et ammoniti tutti, che con diuote orationi raccommandino il negotio à nostro Signore, esso con gli altri, à i quali si appartiene, almeno per vn giorno, premediteranno quali siano habili per esser Vffitiali della Famiglia.

3 Et all' hora fatto Capitolo, come si costuma, & assoluti gli Vffitiali passati dalle sue Vbbidienze, eleggeranno con il solito Scrutinio Ministri diligenti, e timorati di Dio à fare le cose dell'Eremo.

4 Delli quali il primo sarà il Sagrestano, il secondo il Libraro, il terzo lo Sc riba del Capitolo, il quarto l'Archiuista, il quinto il Cellerario, il sesto il Dispensiero, il settimo l'Infermiero, l' ottauo il Fornaro, il nono il Canauaro, il decimo il Fruttaio, l'vndecimo il Cuoco, il duodecimo il Portinaro, il decimoterzo il Foresterario, il decimoquarto il Barbiere, il decimoquinto il Vestiario, il decimosesto il Pannaio, il decimo-

settimo il Ferramẽtaro, il decimoottauo l'Hortolano, il decimonono il Custode delle Selue. E fatta la deputatione predetta, auanti la Compieta in presenza di tutto in Capitolo si leggerà distintamente quello, che si è disposto, e tutti con prontezza di spirito piglieranno l'Vbbidienza impostagli senza mormoratione: e con tutte le forze loro cercheranno fare, quanto li vien commandato: sicuri che l'vbbidienza è quella, che li rẽderà grati à Dio. E la detta deputatione d'Vbbidienza si farà, non solo, quando il Priore tornerà dal Capitolo, ma ancora quando hauerà hauuto auuiso, che sia finita la Dieta.

5 Se vi sarà minor numero de' Fratelli, potrà vn Frate idoneo, e sufficiente hauer due, ò più Vbbidienze; e per il contrario, doue il numero è maggiore, vna si diuida in due, se bisogna.

6 Ma se trà l'anno conuerrà, che alcuno sia priuato dell' vffitio per sue negligenze, ò difetti, e bisogni far nuouo Ministro; in tal caso il Priore con il consiglio almeno de' vecchi, faccia la nuoua prouisione.

7 Disposta dunque in tal modo la Casa, & ordinata la Famiglia, procuri il Prelato con diligenza, secondo il costume di buon Pastore, di riconoscere spesso le sue Pecorelle, e di dar loro il pascolo salutare. Il che certo si farà, sè ogni Sabbato (ò essendo impedito il Sabbato) vn'altro giorno, farà il Capitolo, detto delle Colpe, dopo Prima, nel quale si premetta qualche pia esortatione agli Eremiti, cauata da qualche autorità

torità della sacra Scrittura, ò del Vangelo della seguente Domenica, ò anco dalla dottrina della santa Regola, ò dalle Costitutioni: Non resti però il Priore di tener'il Capitolo delle Colpe in ogni Sabbato infallibilmente, se non fosse impedito da causa vrgentissima; e particolarmente non resti per non hauer forsi pronto il ragionamento spirituale, di sopra accennato, perche doppio errore sarebbe, il tralasciare il tutto per tal causa, & il Priore, che in ciò sarà negligente, sia penitentiato da i Padri Visitatori.

8 E poi particolarmente annuncij quelle cose, che si hanno da osseruare, ò fare nella seguente settimana, come à dire, le Feste di precetto, i Digiuni delle Vigilie, e Quattro Tempora, cosi gli Anniuersarij da dirsi, la Communione da farsi, la commune Refettione, la mutatione dell' osseruanze, & Offitio, cõ la dichiaratione de'dubbij occorrenti, e così dell'altre cose, che occorrer sogliono.

9 Di più disponghi tutte le cose, che bisognano per il gouerno, e conseruatione della Casa, e della Famiglia: Parimente esorti tutti generalmente con feruore all'osseruanza della santa Regola, & à fare le cerimonie con efficace riprensione de'difetti commessi, e con esortatione all' emendatione, & aumento del santo proposito.

10 Non si scordi mai di raccommandare in generale all'oratione de'Fratelli, i bisogni di santa Chiesa Cattolica, l'Anime de'morti, gl'Infermi, Benefattori viui, e morti; e tutti quelli, che so-

no in necessità,& altre cose,che spesso accadono.

11 E se il giorno lo ricercherà, dispensi il Silentio,e poi ogni vno, secondo il suo grado, dichi con alta, & intelligibil voce humilmente, & inginocchioni le colpe delle negligenze,trasgressioni, e tutte quelle cose, nelle quali conosce hauere errato,e ciò alla presenza del Priore (con la faccia però verso l'Altare) e con breuità,lasciando però i peccati segreti alla Confessione.

12 I Professi, che stanno ancora in Nouitiato con i Nouitij, doueranno esser i primi,i quali subito, che haueranno detto la colpa, tutti insieme deuono vscir fuori, poi seguono i Sacerdoti, e gli altri,secondo l'ordine della Dignità, e Professione; i quali hauendo finito di dir la colpa,si gettino in terra distesi , voltando la faccia verso il Superiore, e tanto stiano così,finche gli darà il segno,il quale vdito,che haueranno, si leuino inginocchioni , sin tanto che sia loro data la penitenza,& all'altro segno siano licentiati.

13 Ma il Superiore hauendo maturamente considerato le circostanze delle cose, e delle persone, dia il suo rimedio à ciascheduno , secondo il suo male,frequentando quelle penitenze, che più tosto humiliano l'anima , che affliggano il corpo,e potrà mutare, & alterare, moderare, e rilassare in tutto , ò in parte le penitenze tassate in queste Costitutioni , & imporne anco dell' altre, come le parerà, che vtil sia per la salute dell' anime.

14 Sia in questo luogo diligente il Priore in am-

ammonire ogn'vno, e correggere secondo i demeriti loro, e dia loro la debita penitenza, la quale tutti deuono adempire fedelmente senza dilatione.

15 Non lasci il Superiore di far chiamare da qualcheduno i negligenti, ò quelli che ricusano venire al Capitolo; e seueramente li punischi, se non allegheranno legittima causa.

16 Se il Fratello ripreso, ò corretto si vorrà scusare di conscienza monda, sia vdito per vna volta, ma se dopo la scusa resterà colpeuole, ne riporti doppio castigo. Nè tardi punto il Prelato, se bene il Reo nel medesimo tempo s'appellasse al Padre Maggiore, ò al supremo Tribunale, ma sicuramente, non ostante l'appellatione, eseguisca quel che haurà preuisto esser necessario.

17 Questo s'intende delle penitenze Regolari; ma se il castigo sarà di pena graue, come disciplina circolare, ò simile, ò di carcere (purche non sia per custodia, ò contumacia, ò che sia più di quindici giorni) se il suddito appellerà, il Priore douerà sospendere l'esecutione della pena, fin che datone auuiso, così dal Priore, come dal Reo, la causa non sarà veduta dal Superiore, à chi si è appellato.

18 Li Priori nel modo istesso, che sono tenuti tutti gli altri, adempischino anco essi quello, che significa il nome di Eremita, facendo residenza continua nell' Eremo, e rarissime volte vscendone, se non gli sforza estrema necessità.

19 In oltre li Priori per la conseruatione della

la robba, e del patrimonio del luogo, procurino di hauere, ricuperare, e conseruare in qualche Archiuio, ò Cassa ben serrata, e custodita, le Scritture, Contratti, Istrumenti, Bolle Apostoliche, e tutte quelle cose, che fanno à proposito. E similmente faranno vn Libretto, nel quale si contenghino i Sommarij delle dette scritture, del che habbia cura l'Archiuista.

20 Appresso notino, & habbiano seco quelli Atti Capitolari, che appartengono al luogo loro, & alle communi osseruanze. Et anco si faccia copia di tutti gli Atti del Capitolo Conuentuale, con le sue circostanze, notandoui il giorno, e l'anno.

21 Vi sia anco in ciascun' Eremo nostro vn altro Libro detto de' Professi, doue si noti il nome, & età de' Professi, il giorno dell'ingresso, e della Professione, e della Patria loro, col nome, e cognome, che haueua prima al secolo: In esso ancora si notino i fuggitiui, & espulsi, accioche da tutti siano conosciuti: Vi si notino ancora i nomi de' Fratelli defonti, & il giorno del loro transito, quali dal Priore del luogo con diligenza sia fatto intendere agli altri Prelati della Religione, accioche per essi si faccino con diligenza i soliti suffragij.

22 Vi sia vn Libretto ancora appartato, doue si registrino di anno in anno i ricordi, che si danno del Capitolo Generale à ciaschedun Priore, e da' Visitatori in atto di Visita.

23 Nessun Priore potrà fare nuoue fabriche,

se

se l'entrate del luogo non superano le spese, sì che si possino fare del sopravanzo, altrimente si faccino con l'elemosine, ò altro aiuto; auuertendo sopra tutto, che per l'ambitione del fabricare, la Famiglia non sia defraudata in modo alcuno del vitto, e vestito; nè la Casa sia grauata di alcun debito, benche picciolo per tal conto.

24 Non si fondino nuoui edifitij, sinche quelli, che sono cominciati non siano condotti al debito fine, senza licenza de' Superiori. Per far poi qualche nuoua fabrica, due cose prima bisogna ottenere; cioè, la licenza de' Superiori, & il consenso del Capitolo Conuentuale.

25 Non tralascino i Priori almeno ogni due mesi dar ragguaglio al Padre Maggiore, e Visitatori delle loro Famiglie.

Del Preposito del Monasterio. Cap. LXV.



Pesse volte auuiene, che per l'ordinatione del Preposto graui scandali nascono nel Monasterio, conciosiache si trouano alcuni enfiati di maligno spirito di superbia, i quali stimandosi esser secondi Abbati, & vsurpandosi tirannide, nutriscono gli scandali; e nel Conuento fanno dissensioni, e discordie; e massimamente in quei luoghi, doue detto Preposto è ordinato dal medesimo Vescouo, ouero Abbati, i quali ordinarono ancora esso Abbate; il che quanto sia fuora di ogni ragione, apertamente si vede;

vede; imperoche dal principio di ſua ordinatione gli è data materia d' inſuperbire, eſſendogli meſſo in capo, e perſuaſo dalli ſuoi proprij penſieri, sè eſſere libero dalla poteſtà del ſuo Abbate, per eſſer ſtato ordinato da quelli medeſimi, che ordinarono l'Abbate; e di quì naſcono inuidie, riſſe, detrattioni, emulationi, diſſenſioni, e diſordini. E mentre l'Abbate, & il Prepoſto ſono inſieme di contrarij pareri, è forza, che ſotto queſta loro diſſenſione, l'anime ſiano in pericolo, e quelli i quali ſono ſotto di loro, mentre che alle parti compiacciono, e fauoriſcono, vadino in perditione: la colpa del qual pericolo à quelli è imputato principalmente, che furono autori dell'ordinatione di così fatte perſone.

E per tanto habbiamo giudicato, eſſer' vtile per cuſtodia di pace, e carità, che tutta l'ordinatione del Monaſterio dipenda, e ſia nell'arbitrio dell'Abbate; e potendoſi fare ogni vtilità del Monaſterio (come di ſopra dicemmo) ſecondo la diſpoſitione dell'Abbate, ſia ordinata per li Decani, accioche eſſendo commeſſa à più perſone, vno non inſuperbiſca. Ma ſe il luogo lo richiede, e la Congregatione con humiltà lo dimanderà, e l'Abbate giudicherà così eſſer meglio, lui medeſimo ordini ſuo Prepoſto quello, il quale lui haurà eletto con il conſiglio delli Fratelli, che temono Dio. Il quale Prepoſto però con riuerenza faccia le coſe, che gli ſaranno impoſte dal ſuo Abbate; niente facendo contra la ſua ordinatione, e volontà, imperoche quanto eſſo è più preferito à gli altri, tanto biſogna che più ſollecitamente oſſerui i precetti della Regola.

Ma

Ma se detto Preposto sarà trouato vitioso, ò sarà ingannato da elatione di superbia, ouero sarà conuinto esser disprezzatore della santa Regola, sia ammonito con parole insino alla quarta volta; e non si emendando, sia corretto secondo l'ordine della Regola. E se per questo ancora non si correggerà, all' hora sia deposto d'vffitio della Prepositura, e vn'altro che ne sia degno, sia posto in suo luogo. Ma se dipoi ancora nella Congregatione non sarà quieto, nè vbbidiente, sia etiandio cacciato dal Monasterio. Pensi nondimeno l'Abbate, che hà da render ragione à Dio di tutti i suoi giuditij, accioche per auuentura, fiamma d'inuidia, ò zelo, non gli arda l'anima.

COSTITVTIONE.

1 QVello, che il santissimo Padre in questo luogo chiama Preposito, noi lo nominiamo Superiore, il quale solo in assenza del Priore tiene il suo vffitio, & in sua vece regge, e gouerna il luogo, e la Famiglia.

2 Questo deue il Priore notificare nominatamente alli Fratelli ogni volta, che parte dall'Eremo, cioè, quãdo và al Capitolo Generale, ò à far altro, accioche tutti i sudditi sappiano à chi deuono vbbidire, ò à chi ricorrere ne i loro bisogni.

3 E questa stessa nominatione di Superiore, il Priore può, anzi deue fare in caso, che stesse à pericolo di morte; nondimeno se il Priore, ò partendo dal luogo, ò morendo, non haurà ciò fatto, all'hora il Sacerdote più antico di Professione,

ne, ò più tosto il primo in Dignità, se vi sia, s'intenda di ragione Superiore.

4 Hauerà tuttauia libera facoltà il Priore di nominare chi vorrà, senza hauer riguardo all'antichità, ò Dignità; ma solo considerata l'habilità, e sufficienza, ouero la qualità del merito.

5 Il Superiore dunque hauerà la medesima autorità in spirituale, e temporale, che il Priore istesso haueua, & à lui tutti quelli, che sono nel luogo vbbidischino, come à vero Priore, e gli si mostrino veramente sudditi, e soggetti.

6 L'autorità del Superiore tanto duri, sin che ritorna à Casa il vero Priore, ò sarà mandato vn altro legittimamente eletto in luogo suo: perche all'arriuo di questo nell'Eremo, tutta la potestà del detto Superiore s'intende cessare.

7 E non solo cessata, che sia l'autorità, ma anco mẽtre ella dura, resti il Superiore affatto soggetto al suo Priore, il quale potrà rimuouerlo, ò mutarlo à bocca, ò per mezzo di lettere, come gli parerà, e piacerà; & in questo caso non resterà al detto Superiore autorità, ò precedenza alcuna; & in caso che non habbia vbbidito, & eseguito gli ordini suoi, sia da esso corretto, e castigato.

8 Non può il Superiore sostituire altro in luogo suo; ma vscendo di Casa, quello che è più antico di Professione tenghi il luogo suo, se il Priore non hauerà altrimente ordinato.

9 E' vietato al Superiore mandar fuori i Frati in tempo di Capitolo, senza vrgente causa; e

gli

gli è tolta affatto ogni facoltà d'innouare qualsiuoglia cosa, sì che in nessun modo possi fabricare, nè vendere, nè comprare, ò cambiare, ò alterare, ò guastare, ò far cose simili, se il Priore partendo, ò morendo, non hauesse commandato, che si facessero questi negotij ; onde si come è obligato sempre vbbidire il suo Priore, così anco ogni volta che il Priore l'elegge, deue in scritto, ò almeno à bocca alla presenza de' Testimonij, lasciare ordinato tutto quello, ch'egli vorrà che si faccia.

10 Perche il Superiore della Badia di S. Saluatore di Monte Corona, viene eletto dal Capitolo Generale per due anni, come gli altri Prelati, non ostante tale elettione, tanto esso, quanto la sua Famiglia, sempre, & in ogni cosa, senza eccettione, sia sottoposto al Priore di detto Eremo, e gli debba sempre vbbidire. Anzi detto Priore, come proprio Prelato di quel luogo, non solo quando bisogna, ma spesso ancora, per debito del suo vffitio, deue visitare la medesima Casa col Superiore, e Famiglia iui dimorante, e correggerla, & instruirla. Similmente disponere, & ordinare tutte le cose, che nell' istesso luogo sono necessarie, ò vi si deuono fare, alla qual dispositione, & ordinatione tutti quelli, che vi sono, siano tenuti come veri sudditi di vbbidire. Non hauerà però detto Priore autorità di mutar detto Superiore, come eletto dal Capitolo Generale; ma occorrendo necessità di ciò fare, si ricorra al Padre Maggiore, e Visitatori, quali con giusta

cau-

causa possono mutarlo. Ma la riprensione, e castigo di detto Superiore, si lascia al proprio Priore, con piena autorità (come la santa Regola dice.) E se il Priore sarà in ciò negligente, il Padre Maggiore, e Visitatori nella Visita, ò fuori, seueramente lo castighino de' suoi errori; & occorrendo, che il Priore dell' Eremo di Monte Corona partendo di Casa, ò morendo, lasci vn Superiore nell'Eremo, questo preceda, e commãdi à quello della Badia.

De' Portinari del Monasterio. Cap. LXVI.


Lla porta del Monasterio sia posto vn vecchio sauio, il quale sappia riceuere, e rendere le risposte; la maturità del quale non lo lasci andare vagando. Il qual Portinaro deue hauere la camera appresso la porta, acciochè quelli che vengono, sempre lo trouino presente, e da lui riceuino risposta. E subito che alcuno picchierà, ò il pouero chiamerà, risponda, Deo gratias, *ouero dica, Benedetto sia il Signore, e con ogni mansuetudine di timor di Dio, renda risposta prestamente con feruore di carità; & hauendo detto Portinaro bisogno d'aiuto, siagli dato vn Fratello più giouane.*

COSTITVTIONE.

1 APena si può aggiungere cosa alcuna à quello che quì auuertisce il santo Padre dell'Ostiario, ò Portinaro. Basterà che à chi tale Vffitio vien dato, adempischi questa pijssima dottrina con l'opera.

2 Sia il Portinaro diligente, che nessuno dia fastidio agli Eremiti senza causa, con ispedire quelli, che non vi hanno che fare, il che però si faccia senza scandalo, e con vrbanità. E quelli che non hanno che trattare con il Superiore, ò Cellerario, vdito, che habbino Messa, se ne vadino via, se sono di luogo vicino, accioche non disturbino la quiete del luogo con il passeggiare per l'Eremo. Ma con quelli che vengono di lontano osseruisi la Regola; e subito nell'entrar di essi, facciasi sapere al Priore, & al Foresterario.

3 Sia sempre la porta serrata, nè si facci il cōtrario senza necessità; e però ogni volta, che il Portinaro vedrà, che alcuno sia entrato, non per la porta, ma di altroue, lo riprenda modestamente, e lo mandi fuori, accioche si dia essempio agli altri.

4 Nessun'armato entri nell'Eremo, ma auuertito, che nella Casa di Dio non si deue entrare con l'armi, le lasci nell'ingresso istesso, delle quali il Portinaro habbi cura, e le custodischi.

5 Siano auuisati i stranieri, che non sanno l'vsanza del luogo, che vadino con silentio, e che

totalmēte si astenghino da ogni grido, e strepito.

6 Non comporti mai il Portinaro, che le bestie d'altri vadino per l' Eremo, nè vi entrino da quelle di Casa in fuori, e di quelli forastieri, che desiderano stare vn poco nel luogo, le quali bestie però non si lascino andar vagando.

Segue la Regola.



L Monasterio, se è possibile, si debba in tal modo edificare, & ordinare, che habbia dentro à sè tutte le cose necessarie; cioè Acqua, Molino, Horto, e Forno, ouero in esso si essercitino diuerse Arti, acciochè i Monaci non habbiano necessità di andar fuori vagando: imperoche al tutto non è vtile all'anime loro. E questa Regola spesso vogliamo si legghi in Conuento, acciochè niuno de' Fratelli si possa scusare d'ignoranza.

COSTITVTIONE.

COnsiderate l'vtilità che sono nell' hauere il Molino in Casa, conforme dice la santa Regola, si loda, che nelli nostri luoghi vi si faccia, secondo l'vso d'hoggidì.

2 Benche ogni Cella habbia il suo Horto, tuttauia conuiene, che nell' Eremo sia anco vn Horto commune di capacità sufficiente, per lo spesso vso, e necessità degli herbaggi: La cura del quale Horto, si deue dare à persona prattica di ogni

col-

coltura, che sappia à' suoi rempi coltiuarlo, e sia diligente à raccogliere i semi,& i frutti,e riporli nella commune Dispensa,e faccia tutte quelle diligenze, & industrie, che si appartengono à tale essercitio,e se hauerà bisogno, gli sia dato aiuto.

3 Il Forno parimente, senza il quale ciaschedun' Eremo nostro non può stare; habbi vn buon Fornaro che l'esserciti, e sia sollecito in far bene il pane,in conseruarlo,e distribuirlo agli Eremiti per le Celle.E tenghi in ordine tutte quelle cose, che sono appartenenti à tal ministerio, come sono varij istrumenti,e panni di lino ben conditionati,e netti.

4 Sia anco in ogni nostro Eremo la Barberia in luogo appartato,& esso edificio sia quale conuiensi à tale essercitio, cioè imbiancato, e ben prouisto di tutte quelle cose, che sono necessarie ad essercitar quell'Arte:La cura della quale,si dia ad vn Fratello intendente del mestiere,il quale si sforzi con diligenza,e carità eseguir l'vffitio suo.

5 Ogni tre settimane tosi i Sacerdoti, & i Chierici con le forbice, ò gli rada con il rasoio, lasciandogli vn giro di capelli attorno il capo in forma di corona,secondo l'vso Monastico A gli altri Fratelli Conuersi, & Oblati nel medesimo termine, ò rada,ò tosi à tutti il capo: E chi passerà il predetto tempo, senza licenza del Superiore, sia priuato del vino. Tutti gli Eremiti portino la barba conforme alla concessione Apostolica, tagliando però spesso le superfluità de' peli intorno alla bocca, per riuerenza del santissimo Sacramento.

6 Li giorni deputati all'essercitio della Barberia, nella Quaresima saranno tutti quelli, che non sono Festiui, e che in essi non si digiuni in pane, & acqua; osseruandosi però il Silentio; negli altri tempi dell'anno, saranno i giorni, che si dispensa il Silentio, purche non s'impedischi l'Offitio diuino.

7 Fuori di questi giorni, non sarà lecito di essercitare la Barberia, se non in caso di qualche necessità, & all' hora con licenza del Superiore, senza la quale il Barbiere non potrà radere, ò tosare alcuno, che non sia della nostra Congregatione,

8 L'istesso è tenuto à fare la lisciua, accendere il fuoco alla caldara del lauatorio per commodità degli Eremiti, che vorranno lauare i loro panni, il quale, se non potrà da sè supplire à tutto, se gli dia aiuto. La cura però di dette cose, deue toccare à lui principalmente, il quale terrà sempre il lauatorio ben netto.

De' Fratelli che si mandano in viaggio. Cap. LXVII.



I Fratelli che deuono andare in viaggio, si raccommandino all' orationi di tutti gli altri Fratelli, ouero dell' Abbate: e sempre nell'vltima Oratione dell' opera di Dio, si faccia memoria di tutti gli assenti; e ritornati che saranno i detti Fratelli di viaggio, l' istesso giorno che torneranno, à tutte

te l' Hore Canoniche, detto l'Offitio diuino, proſtrati ſopra il pauimento dell'Oratorio, dimandino da tutti oratione per gli eccesſi, che forſe per la via, il vedere, ò l'vdire qualche mala coſa, ò il parlare otioſo, gli haueſſe loro fatto commettere. Nè preſuma alcuno di riferire agli altri le coſe, che haucrà vedute, ò vdite fuori del Monaſterio, perche ne riſulta grauisſimo danno; il che ſè alcuno preſumerà di fare, ſia ſottopoſto alla correttione della Regola. E ſimilmente ſia ancora punito, chi preſumerà di vſcire fuori della Clauſura del Monaſterio, ò di andare in alcun luogo, ò fare alcuna coſa (benche picciola) ſenza commandamento dell'Abbate.

COSTITVTIONE.

1 A Quanto pericolo ſi eſponga il Religioſo vſcendo dal Monaſterio, e con quanta cautela circa queſto deue gouernarſi, facilmente ſi può comprendere da queſto Capitolo della ſanta Regola. Però i noſtri Eremiti, che doueranno far viaggio, non ardiſchino di andar mai ſoli, nè lontano, nè vicino. E queſta Coſtitutione comprende tanto i Superiori di qualſiuoglia grado, quanto i ſudditi: chi contrauerrà, digiuni in pane, & acqua nel mezzo del Refettorio.

2 Compagno del viaggio eſſer deue vn'altro Eremita, ouero Oblato; ma ſe occorre andare non molto lontano, e fra perſone conoſciute, nè ſi posſi hauere vn'Eremita, in tal caſo potrà ſupplire vn ſeruitore, ò qualche familiare, con licen-

za però del Superiore.

3 Per qualsiuoglia rispetto dunque, che douerà vscir fuori l'Eremita, prima di ogni altra cosa, dimandi la Benedittione dal suo Priore, il che deue fare ancora nel ritorno, prima che entri in Cella. E se hà d'andar lontano, chieda ancora le lettere testimoniali.

4 Nel dipartirsi, & in tutto il tempo, che sarà in viaggio, non lasci di dire ogni mattina l' Offitio degli Itineranti, posto per ciò nel fine del Breuiario; in luogo del quale Offitio, i Conuersi, & idioti diranno il *Pater noster*, e l'*Aue Maria*.

5 Non si mettano i nostri Eremiti in viaggio di Domenica, ò di Festa, se non sono astretti dall'vbbidienza, ò necessità, e sollecitino di spedirsi da quanto gli sarà stato imposto più presto che possono, per ritornarsene subito alla loro quiete, e solitudine; e chi non và molto lontano, procuri tornar la sera all'Eremo, se è possibile.

6 Per strada schiuino andare agli Hospitij publici, & all'Hosterie, & anco alle Case de' secolari: vadino più tosto ad alloggiare, potendosi, ne i Monasterij, e luoghi de' Religiosi.

7 Il Priore, e tutta la Famiglia che resta in Casa, si ricordi di pregare continuamente per gli assenti, che si trouano in viaggio, come in pericoli continui del corpo, e dell' anima.

8 Guardinsi gl'Itineranti di non riferir fuori cosa alcuna delli fatti di Casa, nè dopo che saranno ritornati, di raccontare agli altri, quello

che haueranno visto, ò sentito di fuori, che non sia di edificatione.

9 E se bene in viaggio non sono tenuti alli digiuni della Regola, nè all'astinenza, nè alla privata Salmodia, nondimeno in quello che possono, procurino di non mancare; perche i Religiosi solitarij, sono posti come specchi à' Popoli, e bisogna à loro dare essempi di molta virtù, così in fatti, come in parole à tutti quelli, che gli vedono.

10 I Superiori con ogni carità deuono dare à quelli che si mettono in viaggio (massimamẽte essendo deboli, ò vecchi) oltre il viatico, le caualcature, e le cose necessarie; e doue sono riceuuti caritatiuamente, non deuono cercar molte, ò esquisite cose, ma contenti del poco, accettino con humiltà, e ringratiamento quel seruitio, ò cibo, che si dà loro, come dalla mano di Dio; accommodandosi in ogni cosa alla patienza, e semplicità Eremitica.

Se al Fratello sono imposte cose impossibili. Cap. LXVIII.



SE ad alcun Fratello sono per auuentura imposte cose graui, ò impossibili, riceua il commandamento del Maggiore con ogni mãsuetudine, & vbbidienza; e vedendo che il peso di tal opera al tutto trapassi la misura delle sue forze, patientemente dica al Prelato le cagioni della sua impossi-

possibilità, non con superbia, ouero con resistenza, contradicendo in alcun modo. E se dopo la detta notificatione il commandamento del Maggiore perseuererà nella sua sentenza, sappia detto suddito, che così gli è vtile, e che così gli bisogna fare, e per carità confidandosi nell'aiuto di Dio, vbbidisca.

COSTITVTIONE.

1 A Ciascuno deue esser manifesto, che non si suole ammettere scusa alcuna contro gli ordini de'Superiori, e tanto meno esser lecito replicare dopo la scusa, stando il Prelato fermo nel suo proposito: Però si esortano tutti gli Eremiti, che piglino semplicemente, e con patienza il peso loro imposto, e ciascuno secondo le sue forze, inuocando l'aiuto di Dio, si sforzi di portarlo, imperoche mai Dio mancherà al vero vbbidiente,

2 La sãta Regola nõ niega, che il suddito proponghi la sua ragioneuole scusa con modestia, & humiltà, quando stima, che se gli ordini cosa sopra le sue forze; ma non approua che si replichi, quando il Superiore starà fermo nel suo parere.

3 Accioche dunque il tutto siegua con il merito, e frutto della vera vbbidienza, si esortano gli Eremiti nostri à pigliare semplicemente, e con patienza il peso, che verrà loro imposto, e ciascuno, secondo la sua possibilità, si sforzi di portarlo, inuocando l'aiuto di Dio, che nõ manca mai al vero vbbidiente.

4 Ben vero s'auuertono quì i Prelati, che non imponghino peſi graui ſopra gli homeri de' ſudditi, quali eſſi nè meno col dito vogliono muouerli. E però quelli, che indiſcretamente grauaranno i loro ſudditi, quali deuono riputare fratelli, e figliuoli, e come tali trattarli con benignità, e carità, ſiano caſtigati ſeueramente dalli Viſitatori in atto di Viſita, ò dal Capitolo Generale, ò dalla Dieta.

Che nel Monaſterio l'vno non preſuma di difender l'altro. Cap. LXIX.



Ommamente è da guardarſi, che per qualſiuoglia occaſione, non preſuma l'vno difendere l'altro nel Monaſterio, ò quaſi aſſicurarlo, etiandio che foſſero congiunti per qualunque propinquità di ſangue: nè tal coſa in alcun modo ſi preſuma da i Monaci, perche da queſto potrebbe naſcere grauiſſime occaſioni di ſcandali: E ſe alcuno traſgredirà queſte coſe, ſia più aſpramente punito.

COSTITVTIONE.

1 LA difenſione, quale quì il ſanto Padre reproba, non e quella, con la quale alcuno procura sfuggire il caſtigo, ò liberarne il Fratello per mezzo d'humili, e ragioneuoli ſcuſe, ò per via di preghiere; perche queſta per eſſere ragioneuole, non è cauſa di ſcandalo alcuno: Ma è

quella,

quella, con la quale alcuno per mezzo di ripugnanza, e contesa imprende liberar sè stesso, ò altri dal castigo, ò da altra cosa, che gli dispiaccia, contro il decreto del Superiore; ò mormorando contro il Prelato, l'incolperà d'ingiustitia, e crudeltà, ò farà il Reo innocente, e cose simili.

2 E perche da questa possono nascere molti scandali, e perturbationi; poiche i cattiui con tali aiuti sogliono insuperbirsi, e diuenir peggiori, & i Prelati perdersi d'animo, & auuilirsi, e per ciò non fare la debita giustitia. Però ciascuno vedendo il suo Fratello bisognoso di correttione, se veramente l'ama, si studij d'indurlo all' humiltà, vbbidienza, & emendatione: e se vede, che sia trauagliato in qualche modo, ò per diuina permissione tribolato, deue indurlo a patienza, & à rassegnatione nel diuino volere.

3 Et accioche tal vitio non sia trà noi, seueramente si castighino, secondo la qualità della colpa, questi falsi defensori, ò più tosto mormoratori, che con la lingua contro il Prelato, & il loro Fratello, in vn medesimo tempo si riuoltano.

4 Quelli, che scriuono al Capitolo Generale, ò alla Dieta, ò fra anno alli Padri Superiori lettere, che contengono false infamie contro chi si sia, soggiacciano, se sono Choristi, alla pena di priuatione di voce attiua, e passiua per due anni; e se sono Conuersi, di due mesi di carcere. E non potendosi in tempo di Capitolo, ò Dieta trouar la verità, rimettasi la causa alli Padri Vi-

sitatori, ò chi giudicherà il Capitolo Generale, ò Dieta.

Che nessuno presuma battere alcuno, ò scommunicare. Cap. LXX.


Cciochè sia tolta via dal Monasterio ogni occasione di presuntione, ordiniamo, e costituimo, che à nessuno sia lecito scommunicare, ouero battere alcuno de i suoi Fratelli, eccetto quello, al quale l' Abbate hauerà data tale potestà. Quelli che commettono alcun difetto, siano ripresi in presenza di tutti, acciochè gli altri ne temano. E da tutti sia hauuta cura, e diligente disciplina alli Fanciulli insino al quinto decimo anno di loro età, e questo però con misura, e ragione. Ma chi presumerà in alcun modo impacciarsi in quelli di maggiore età, senza commandamento dell' Abbate, ouero che circa detti Fanciulli si porterà senza discretione, sia punito secondo l'ordine della Regola, perciochè è scritto: Non fare ad altri, quello che non vorresti, che fosse fatto à te.

COSTITVTIONE.

1 LO scommunicare è atto di giurisdittione, che quelli solo possono farlo, che hanno la giurisdittione ordinaria, ouero commessa, e delegata ne i loro luoghi, come sono i Priori, i Visitatori in atto di Visita, & il Maggiore sopra tutti gli Eremiti.

2 Quel-

2 Quelli che per istigatione del Diauolo batteranno, ò percuoteranno il Fratello, oltre la scommunica, che incorrono, siano puniti con prigionie, ò astinenze di pane, & acqua, ad arbitrio del Superiore, il quale douerà considerare la qualità, e grauità della percossa: Ma chi solo hauerà detto parole brutte, ò ingiuriose contro il suo Fratello, dichi sua colpa in Capitolo, e digiuni vna volta in pane, & acqua: E se vi hauerà giunte minaccie con segni, ò parole di volerli dare, sia molto più grauemente punito. E finalmente tutti i perturbatori della pace, comunque ciò si faccia, subito grauemente siano corretti da' Superiori.

Che i Fratelli siano vbbidienti l'vno all' altro. Cap. LXXI.



L bene dell'vbbidienza da tutti si deue rendere, & vsare, non solamente verso l' Abbate, ma anco i Fratelli s'vbbidischino l'vn l'altro; sapendo, che per questa via dell' vbbidienza anderanno à Dio. Oltre dunque il commandamento dell' Abbate, e delli Superiori, che da lui sono ordinati, alli quali non permettiamo, che i commandamenti delle persone priuate siano preferiti; da questo in poi, tutti gl'inferiori con ogni carità, e sollecitudine vbbidischino alli maggiori, e trouando alcuno contentioso, sia corretto. Se qualunque Fratello sarà ripreso dall' Abbate, ò da qualunque altro suo maggiore in qual-

qualſiuoglia modo, ouero ſi auuederà, che l'animo di qualunque ſuo maggiore, ſia contro sè adirato, ò commoſſo, ancorche poco, ſubito ſenza indugio giaccia tanto in terra proſtrato à i piedi di quello, ſodisfacendo; che per la Benedittione ſia ſanato quel mouimento d'ira. Il che ſe alcuno diſpreggierà di fare, ſia punito di afflittione corporale, ouero, ſe ſarà contumace, e oſtinato, ſia cacciato dal Monaſterio.

COSTITVTIONE.

1 CHi honora il Prelato, e Superiore ſuo, honora Iddio; e chi lo ſprezza, viene à ſprezzare Iddio; hauendo così detto à' Prelati: *Chi vbbidiſce voi, vbbidiſce me: Chi diſprezza voi, diſprezza me.* Per tanto biſogna, che gli Eremiti ſiano vbbidienti, & humili verſo i loro Superiori.

2 Ma ſe alcuno (che non piaccia à Dio) contraſterà con eſſi, ò gli porterà poco riſpetto, digiuni vna volta in pane, & acqua, e dichi la ſua colpa alla preſenza di tutti, e ſe più inſieme haueranno congiurato contro il Prelato, ſiano puniti di diſciplina circolare, oltre la ſudetta pena.

Del zelo buono che deuono hauere i Monaci. Cap. LXXII.



I come si troua vn zelo di amaritudine cattiuo, che separa l'huomo da Dio, e lo conduce all'Inferno, così si troua vn zelo buono, che separa l'huomo da' vitij, e lo conduce à Dio, & alla vita eterna. Li Monaci dunque con feruentissimo amore in questo zelo si essercitino, cioè con honore si preuenghino l'vn l'altro, sopportando patientissimamente l'vno le infermità dell'altro; così de' corpi, come de' costumi, & vbbidendosi insieme fra loro à chi più può. Niuno cerchi, ò seguiti quello, che giudica gli sia vtile; ma più presto quello, che sia vtile ad altri. In carità fraterna, e casto amore seruino l'vno all'altro. Temano Dio con sincera, & humile carità; amino il loro Abbate; niente al tutto preponghino à Christo, il quale tutti insieme ci conduchi à vita eterna. Amen.

COSTITVTIONE.

1 AL. zelo, al quale il santo Padre ci esorta, appartiene, non solo caminar bene con Dio nell'huomo interiore, ma anco nell'esteriore, con non mostrare cosa alcuna vitiosa, che possi offendere il prossimo, anzi darli di continuo essempio di viuere diuotamente.

2 Siano dunque i nostri Eremiti nel caminare

re graui,con gli occhi baſſi,vergognoſi,& humili:Si ſottomettino à tutti,parlando con voce baſſa,maſſimamente à i loro Superiori,alla preſenza de i quali meglio ſarebbe tacere,che parlare, non eſsendo richieſti.

3 In tutte le loro attioni ſiano modeſti,e ben compoſti; e moſtrandoſi amatori della pouertà, habbiano le Veſti più toſto rappezzate,che ſporche.E come eſſi deuono eſſere ſempre netti, così anco ſempre hanno da tener bene accommodata,e polita la lor Cella,ſenza affettatione alcuna però,ò curioſità.

Come in queſta Regola non ſi contiene ogni oſſeruanza di giuſtitia. Cap. LXXIII.



Oi habbiamo deſcritta queſta Regola, accioche oſſeruandola noi nelli Monaſterij, in qualche modo moſtriamo di hauere,ò honeſtà di coſtumi, ouero qualche principio di viuere Religioſo. Ma per quelli,che ſi affrettano di peruenire alla perfettione di eſſa conuerſatione, ci ſono le Dottrine de' ſanti Padri,l'oſſeruanza delle quali conduce l'huomo all' altezza della perfettione. Imperoche quale ſcrittura, ò parlare della diuina autorità del Vecchio, e Nuouo Teſtamento non è rettiſſima norma, e regola della vita humana? Ouero in qual Libro de' Santi, e Cattolici Padri non riſuona queſto, che per dritto corſo cerchiamo di peruenire al noſtro Creatore?

re? Similmente ancora le Collationi de' Santi Padri, e gli Instituti, e Vite loro, e parimente la Regola del nostro Padre San Basilio che altro sono, se non essempi, & instrumento delle virtù de i Monaci di buona vita, & vbbidienti? Le quali tutte cose à noi pigri, e che male, e negligentemente viuiamo, generano gran confusione, e vergogna. Qualunque adunque tu sij, il quale ti affretti di andare alla celeste Patria, con l' aiuto di Dio, osserua perfettamente questa minima Regola, fatta per i principianti, & all'hora finalmente à quelle maggiori altezze di dottrine, e virtù, delle quali habbiamo di sopra fatto mentione, mediante la diuina gratia, peruerrai. A chi farà queste cose gli sarà aperto il Regno del Cielo. Amen.

COSTITVTIONE.

1 SI come il santissimo Padre dice, che nella osseruanza della Regola non è tutta la perfettione, ma solo vn principio di viuere Religioso: così ancora deuono tutti sapere, che benche la Costitutione non poche cose aggiunge alla santa Regola, tanto nello stretto modo di viuere, quanto nello allontanarsi dal secolo, e fuggire ogni occasione di peccare, tuttavolta non si propone in essa vn esatto rigore della vita Eremitica.

2 Perciò strettamente si esortano tutti i nostri Eremiti, che non contenti de' santi documenti della Regola, nè degli ordini di queste Costitutioni, si sforzino ascendere à maggiore eccellenza

lenza di perfettione, il che più facilmente potranno conseguire, se con gli occhi della mente, mireranno i santi costumi degli antichi Padri, e principalmente del nostro Padre S. Romualdo, e de' suoi feruentissimi Discepoli, e cercheranno imitarli, così nelle virtù, come nell'austerità della vita, in quanto nostro Signore gli darà spirito, e forza: ma prima fermino bene il piede, di stabilirsi nella puntuale osseruanza di queste Costitutioni, quali sono obligati tutti ad osseruare.

3 Auuertischino i Superiori ad esser molto circospetti à fare il precetto d'Vbbidienza formale, quale obliga à peccato mortale; lo possono però fare, tanto in scritto, quanto in voce quando à loro parerà esser di bisogno. Nel resto, per trasgressione di Regola, ò Costitutione, Atti Capitolari, & Ordini scritti de' Visitatori, non s'incorre in alcuna colpa, eccetto chi facesse contro i tre Voti, e la Stabilità. Ma ben possono i trasgressori di esse per negligenza, ò affetto disordinato, peccar venialmente, e per dispregio mortalmente.

4 Sono nondimeno obligati dire la colpa in Capitolo, e fare le penitenze tassate nella Regola, e Costitutioni, ò che si tasseranno in altri Decreti de i Capitoli, quando però gli saranno imposte dal Superiore, le quali tutte potranno essi Superiori moderare, mutare, alleggerire, ed in tutto rilassare, secondo che altroue ne i suoi luoghi si è notato.

5 Auuertano però, che la souerchia clemenza, ouero trascuratezza in correggere i delin-

quenti, non sia cagione, che si dissolua l'osseruanza; del che loro saranno rei nel cospetto di Dio. Et accioche nessuno possa pretendere ignoranza di quanto hà da fare; si ordina, che della Regola, e Costitutioni, che si contengono in questo volume, se ne legghi ogni di vna parte publicamente innanzi la Lettione di Compieta.

***

Il Fine della Prima Parte.

SECONDA PARTE

DELLE COSTITVTIONI Della Congregatione degli Eremiti Camaldolesi di Monte Corona.



Del luogo, e tempo di celebrare il Capitolo Generale. Cap. I.



VOLE la Congregatione per mezzo de' suoi Capitoli, che per Priuilegio Apostolico celebra, di sradicare la Zizania, che forsi era germogliata ne i campi della Religione, e restituire la candidezza dell' osseruanza: Però si ordina, che ogni due anni si faccia il Capitolo Generale legittimamente, e con quell'ordine, che di sotto si dirà. E che detto Capitolo si faccia nel sacro Eremo di Monte Corona, & il tempo assegnato à fare il Capitolo, sarà sempre ordinariamente la terza Domenica dopo Pasqua di Resurrettione. Ma occorrendo caso di necessità, essi Difinitori nel Capitolo, & il Padre Maggiore frà l' anno con i Visitatori, potranno ò prolungare, ò abbreuiare il tempo

come parerà loro esser meglio,e più espediente.

2 Essendosi ordinato che il Capitolo si faccia ogni due anni; nell'anno che non si farà il Capitolo,nell'istesso tempo,e luogo si farà la Dieta, nella quale interuerranno il Padre Maggiore con li due Visitatori Generali, & il Procuratore Generale di Roma,e li due Visitatori particolari,che douranno visitare il sacro Eremo di Monte Corona, quali però si douranno eleggere con questo riguardo, che non interuenghino in Dieta più di due di qual si sia natione. Qual Dieta hauerà tutta l'autorità, che hà il Capitolo Generale, fuorche in quelle cose, che in queste Costitutioni sono riserbate all'istesso Capitolo. E benche in essa non si faccia nuoua elettione vniuersale de'Prelati; potrà nondimeno prouedere alle Prelature vacanti,ò per morte, ò per rinuntia, ò per altra causa, alle quali non hauesse proueduto il Tribunale à suo tempo,e con giusta causa,à relatione delle Visite,ò per altra strada informata, sospendere i Prelati, ò mutarli da vna Prelatura in vn'altra; ma non potrà deponerli, se non con formarne prima il processo.Nel qual caso di depositione, potrà procedere all'elettione di nuouo Prelato come sopra.Farà ancora quelle mutationi di Famiglie, che giudicherà necessarie: promuouerà i Chierici agl' Ordini, e prouederà à tutti i negotij occorrenti della Religione; ma non potrà fare Ordinationi generali, nè dichiarare le Costitutioni in cose graui.

3 Il principio,il progresso,e fine della Dieta saran-

saranno quelli medesimi che si prescriuono nel Capitolo Generale, eccettuate quelle cose, che sono improprie alla Dieta, e proprie al Capitolo Generale, benche non con tanta solennità nell' Officio, e nella Messa.

Quelli che deuono andare à Capitolo, e che cosa deuono seco portare. Cap. II.



Lla celebratione del Capitolo Generale deuono andare, & assistere tutti i Prelati della Congregatione: cioè, il Padre Maggiore, i Visitatori, Procurator Generale, e tutti i Priori Conuentuali de' quali nessuno sarà scusato di non ritrouarsi al luogo, e giorno assegnato, quando non proui di esser impedito da infermità, ò graue necessità: Peroche facendo il contrario, sarà sottoposto alla priuatione della voce attiua, e passiua per vn'anno.

2 Si eccettuano da tal obligo i Priori di Polonia, quali possono sempre venire à Capitolo se vogliono, ma solo il quarto anno sono obligati, come sopra: auuertendo però, che questi nel venire si vnischino tra'di loro insieme per manco spesa, & in caso di necessità, non conduchino seco più di vn Compagno, del cui nome prima daranno auuiso a' Padri Superiori, e da loro n' aspetteranno risposta.

3 Da questi in fuori, che detti habbiamo, nessuno ardischi temerariamente andare al luogo

del Capitolo,ò della Dieta,se non sarà chiamato dall'istesso Capitolo, ò Dieta; ò almeno da essi Padri Maggiore,e Visitatori;altrimente facendo, e di propria autorità andandoui, deue esser posto in prigione per vn mese: eccetto però in caso di vrgentissima necessità, la quale,se sia tale,ò nò,gl'istessi Padri Difinitori del Capitolo, ò della Dieta giudicheranno.

4 Tutti questi Padri, che deuono andare al Capitolo,procurino portar con essi vna giusta,e soprabbondante prouisione di danari per il viatico, sì per l'andare, come per il ritornare,accioche non siano sforzati di grauare altri, mancandoli la prouisione.

5 I Priori nõ lascino in modo alcuno di portar la copia de'conti dell'introito,& esito,ben calcolato,e bilanciato con la nota del debito,che resta in Casa:qual copia deue esser collationata con l'originale da due Padri deputati dal Priore, & dalli medesimi sottoscritta,auuertendo, che in fine di ciascheduna facciata, vi sia posta la somma di essa, e che le partite siano espresse,e distinte.

6 Nell'istessi quinternetti di copie,si noteranno anco le prouisioni, che restano in Casa, delle quali hauendole prima viste, facciano fede li sudetti due Padri con sottoscriuerla. Il quale quinterno di copia,come di sopra,se i Priori non possono portare in persona per esser restati nel suo luogo legittimamente impediti,lo mandino per vn fedel portatore,cõ lettere dirette al Capitolo Generale,contenenti lo stato,e necessità di quel luogo.

7 E quello che non porterà, ò manderà detti conti, come di sopra, sia priuato di Prelatura per vn'anno.E chi non porterà il danaro,che *pro tempore* sarà tassato dal Capitolo Generale al suo Eremo, ò non l'haurà sodisfatto, doue gli sarà stato ordinato, non possi ballottare, nè esser ballottato nella elettione delli Difinitori,e speccialmente al Padre Procuratore Generale, sì per la sua contributione,come per altri assegnamenti da pagarsi in Roma, cada nella pena di sospensione *ipso facto incurrenda*, se dentro l'anno non hauranno sodisfatto: eccettuati quelli di Germania, e di Polonia, quali cadano nella detta pena, se dentro vn'anno, e mezzo non hauranno sodisfatto l'intiera sodisfattione, e tanto siano sospesi, quanto staranno à sodisfare,e contrauenendo sino al Capitolo Generale,siano priuati di voce attiua,e passiua, nè le loro persone siano numerate nelli Vocali, e lo stesso sia di quelli,che deuono portare li quindennij à Capitolo per Monte Corona.

8 Finalmente tutti quelli, che sono obligati di andare al Capitolo, deuono trouarsi nel luogo di esso la sesta feria, prima della detta terza Domenica. Nondimeno,se tutti non saranno presenti il detto giorno,purche due parti delle tre, de'Padri da congregarsi, si trouino presenti; si mandi tuttauia ad essecutione la celebratione del Capitolo, nè per l'assenza loro, sia riputata inualida,ma legittima,e canonica.

Modo d'incominciare il Capitolo. Cap. III.



A forma d'introdutre il Capitolo vſata da'noſtri Maggiori, e che quì viene ordinata, è queſta: cioè, che il Sabbato, che precede la detta Domenica, vno de' Prelati congregati, à cui il Padre Maggiore hauerà commandato, dichi la Meſſa la mattina per la Congregatione, con l'Oratione dello Spiritoſanto, pregando per il buon principio, e ſucceſſo del futuro Capitolo.

2 Finita Nona, e fatta l' Oratione ordinaria, ſi darà il ſegno d'incominciare il Capitolo con il ſuono della Campanella, per lo ſpatio di vn *Miſerere*, con dieci tocchi (il qual modo di ſuonare à Capitolo, ſi deue oſſeruare ſempre, che biſogni darne ſegno) e dato, che ſia il detto ſegno, tutti gli Eremiti, che in quel tempo ſi troueranno preſēti nell'Eremo (dalli Rinchiuſi in fuori) ſi radunino inſieme nel Capitolo delle Colpe, ò in altro luogo deputato à ciò dal Padre Maggiore: doue eſſendo tutti inginocchiati, il Padre Maggiore intuoni il Salmo 66. *Deus miſereatur noſtri, &c.* ſeguitando gli altri alternatiuamente inſino alla fine del Salmo; poi il *Kyrie eleiſon, Pater noſter*, & *Saluos fac ſeruos tuos*; & *Mitte nobis Domine, &c.* & *Nihil proficiat inimicus in nobis*; & *Emitte Spiritum tuum, & creabuntur*; & *Poſt partum Virgo inuiolata, &c.* &

&c. & *Domine exaudi orationem meam*;& *Dominus vobiscum*,con le loro risposte,l'Oratione dell'istessa Domenica, l' Oratione *Deus qui corda fidelium, &c.* e l'Oratione *Omnipotens sempiterne Deus, qui facis mirabilia magna solus,&c.* per la Congregatione , la quale finita , che sia, si dice dal P. Maggiore l'Antifona , *Sancta Maria, cum Beatissimis Patribus nostris Benedicto,& Romualdo , & omnibus Sanctis intercedat pro nobis ad Dominum Deum nostrum . Amen .*

3 Il che finito, stando tutti à sedere , e con silentio attentamente ascoltando;il Padre Maggiore farà vn'esortationcella, la quale tutta deue esser drizzata al buon successo,e felice fine del Capitolo,esortando tutti alla Confessione,e Communione da farsi per l'istesso fine nella Messa Conuentuale della seguente mattina.In oltre ordinerà,che i Sacerdoti ancora tutti con diuotione, e feruore, debbano dir Messa con l'Oratione dello Spiritosanto, sì come tutti parimente con continue orationi pregheranno nostro Signore per il sopradetto fine di prosperità,e felice successo del Capitolo Generale . La Domenica poi il Padre Maggiore celebrerà la Messa Conuentuale dopo Terza,nella quale communicherà tutti i Fratelli,& anco i Vocali, che non haueßero potuto celebrar Messa .

Dell'

Dell' elettioni in commune, che si hanno da fare nel Capitolo Generale. Cap. IV.



Vtte l'elettioni de'Superiori, s'hanno da fare secondo la forma del Concilio di Trẽto per voti segreti, e del Decreto di Clemente VIII. tutti gli Elettori, prima di procedere all'elettione, deuono giurare di eleggere i migliori, e più idonei, secondo il dettame della loro coscienza, & anco si deuono leggere le Costitutioni, doue trattano delle qualità, e requisiti degli Eligendi.

2 Si osserui l'vso antico della Congregatione in fare l'elettioni con ballotte di faue negre, e bianche, sì che le negre significhino il voto affermatiuo, e le bianche il negatiuo; E nessuno s'intenderà eletto, se non hauerà almeno la maggior parte, cioè più della metà de'voti à suo fauore. Et occorrendo che due, ò più siano pari ne i voti fauoreuoli, sopra la metà per l'istessa Prelatura, ouero Vffitio: si torni di nuouo à ballottare l'vno, e l'altro delli concorrenti, e chi haurà più voti, s'intenda eletto: Ma se medesimamente saranno pari de'voti fauoreuoli sopra la metà, sia preferito, e s'intenda eletto quello, che sarà più antico di Professione.

3 Occorrendo che alcuno sia posto à partito, e ballottato per qualche Prelatura, ouero Vffitio; vsci-

vscirà fuori del Difinitorio (se vi sarà dentro,) e si scosterà tanto, che non possa intendere quello che di lui si dice nel Difinitorio; nè ritornerà dentro, finche finita la sua ballottatione, vi sarà richiamato. Il simile si farà, quando si tratterà di qualche altro negotio, nel quale sia interessato alcun Difinitore, che douerà vscir fuori, benche fosse il Presidente.

4 Chi per sè, ò per altri procurerà diretta, ò indirettamente voce, ò suffragio per conseguire qualche Vffitio; oltre l'altre pene, e censure poste contro quelli, che in simil modo ambiscono Vffitij, incorrerà per Decreto di Clemente VIII. *ipso facto*, nella priuatione degli Vffitij, che hauerà, e nelll'inhabilità à qualsiuoglia altro in perpetuo. Sopra di che non potrà esser dispensato, se non dal Sommo Pontefice: le quali pene si estendono ancò à quelli, che saranno complici, ò che lo sapranno, e non lo riueleranno.

5 Si deue però auuertire, che non perciò si prohibisce agli Elettori di trattare insieme fra' loro delle qualità, habilità, & anco delli meriti, ò demeriti degli Eligendi, e delli rispetti, e conuenienze, che giustamente possono far preferire, e stimare più degno vno, che l'altro; esortando, e persuadendo modestamente, e con carità religiosa, ad eleggere i più degni, senza procurar però con prieghi, doni, ò promesse, che si dia la voce più à questo, che à quello; che queste sono le suburnationi, e prattiche, delle quali s'intendono le Costitutioni, e Decreti de i Sommi Pontefici,

6 Fi-

6 Finalmente, se alcuno procurerà lettere di fauore, ò raccommandatione da'Prelati, ò Principi secolari, ò da qualsiuoglia altra persona fuori della Congregatione per il Capitolo Generale, ad effetto di ottenere qualche Vffitio, sia priuato di voce attiua, e passiua per due anni.

7 E se alcuno farà qualche maligno trattato in alcuna elettione, nel termine di quindici giorni, oltre la consueta astinenza; digiuni tre volte in pane, & acqua, e tre volte si disciplini in Cella da se stesso, & inginocchione dica tre volte i Salmi Penitentiali, con le Litanie.

Della rinuntia della Prelatura, e dell'assolutione de' Padri Vocali. Cap. V.



LA stessa Domenica dopo Nona, finita che sarà l'Oratione, si darà il segno del Capitolo, e tutti i Prelati al suono della Campanella, entreranno nel Difinitorio, doue congregati, prima si faccia l'Oratione vocale simile à quella del giorno precedente con i suoi Versetti & Orationi.

2 Le quali finite, il Padre Maggiore ordini à i Prelati, che secondo l'vso solito, ogni vno deponghi la Prelatura, e subito tutti (da i Padri Visitatori in fuori) dichino humilmente la colpa de i difetti commessi nella loro amministratione, e rinuntiando la Prelatura, si gettino in terra. All'hora il Padre Maggiore accettate le rinuntie

in nome, e vece del Capitolo, imponghi à loro qualche penitenza, per le negligenze commesse, e pronuntij, che tutti i Prelati della Congregatione tanto presenti, quanto assenti, che à sorte non hanno potuto venire, sono assoluti dalle Prelature, come anco gli altri da altri Vffitij, & Vbbidienze. Benche gli assenti dureranno ne i loro gouerni, come deputati dal Capitolo Generale, finche il loro Successore venga, ò con lettere li rimuoua, tenendo tutti in questo mentre il loro luogo.

3 Et accioche l'elettioni che si hanno da fare nel Capitolo, siano più stabili, ferme, e valide, & anco per quiete, e tranquillità de' Padri Vocali, il Padre Maggiore gli assoluerà, e dispenserà in questa maniera: Tutti i Padri Vocali s'inginocchino, & vno dica il *Confiteor Deo &c.* con alta voce, e gli altri con voce bassa: & il Padre Maggiore, il *Misereatur &c.* e l'*Indulgentiam &c.* e dopo gl'assoluerà, dicendo.

Io N. in quanto si estendono i nostri Priuilegij, vi assoluo da ogni censura di scommunica, sospensione, & interdetto, e di ogni altra sentenza, e pena; e vi dispenso sopra ogni irregolarità in quanto posso, e voi hauete bisogno per fare legittime, e canoniche l'elettioni: eccettuate però le censure, sentenze, pene, & irregolarità contratte per difetti concernenti all'elettioni da farsi in questo Capitolo, e le dedotte ad forum fori, *e vi pronuntio, e dichiaro legittimi Vocali.*

4 Assoluti, che hauerà il Padre Maggiore nel su-

ſudetto modo i Vocali,ancor'eſſo genufleſſo dirà la ſua colpa,e rinuntierà il Maggiorato, la qual rinuntia accetteranno i Padri Viſitatori in nome, e vece del Capitolo, e lo dichiareranno aſſoluto dall'Vffitio, con imporli qualche ſalutare penitenza:Et eſſi poi à ſuo luogo,e tempo quando haueranno reſo conto della Viſita, rinuntieranno l'Vffitio loro.

5 Dopo queſto, prima che ſi proceda ad alcuna elettione,tutti i Vocali giureranno vno dopo l'altro, di elegger quelli che in coſcienza giudicheranno migliori, in queſta forma.

Io N.giuro, che in queſto Capitolo eleggerò i migliori,e più idonei, ſecondo il dettame della mia coſcienza,ſeruata però la diſpoſitione delle Coſtitutioni. E queſto ſolo giuramento baſterà per tutte l' elettioni,che ſi faranno nel Capitolo.

Dell'elettione de i Padri Difinitori, e del Padre Preſidente. Cap. VI.



Padri Difinitori ſi hanno da eleggere de i Padri Vocali, che ſaranno preſenti al Capitolo; mentre però quelli non ſiano ſtati Difinitori nel Capitolo Generale immediatè precedente, quali non poſſono eleggerſi.

2 Si douranno eleggere ſei Difinitori,cioè due per Natione, cioè Eccleſiaſtica,Veneta,e Napolitana: e venendo i Padri Priori di Polonia, ſe ve ne ſaranno quattro eleggibili, ſe ne debbano eleg-

leggere due, come si fà delle altre Nationi, sì che in questo caso siano otto; ma se fossero meno di quattro eleggibili, se ne elegga vn solo, sì che siano sette: e se ve ne fusse vn solo capace di elettione possa il Capitolo metterlo in Difinitorio, ma non sia obligato, accioche l'elettione resti libera. Niuna Natione può hauer più che due Difinitori, e di nessuna Città, ò Territorio può esser più che vn Difinitore, & ogn'vno s'intenda di quella Natione, nella quale haurà Professato.

3 Si ballotteranno tutti ad vno ad vno, cominciando da i Padri Visitatori, seguitando gli altri Padri Vocali, secondo che saranno primi di Professione: e si noteranno sempre le faue negre, e bianche, che ciascheduno hauerà hauute.

4 Finiti di ballottare tutti i Padri Vocali, si vedrà quanti di essi haueranno hauuto voti fauoreuoli più della metà, e se questi saranno solamente sei, ò otto, *respectiuè* come sopra, tutti resteranno Difinitori canonicamente eletti: ma se saranno meno di sei, ò sette, ò otto *respectiuè*, si tornerà à fare nuoua ballottatione per tanti Difinitori, quanti mancheranno al detto numero. E se saranno eletti più del numero sudetto, s'intenderanno per non eletti quelli, che tra' essi haueranno hauuto meno voti degli altri.

5 Il simile s'intenda, quando saranno passati più Difinitori dell'istessa Città, e Territorio, che quello, che hauerà hauuti maggior quantità di voti, quello s'intenda eletto.

6 Di più, perche si è detto, che di nessuna Na-

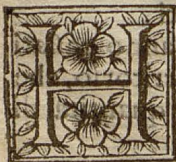
tione

tione possono essere più di due Disinitori, se nella prima ballottatione riuscisero eletti trè, ò più Disinitori dell'istesa Natione, quelli sopra i due, che haueranno hauuti più pochi voti fauoreuoli, si terranno per non eletti, e si metteranno a nuouo partito li Vocali di quelle Nationi, delle quali nella prima ballottatione non sarà stato eletto alcun Disinitore, ò vno solo.

7 Eletti gli sei, ò sette, ò otto Disinitori, *respectiuè*, nel modo, e forma sopra posta, essi solo resteranno nel Disinitorio, vscendo fuori tutti gli altri; ma però prima i Padri Visitatori gli consegneranno le Visite sigillate da loro, fatte nel progreso della Visita; il che anco si deue intendere de' Visitatori particolari.

8 Vsciti, che saranno dal Disinitorio tutti gli altri Vocali: I Padri Disinitori nel medesimo modo per voti segreti eleggeranno vno di essi per Presidente, il quale sarà Capo del Disinitorio, e questi haueranno la suprema autorità, e potestà di tutta la Congregatione.

Dell'elettione dello Scriba, e Vicario del Capitolo, & Vffitiali. Cap. VII


Auendo disposte le cose, come si è detto di sopra, i Padri deuono procedere all'elettione de' Ministri, accioche tutte le cose, mentre dura il Capitolo, con debito ordine siano disposte, e trattate. E principalmente si elegghi

lo

lo Scriba, il quale subito dopo l'elettione sua, secondo il tenore de' nostri Priuilegij, hauerà autorità di publico Notario intorno à quelle cose, che sono del Capitolo, il quale però deue essere vno de' Difinitori. L'vffitio dello Scriba sarà, di scriuer diligentemente, & ordinatamente nel Libro degli Atti tutto il progresso del Capitolo, e quanto si tratterà, e sarà risoluto nel Difinitorio; e dopo la conclusione del Capitolo, dourà legger publicamente quanto haurà scritto in presenza de' Fratelli, che tutti l'intendino (eccettuate però quelle cose, che a' Padri sarà parso bene di tacerle) Leggerà ancora le lettere dirette al Capitolo, alle quali risponderà secondo l' ordine de i Padri. Annoterà di più lo Scriba le cose, che per cagione di dette lettere deuono trattarsi, e così annotate, le darà al Padre Presidente, il quale à suo luogo, e tempo le proporrà, e difinite che siano, egli le metterà nel sopradetto Libro.

2 Secondariamente elegghisi vno di quei Padri, che sono fuori del Difinitorio per Vicario Generale in spirituale, e temporale, il quale in esso luogo faccia l'vffitio del Priore, disponendo ogni cosa che spetterà al gouerno di essa Casa, e Famiglia, eccetto quello che i Padri Difinitori hauranno voluto riserbarsi.

3 Segue l'elettione del Depositario, al quale si diano tutti i danari, che i Priori hanno portato seco, e parimente quelli, che si ritrouano appresso i Visitatori; i quali danari tutti deue tener ben guardati sotto chiaue, e sarà tenuto render-

ne conto alla fine del Capitolo.

4 Dipoi si faranno due Computisti, i quali à due, per due si diuidino i libri, e cõti di quelli, che hanno hauuta l'amministratione de i luoghi, & beni della Religione, e per ragione di calculo gli vadino esaminando: bilancino i debiti, e crediti, notino i difetti, & alla fine diano in scritto à' Padri Difinitori il conto fatto, e cauato da questi, con vna piena relatione. Et vn'altro si deue eleggere per vedere i conti delli medemi Computisti.

5 Riferischino ancora quelle cose, che saranno loro parse hauer bisogno di correttione, auuertimento, ò altro rimedio; accioche essi Padri possino prouederui opportunamente.

6 Si farà poi l'Ostiario del Capitolo vn Conuerso prudente, e buono, perche hà da vdire, e fedelmente riferire l'imbasciate di quelli, che stanno di fuori per trattare con i Padri. Deue chiamar subito quelli, che deuono esser chiamati, dare il segno del Capitolo all'hore competenti; & con ogni diligenza eseguire l'altre cose commessegli da i Padri Difinitori.

7 E similmente deuono esser deputati i Lettori, e Ministri, tanto delle prime, quanto delle seconde mense, cioè il Refettorario, e due, ò trè altri Fratelli per seruire.

8 In oltre il medesimo Scriba noterà i nomi di tutti gli Eletti, tanto Difinitori, come Vffitiali prenominati, incominciando dalle Dignità loro, fino al minimo, e consegnerà detta nota al Padre Presidente, il quale innanzi la Benedittione

ne della cena del detto giorno di Domenica, la douerà leggere con alta voce in presenza di tutti, e vi aggiungerà in fine vn'esortationcella, acciocche detti Fratelli durante il Capitolo, procurino con più diligenza, che le cose passino bene, attendino all' osseruanza Eremitica, e Regolare, & alle continue orationi con tutto l'animo.

Dell' ordine, che deue osseruarsi dà i Padri Difinitori nel trattare i negotij. Cap. VIII.



DEuono i Padri Difinitori venire ogni notte con gli altri al Matutino in Chiesa,& i giorni di Festa anco al Vespro, e l' altre Hore diurne possono dirle priuatamente. E non vi essendo legittimo impedimento, non lascino di celebrare la Messa ogni giorno. E mentre si dice Prima in Choro, nella seconda feria il Padre Presidente dirà la Messa con l'Oratione dello Spiritosanto; e così ogni giorno vno di essi almeno, seruato l'ordine della Professione, à detta hora deue dir la Messa, con la detta Oratione: E gli altri Difinitori, se non la diranno l'ascoltino.

2 La qual Messa finita, dato che sia il segno dall' Ostiario, tutti deuono andare in Difinitorio, doue congregati, e detto segretamente il *Pater noster*, il Padre Presidente dirà, *Et ne nos inducas &c.* ℣. *Emitte Spiritum tuum.* ℣. *Domine ex-*

audi orationem meam. ℣. *Dominus vobiscum*: e l'Oratione; *Actiones nostras*, *&c.* e questo si osserui sempre nel principiare il Difinitorio.

3 Ma innanzi che comincino à trattare i negotij della Religione, è debito della carità, che si spedischino prima quelli (se alcuno ve ne sarà) che aspettano di fuori la risolutione, ò risposta di qualche loro negotio.

4 Dipoi si doueranno legger le lettere, tanto portate da i nostri luoghi, quanto venute d'altroue, e dallo Scriba si notino quelle, che ricercano prouisioni, ouero risposta. Ma per leuar via le cagioni di sospetto, gli Eremiti, che scriuono al Capitolo Generale, deuono dietro la lettera porre il nome del luogo, di doue ella viene, come per esempio, di Ruha, del Monte di Ancona &c. e prima che lo Scriba l'apra, il Priore del luogo di doue ella viene, se è nel Difinitorio, eschi fuori mentre si legge.

5 Lette le lettere, si chiamino i Visitatori, i quali con debito ordine deuono riferire, e leggere la Visita di ciaschedun luogo, stando auuertiti i Padri ad ogni cosa minutamente, se alcuna di esse richiedesse nuoua prouisione. Et in tanto se sarà presente alcuno, che habbia interesse in detta Visita, eschi fuori; e l'istesso faccia il Padre Presidente, quando si tratta di lui: & in quel mentre il primo Difinitore tiene il suo luogo. E riferita la Visita, si brugino tutte le notule di essa, e quelle cose, che non deuono esser più vedute. Et i Padri Visitatori inginocchioni dichino la

loro

loro colpa, rinuntiando l'vffitio loro, & il Padre Preſidente data, che hauerà la loro penitenza, gli dichiari aſſoluti.

6 E ſubito, ſe ſaranno alcuni in detto luogo, che per qualche occaſione non ſiano ſtati viſitati, ſi chiamino, e ſi viſitino: E medeſimamente, ſe alcuni deuono eſſer puniti, ò corretti de' loro difetti, ſe ſaranno preſenti, ſi puniſchino, e corregghino, e ſe ſaranno aſſenti, ſi taſſi loro la penitenza, e ſe ne commetta, l'eſecutione à ſuo tempo, e luogo.

7 Si legghino gli Ordini, e Statuti del Capitolo paſſato, e ſi puniſchino quelli, che non l'haueranno eſeguiti.

8 Dipoi ſi chiamino i Priori paſſati, che non ſi trouano in Difinitorio, e ſi dimandi loro diligentemente dello ſtato, neceſſità, ò proſperità de i luoghi, e delle perſone. E quiui ſi corregghino quelli, che ſono degni di correttione, quale non ſi tralaſci mai, & à quelli principalmente, che troueranno hauer mancato in qualche coſa nel gouerno, ſe ſarà biſogno, ſi dia ancora la penitenza, benche ſiano Difinitori. Et in queſta parte non ſi perdoni à veruno; ma vgualmente ſi faccia giuditio à tutti quelli degni di correttione.

9 Il Padre Preſidente proponghi quello, che ſi hà da trattare, e ne ricerchi il parere di ciaſcheduno de' Difinitori, incominciando dal primo, inſino all'vltimo, e dopo tutti, eſſo dichi il parer ſuo: E così eſeguito, ſe ne faccia il ſolito Scrutinio per voti; e ſe due Padri Difinitori d'ac-

cordo vorranno proporre qualche cosa spettante al buon gouerno della Congregatione, lo possino fare, e douerà mettersi à partito, ancorche non vogli il Padre Presidente.

10 E se alcuna cosa proposta, & esclusa in Capitolo Conuentuale, sarà proposta al Capitolo Generale, e passerà, si dichiara esser nulla, ogni volta, che al Capitolo Generale non venghi specificato, che è stata prima esclusa nel Capitolo Conuentuale.

11 E quando le materie sono graui, ò difficili, differischino la risolutione, per quando di nuouo conuerranno, ò nel seguente giorno; accioche venghino con più maturità esaminate, e massimamente se saranno Atti Capitolari, concernenti la commune osseruanza, quali non deuono mai fare, se non sono sforzati da necessità.

12 Dichiarando però, che l'Ordinationi, & Atti Capitolari, che non spettano alla commune osseruanza, obligano subito all'esecutione di essi, per fin che nõ sono riuocati. Ma gl'altri che spettano all'osseruanza commune, deuono ancor'essi osseruarsi subito fatti (se non sono contrarij alle Costitutioni, ò Atti Capitolari confirmati.) Ma per hauer forza di legge, è necessario, che siano confermati dal seguente Capitolo, il che non seguendo, s'intendino senz'altra dichiaratione riuocati. E questo istesso modo si osserui nella riuocatione di dette nuoue Ordinationi.

13 Nel consultare dourà ogni vno sforzarsi di esser breue, dicendo solo quello, che è à proposito,

posito, e lasciando le cose vane, e souerchie, perche tutto quello, che quiui si tratterà, deue esser cosa sostantiale, e quello, che non sarà tale, non si tratti nel detto luogo in verun modo. Non si dichi tra di loro parola dispiaceuole, nè cō voce, ò con segno si rompa, ò si offenda la santa carità. Nessuno difendi ostinatamente il suo parere; ma detto che l' hauerà, si rimetti facilmente all'opinione de i più. Sia lontana ogni mormoratione, e nessuno mostri sdegno, che si sia difinita cosa contro il parer suo; ma ciascuno pigli il tutto in buona parte. E chi farà altrimente, ne sia punito.

14 Deue ogni vno guardarsi di non far conoscere ad altri il suo voto con cenni, ò parole, intorno alle determinationi da farsi: ma tenendo la faua chiusa nella mano, la metti cautamente nella Bussola, sì che nessun altro la veda:

16 E sopra tutto sia espressamente prohibito à ciascuno di far prattiche segretamente intorno alli negotij, che si deuono trattare, ò publici, ò particolari, ò proprij, che siano; ma si habbia innanzi agli occhi solo l'vtilità vniuersale, e molto più la verità, e la giustitia, pensando prudentemente il danno, che ciascuno fà all'anima sua, & al prossimo, se darà il voto con mala intentione, ò contro la ragione, e douere. E per questo deposta ogni passione, col timor di Dio, s'habbia mira alla gloria di sua diuina Maestà, & alla salute dell'anima.

16 E perche le cose che si trattano in Difinitorio, deuono esser taciute, e tenute in silentio,

potendo suscitare, quando si sapessero, odio, e scandalo trà gli Eremiti. Perciò si commanda in virtù di santa Vbbidienza, e sotto formal precetto, che nessuno ardischi di riferire, ò riuelare (e massimamente à quella persona della quale particolarmente si è trattato in Difinitorio in sua assenza) cosa alcuna di quello, che si è trattato, e segretamente difinito, ò fatto: dalla qual riuelatione possa nascer in modo alcuno discordia, odio, ò scandalo, sotto pena di esser cacciato fuori del Difinitorio. Nè sia lecito ad alcuno dimandare alli Difinitori delle cose, che si fanno in Capitolo.

17 Fatte tutte le sudette cose, si deuono chiamare i Computisti, i quali doueranno sommariamente esporre gli errori, e difetti, che haueranno trouati ne i Libri de'conti, & anco le spese souerchie, e ciò che vi sia di momento. Et i Difinitori inteso che haueranno il tutto, correghino, e punischino quelli che haueranno male amministrato, secondo parerà loro giusto; per proueder almeno con questo risentimento agli errori, che possono commettersi per l'auuenire.

18 E se occorrerà, che s'imponghino tasse, ò pagamenti estraordinarij dalla Sede Apostolica, ouero dal Capitolo per bisogni della Congregatione; all'hora bisognerà prouedere, che tutti gli Eremi per rata debbano contribuirui, & in queste tasse prima che si facciano, siano intesi tutti i Priori degli Eremi venuti à Capitolo.

19 E finalmente doueranno i Padri consi-

dera-

derare tutte quelle cose, che per Costitutione, ò Atti Capitolari sono riserbate al Capitolo, accioche vi si pigli il debito espediente, e prouisione, prima che finischi il Capitolo, poiche tra anno, non vi è autorità di risoluere, ò difinirle.

20 Vltimamente si elegghino due Scrutatori Chierici timorati di Dio, che seruino in quello che bisogna intorno alla nominatione de i Prelati, che si hanno da eleggere.

Dell'elettione del Padre Maggiore, & altri Prelati. Cap. IX.



SPedite che saranno felicemente le sudette cose; nel giorno che deue farsi l'elettione de' Prelati, la mattina mentre si reciterà l'Hora di Prima in Choro, si deue celebrare la Messa dello Spiritosanto, con la Commemoratione de i Santi Padri Benedetto, e Romualdo; alla quale douranno ritrouarsi presenti tutti gli altri Padri Difinitori, che per sorte quella mattina non celebraranno Messa, i due Chierici eletti per Scrutatori, e l'Ostiario del Capitolo. E quei Padri Difinitori, i quali per qualche legittimo impedimento non haueranno potuto celebrare, almeno riceueranno il santissimo Sagramento.

2 Finita la Messa, i Padri Difinitori entreranno nel Difinitorio, & iui recitate l'Orationi, come nel Sabbato, e Domenica precedente furono reci-

recitate, daranno principio all'elettione de' Prelati, con legger prima la Costitutione delle loro qualità, e conditioni, che sarà il Capitolo seguente, & il Capitolo secondo della santa Regola, con la sua Costitutione in fine.

3 Nell'elettione de' Prelati da farsi nel Capitolo, haueranno voto attiuo solo i Padri Difinitori, e la voce passiua quelli che saranno nominati dalli Padri Difinitori; nelle quali nominationi, deuono osseruarsi i gradi delle precedenze delle Dignità, e luoghi; incominciando da esso Padre Maggiore, poi seguano i Visitatori, il Procurator Generale, & i Priori successiuamente, secondo il loro grado: E dette nominationi si faranno in questo modo.

4 Si chiamino i Chierici Scrutatori, & il Padre Presidente gli commandi in virtù di santa Vbbidienza, di far l'vffitio loro fedelmente, e non riuelar mai cosa ad alcuno, che sia detta, nè fatta nello Scrutinio. E preparate innanzi tante polize di carta bianca dell'istessa forma, e grandezza, quante si stima poter esser bastanti per le nominationi, ciascun Difinitore in vna poliza di quelle, scriuerà segretamente il nome di quel Padre, che vorrà proporre, e nominare per l'elettione da farsi in questa forma. *Io N. nomino per Maggiore, ò per N.* esprimendo il nome della Prelatura, *il Padre N.* e ciascuno da per sè metterà nella Bussola de i Scrutatori la sua poliza in modo piegata, che non possa esser conosciuta da nessuno.

5 I due Scrutatori deputati, riceuute che haueranno tutte le polize, vsciranno dal Difinitorio in vna stanza, à ciò destinata, & iui segretamente noteranno in modo di breue memoriale, i nomi di quelli, che saranno stati nominati alla Prelatura, di cui si è trattato; e ritornati in Difinitorio, riferiranno à i Padri Difinitori quelli, che saranno stati nominati, dicendo: *Sono nominati alla Prelatura N. il P. N &c. N.* tacendo però il nome, & il numero di quelli, che gli hanno nominati; e lascieranno sù la tauola, auanti à i Padri Difinitori, la nota, ò memoriale fatto de' nominati.

6 Et accioche non si pigli errore, si ricorda, che à nessun Difinitore è lecito di nominare sè stesso; e contrafacendosi da alcuno, incorra in grauissima pena, da tassarsi dagli altri Difinitori, e però i Scrutatori, se nel veder le polize conosceranno, che alcun Difinitore habbia nominato sè stesso nella sua poliza, subito doueranno manifestarlo agli altri Padri Difinitori, con mostrare l'istessa poliza, sotto pena di vna disciplina circolare.

7 Vsciti fuori i Scrutatori, si farà special ballottatione di ciascheduno nominato; e prima si porranno à partito i Difinitori nominati, e poi gli altri di fuori, secondo il grado della Professione. E chi hauerà hauuti più voti in fauore, oltre la metà, quello s'intenda hauere ottenuta la Prelatura, della quale si è trattato; ma se nessuno hauerà hauuti più voti della metà in suo fauore,

all'

all'hora di nuouo si faccia la nominatione,e poi si ballottino i nominati, come di sopra, il che si douerà fare insino sia eletto vno delli nominati con la maggior parte de i voti.

8 Se alcuno sarà eletto Priore, ò ad altro Vffitio,e ricuserà di accettarlo, adducendo giusta causa, deue essere inteso: ma se i Difinitori non vorranno innouare altro,esso si quieterà nella loro risolutione.

9 Eletto ciascun Prelato, il Padre Presidente à nome suo, e di tutti gli altri Difinitori,di nuouo gli debba eleggere in questa forma: *Io N. in nome mio, e di tutti questi Reuerendi Padri Difinitori eleggo, e pronuntio il P. N. per Maggiore della nostra Congregatione*: e l'istesso farà degli Prelati, secondo il loro ordine. E se sarà eletto il Presidente, il primo Difinitore di nuouo l'eleggerà, come di sopra è detto. E non si deue in modo alcuno tralasciare questa elettione,perche in essa, secondo i Dottori, consiste l'esenza dell'elettione,e l'elettioni particolari fatte con i suffragij da i Padri Difinitori, seruono come di preambolo per inuestigare la loro volontà, e conoscere qual soggetto essi intendono, che sia à nome loro eletto alle Prelature.

Di

Di alcuni requisiti necessarij a' Prelati. Cap. X.


On si può elegger nessuno per Maggiore, che non sia stato per cinque anni Professo in questa Congregatione, e se non sarà stato Priore, ò Visitatore, eccetto in caso di grã necessità: Non può essere alcuno Maggiore continuamente, più che per quattro anni.

2 I Visitatori non possono durare più che per due anni, nè possono essere eletti, se non saranno stati Professi per quattro anni, eccetto ancora in caso di necessità.

3 Tanto il Maggiore, quanto i Visitatori, durante il loro vffitio, non possono esser Priori di alcun luogo.

4 Il Maggiore, e Visitatori ciascuno di loro' hà da esser di diuersa Natione.

5 Il Procurator di Roma, non potrà essere di quella Natione, della quale sarà il Maggiore.

6 Nessuno può essere eletto per Priore, se non sarà stato Professo quattro anni nella Congregatione, eccetto in caso di necessità, che all'hora il Capitolo potrà dispensare, & anco giudicare la qualità del caso: il che anco può giudicare, quando per necessità vorrà, che il Padre Maggiore sia eletto prima delli cinque anni di Professione, ò il Visitatore prima delli quattro.

7 Nes-

7 Neſſuno può eſser Priore nell' iſteſso Eremo più che per quattro anni continui; il che s' intẽde ancora del Procurator Generale di Roma

8 Neſsuno può eſser Prelato più che per ſei anni continui, intendendoſi per Prelatura ogni Vffitio, che habbia voce nel Capitolo Generale: E dopo detti ſei anni di Prelatura, doueranno vacare in ogni modo per due anni continui da qualſiuoglia Prelatura: dichiarando che manco tempo di vacanza fra li ſei, non fà caſo, nè ſi numera. Intendendoſi eſser finiti li due anni da vn Capitolo all'altro, e quando gli mancaſsero due, ò tre meſi, ſe gli poſsa diſpenſare dal Capitolo Generale, ò Dieta, e infra anno dal Tribunale.

9 Ogni Natione douerà almeno hauer tanti Priori, quanti Eremi hà; ma quella Natione che hauerà il Procuratore Generale, potrà hauere vn Prior meno degli Eremi che hà, eccettuato l'Eremo di Vienna, il Priore del quale poſsa eſsere d'ogni Natione.

10 Le Nationi della noſtra Congregatione ſono vna lo Stato della Chieſa: L'altra la Lombardia, ò Dominio di Venetia: L'altra il Regno di Napoli: L'altra de i Polacchi, e Vienna.

11 Chi ſarà ſtato fuggitiuo, ouero Apoſtata per più di vn meſe, non può eſser Prelato, ſe non ſarà diſpenſato dal Capitolo Generale dopo otto anni, come ſi è detto nel ſuo luogo.

12 Chi non hauerà portato il Libro de' conti del ſuo Eremo à Capitolo: per quell'anno non potrà eſser'eletto Prelato. Di più non potrà eſser

Prio-

Priore, chi per ordinaria indispositione non potrà fare la vita commune.

13 In fine si auuertono gli Elettori, che cosi nell'elettione de' Difinitori, come de' Priori, & altri Prelati, non basta per sodisfare al loro obligo di elegger quello, che giudicano buono; ma sono obligati di elegger quelli, che in loro coscienza giudicano migliori, e facendo altrimente, peccano mortalmente, benche non hauessero dato il giuramento di eleggere i migliori.

Della riforma de' Luoghi, e del fare le Famiglie. Cap. XI.



Dopo l'elettione de' Prelati, segue l'ordinare le Famiglie de' luoghi, e deputare i Frati à i luoghi loro come sarà conueniente, ò necessario: Ma sopra tutto si deue auuertire, che non si facciano mutationi di Frati da luogo à luogo; senza cagione, e gran necessità, e massimamente da' luoghi lontani, ò se essi se ne stiano quieti: Perche la troppo facile, e frequente mutatione d'Eremiti, non fù lodata giamai, percioche partorisce molti mali; e per questo non deue darsi orecchio à certi incostanti, & istabili, che non vorrebbero far'altro mai, che andar vagando da vn'Eremo, all'altro; ma più tosto bisogna esortarli, e sforzarli anco à fermarsi.

2 E se ad alcuno per mutatione, ò per altro nego-

negotio gli conuerrà far viaggio, sia obligato portar lettere dimissorie del Padre Priore, altrimente non habbia ricetto ne i nostri luoghi, se non per vna notte; se però non fosse Padre di tal qualità, che rimuouesse ogni dubbio, che potesse hauersi di lui.

3 Habbiano in oltre l'occhio i Difinitori nel far delle Famiglie, alle facoltà del viuere di ciascun luogo, & alle commodità delle habitationi; accioche i luoghi non siano grauati oltre il poter loro, & i Frati venghino à patire: E nelle collocationi delle Famiglie, si osserui l'vgualità, senza grauare alcuno, dicendo la Scrittura: *Non fare altrui, quello che non vuoi per te*: Et i Priori accettino patientemente quei Frati, che saranno loro consegnati, se però non haueranno qualche ragione in contrario; sapendo ogn'vno, che quel che fanno i Superiori (massimamente con consiglio) si fà da Dio stesso, e così si prouede all'anime opportunamente.

Della conclusione, e publicatione del Capitolo. Cap. XII.


Pedito tutto quello, che appartiene al Capitolo, eleggeranno i Padri i Visitatori, che douranno visitare il luogo della residenza del Padre Maggiore, e de' Visitatori, i quali lo visiteranno prima del Capitolo Generale, ò della Dieta.

2 Do-

2 Dopo si riuegghino tutti gli Atti Capitolari, leggendoli lo Scriba, & ascoltandoli attentamente gli altri, e quì si emendino, e correegghino; aggiungendo, e minuendo, secondo parerà a'Difinitori, e particolarmente si segnino quelle cose, che i Padri vogliono, che siano segrete, accioche non venghino à publicarsi.

3 Si riserbino poi i Difinitori per tre giorni l'autorità dopo letta la tauola, accioche, ò tutti, ò la maggior parte di essi, ritrouandosi nel medesimo luogo, possino esercitar l'autorità loro in quello, che sarà bisogno; ma non però riuocare cosa alcuna già stabilita, e se alcuno di essi vscirà fuori de i termini del luogo, perda l'autorità: Ne i quali tre giorni i Padri Difinitori precederanno à tutti i Prelati, & anco al Padre Maggiore nel Difinitorio, fuori del quale il Padre Maggiore precederà à Difinitori.

4 Riuedute che saranno le cose stabilite dal Capitolo, si scriuino al Libro degli Atti distinte, & ordinatamẽte con buona mano dal detto Scriba, ouero da altri, purche esso di propria mano si sottoscriua. E la mattina seguente si celebri la Messa con l'Oratione, *Deus, qui nos à sæculi vanitate, &c.* e dopo Nona finita l' Oratione ordinaria, al suono della Campanella, tutti gli Eremiti si congreghino nel Capitolo delle Colpe.

5 Doue sedendo tutti i Padri, il P. Presidente deue esortarli con breue sermone alla vera, e prõta Vbbidienza, & ad accettare ogni vno la sua Croce, e portarla patientemente: E finito che ha-

uerà di dire, ſi leuarà in piedi lo Scriba,e ſtando innanzi all'Altare,douerà legger cō alta,& intelligibil voce,come Notario,gli Atti,e Decreti de i Padri,da quelli in poi,che deuono tenerſi ſegreti.

6 E finita queſta publicatione, il Padre Maggiore piglierà il ſuo luogo,& intuoni il *Te Deum laudamus*, e cantato, che ſarà, potrà ſoggiungere di più quello, che gli parerà con vna vniuerſale ammonitione per l'intiera oſſeruanza dell' ordinationi fatte in Capitolo, e denuntierà, tanto à' Prelati, quanto à'ſudditi, che in termine di tre giorni ſi ſpediſchino, e ſi mettino in viaggio per andare à i luoghi della loro Vbbidienza. Prohibirà ancora, che neſſuno ſenza licenza,e conſenſo del Priore del medeſimo luogo, poſſa di quiui portar via coſa alcuna.

7 Oltre à queſto ſi ordina, che ciaſcun Priore porti ſeco la copia di tutti gli Atti, e Decreti ſpettanti al ſuo luogo,& alla commune oſſeruanza, e publicatela prima alla ſua Famiglia, la deſcriua nel Libro del ſuo Eremo Et il Priore, ouero in ſua aſſenza,il primo in Dignità,ouero Profeſſo di quel luogo,e Famiglia, che ſarà preſente, che tralaſcierà di pigliare detta copia, e reſcriuerla come di ſopra, debba digiunare vn giorno in pane,& acqua,& inginocchioni dichi vna volta i ſette Salmi Penitentiali,con le Letanie, & Orationi.

8 Dato cōpimento alla celebratione del Capitolo, ſi rendino le Borſe dal Depoſitario alli Priori (cioè à ciaſcheduno la Borſa del luogo

doue

doue è fatto Priore; ma ciò con saputa del Padre Presidente, il quale deputerà persona che assista, accioche il tutto passi con buon'ordine, auuertendo che, sì come tutti i Priori, che sono venuti à Capitolo, hanno portato il loro viatico, tanto per l'accesso, quanto per il ritorno, così ogni vno deue hauere danaro, che lo conduca al luogo, doue è destinato. E perche questo succeda ordinatamente, à quelli, che per vacanza, ò per altro rispetto restano senza Prelatura, debbano esser consegnate le Borse di quei luoghi per quali sono state fatte Prelature nuoue, cioè che non erano del corpo del Capitolo, perche à questi tali deue esser dato il viatico dal luogo, doue si ritrouano di Famiglia, il che s'intende anco del Maggiore, ò Visitatori, e se alcuna Borsa non hauesse danaro sufficiente, per il ritorno, debba supplire l'Eremo, dal quale è presa, e se ve ne sia di vantaggio, debba al medesimo Eremo esser restituito l'auanzo.

Dell'autorità de i Padri Maggiore, e Visitatori. Cap. XIII.



INfra anno il Padre Maggiore con i Visitatori fanno il commune supremo Tribunale della Religione: Et in tutti gli Eremi, ouero luoghi della Congregatione hanno quella medesima autorità, che al suo tempo suole hauere il Capitolo Generale, eccet-

tuando però quelle cose, che in queste Costitutioni, ò per altre difinitioni, e dichiarationi sono state espressamente riserbate allo stesso Capitolo.

2 Il Padre Maggiore solo, non può disporre delle cose de' luoghi (nè meno di quello doue ei risiede) in pregiuditio de' Priori, nè intromettersi nel gouerno di Casa, ouero nel Sabbato ascoltare le colpe de' Frati. Potrà nondimeno fare alli Priori, & à sudditi insieme, & à ciascheduno di loro le debite correttioni, tanto generali, quanto particolari, sempre che gli parerà necessario, come anco minuire, e rimetter le penitenze di qualunque sorte tassate infra l'anno, ò da Prelati, ò dalle Costitutioni (purche li penitenti humilmente lo richiedino) secondo gli parerà espediente per la salute dell'anime; & il medesimo potranno fare nell'atto della Visita i Padri Visitatori, ma non in altro tempo.

3 Sarà anco cura del Padre Maggiore far osseruare gli ordini del Capitolo Generale, e medesimamente mantenere l'antiche consuetudini, e buoni costumi della Religione, il che doueranno ancora adempire i Priori nelle loro giurisdittioni, altrimente ne sia grauata la coscienza di essi.

4 Il Padre Maggiore con i Visitatori, possono in ogni luogo, e tempo correggere, e punire ciascun Frate, & anco Prelato à loro arbitrio, e visitare i luoghi, e le persoue, quando, e doue gli piacerà, e medesimamente mutare i Frati di luogo à luogo, e fare ogni altra cosa, che gli parerà vtile delle persone, e de i luoghi. Ma le mutationi si fac-

si facciano di rado, ò non mai, se non vi si consi-dera il pericolo dell' anima ouero qualche vrgente necessità.

5 Se alcun Prelato (il che Dio non voglia) sarà conuinto di esser dispregiatore de' Precetti di Dio, ouero di santa Chiesa, ò della Regola, ò Costitutioni, ò dell'ordini, e difinitioni del Capitolo Generale, ò della santa Vbbidienza, sia deposto; e se sarà corruttore de i Religiosi costumi, ò negligente in modo, che ne possa succedere graue scandalo, ò ruina del luogo del suo Priorato, deue essere ammonito in due, ò tre termini assegnategli dal Padre Maggiore, che desista, e si emendi e non si emendando, sia deposto: e se fusse il Maggiore, che si douesse deporre, i Visitatori deuono vsare à lui i medesimi termini.

6 In ogni caso di depositione, ò di creatione di nuouo Maggiore per morte, ò per altro accidente; i Visitatori deuono chiamare quattro altri Prelati, con li quali procedano alla depositione, ò elettione canonicamente nel modo, che si nomina, & elegge il Maggiore nel Capitolo Generale: e nel tempo che non vi sarà Maggiore, i Visitatori supplischino in suo luogo nell'amministratione.

7 Ma alla depositione, ò creatione di vn Visitatore, ò altro Prelato, basta che siano cinque, sì che se dourà eleggersi di nuouo vn Priore, il Padre Maggiore, e Visitatori doueranno chiamare due Prelati di quella natione doue si trouano à fare tal elettione, sì che siano cinque. ma per l'elettio-

ne,ò depositione d'vn Visitatore doueranno conuocarsi il Padre Maggiore insieme con il Visitatore, e tre Prelati come sopra, e così in numero di cinque vniti insieme, faranno l'elettione, ouero depositione.

8 Il Padre Maggiore, insieme con i Visitatori potrà tanto nell'atto della Visita, come in altro tempo, dichiarare ogni dubbio di momento intorno al culto diuino,e cerimonie, ancorche nascesse dalle Costitutioni,ouero dichiarationi fatte da'Padri Difinitori Ma i dubbij di poco momento li possa dichiarare il Padre Maggiore solo, & anco i Visitatori (questi però nell'atto della Visita.) E nel medesimo modo i Priori potranno dichiarare i dubbij leggieri, che possono occorrere;ma non però quelli d'importanza;se bene tanto il Padre Maggiore,come i Visitatori,& i Priori haueranno autorità di dichiarare, se i dubbij siano importanti, ò leggieri, & alla loro dichiaratione douerassi quietare ogni vno: Li quali se non haueranno dichiarato bene, doueranno soggiacere al giudicio del Capitolo Generale.

9 In oltre tutti li negotij graui della Congregatione,e casi che occorreranno fra l'anno, si riportino al Padre Maggiore,à cui si conuiene la speditione di essi,insieme con i Padri Visitatori, con li quali ancora in atto di Visita i Priori conferischino le cose graui,che occorrono.

10 Debbano i Visitatori ogn'anno infallibilmente,se non saranno impediti da qualche graue

ue necessità, hauuto il consenso dal Padre Maggiore, visitare tutta la nostra Congregatione in Italia: e perche in Polonia, & in Germania non si puole andare ogn'anno, ma solo quando si stimerà necessario, si proueda però ò dal Capitolo Generale, ò dalla Dieta, ò dal Padre Maggiore, e Visitatori, accioche ogn' anno, se si può, siano anch'essi visitati, e se alcuno si sentirà aggrauato dalli Visitatori Generali, habbia il suo ricorso al Padre Maggiore, ò al Capitolo Generale, ò alla Dieta, e se da i Visitatori delegati al Tribunale.

11 Quando i Visitatori di ordine, e consenso del Padre Maggiore visiteranno gli Eremi della Congregatione, riterranno la medesima autorità, che sogliono hauere insieme con il Padre Maggiore: ma non possono visitare quel luogo doue essi risiedono. E se mentre saranno in Visita occorrerà qualche cosa ardua, e difficile, piglino sempre il parere del Padre Maggiore; e se sarà possibile, & il caso patischi dilatione, n'aspettino il parer suo prima che vi facciano decisione alcuna.

12 Potrà il Padre Maggiore sempre che vuole, andare con i Visitatori alla Visita della Religione, ma non mancherà di farlo ogni terzo, ò quarto anno. Chi *pro tempore* sarà Maggiore, e che vorrà fare qualche Visita particolare, potrà menare seco due Visitatori à sua elettione.

13 Non s'ingerischino i Visitatori in verun modo nell'amministratione del luogo, oue si troueranno in Visita; nè à loro sia lecito accettar la

rinuntia di alcun Priore, ſenza conſenſo del Padre Maggiore: anzi puniſchino quello, che rinuntierà il ſuo Priorato.

14 L'autorità de' Viſitatori è commune tra eſſi due, quando ſono in Viſita in modo tale, che l'vno ſenza l'altro non poſſa eſſercitare la ſua giuriſdittione in luogo alcuno, ſe però dal Maggiore non gli ſarà ordinato di viſitare qualche luogo, ò di fare altra coſa. Et in queſto caſo, il Viſitatore mandato con vn altro Sacerdote aſſegnatogli in compagnia dal Padre Maggiore, habbia l'intiera, e piena autorità (ſe però non gli ſarà limitata) che hanno il Padre Maggiore, e l'altro Viſitatore inſieme.

15 Nel Viſitare oſſeruino l'antico ſtile, e modo della Congregatione, cominciando dalli Padri Prelati, ò Superiori, e *ſucceſſiuè* dalli primi di Profeſſione. E nel viſitare l'Officine, e Celle, tanto del Priore, quanto di altro Frate, ſia ſempre preſente detto Padre Priore. E non manchino in modo veruno di riuedere i Libri de' conti, particolarmente per farne relatione alla Dieta.

16 Quando i Viſitatori partiranno per la Viſita, doueranno tutti inſieme con il Padre Maggiore, eleggere due Viceviſitatori, i quali mentre loro ſono fuori, poſſino inſieme con il Padre Maggiore, ſpedire i negotij con piena autorità. E perche è ſtata antica conſuetudine di eleggere à queſto effetto i primi Padri in dignità coſtituiti, ò più antichi di Profeſſione, che reſtano in Caſa; però ſi oſſerui il medeſimo per l'auuenire, ſe

però

però non fosse giudicato douersi fare altrimente, per qualche giusta, & importante causa, e con matura consideratione; quali Vicevisitatori, subito che ritorneranno li due Visitatori Generali, perderanno l'autorità.

17 Li Visitatori ancora deuono visitare (oltre gli Eremi, e luoghi) i Beneficij curati, e non curati, e prouedere à quello, che vi sarà di bisogno, e gli ordini, e decreti, che si faranno da loro in atto di Visita per ciascun luogo, siano registrati in vn Libro particolare, & i Visitatori porteranno copia di essi al seguente Capitolo Generale: Quali ordini s'intendino hauer vigore sempremai, finche dal Capitolo Generale, ò da altri Visitatori susseguenti in Visita, non venghino riuocati, & i Visitatori medesimi, ò altri che saranno *pro tempore* s'informeranno, se siano stati osseruati.

18 Li Visitatori deputati à visitare il luogo della residenza del Padre Maggiore, e de' Visitatori, non vi debbono andare, nè vi esercitino giurisdittione alcuna, sin dopo Pasqua, se però non saranno chiamati dal Padre Maggiore, e cosi auanti la Dieta proportionatamente.

Del

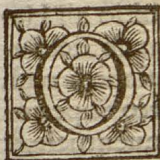
Del pigliar nuoui luoghi. Cap. XIV.



E ſarà offerto alcun nuouo luogo alla Congregatione, ſi douerà accettare, ſe non hauerà qualità repugnanti all' Iſtituto Eremitico; nè ſi poſſino repudiare, tanto i luoghi offerti, quanto gli accettati, ſe non per voti ſegreti della maggior parte de' Vocali, che ſaranno concorſi al Capitolo Generale. Si potrà ancora cercare d'hauer nuoui luoghi, quãdo (eſſendo creſciuta la moltitudine degli Eremiti) i luoghi noſtri non foſſero capaci.

2 L'accettar nuoui luoghi, ſpetta al Capitolo Generale, con queſto però, che non ſi debba accettar luogo alcuno, nel quale non poſſino eſſere alimentati, e gouernati dodici Eremiti, ſecondo il Decreto di Gregorio XV. E nel pigliar nuoui luoghi, ſi deue hauer cõſideratione à molte coſe; e principalmente al ſito, & alla ſolitudine, ſe poſſono adattarſi ſecondo l' Eremitica vſanza. Deuono detti luoghi hauer la faccia verſo Mezzogiorno, & Oriente, non già à Settentrione. Habbiano le Selue grandi, e folte, & abbondanza d'acqua. Sarà anco molto à propoſito, ſe il ſito del luogo darà qualche moſtra di diuotione, e ſe è poſto tra perſone fedeli, e diuote: ma ſe non poſſono hauer tutte queſte conditioni, non manchino le principali, e neceſſarie.

Conclusione, e confermatione delle Costitutioni. Cap. XV.



Rdinate già le presenti Costitutioni, per maggior loro fermezza, e vigore, commandino i Padri Difinitori di commune consenso con i Padri Vocali, che tutte le Costitutioni, che in questo Libro appariscono descritte, siano perpetue, e si osseruino fedelmente, & inuiolabilmente, insieme con la Regola del nostro santissimo Padre Benedetto, da tutti gli altri Eremiti della nostra Congregatione presenti, e futuri perpetuamente.

2 Quali Costitutioni, nè in tutto, nê in parte si potranno mai riuocare, mutare, ò alterare, eccetto se per due Capitoli continui non saranno riuocate, mutate, ò alterate con tutti li suffragij, ouero per tre Capitoli continui con la maggior parte de' voti fauoreuoli. Ma l'ordinationi Capitolari, cioè Atti Capitolari appartenenti alla commune osseruanza, che sogliono farsi da i Difinitori del Capitolo Generale, dopo che saranno vna volta legittimamente fatte, e confermate nel modo detto di sopra al suo luogo, non si potranno nè anco esse annullare ò cassare, se non per due seguẽti Capitoli, come già si è detto al Cap. V.

For-

Forma di vestire i Nouitij. Cap.XVI.



Mmesso che sarà dopo la proua di quaranta giorni il Nouitio all'Habito, se gli darà per mano del Superiore in giorno che sia, se si può, festiuo, nel quale al detto Superiore, dopo l'Offertorio della Messa Conuentuale, & il Maestro presenti detto Nouitio innanzi all'Altare, instrutto di quello, che hauerà da dire, e fare, e porti sotto il Tonichino, che douerà essergli messo, prima fattagli ancora la Corona, se è Chierico, al quale genuflesso, e con le mani giunte, riuolto il Sacerdote dirà. Che dimanda la carità vostra? Et egli douerà rispondere con alta voce: Dimando humilissimamente la misericordia di Dio, e l' Habito della santa vostra Religione Eremitica Regolare: Et il Sacerdote soggiunghi: Hauete voi figliuolo piena informatione della forma, e modo della vita nostra, secondo il tenor della Regola, e Costitutioni, e quanto è austera, e difficile, alla quale forsi potrete à pena resistere? Et il Nouitio rispondi: Reuerendo Padre, io sono benissimo informato, & hò pienamente considerato il tutto, & ancorche mi conosca debole à tanta impresa, confido tuttauia nella gratia di Dio onnipotente, & hò speranza nell'aiuto di esso, e nelle vostre orationi, di potere arriuare al colmo di questa vostra santa vita, e durarui sino alla morte, come hanno fat-

to gli altri, che vi hanno perseuerato fino al fine: Onde vi prego per l'amor di Dio, à non vi sdegnare di concedermi il santo Habito vostro, pregando nostro Signore Dio, che per sua pietà, & misericordia mi presti gratia di esseguir questa mia buona volõtà, & adempire questo mio buon desiderio: Et all'hora concluda il Sacerdote dicendo: Siaui concesso, secondo la fede, e la dimanda vostra, e la gratia di Dio sia sempre in vostro aiuto: E dopoi incominci il Salmo 50. *Miserere mei Deus &c.* dicendolo insieme con il Maestro da vna parte, & il Choro segua dall'altra fino al fine, con il *Gloria Patri*, e poi *Kyrie eleison &c. Ostende nobis Domine misericordiam tuam &c. Esto ei Domine turris fortitudinis &c. Nihil proficiat inimicus in eo, &c. Mitte ei Domine auxilium de sancto &c. Domine exaudi orationem &c. Dominus vobiscum &c.* & il Choro faccia le risposte; e finito questo, il Sacerdote dichi l'Oratione, *Deus indulgentiæ Pater &c.* come nell'originale latino. E finito queste Orationi, il Sacerdote, & il Maestro dichino inginocchioni insino al fine l'Hinno, *Veni Creator Spiritus &c.* Et il Choro rispondi à vicenda. E dopoi il Sacerdote spogli il Nouitio, dicendo. *Exuat te Dominus veterem hominem cum actibus suis*; leuandogli all'hora tutti i suoi habiti secolareschi, e vestendolo del nostro Habito, dichi: *Induat te Dominus nouum hominem &c.* & il Choro reiteri sempre le medesime parole. E poi il Sacerdote dichi queste Orationi, *Domine Iesu Christe &c.* con l'altre due, come nell'originale latino.

tino . E fatto tutto questo, si asperghi il Nouitio d'Acqua benedetta,dicendo, *Asperges me &c.* e gli si muti il nome,ponēdoglilo di qualche Santo , ouero di qualche altro buono Eremita delli nostri già morto.Auuertendo,se si può commodamente,che non vi sia altro di quel nome .

2 E finalmente soggiunghi il Sacerdote qualche breue esortatione per accendere tanto più il Nouitio à pigliare animosamente la strada della perfettione,& à seguirla con perseueranza,& in fine gli dia la Benedittione , dicendo , *Benedictio Dei omnipotentis . Pa ✠ tris & Fi ✠ lij & Spiritus ✠ sancti descendat super te , & maneat semper tecum. Amen.* e di qui lo riduchi il Maestro al suo luogo,e le sue spoglie, e ciò che vi è di suo,si mettino nella Dispensa commune, doue si conseruino sino al tempo della Professione.

Forma di fare la Professione degli Eremiti nostri. Cap. XVII.



Inito il tempo della proua del Nouitiato, & ammesso il Nouitio dal Capitolo à far la Professione; fatta che hauerà la Confessione generale, nel giorno che douerà far Professione,il Superiore doura celebrare la Messa Conuentuale, nella quale si presenterà il Nouitio; e finito l'Offertorio, il Nouitio già presentato auanti all'Altare, stando con il capo scoperto, legghi con alta,& intelligibil voce

la

la sua Professione scritta prima da lui nel Libro delle Professioni, ouero da altri à richiesta di esso, se egli non saprà scriuere. E sarà la forma di detta Professione commune à tutti, tanto Sacerdoti, e Chierici, quanto ancora Laici, se bene hauessero fatta Professione in altre Religioni.

Forma della Professione.

IO, N. prometto la stabilità mia in questa Cõgregatione degli Eremiti Camaldolesi, e la conuersione de' miei costumi, Vbbidienza, Pouertà, e Castità, secondo la Regola del Padre nostro S. Benedetto, e Costitutioni della detta Congregatione, all'Altissimo, & onnipotente Dio, & à tutti i Santi, e specialmente à quelli le cui Reliquie sono in questa Chiesa, & à i legittimi Superiori dell'istessa Congregatione à dì .... del mese ... l'anno ...

2 E subito letta come di sopra, il Profitente la metta sopra l' Altare nel corno dell'Epistola, e la fermi di sua mano, e se non sà scriuere la segni con il segno della Croce in mezzo, e si sottoscriueranno ancora due Testimonij; lasciando poi detto Libretto sopra l'Altare, il Sagrestano lo conserui in Sagrestia: Et il Professo baciato l' Altare, se ne ritorni auanti à quello, doue ingi-nocchiato, e con le mani giunte dichi con voce alquanto alta, Padri miei pregate per me. Et all' hora il Sacerdote douerà pregare in questo modo, *Oremus fratres carissimi, ut quod ore frater iste pro-*

professus est,opere feliciter compleat,auxiliante Domino nostro Iesu Christo &c. e leuatosi quiui in piedi il Professo, alzando le mani nel principio, e giungendole in fine, inginocchiandosi, dichi tre volte. *Suscipe me Domine secundum eloquium tuum, & viuam, & nõ confundas me ab expectatione mea.* Et il Choro replicherà il medesimo: il Professo seguirà il *Gloria Patri &c.* & il Choro risponderà, *Sicut erat &c.* Dopoi il Sacerdote benedirà il Cingolo nuouo preparato dal Sagrestano in vn bacile, dicendo quest' Oratione, cioè, *Domine Deus bonarum virtutum dator &c. vt in originali.* Et aspergerà con l'Acqua benedetta, & incenserà il detto Cingolo nuouo, & il Professo insieme, e leuandogli il Cingolo vecchio dichi, *Exuat te Dominus veterem hominem cum actibus suis.* E cingendolo del nuouo, soggiunga, *Induat, & præcingat te Dominus nouum hominem, qui secundum Deum creatus est in iustitia, & sanctitate veritatis.* Et il Choro ripeterà le medesime parole; & il Sacerdote soggiungerà, *Kyrie eleison &c. Pater noster &c. Et ne nos &c. Saluum fac seruum tuum &c. Ostende ei Domine misericordiam tuam &c. Esto ei Domine turris fortitudinis &c. Nihil proficiat inimicus in eo &c. Mitte ei Domine auxilium de sancto &c. Domine exaudi orationem meam &c. Dominus vobiscum &c.* con le risposte da farsi dal Choro; e segua le seguenti Orationi, cioè, *Omnipotens sempiterne Deus &c. vt in originali.*

2 Finite le Orationi, il Sacerdote intuonerà il *Te Deum laudamus &c.* quale canteranno vicen-

cendeuolmente, e con vn poco di pausa, l'vno, e l'altro Choro. In questo mentre il nuouamente Professo anderà à prosternersi sopra vn panno negro, riuolto però in fianco sopra il lato destro, e con il capo sopra vn cuscino, se gli porrà sopra vn'altro panno negro, che lo copra tutto con due candele accese di tre oncie, l'vna al capo, e l'altra alli piedi, & iui offerendosi tutto à Dio, pregherà per tutto il Mondo. E finito di cantare il *Te Deum laudamus, &c.* in Choro, il Sacerdote stando in piedi, e riuolto verso il Professo, dirà, *Surge qui dormis, & exurge à mortuis, & illuminabit te Christus:* e tolto via di sopra il Professo il panno negro, esso si leuerà in piedi, e si presenterà auanti l' Altare inginocchiato sopra il primo scalino, & il Sacerdote lo benedirà, dicendo, *Benedictio Dei Patris omnipotentis, &c.* e breuemente l' esorterà all' osseruanza di quanto hà promesso à Dio, & alla perseueranza. E finalmente, accioche conosca di esser fatto per la Professione, membro della Religione, il Sacerdote l'abbraccierà, dandogli il bacio della pace, come faranno parimente tutti gli altri Sacerdoti, e Fratelli Professi, secondo il grado, e Professione loro, pregandogli dal Signore Iddio perseueranza, con queste parole, *Dominus custodiat introitum tuum, & exitum tuum, ex hoc nunc, & vsque in sæculum, &c.* Et il nuouo Professo risponderà, *Orate Deum pro me:* il che fatto da tutti, il Professo vada al suo luogo, & il Sacerdote finita la Messa, se ne torni in Sagrestia.

Cum autem ſicut eadem expoſitio ſub-iungebat, pręfati exponentes Conſtitutiones huiuſmodi quo firmius ſubſiſtant, & ſeruentur exactius, Apoſtolicæ Confirmationis robore communiri ſummoperè deſiderent: Nos ſpecialem ipſis exponentibus gratiam facere volentes, & eorum ſingulares perſonas à quibuſuis excommunicationis, ſuſpenſionis, & interdicti, alijſq. Eccleſiaſticis ſententijs, cenſuris, & pœnis à iure vel ab homine quauis occaſione vel cauſa latis, ſi quibus quomodolibet innodatæ exiſtũt ad effectum præſentium dumtaxat conſequendum harum ſerie abſoluentes, & abſolutas fore cenſentes, ſupplicationibus eorũ nomine Nobis ſuper hoc humiliter porrectis inclinati, de memoratorum Cardinalium conſilio, omnes, & ſingulas Conſtitutiones præinſertas auctoritate Apoſtolica tenore pręſentium confirmamus, & approbamus, illiſque inuiolabilis Apoſtolicæ firmitatis robur adijcimus, ac omnes, & ſingulos Iuris, & facti defectus, ſi qui deſuper quomodolibet interuenerint, ſupplemus. Decernentes eaſdem præſentes litteras, omneſque, & ſingulas

Con-

Constitutiones præinsertas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus, & per omnia plenissimè suffragari, & ab illis respectiuè inuiolabiliter obseruari, sicque in præmissis per quoscumque Iudices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarũ Palatij Apostolici Auditores iudicari, & definiri debere; ac irritum, & inane si secus super his à quoquã quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac quatenus opus sit dictæ Congregationis Montis Coronæ, eiusque Eremorum, & Domorum Regularium quarum vis etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, priuilegijs quoque indultis, & litteris Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, cõfirmatis, & innouatis. Quibus omnibus, & singulis illorum tenores præsentibus pro plenè, & sufficienter expressis, & insertis

habentes, illis aliàs in ſuo robore permanſuris ad præmiſſorum effectum hac vice dumtaxat ſpecialiter, & expreſsè derogamus, cæteriſque contrarijs, quibuſcumque. Volumus autem, vt earumdem præſentium litterarum tranſumptis, ſeu exemplis, etiam impreſſis, manu alicuius Notarij publici ſubſcriptis, & ſigillo perſonæ in Eccleſiaſtica dignitate conſtitutæ munitis, eadem prorſus fides in iudicio, & extra adhibeatur, quæ præſentibus ipſis adhiberetur, ſi forent exhibitæ, vel oſtenſæ. Datum Romæ apud S. Mariam Maiorem ſub Annulo Piſcatoris die vigeſima ſeptima Septembris 1669. Pontificatus Noſtri anno tertio.

I. G. Sluſius.

Con-

Confirmatio Indultorum, ſeù Priuilegiorum, ac Indulgentiarum, nec non Statuti, ſiue Decreti Capituli Generalis, ac extenſio Conſtitutionis fel. rec. Clementis Papæ VIII. quæ incipit Ambitioſam *ad Eremitas Camaldulenſes Montis Coronæ.*

CLEMENS
PAPA NONVS
AD PERPETVAM REI MEMORIAM.

EX iniuncto Nobis diuinitus, meritis licet imparibus, Apoſtolicæ ſeruitutis officio, ad ea libẽter intendimus, per quæ felici Congregationum quarumlibet, præſertim Eremitarum Camaldulenſium Montis Coronæ ſucceſſui, & Religioſorum in ea Altiſſimo famulantium quieti, ſpiritualique conſolationi prouidetur, ac vt Priuilegia, Indulta, & Indulgentiæ per Romanos Pontifices Prædeceſſores Nóſtros eis conceſſa, eò firmiùs illibata perſiſtant, quo ſæpius fuerunt Apoſtolica auctoritate munita Noſtræ confirmationis robur, pro-

ut in Domino conſpicimus, ſalubriter expedire: Cum ſicut accepimus Camaldulenſis Ordo in ſumma puritatis, & deuotionis perfectione, cum bonæ famæ, & virtutum odore ad ædificationem militantisEccleſiæ, cooperante Domino, per longam annorum ſeriem, ac exemplari Religioſorum ſuorum vita, & ſanctimonia ſemper floruerit, & floreat, nihilominus, poſtquam fel. rec. Vrbanus Papa VIII. Prædeceſſor Noſter Eremũ Camaldulenſem Hetruriæ, ſiue Prouinciæ Aretinæ, ac Congregationem Montis Coronæ Ordinis Camaldulenſis Peruſinæ, ſeu nullius Diœceſis earumque reſpectiuè Eremos,Monaſteria, membra, & alia regularia loca ab eis quomodolibet dependentia, inuicem perpetuò vniuerat,incorporauerat, ac in vnam ſolummodo Congregationem Eremitarum Camaldulenſium nuncupandam erexerat,& inſtituerat, itaut Camaldulenſis Hetruriæ Eremus totius Congregationis eſſet caput, ac vlterius vnionem, & incorporationem, aliàs de Camaldulenſi Eremo in Montibus propè Taurinenſem Ciuitatem ſita,vnà cum omnibus alijs Eremis, & locis, ab ea dependentibus, ſiue ad illam quo-

quomodolibet ſpectantibus, ſupradictæ Cõgregationi Montis Coronæ factas approbauerat, & confirmauerat, inter dilectos filios Eremitas Camaldulenſes Nationis Hetruriæ Sacræ Eremi nuncupatos, ex vna, ac illos Nationum Status Noſtri Eccleſiaſtici, Dominij Veneti, Regni Neapolis, Poloniæ, & Germaniæ, qui olim ſub Congregatione Sacræ Eremi Montis Coronæ comprehendebantur, ex altera, ac illos Pedemontanæ Nationis, ex reliqua partibus variæ lites, & diſſentiones exortæ fuerint, Nos ob peculiarem, quem erga hunc Eremitarum Ordinem gerimus affectum, conſiderantes, nullum aptius remedium adhiberi potuiſſe, ad conſequendam animorum quietem, & firmiorem charitatem, quam dictas Nationes ſeparare, & reducere ad formam regiminis, quo gubernabantur, ante illarum vnionem, vt præfertur factam: Propterea, dictas vnionem, & incorporationem dictæ Eremi Camaldulenſis Hetruriæ, ſiue Prouinciæ Aretinæ prædictæ, ac Congregationis Montis Coronæ, earumque reſpectiuæ Eremorum, & aliorum Regularium locorum, ad inuicem, ſic, vt præfertur à prædicto Vrbano

Prædeceſſore vnitorum , nec non aliam vnionem, ſiue incorporationem prædictæ Eremi Camaldulenſis in Taurini Montibus, vt præfertur ſitæ, vna cum eis dependentibus,& annexis ad prædictam Congregationem Montis Coronæ, ab eodem Vrbano Prædeceſſore, etiam vt præfertur confirmatam reuocauimus,diſſoluimus,& annullauimus, iuribuſque, & effectu,penitus , & omninò euacuauimus , ac Nationes prædictas ab inuicem ſeparauimus,eaſque ad formam regiminis,quo, antea dictas vniones reſpectiuè gubernabantur reduximus , prout in Noſtris litteris ,in forma Breuis ſub Datum 24. Octobris anno Domini 1667. Pontificatus Noſtri anno primo , plenius continetur,ſubinde Nos Conſtitutionem à præmemorato Vrbano Prædeceſſore Noſtro,ſuper tranſlatione Eremitarum,de vna Prouincia, ſiue Natione ad alteram Prouinciam , ſeù Nationem, iuxta formam,ab eodem Vrbano Prædeceſſore præſcriptam, reuocauimus caſſauimus,ac ſimiliter annullauimus,prout in alijs Noſtris litteris in eadem forma Breuis,deſuper ſub Datum Romæ 23.Martij anni eiuſdem Domini 1668. Pontificatus

tus Noſtri, ſimiliter anno primo, expeditis, vberiùs etiam continetur. Et cùm ſicut etiam accepimus, in Capitulo Generali habito, de præſenti anno pro maiori Regularis diſciplinæ obſeruantia, ſub Noſtro, & Sedis Apoſtolicæ beneplacito, fuerit ſtatutum, ſiue decretum, quod ſi aliquis ex Eremitis prædictis, ſiue ſit ipſius Congregationis Montis Coronæ Maior, ſiue ſint Viſitatores, aut Procurator Generalis, aut quilibet alius, quacunque alia dignitate ſuffultus, quaſcunque Prelaturas, Dignitates, munera, & officia quæcunque, aut quaſcunque alias honorum gratias, mediante quorumcunque Principum, tàm Eccleſiaſticorum, etiam Sanctę Romanæ Eccleſiæ Cardinaliũ, ſeu Prælatorum, etiam de gremio, dictæ Cõgregationis de Monte Corona exiſtentium, quàm ſæcularium fauore, à Sede Apoſtolica directè, vel indirectè, abſque conſenſu Capituli Generalis impetrauerit, litterę pro conſequenda dicta Prælatura, ſiue Dignitate munere, aut officio, aut quacunque alia honorum gratia, etiamſi litteræ Apoſtolicæ fuerint, dummodo in eiſdem litteris Apoſtolicis, de prædicto ſtatuto, ſiue decreto ex-
preſſa,

pressa, & specifica mentio facta non fuisset, nullius essent roboris, vel momenti, Nos qui certè scimus, & ex euidentia facti cōnspicimus, quod non benè colitur pacis Auctor, nisi in pacis tempore, & ambitio est vitiorum mater, sanctitatis tinea, ac cordis excæcatrix. Motu proprio, ac ex certa scientia, & matura deliberatione Nostris, dictæque Apostolicæ potestatis plenitudine, etiā ex voto Congregationis, sub die 19. Iulij præsentis anni habitæ, dilectorum Filiorum Nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium, negotijs, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præpositorum, cui hoc negotium discutiendum commiseramus, prædictos Eremitas Montis Coronæ amplioris gratiæ, fauore prosequi volentes, prædictarumque, & aliarum litterarum, etiā in simili forma Breuis, si quę sint, superinde confectarum tenores, etiam veriores præsentibus pro expressis habentes, statutum, siue decretum prædictum, nec non omnia, & singula Indulta, Priuilegia, & Indulgentias, hactenus à diuersis Romanis Pontificibus Prædecessoribus Nostris, eidem Congregationi Eremitarum Camaldulensium,

Mon-

Montis Coronæ concessa, ac reuocationes, dissolutiones , & separationes Eremitarum Hetruriæ,& Congregationis Montis Coronæ, ac Eremitarum Camaldulensium, propè Taurinum, sic ab inuicem per Nos factas,& reuocationem statuti Vrbani Prædecessoris Nostri huiusmodi super translatione Eremitarum prædictorum, aliaq. per Nos gesta, & ordinata pro maiori,& firmiori subsistentia, Apostolica auctoritate approbamus, & confirmamus, illisque perpetuæ, & inuiolabilis firmitatis robur adijcimus, omnesque,& singulos, tàm iuris, quàm facti, solemnitatumq. etiam substantialium defectus, si qui forsan quomodolibet interuenerint, in eisdem supplemus, nec nõ Constitutionem, aliàs à san. mem. Clemente Papa Octauo, similiter Prædecessore Nostro , quæ incipit, *Ambitiosam*, contrà Camaldulenses Monachos, officia , & dignitates ambientes editam, pro maiori supradicti statuti , siuè decreti corroboratione , ad eosdem Eremitas Camaldulenses Montis Coronæ extendimus, illamq. omnes comprehendere, ac eosdem ad eiusdem Constitutionis obseruantiam , strictè obligatos esse, cum earundem

pœ-

pœnarum in dicta Cōstitutione contra transgressores comminatarum incursu declaramus, ac eisdem Eremitis Camaldulensibus Congregationis Montis Coronæ itinerantibus, siue genuflexis, aut aliàs deuotè Coronam Domini recitantibus, centum dierum Indulgentiam vltra aliàs Indulgentias, iam pro dictis Coronis recitantibus concessas, de nouo pariter, dicta auctoritate concedimus, & elargimur: Præsentes quoq. ex eo quod in præmissis, quicunque interesse habentes, seù habere prætendentes, præmissis non consenserint, nec ad ea vocati, vel auditi fuerint, nullo vnquam tempore, quouis quæsito colore, vel ingenio, de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seù intētionis Nostræ, alioue quomodolibet, quantumuis magno, & substantiali, ac excogitabili, & inexcogitabili defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in ius, vel controuersiam vocari ad viam, & terminos iuris reduci, seù aduersus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudque, quodcunque iuris facti, vel gratiæ remedium impetrari, aut impetrato, vel etiam Motu simili concesso in iudicio, vel

ex-

extra illud, vti, seù se iuuari posse, neq. sub quibuscunque similium gratiarum reuocationibus, limitationibus, derogationibus, aut alijs contrarijs dispositionibus, etiam per Nos, & Sedem prædictam, quibusuis de causis, etiam necessarijs quomodolibet faciendis comprehendi, sed ab illis semper exceptas, & quoties illæ emanabunt, toties in pristinum statum, etiam sub Datum posteriori per Maiorem dictorum Eremitarum pro tempore existentem, quandocunque eligenda concessas, semperque validas, & efficaces esse, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, dictisque Eremitis in omnibus, & per omnia perpetuò suffragari, ac ab omnibus illis ad quos spectat, inuiolabiliter, & inconcusè obseruari, sicque, & non alias in præmissis omnibus, & singulis, per quoscunque Iudices, & Commissarios, etiam Causarum Palatij Nostri Apostolici Auditores, & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, etiam de Latere Legatos, Vicelegatos, dictæque Sedis Nuntios, sublata eis, & cuilibet eorum quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, iudicari, & diffiniri debere, irritum

tum quoq. & inane decernimus,si secus super his à quoquam quauis auctoritate, scienter, vel ignoranter, contigerit attentari. Quocircà Dilectis Filijs Nostris, nunc, & pro tempore existentibus, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Camerario, & Vicecancellario,ac Causarũ Curię Camerę ApostolicęGenerali Auditori, per præsentes committimus, & mandamus,quatenus ipsi, vel duo, aut vnus eorum per se,vel alium, seù alios præsentes has nostras litteras, & in eis contenta,quæcunque,vbi,& quando opus fuerit, ac quoties pro parte dilectorum filiorum Maioris, ac aliorum Superiorum dictæ Congregationis Camaldulensis Montis Coronę,vel alicuius ex eis fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisq. in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes faciant,confirmationem prædictam, ab omnibus,quos illa concernit inuiolabiliter obseruari,ipsosq. Maiorem,& Superiores,ac Religiosos dictę Cõgregationis Camaldulensis Montis Coronæ,ac pręmissis omnibus,& singulis pacificè frui, & gaudere non permittentes; eos desuper per quoscunq. quomodolibet molestari,contradictores,quoslibet, & rebelles

per

per ſententias,cenſuras,& pœnas,aliaq.opportuna iuris,& facti remedia, appellatione poſtpoſita compeſcendo, legitimiſq. ſuper his habendis proceſſibus,ſententias, cenſuras, & pœnas ipſas, etiam iteratis vicibus, ſeruata forma Concilij Tridentini aggrauando, inuocato etiam, ſi opus fuerit,auxilio brachij ſæcularis; Non obſtantibus præmiſſis,ac fel.rec.Bonifacij Papæ Octaui Prędeceſſoris Noſtri,de vna,& Concilij Generalis de duabus Dietis: Dummodò quis,vltra tres Dieats, earundẽ vigore pręſentium extra ſuam Ciuitatem,vel Diœceſim, ad iudiciũ non trahatur, ac quibuſuis alijs Conſtitutionibus, & Ordinationibus, ac primo dictæ Congregationis etiam iuramento, confirmatione Apoſtolica,vel quauis firmitate alia roboratis ſtatutis, & conſuetudinibus, priuilegijs quoque indultis, & litteris Apoſtolicis quibuſuis locis, & perſonis, etiam ſpeciali mentione, & expreſſione dignis, ſub quibuſcunq. tenoribus, & formis, ac cum quibuſuis etiam derogatoriarum derogatorijs,alijſque efficacioribus, & inſolitis clauſulis, irritantibuſq. & alijs decretis in genere, vel in ſpecie, etiam Motu pari

quo-

quomodolibet concessis, approbatis, & innouatis,quibus omnibus,& singulis, etiamsi de illis specialis, specifica, expressa, ac de verbo ad verbum non autem per clausulas generales idem importantes,mentio, aut quæuis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma, ad hoc seruanda foret,tenores huiusmodi, etiam veriores, ac Datum etiam prẹsentibus pro plenè,& sufficienter expressis, & insertis habentes, hac vice dumtaxat, harum serie, latissimè, & plenissimè derogamus, cœterisque contrarijs quibuscunque.Datum Romę apud Sanctam Mariam Maiorem sub Annulo Piscatoris. Die decima quinta Octobris 1669. Pontificatus Nostri anno tertio.

Loco ✱ Annuli Piscatoris.

F. Murolus Secret.

foris. G. ab Hinnesdael.

For-

Formula de' titoli, e ſottoſcrittioni da pratticarſi inuiolabilmente nelle Lettere, che ſi ſcriuono gli Eremiti l'vno all'altro.



Nelle ſopraſcritte.

ALli Prelati ſupremi, cioè Preſidente, Difinitori, Maggiore ſolo, Maggiore, e Viſitatori inſieme: *Alli molto RR.PP. in Chriſto Oſſeruandiſſimi, li PP. &c.*

Alli Prelati ordinarij, Viſitatori, Procuratore di Roma, e Priore: *Al molto R. Padre, &c.* e così anco alli Vicepriori, quando ſi ſcriue da' ſudditi.

Alli Sacerdoti, etiam Vicepriori, quando ſe gli ſcriue da chi non è lor ſuddito: *Al R. Padre Frà N. Eremita Camaldoleſe di Monte Corona.*

Alli Chierici: *Al Venerabile Religioſo Frà N. Eremita Camaldoleſe di Monte Corona.*

Alli Conuerſi: *Al Diuoto Religioſo Frà N. Eremita Camaldoleſe di Monte Corona.*

Gl'iſteſſi titoli ſi oſſeruino nel principio delle Lettere, leuatoui il nome delle perſone, ò Prelatura; e dentro della Lettera baſterà vna volta vſare il titolo conueniente alla perſona, e poi dire *la P.V.* ſemplicemente, ò parlare in terza perſona

Alli Chierici, e Laici basterà parlare in seconda persona.

Nelle sottoscrittioni.

ALli Prelati supremi: *Della P.V. molto R.* (ouero in plurale) *Minimo suddito Frà N. Eremita Camaldolese di Monte Corona.*

Alli Prelati ordinarij: *Della P. V. R. fratello in Cristo.* Se sarà vguale chi scriue: *Frà N. Eremita Camaldolese di Monte Corona.* Se sarà Sacerdote, non suddito: *Minor fratello in Christo.* Se sarà Chierico, ò Laico: *Humil figliuolo in Christo.* Se sarà suddito di qualunque grado si sia: *Vbbidiente suddito Frà N. Eremita Camaldolese di Monte Corona.*

Alli Sacerdoti semplici, se sarà vguale: *Di V. P. fratello in Christo.* Se sarà Laico: *Humil figliuolo in Christo.* Se sarà Chierico: *Minor fratello in Christo.*

Alli Chierici, se sarà Chierico chi scriue: *Vostro fratello in Christo.* Se sarà Laico: *Minor fratello in Christo.*

Quando dalli Prelati supremi si scriue alli Prelati ordinarij: *Di V.P.R. fratello in Christo.*

Alli Sacerdoti semplici: *Di V. P. come fratello in Christo:* à gli altri basterà mettere il nome solo.

Quando dalli Prelati ordinarij si scriue alli Sacerdoti: *Di V.P. come fratello in Christo.* Se si scriue à' Chierici: *Vostro come fratello.* Se scriuono à' Laici, basterà solo il nome.

Quando

Quando da' Sacerdoti semplici si scriue à' Chierici: *Vostro come fratello in Christo*. Alli Laici basterà solo il nome.

Quando da' Chierici si scriue à' Laici: *Vostro come fratello*.

Ogn'altro titolo, come, *honorando, dilettissimo, dignissimo, humilissimo*, & ogn'altra forma di sottoscrittioni, come, *seruo affettionatissimo, humilissimo*, & altri; sì come il nome della Casata, tanto di chi scriue, quanto à chi si scriue, sia prohibito espressamente, sotto pena di vn digiuno in pane, & acqua à chi contrauerrà; & à chi riceuendo simili lettere, non ne darà auiso subito alli Superiori, accioche possino correggere i trasgressori con detta pena, & altre arbitrarie ancora.

IL FINE.

TAVOLA

Dell' vna, e dell' altra Parte delle Costitutioni.

Il primo numero significa la carta, il secondo il numero della margine.

A

detti

fessio-

Cibi

Del

E

Difi-

F

Hed-

L

   pieta.

M

O

te.

P

Pre-

Pro-

ne

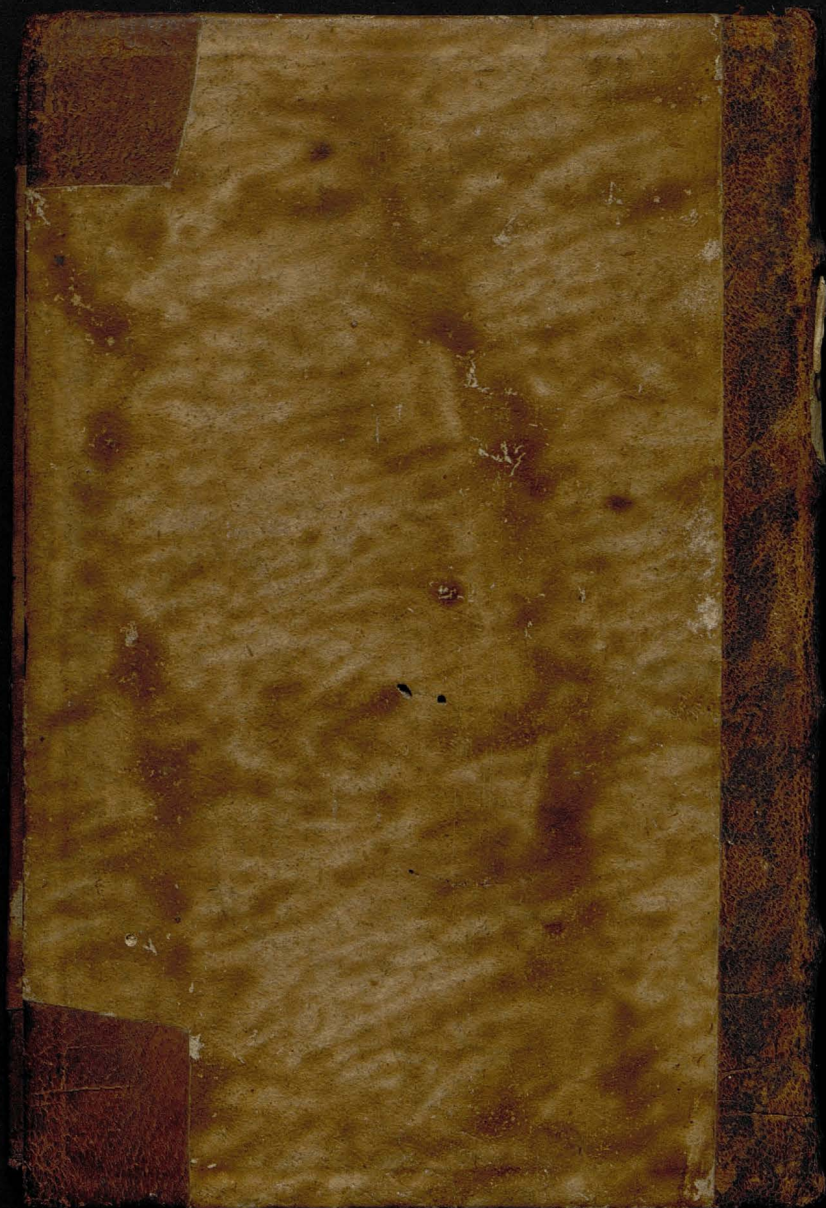
V

ERRORI. CORRET.

Carte 7. Verso 19. Proueduito	Cor. Proueduto
Car. 13. Vers. 13. Eremiti	Cor. Eremi
Car. 71. Vers. 23. Messa	Cor. Mensa
Car. 235. V. 1. o chi	Cor. ò à chi

SECONDA PARTE.

Car. 272. Vers. vltimo. ò della	Cor. e della Dieta
Car. 284. V. 6. Et il Maestro	Cor. Il Maestro



REGULA
&
CONST.
C. Italic